

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ANDREOTTI: Assegnazione ai contadini della montagna di terre della zona Pontina	201	BERNARDI: Sul passaporto rilasciato dal Capo della polizia italiana al comandante Enzo Grossi 207
BADINI CONFALONIERI: Liquidazioni al personale delle disciolte organizzazioni sindacali	201	BERNARDI: Tutela della posizione giuridica degli ufficiali partigiani mutilati 208
BADINI CONFALONIERI, PERRONE CAPANO: Dichiarazioni di morte dei militari dispersi	202	BERTINI: Posizione degli impiegati discriminati nel procedimento di epurazione 209
BARGAGNA, BIBOLOTTI, BALDASSARRI, BARONTINI ILIO: Premio di acceleramento per le riparazioni edilizie	203	BIAGIONI: Duplicazione dei titoli di Stato depositati in custodia presso Istituti bancari, e distrutti per eventi bellici. 209
BASILE: Provvedimenti sanitari a Santa Teresa di Riva; stanziamenti per opere igieniche e sanitarie in Sicilia	203	BIAGIONI: Perizie di fabbricati distrutti o lesionati dal terremoto del 1920 in Garfagnana e in Lunigiana 209
BASILE: Istituzione di un aeroporto a Messina	204	BIANCHI BRUNO: Controversie tra gli affittuari e i proprietari in provincia di Mantova 210
BASILE: Ammissione al concorso per gli ex dirigenti rurali di direttori didattici urbani e di altro personale	204	BINNI, CODIGNOLA, CALOSSO, FOA, BIANCHI BIANCA, TREVES, SILONE, MAZZEI, BERNINI, ZAGARI: Provvedimenti a favore dell'industria edilizia italiana 210
BASILE: Elezioni amministrative nel comune di Mongiuffi Melia (Messina)	204	BONINO: Restituzione dei carri ferroviari partenti dalla Sicilia 211
BASILE: Recupero delle navi traghetto dello stretto di Messina, affondate durante la guerra e costruzione di nuove navi traghetto	205	BONINO: Istituzione del servizio sussidiario delle ferrovie dello Stato attraverso lo stretto di Messina 212
BASILE: Elettificazione delle ferrovie in Sicilia	205	BONINO: Provvedimenti circa il corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia. 212
BELLATO: Disciplina degli enti di patronato e di assistenza sociale	206	BONINO: Riforma dei sistemi di pagamento dei contributi assicurativi 213
BELLATO: Pensioni per i vecchi lavoratori artigiani	206	BONINO: Provvedimenti a favore dei lavoratori pensionati statali-parastatali dei comuni e delle provincie 214
BELLAVISTA: Limitazione del numero degli incarichi da conferire nell'esercizio delle funzioni giudiziarie	206	Bozzi: Lavori di ripristino del tratto ferroviario Roccasecca-Sora 214
BELLAVISTA: Modificazione dei contratti di locazione degli immobili urbani per coloro che abbiano acquistato la proprietà a titolo gratuito	206	Bozzi: Provvedimenti sanitari a favore delle donne violentate dai marocchini in provincia di Frosinone. 215
BELLAVISTA: Assunzione degli idonei nel concorso per titoli a 200 posti di vice-commissario di pubblica sicurezza	207	Bozzi: Ufficiali e sottufficiali dei carabinieri prosciolti dalle Commissioni di epurazione e sottoposti a punizioni disciplinari. 216
		BRASCHI: Ricostruzione della Chiesa parrocchiale di Codigoro (Ferrara) 217

PAG.	PAG.		
BRASCHI: Riparazione e ricostruzione di case coloniche di parrocchie danneggiate dalla guerra	218	CERRETTI, BARDINI: Fornitura dell'acqua potabile a Chianciano	228
BRASCHI: Provvedimenti a favore di alberghi e pensioni colpiti dalla guerra	219	CERRETTI, BARDINI: Revisione del contratto della stazione ternale di Chianciano	228
BRASCHI: Spostamento a monte della ferrovia di Rimini	219	CHIARAMELLO: Facilitazioni per impieghi e concorsi a tutti gli ex militari	229
BRASCHI: Restituzione alle chiese delle campane asportate dai tedeschi	219	CHIARAMELLO: Inchiesta sugli incidenti successi a Cuneo	230
BUBBIO: Concessione ai comuni di mutui da parte delle Casse di Risparmio	220	CHIEFFI: Provvedimenti economici per il comune di La Maddalena (Sassari)	230
BUBBIO: Pagamento al comune di Alba e ad imprese locali di spese anticipate per riparazioni di edifici militari	220	CICERONE: Abbreviazione della durata del corso allievi ufficiali medici	232
BULLONI: Pagamento di stipendi, indennità e gratifiche al personale sospeso per epurazione	221	CIMENTI: Trattamento dei sanitari dei comuni	233
CACCURI: Inquadramento nei ruoli organici di insegnanti delle scuole medie risultati idonei in concorsi o con un quinquennio di insegnamento	221	CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO: Valutazione del servizio prestato dopo il conseguimento della laurea in scuole legalmente riconosciute	234
CACCURI: Patrocinio nelle Preture ai laureati in legge; inquadramento nei ruoli di gruppo C di aiutanti di cancelleria	221	CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO: Mantenimento in carica dei reggenti provveditori agli studi nominati dal Comitato di liberazione nazionale	234
CACCURI: Reintegrazione nelle cooperative edilizie di funzionari esonerati delle ferrovie dello Stato	222	CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO: Ritardo nei trasferimenti di professori	235
CAMANGI: Integrazione dei disavanzi economici delle amministrazioni locali	223	COLITTO: Servizio ferroviario nel tratto Campobasso-Teramo	236
CANEVARI: Abolizione od elevazione del limite massimo consentito alle cooperative per le trattative private e le licitazioni negli appalti di opere pubbliche	223	CONCI ELISABETTA, CARBONARI, BATTISTI: Provvedimenti in merito alle concessioni a favore dei pensionati in base a convenzioni speciali	236
CANEVARI: Consegna di formaggio grana agli enti cooperativi da parte dell'Associazione Nazionale Casearia	223	CONTI: Trattamento degli olivicoltori del Lazio	237
CAPRANI: Provvedimenti amministrativi in materia di usi civici	224	COPPA: Rifornimento idrico delle isole Pontine	237
CAPRANI: Riassunzione di impiegati degli enti locali discriminati nella epurazione	225	CORAZZIN, CIMENTI: Sui poteri del Prefetto di Belluno nei riguardi dell'ufficio provinciale del lavoro	237
CAPRANI: Sfruttamento idroelettrico delle valli	225	CORTESE: Rimpatrio dei militari italiani catturati sul fronte russo	238
CAPRANI: Poteri di polizia delle squadre di vigilanza annonaria	225	CORTESE: Arruolamento di prigionieri italiani nella Legione straniera francese	239
CARBONARI: Adeguamento delle pensioni del clero	226	COSTANTINI: Provvedimenti a favore degli aiutanti di segreteria e cancelleria giudiziarie	239
CARRATELLI: Corresponsione di indennità agli operai italiani infortunati in Germania	226	COSTANTINI: Concessione ai provveditori regenti di un compenso per l'ufficio di grado superiore esercitato	239
CASIGLIA: Corresponsione dell'indennità di presenza ai salariati degli enti morali	226	COSTANTINI: Pagamento di acconti ai danneggiati dalle rappresaglie nazi-fasciste	240
CASIGLIA: Trattamento delle orfane povere e inabili degli impiegati dello Stato	227	COSTANTINI: Liquidazione della cessata Confederazione degli industriali	240
CAVALLOTTI: Concorso per posti di direttore didattico riservato ai maestri danneggiati dal fascismo	227	D'AGATA: Istituzione di un tribunale in Noto	241
CERRETTI: Contenuto della « Rassegna della Stampa » edita dalla Presidenza del Consiglio	227	D'AGATA: Sistemazioni relative alla liquidazione della gioventù italiana del littorio	241
		D'AGATA: Ricostruzione in Sicilia dei fabbricati sinistrati dalla guerra	242
		D'AMICO DIEGO: Sollecitazione della procedura per la concessione delle pensioni di guerra	243

PAG.	PAG.		
DI FAUSTO: Provvidenze a favore del personale insegnante e dirigente fuori del territorio nazionale	244	FUSCO: Impianti in provincia di Caserta per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti	260
DI FAUSTO: Riammissione nel proprio appartamento della signora Boccioli-Brunelli in Roma	244	GHIDETTI: Emissione di mandati di cattura nei confronti di partigiani e patrioti	261
DI GLORIA: Caroviveri ai pensionati di età inferiore ai 60 anni.	245	GHIDETTI: Orario del treno Treviso-Conegliano Veneto	261
ERMINEI, RAPELLI: Provvedimenti a favore dei salariati delle amministrazioni militari	245	GHISLANDI, ROSELLI, VISCHIONI: Creazione di un istituto nazionale di credito per la cooperazione	262
FABRIANI: Trasferimento a Roma dei macchinari della Officina carte valori dell'Aquila	247	GIOLITTI: Trattamento economico del personale militare « recuperato »	262
FABRIANI: Riparazione di edifici destinati al culto	248	GORTANI: Anticipazioni ai familiari dei militari dispersi in Russia	263
FACCIO, CIMENTI, MARZAROTTO, RUMOR, SEGALA, VALMARANA: Sull'agitazione degli studenti degli Istituti industriali.	249	GORTANI: Reintegrazione del mobilio e del materiale didattico delle scuole danneggiate dalla guerra	263
FARALLI: Trattamento degli ufficiali, sottufficiali e comuni della marina mercantile internati o prigionieri	250	GRAZIA, TEGA: Provvedimenti contro la diffusione di stampe clandestine a Bologna	264
FARINI: Ripartizione dei prodotti arborei ed erbacei nella colonia parziaria; violenze esercitate a Montecchio dall'arma dei carabinieri	251	GRIECO: Applicazione del lodo De Gasperi sulla mezzadria	264
FARINI: Intervento dei carabinieri in una contesa per la ripartizione dei prodotti a Montecchio (Terni)	252	GUARIENTO: Situazione alimentare nella provincia di Padova.	265
FILIPPINI: Ammissione ai concorsi di coloro che esplicano mansioni di pubblica sicurezza per disposizione delle autorità alleate	252	JACOMETTI: Reintegrazione dei circoli e case del popolo defraudati dai fascisti in provincia di Novara	265
FILIPPINI: Acceleramento delle pratiche di pensione per i mutilati e invalidi di guerra.	253	LACONI: Corresponsione delle indennità ai componenti dei seggi elettorali nella Sardegna	265
FINOCCHIARO APRILE: Provvedimenti per gli insegnanti fuori ruolo della scuola media	254	LACONI: Trasformazione in governativa della scuola media comunale di Carbonia	266
FINOCCHIARO APRILE: Trattamento per gli impiegati delle sopresse organizzazioni sindacali.	254	LACONI: Provvedimenti circa la sezione autonoma di artiglieria della Sardegna	266
FINOCCHIARO APRILE: Approvvigionamenti di frumento in provincia di Catania	255	LACONI: Provvedimenti a favore dei patronati scolastici	267
FINOCCHIARO APRILE: Costituzione in comune autonomo della frazione di Campofelice di Fitalia, del comune di Mezzojuso (Palermo)	255	LACONI: Assegno di razioni viveri al personale militarizzato delle ferrovie complementari sarde	267
FINOCCHIARO APRILE: Acquedotto per i centri abitati Mezzojuso e Campofelice di Fitalia	256	LAMI STARNUTI, BARONTINI ILIO, CERRETI: Provvedimenti a favore degli agenti di polizia	268
FOA: Collocamento nella riserva di ufficiali discriminati o colpiti da sanzioni disciplinari	256	LANDI: Acquisto di materiali dell'A.R.A.R. da parte di enti pubblici e di cooperative	269
FOA: Provvedimenti relativi ad ufficiali e sottufficiali per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio	257	LANDI: Sollecitazione delle liquidazioni delle pensioni di guerra	270
FRANCESCHINI: Attività e patrimonio dei patronati scolastici.	258	LEONE FRANCESCO: Concessione di una sessione straordinaria di esami riservata ai partigiani, reduci ed ex detenuti politici	271
FRESA: Sistemazione delle liquidazioni delle pensioni di guerra	259	LOPARDI: Istituzione di scuole complementari serali in provincia di Aquila	271
		LOPARDI: Finanziamento di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale in Abruzzo	272
		LOPARDI: Sistemazione idraulico-forestale di Campo Imperatore	272
		LOZZA: Inquadramento nei ruoli degli insegnanti già idonei in concorsi espletati	273
		LOZZA: Riduzione del numero massimo degli alunni per ogni scuola	273

	PAG.		PAG.
LOZZA: Sistemazione in ruolo di insegnanti medi reduci, partigiani, ex combattenti	273	MUSOLINO: Situazione dei piccoli appaltatori	285
LOZZA: Concorso straordinario per titoli per le cattedre disponibili delle scuole medie	274	MUSOTTO: Situazione delle scuole medie in Sicilia	286
LUSSU: Situazione di farmacisti italiani già residenti in Tunisia	274	NASI: Sistemazione in ruolo di insegnanti già riusciti idonei in precedenti concorsi	287
LUSSU, MASTINO: Trasferimento degli impianti delle saline di Cagliari	275	NASI: Estensione alla Sicilia del contenimento di olio all'ammasso	287
MARCHESI, COLONNETTI: Mantenimento in servizio dei professori universitari oltre il limite di età	275	NATOLI LAMANTEA: Riordinamento degli uffici elettorali e anagrafici della Sicilia	288
MARIANI FRANCESCO: Requisizione del preventivo Luigi Concetti di Sondrio	275	NEGARVILLE: Soppressione di una sezione staccata a Susa del liceo V. Gioberti di Torino	288
MARIANI FRANCESCO: Miglioramento delle condizioni economiche degli agenti ausiliari delle carceri di S. Vittore a Milano	276	NOBILE: Trattamento del personale operaio licenziato nella liquidazione della società Ala Italiana	289
MARINARO: Nomina del direttore della Scuola di arte di Castelli	277	NOTARIANNI: Dispensa dal servizio di carabinieri e graduati che abbiano contratto matrimonio senza autorizzazione	289
MARINARO: Imposizione di un diritto fisso ad valorem sui prodotti assegnati dalla Commissione centrale dell'industria	277	NUMEROSO: Assegnazione di solfato ammonico alla provincia di Caserta	290
MARTINO GAETANO: Ricostruzione dell'abitato delle città danneggiate dalla guerra	279	ORLANDO CAMILLO, RODINÒ UGO: Ripartizione delle linee aeree civili tra le società richiedenti	290
MARTINO GAETANO: Valutazione agli effetti della pensione del servizio prestato dai ferrovieri riutilizzati durante la guerra	280	PAOLUCCI: Dispensa dall'obbligo di leva di giovani che possono trasferirsi all'estero	291
MASTINO, LUSSU: Provvedimenti a favore degli agricoltori danneggiati dalla siccità e dalle cavallette	280	PAOLUCCI: Riattivazione della ferrovia Sangritana	292
MASTROJANNI: Provvedimenti circa la cooperativa edilizia « Il villaggio dei giornalisti »	280	PAOLUCCI: Ricostruzione della linea Pescara-Roma: miglioramento delle comunicazioni tra Milano e Lecce	293
MERLIN UMBERTO: Trasferimento all'ispettorato agrario del vivaio viticolo di Badia Polesine	281	PELIZZARI, D'AGATA: Importazione di patate dalla Cecoslovacchia	293
MERLIN UMBERTO: Soppressione della procura di Cavarzere	282	PERA: Ammissione ai concorsi delle scuole medie di laureati in lettere, scienze e lingue	294
MERLIN UMBERTO: Ripartizione dello zucchero per le industrie marmellate ed affini	282	PERA: Contratti di fornitura di energia elettrica	294
MERLIN UMBERTO: Personale del tribunale di Rovigo	282	PERRONE CAPANO: Provvedimenti per la linea telefonica urbana di Bari	294
MINELLA ANGIOLA, NEGRO: Provvedimenti a favore dei disoccupati	283	PERSICO: Sistemazione del personale della soppressa milizia della strada	295
MONTERISI, DE MARIA, CACCURI: Corresponsione ai pensionati del premio della Repubblica	283	PERSICO: Provvedimenti sanitari in provincia di Frosinone	295
MONTICELLI: Trattamento economico e morale degli insegnanti delle scuole tecniche e professionali	283	PERSICO: Sistemazione delle maestranze dei cantieri navali del Lazio	296
MONTICELLI: Comunicazioni telefoniche delle frazioni del comune di Sorano (Grosseto)	284	PERSICO: Proroga delle domande per il risarcimento dei danni di guerra per i reduci dalla prigionia	297
MORO: Nomina di liberi docenti alle cattedre letterarie nelle scuole medie	284	PERSICO: Danni prodotti dall'alluvione del Tevere a medicinali immagazzinati in un forte di Roma	297
MOSCATELLI: Liquidazione degli assegni spettanti ai militari della marina, sbandati dopo l'8 settembre 1943	284	PIEMONTE: Concessione della ripresa degli studi superiori ad ufficiali che lasciano il servizio attivo	298
MOSCATELLI: Divieto nelle Marche della circolazione di automobili nei giorni festivi	285	PIEMONTE: Liquidazione di arretrati a militari che rifiutarono di servire nell'esercito nazi-fascista	299
MUSOLINO: Ricostruzione del corpo forestale	285	PIEMONTE: Corsi di addestramento professionale per emigranti	299

PAG.	PAG.		
PISTOIA. Statizzazione dell'Istituto tecnico commerciale e della scuola media pareggiata di Vigevano	299	TERRACINI. Inclusione di generi razionati nei pacchi del « Dono svizzero » ai tubercolosari di Arosa (Svizzera)	311
QUINTIERI ADOLFO: Disposizioni circa i rapporti tra locatore e locatario dei locali adibiti ad albergo	300	TERRACINI: Concessione di franchi svizzeri da cedere al cambio ufficiale alle famiglie dei degenti nei sanatori di Arosa (Svizzera)	311
RAVAGNAN: Mantenimento in servizio di operai anziani dell'amministrazione della guerra	300	TERRACINI: Revoca del decreto 4 ottobre 1946 del prefetto di Perugia, relativo alla consegna del bestiame bovino	312
RESCIGNO: Definizione della condizione giuridica dei magistrati di nomina alleata	300	TERRACINI: Sistemazione degli istituti di insegnamento artistico e musicale	313
RESCIGNO: Ripristino dell'Ufficio del registro a Capaccio (Salerno)	301	TERRACINI: Circa il viaggio in Abruzzo del Capo provvisorio dello Stato	313
RESCIGNO: Recesso della provincia di Foggia dal Consorzio dell'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore	302	TERRANOVA: Istituzione di uffici anagrafici in frazioni di comuni non ancora autonomi	313
RESCIGNO: Indennità agli insegnanti elementari dei centri sinistrati	302	TERRANOVA: Trattamento economico degli insegnanti delle scuole sussidiate	314
RICCIO: Risarcimento danni per immobili requisiti dagli alleati	303	TERRANOVA: Stanziamento di un fondo per la ricerca scientifica	315
ROSELLI: Ritardi nelle promozioni di ufficiali e sottufficiali	303	TESSITORE: Concorsi speciali a posti di direttore didattico per dirigenti degli ultimi anni	315
ROSELLI: Costruzione di impianti idroelettrici in Val Camonica	304	TOGLIATTI: Presunte dichiarazioni dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia circa il suo appoggio ad un determinato partito politico	316
ROSSI MARIA MADDALENA, NOCE TERESA: Posizione dei provveditori agli studi reggenti e dei presidi reggenti	304	TONELLO: Diffida al distributore del « Don Basilio » a Padova	316
ROVEDA: Funzionamento degli alti forni di Portoferraio	305	TONETTI, GHIDETTI: Concessione di un account a favore di contadini piccoli coltivatori e degli artigiani danneggiati dalla guerra	316
RUGGERI LUIGI: Esperimenti d'asta per il recupero delle navi Savoia e Ottaviano Augusto	306	TRULLI: Disposizioni relative ai concorsi ed agli scrutini per i magistrati	317
RUSO PEREZ, PATRISSI, SELVAGGI: Sulla riapertura dei giudizi di epurazione	306	TURCO: Lavori igienici e sanitari in provincia di Catanzaro	318
SALVATORE: Promulgazione delle norme di modificazione del vigente codice di procedura civile	307	TURCO: Comunicazioni ferroviarie nelle zone di Locri, Palmi e Gioia Tauro	318
SALVATORE: Ripristino del tribunale di Mistretta	307	TURCO: Destinazione di carri ferroviari per i trasporti di agrumi della Riviera Jonica	318
SARDIELLO: Provvedimenti per l'Istituto di arte « Mattia Preti » di Reggio Calabria	307	VARVARO: Valutazione del servizio militare in reparti combattenti per gli impiegati statali	319
SILIPO: Discriminazione dei reduci, ufficiali e militari già prigionieri degli inglesi	307	VINCIGUERRA: Parificazione dei cantonieri delle strade statali ai cantonieri delle ferrovie dello Stato	319
SILIPO, MUSOLINO: Sul contegno tenuto dalla polizia nei fatti successi a Cotrone in settembre 1946	308	VISCHIONE: Ripristino delle disposizioni di legge di reclutamento militare	320
TAVIANI: Provvedimenti a favore degli insegnanti elementari sfollati	308	ZACCAGNINI: Sgravi fiscali e facilitazioni a favore di piccoli industriali artigiani	320
TAVIANI: Raggiungimento per le pensioni delle donne della somma globale di lire 25.000	309	ZACCAGNINI: Riparazione e ricostruzione di abitazioni operaie danneggiate dalla guerra	321
TEGA: Presenza di agenti di pubblica sicurezza alle private riunioni ed assemblee della Camera del lavoro	310	ZANARDI, DOZZA, GRAZIA, COLOMBI ARTURO, LONGHENA, TEGA: Ricostruzione di edifici scolastici e sistemazione della Gioventù italiana	322
TEGA: Acquisto di seme canapa da parte del Consorzio canapa di Bologna	310	ZAPPELLI: Indennità carovita ai dipendenti statali e parastatali di Verbania	323
TEGA: Regolarizzazione dell'amministrazione del Consorzio nazionale canapa	311		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ANDREOTTI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se siano in corso discussioni con l'Opera nazionale combattenti al fine di venire incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni dei contadini della montagna della zona Pontina, i quali vedono con preoccupazione naturale i termini pel riscatto dei poderi da parte dei coloni dell'Opera nazionale combattenti, senza un contemporaneo esame della loro antica aspirazione di avere assegnata una parte della terra in pianura. Sembra all'interrogante che potrebbesi contemperare il diritto dei coloni con la richiesta dei contadini della montagna attraverso una intesa in spirito di reciproca buona volontà e sotto l'autorevole egida dell'autorità governativa. L'interrogante fa infine presente che, a causa di agitazioni talvolta spontanee e non raramente artificiose, che si vanno creando nella zona, il problema potrebbe destare, in un vicino futuro, serie preoccupazioni per l'ordine pubblico ».

RISPOSTA. — « Sono attualmente in corso trattative fra l'Opera nazionale combattenti, la Federazione dei coltivatori diretti e la Confederazione nazionale lavoratori della terra per cercare di conciliare le legittime aspettative dei coloni dell'Opera nazionale combattenti con le aspirazioni dei contadini della montagna della zona Pontina, al fine di attribuire a questi ultimi, a scopo di coltivazione, una parte dei terreni espropriati dall'Opera nazionale combattenti.

« Si spera di addivenire al più presto alla conclusione delle trattative. Comunque la conclusione delle trattative stesse dovrà essere sottoposta all'esame della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'assistenza post-bellica, dalle quali l'Opera nazionale Combattenti dipende, e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che tuttavia ha portato il suo contributo per una equa soluzione della vertenza ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi il personale delle disciolte organizzazioni sindacali, licenziato il 30 maggio 1945, non abbia ancora percepito le spettanze di liquidazione ad oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto d'impiego ed a malgrado della costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un apposito ufficio coordinamento liquidazione ».

RISPOSTA. — « In via pregiudiziale, si deve osservare che la liquidazione di tutte le attività e passività, ivi comprese quindi quelle rappresentate dalle competenze da liquidarsi agli ex dipendenti, deve essere effettuata su base nazionale: la questione riguarda, quindi tutto il personale dipendente dalle cessate organizzazioni sindacali.

« Ora, come è noto, il presupposto indispensabile perché si possa procedere alla liquidazione è rappresentato dal compimento delle operazioni di reperimento delle attività patrimoniali e dall'accertamento degli stati attivi e passivi: solo quando queste delicate operazioni preliminari siano state compiute, attraverso un'opera di indagine e di ricerca che abbraccia tutto il territorio nazionale, si può procedere alla vera e propria liquidazione. Le particolari situazioni, che gli eventi bellici hanno creato nel territorio nazionale, hanno ostacolato l'opera stessa, rallentandola al punto tale da impedire, nella quasi totalità dei casi, l'inizio della liquidazione integrale delle attività e delle passività.

« Per quanto riguarda le provincie centro meridionali, gli elementi ritardatori sono da ricercarsi anzitutto nelle distruzioni belliche, che hanno determinato la dispersione del patrimonio mobiliare delle ex associazioni sindacali, la sparizione delle carte di archivio e dei documenti, mentre le requisizioni operate dai vari enti militari hanno spesso impedito la faticosa opera di ricognizione intrapresa, appena possibile, dagli organi preposti alle liquidazioni.

« A tale situazione nelle provincie centro meridionali, aggravata ancora da un provvedimento del Governo Badoglio che, creando le Casse di conguaglio in Puglia, Sicilia e Sardegna, complicava ulteriormente le operazioni di accertamento degli stati attivi e passivi, fa riscontro d'altra parte, il fatto che, malgrado la liberazione dell'Alta Italia, solo col 1° gennaio 1946 tale territorio è stato trasferito all'Amministrazione civile italiana, venendo quindi, solo da quella data a cessare i vincoli e le difficoltà derivanti dall'Amministrazione militare alleata. Nell'Italia settentrionale la situazione patrimoniale delle Confederazioni era divenuta maggiormente caotica, in seguito alla costituzione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti creata dallo pseudo governo della sedicente repubblica sociale, con i patrimoni delle Confederazioni a suo tempo trasferitesi al nord. Mediante l'intervento di questo Ministero, si è ora giunti ad una fase conclusiva nel senso che è stata quasi interamente portata a termine la ripartizione del patrimonio della predetta Confederazione generale tra gli uffici di liquidazione interessati.

« Sono queste le principali ragioni obiettive che hanno determinato il potersi delle liquidazioni ed hanno di conseguenza ritardato le liquidazioni delle competenze spettanti all'ex personale sindacale, liquidazioni che non è stato possibile effettuare, si ripete, prima che fosse accertato lo stato attivo e passivo di ogni singola Confederazione. Attualmente tale accertamento è stato effettuato, in linea di massima, solo dalla ex Confederazione degli industriali, e solo questa, visto che l'attivo supera il passivo, è stata autorizzata da questo Ministero a pagare i suoi creditori di volta in volta che si presentano. Analoga autorizzazione di massima è in corso per la disciolta Confederazione degli agricoltori.

« Peraltro, questo Ministero non poteva non preoccuparsi della situazione degli ex dipendenti delle altre Confederazioni, per le quali l'accertamento non è stato ancora compiuto: di conseguenza i Comitati di liquidazione sono stati da tempo autorizzati a concedere acconti ai detti dipendenti, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, mentre si interviene sollecitamente in tutti quei casi in cui la particolare situazione dei richiedenti esiga un diretto e particolare intervento.

« Comunque, la competenza di questo Ministero, che ha la vigilanza e la tutela sulle liquidazioni, è limitata al semplice controllo,

mentre le operazioni di liquidazione vere e proprie sono, ai sensi di legge, devolute ai competenti liquidatori ».

Il Ministro

D'ARAGONA.

BADINI CONFALONIERI, PERRONE CAPANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno emanare provvedimenti legislativi atti ad accelerare e facilitare l'espletamento delle procedure per ottenere la dichiarazione di morte presunta nei riguardi dei militari dispersi ».

RISPOSTA. — « La dichiarazione di morte presunta dei militari dispersi in operazioni belliche è regolata in via generale dall'articolo 60, n. 1, del Codice civile, il quale consente la dichiarazione di morte presunta per gli scomparsi in guerra, quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità. Non sembra che questi termini possano essere abbreviati senza svalutare il fondamento stesso della dichiarazione giudiziale di morte, tenuto conto della considerazione che in sostanza l'unico elemento che possa giustificare la presunzione di morte è il decorso di un congruo termine senza che si abbiano notizie dello scomparso.

« D'altra parte è da tenere presente che particolari disposizioni sono state già emanate per la cessata guerra, le quali consentono che, concorrendo determinate condizioni, possano essere addirittura formati gli atti di morte degli scomparsi in guerra.

« Infatti il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, autorizza un'apposita Commissione, istituita presso il Ministero della guerra, a provvedere senz'altro alla formazione degli atti di morte degli scomparsi, quando la morte risulti da elementi di prova riconosciuti idonei, provenienti da autorità italiane e perfino da testimoni oculari. È da notare che queste disposizioni sono anche applicabili ai non militari che si trovavano in campi di concentramento o in servizio di lavoro obbligatorio; e che, inoltre, decorsi due anni dalla perdita o scomparsa di navi od aeromobili, la stessa Commissione, qualora ritenga, pur in mancanza di testimonianze di morte, che non possano sussistere probabilità di sopravvivenza, provvede a compilare verbali di scomparsa delle persone scomparse con la nave e con l'aeromobile, che possono essere trascritti nei registri di morte.

« Da ciò discende che in tutti quei casi di scomparsa, nei quali vi sono già elementi idonei a fare ritenuta avvenuta la morte, si potrà provvedere senz'altro alla formazione dell'atto di morte, senza dovere attendere il decorso dei termini previsti dall'articolo 60, n. 1. del Codice civile.

Il Ministro

GULLO.

BARGAGNA, BIBOLOTTI, BALDASSARRI, BARONTINI ILIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere in riferimento all'aumento del contributo e alla proroga della concessione del premio di acceleramento per le riparazioni edilizie ».

RISPOSTA. — « I provvedimenti invocati dagli onorevoli interroganti formano oggetto di apposite disposizioni contenute nel nuovo testo unico per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 dicembre ultimo scorso ed attualmente all'esame dell'Assemblea Costituente.

« In particolare il contributo in capitale è concesso per i lavori il cui importo non superi le lire 500.000 ed il premio di acceleramento è concesso ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati entro il 31 dicembre 1947 ».

Il Ministro

ROMITA.

BASILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere come intenda provvedere per fronteggiare subito l'epidemia di tifo, sviluppatasi a Santa Teresa di Riva — uno dei più fiorenti e popolosi centri della provincia di Messina, ancora sfornito di acquedotto — che si è già diffusa ad Antillo e ad altri comuni e villaggi della città di Messina (che ha un acquedotto, il cui volume d'acqua è così scarso che la popolazione è privata dell'acqua per 17-18 ore sulle 24), per cui si rende necessario in via immediata adottare energiche misure profilattiche e inviare copioso materiale sanitario all'Ufficio provinciale di sanità che ne difetta — come purtroppo in tutte le altre provincie siciliane — per venire in aiuto dei centri colpiti o minacciati dall'epidemia, e aumentare il numero dei posti-letto degli ospedali di Messina che è insufficiente per i bisogni normali; e per sapere dal Ministro dei lavori pubblici se non ritenga necessario di assegnare alla Sicilia uno speciale stanziamento

di spese per la realizzazione in Sicilia di opere igieniche e sanitarie per provvedere almeno per l'acquedotto e la fognatura dei comuni, e particolarmente di dare disposizioni perché l'ente acquedotti siciliani provveda di urgenza ad aumentare il volume dell'acquedotto della città di Messina, captando le due sorgenti del Niceto e del Camaro e disporre la sollecita esecuzione dell'acquedotto di Santa Teresa di Riva, il cui progetto è pronto, nonché dare disposizioni all'Alto Commissariato della Sicilia — rimasto senza capo da oltre cinque mesi con grave danno dell'Isola — per affrettare al massimo l'ampliamento dell'ospedale Margherita di Messina per cui sono stati assegnati sulla carta cento milioni, senza che si siano ancora iniziati i lavori, per dar prova della sincera decisione del Governo di voler risolvere rapidamente i più impellenti e vitali problemi di interesse siciliano ».

RISPOSTA. — « Dagli atti di questo Ufficio non risulta pervenuta a questo Alto Commissariato alcuna relazione né dall'Ufficio provinciale di sanità di Messina, né dalla Direzione regionale di sanità della Sicilia circa la manifestazione di febbre tifoide nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

« Dai bollettini decadali delle denunce dei casi di malattie infettive finora pervenuti si rileva che in detto comune si sono verificati nella prima decade di agosto 1 caso, nella seconda decade 4 casi; nel mese di settembre 1 caso nella prima decade; 6 casi nella seconda decade e 3 casi nella terza decade; nel mese di ottobre un caso nella prima decade. E perciò 16 casi in totale da agosto sino alla prima decade di ottobre.

« Non si tratterebbe quindi di una vera e propria manifestazione epidemica, bensì di lieve recrudescenza stagionale di casi di febbre tifoide.

« Nel piccolo comune di Antillo ha avuto inizio nella seconda metà del mese di agosto un episodio piuttosto modesto di infezione del gruppo tifo-paratifo, che ha raggiunto il massimo del suo sviluppo verso la prima decade di settembre.

« Si sono avuti in totale 37 casi, di cui la maggior parte dovuti ad infezione da paratifo a decorso breve e benigno.

« La manifestazione dopo il mese di settembre non ha avuto ulteriore sviluppo, ad eccezione di un altro caso di paratifo ed uno di tifo nel corrente mese di ottobre.

« Il comune è sprovvisto di fognature e di un civico acquedotto.

« Sono state attuate su larga scala le vaccinazioni preventive per via orale e per via parenterale e ad opera del personale inviato sul posto, sono state eseguite le necessarie disinfezioni ed eliminati i principali inconvenienti igienici che possono considerarsi i maggiori veicoli dell'infezione.

« L'acqua, che filtra da un torrente a valle dell'abitato e che la popolazione utilizza a scopo potabile, è stata clorizzata.

« L'Ufficio provinciale di Messina è stato fornito da questo Alto Commissariato di disinfettanti, disinfestanti e vaccini preventivi.

« Per quanto riguarda le opere igieniche, della Sicilia l'Alto Commissariato della sanità non tralascia occasione per rivolgere, caso per caso, vive premure al Ministero dei lavori pubblici per la loro inclusione nel piano di ricostruzione.

« Come pure è stato inviato l'Alto Commissariato per la Sicilia e ultimamente anche il Ministero dei lavori pubblici perché il medico provinciale di ciascuna provincia siciliana sia chiamato a far parte del Comitato provinciale per la ricostruzione, affinché non vengano escluse dal piano stesso le opere igieniche di particolare ed immediato interesse.

« Nei confronti poi degli Ospedali civili di Messina, si fa presente che oltre ai cento milioni erogati dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati assegnati dal Ministero dell'interno — Direzione generale amministrazione civile — per l'esercizio in corso, nove milioni all'ospedale « Piemonte » e dieci milioni all'ospedale « Regina Margherita ». Dallo stesso Ministero è anche prevista una sovvenzione statale di lire 12.515.488,85 a pareggio del bilancio 1946 dell'ospedale « Piemonte ».

« Questo Alto Commissariato poi, con mandato n. 152 del 12 ottobre ultimo scorso, ha provveduto al pagamento di un contributo di due milioni a favore dell'ospedale « Regina Margherita ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
BERGANI.

BASILE. — *Al Ministro dell'aeronautica.* — « Per conoscere se non creda opportuno di istituire un aeroporto a Messina, città di oltre duecentomila abitanti ».

RISPOSTA. — « La questione della costruzione di un aeroporto a Messina è stata ripetutamente oggetto di studio anche nel passato, ma si è dovuto sempre riconoscere che per mancanza di un terreno pianeggiante idoneo, non può essere costruito nella zona un aereo-

porto di dimensioni tali da soddisfare le esigenze del traffico moderno.

« La città di Messina può essere comodamente servita dall'Aeroporto di Reggio Calabria, che risponde alle esigenze suaccennate ed è diviso da Messina dal solo percorso del *ferry-boat* ».

Il Ministro
CINGOLANI.

BASILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, per ragioni di equità, non ritenga opportuno di ammettere al concorso per gli ex dirigenti rurali quei dirigenti che hanno raggiunto, dopo la legge del 31 maggio 1943, n. 570, il numero di anni di servizio richiesti dall'articolo 5 della legge, e di estendere il provvedimento per gli ex dirigenti rurali ai direttori didattici urbani che hanno uguali diritti, per non creare disparità di trattamento e ottenere la possibilità di prescegliere i migliori su un maggior numero di concorrenti, nell'interesse stesso della scuola ».

RISPOSTA. — « Circa il concorso speciale per posti di direttore didattico riservato agli ex dirigenti di scuole rurali ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1943, n. 570, sono pervenute al Ministero della pubblica istruzione numerose doglianze da parte di categorie interessate. Esaminata attentamente la questione, si è riconosciuta la fondatezza di tali doglianze, in quanto la menzionata disposizione costituisce un privilegio che non si ravvisa giustificato. Di conseguenza, il Ministero dubita dell'opportunità di mantenere in vigore la disposizione cennata.

« Da quanto premesso risulta evidente che non è il caso di pensare ad estenderla ad altre categorie. E ciò senza dire che è da considerarsi imminente il bando di concorso generale per Direttore didattico, cosicché anche per tale circostanza, non si ravvisa opportuno far luogo a concessioni di carattere speciale in materia ».

Il Ministro
GONELLA.

BASILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda necessario di dare disposizioni per indire le elezioni amministrative nel comune di Mongiuffi Melia, (Messina), arbitrariamente sospese alla vigilia della data già fissata, col pretesto della imminente separazione da quel comune di una frazione, che invece sino ad oggi non è avvenuta ».

RISPOSTA. — « Le elezioni amministrative per il comune di Mongiuffi Melia furono rinviate, in vista della ricostituzione in comune autonomo della frazione Roccafortita, al fine di evitare il ripetersi di nuove elezioni a breve scadenza.

« Il decreto relativo alla predetta ricostituzione è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e, non appena sarà pubblicato, questo Ministero si darà premura d'impartire le necessarie istruzioni perché, compatibilmente con l'aggiornamento delle liste elettorali già predisposte ed in corso di attuazione, i comizi amministrativi possano essere sollecitamente convocati nei due comuni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non creda opportuno, per il miglioramento dei servizi delle navi traghetto nello Stretto di Messina, sollecitare il recupero già predisposto del traghetto affondato durante la guerra e la rapida costruzione dei due nuovi traghetti a tre binari che sono assolutamente indispensabili per le esigenze del traffico e disporre, intanto, che le vetture provenienti da Siracusa e da Palermo, di 2^a e 3^a classe, dirette nel Continente, passino sui traghetti come si fa già per le vetture-letto ».

RISPOSTA. — « Le navi traghetto che attualmente disimpegnano il servizio fra Messina e Villa San Giovanni sono la « Villa » e la « Reggio », che hanno un solo binario di metri 78,40.

« La nave « Messina » a tre binari, è in riparazione a Messina e si conta di averla pronta a fine gennaio prossimo venturo.

« La nave « Scilla », pure a tre binari, è in corso di riparazione e ripristino presso il Cantiere navale di Castellammare di Stabia della Società anonima Navalmeccanica. È previsto il rientro in linea per il mese di giugno 1947 ».

« Nave « Cariddi »: è stato già assegnato il recupero alla Ditta Weigert di Messina, in seguito a regolare gara. Attualmente i lavori di recupero sono ostacolati dal maltempo.

« Nave « Aspromonte » bombardata ed affondata il 2 dicembre 1942 nel canale di Sicilia; non vi è possibilità di recuperarla.

« Per quanto riguarda la nuova costruzione di due navi traghetto, essa è già in corso presso i Cantieri navali di Riva Trigoso e si prevede che la prima nave sarà consegnata

nel giugno 1947 e la seconda nel dicembre 1947.

« In relazione a quanto sopra e considerato che per ora attraversano lo Stretto con la corsa 81 e 80 già tre veicoli che occupano l'intera capacità dell'unico binario delle navi traghetto in servizio, cioè un bagagliaio per il servizio dei bagagli, una carrozza postale per il servizio della posta ed una carrozza per viaggiatori senza trasbordo, non riesce possibile disporre altri passaggi di carrozze.

« Attualmente, oltre la carrozza letti (due volte la settimana da Roma a Palermo e due volte da Roma a Siracusa) vengono traggiate anche carrozze ordinarie di 2^a classe, due volte la settimana da Roma a Palermo ed una volta la settimana da Roma a Siracusa. Analogo servizio si ha in senso inverso.

« Data, come si è detto, la scarsa disponibilità di posto nelle navi traghetto, non è ancora possibile aumentare servizi di carrozze dirette fra Sicilia e Continente, anche per non ostacolare il trasporto dei carri carichi di agrumi e altri prodotti ortofrutticoli.

« Nuovi servizi diretti potranno essere attuati dopo che sarà rimessa in servizio la nave « Scilla ».

Il Ministro

FERRARI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non creda opportuno predisporre i lavori necessari per l'elettrificazione delle ferrovie in Sicilia, tenendo presente che si tratta di opere che già iniziate, sono in procinto di deteriorarsi per l'abbandono in cui furono lasciate, mentre rappresentano un fattore di prosperità per il risparmio di carbone che sarà realizzato e per lo sviluppo dell'economia siciliana collegata alla ricostruzione nazionale ».

RISPOSTA. — « Sino ad oggi nessuna opera è stata eseguita per l'elettrificazione delle Ferrovie in Sicilia.

« L'abbassamento del piano del ferro nella galleria Peloritana è anche collegato ad una futura elettrificazione della linea, ma ovviamente non è opera che possa deteriorarsi col tempo.

« È stata posta in programma l'elettrificazione delle linee Messina-Palermo e Messina-Siracusa, secondo studi in corso e sempre subordinatamente alle possibilità di avere i fondi necessari dal Ministero del tesoro.

« I suddetti lavori potranno in ogni caso avere un principio di attuazione solamente

quando saranno approntati gli studi relativi agli impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica ».

Il Ministro
FERRARI.

BELLATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se è vero che l'apposita Commissione ha espresso parere favorevole al riconoscimento dei Patronati di assistenza previsti dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura e dell'industria, nonché dalle leggi delle previdenze sociali. In tal caso, se non ritenga opportuno ed urgente provvedere per il riconoscimento di tali Patronati, confermando così anche nel campo dell'assistenza sociale quella libera scelta che in ossequio alle libertà democratiche deve essere lasciata al lavoratore bisognoso di assistenza nella tutela dei suoi diritti derivantigli dalle leggi sociali ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento legislativo sulla disciplina degli Enti di patronato e di assistenza sociale è attualmente in corso di elaborazione presso questo Ministero.

« Poiché debbono essere affrontate e risolte alcune questioni particolarmente complesse, rispetto alle quali sussistono contrasti da parte di Enti ed Organizzazioni interessati in materia, l'elaborazione dello schema stesso ha dovuto più volte essere aggiornata.

« Si assicura che non appena superate le cennate difficoltà, questo Ministero darà sollecito corso allo schema di provvedimento predetto ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BELLATO. — *Ai Ministri del lavoro e della Previdenza sociale, e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano doveroso e urgente andare incontro alle accorate pressanti richieste dei vecchi lavoratori artigiani che percepiscono dalla previdenza sociale la pensione categoria « solo facoltativa ». E ciò se non per ragioni di diritto, per ragioni di umanità, trattandosi di lavoratori che per i primi, e volontariamente, hanno appoggiato il movimento di previdenza e che oggi sono costretti a dover constatare amaramente l'inutilità dei loro sforzi e della buona volontà, di fronte al tragico problema del carovita. L'interrogante richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro del tesoro sul numero relativamente esiguo di aderenti a questa forma di assicurazione e sul conseguente limitato aggravio al bilancio

statale, qualora il Governo si decidesse a venire giustamente incontro alle impellenti necessità di questi vecchi lavoratori come hanno fatto per quelli assicurati obbligatoriamente ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero per quanto di sua competenza precisa che con il regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 375, a favore delle pensioni in parola è stata concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di lire 300 mensili, analogamente a quanto praticato per le assicurazioni obbligatorie ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della giustizia.* — « Sulla proposta di voler riportare ad un minimo di duecento posti il numero degli incarichi da conferire per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, considerando l'attuale notevole deficienza dei ruoli organici della Magistratura e tenendo presente che le condizioni saggiamente previste dal detto decreto, tra le quali il sostenimento degli esami dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni, rappresentano una garanzia per la buona selezione dei nominati ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo, con cui il termine per l'esercizio della facoltà di conferire funzioni giudiziarie, prevista dagli articoli 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, viene prorogato fino a tre mesi dopo la approvazione della graduatoria del concorso per uditore, attualmente in via di espletamento.

« Pertanto, con tale proroga, la suddetta facoltà potrà dal Ministro essere esercitata ancora per buona parte del 1947 ».

Il Ministro
GULLO.

BELLAVISTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Sull'opportunità, in relazione all'annunziata proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani, di una speciale disposizione legislativa che disciplini, tra le eccezioni previste dalla legge, il caso di coloro i quali, avendo avuto per atto di liberalità dagli ascendenti in primo grado l'unica casa di cui sono proprietari, pur versando in stato di necessità, si trovano nelle condizioni di non potere avvalersi della ecce-

zione legislativa per avere ricevuto in proprietà l'immobile in una data posteriore a quelle previste dalla legge, né possono avvantaggiarsi del grado di parentela con l'ascendente per escludere l'immobile della proroga, non essendo più questi proprietario. Costoro si troverebbero in una situazione veramente iniqua, non potendo avvalersi dei benefici della legge come proprietari, in quanto il loro titolo è posteriore alla data voluta dalla legge che va ad emettersi, né possono avvalersi del beneficio concesso ai figli dei proprietari, in quanto il padre non è più proprietario avendo donato ad essi l'immobile ».

RISPOSTA. — « La proposta di modificare l'attuale trattamento nei confronti di coloro che abbiano acquistato la proprietà per atto a titolo gratuito sarà presa in esame in sede di elaborazione del nuovo provvedimento, che — com'è noto — è in corso presso gli uffici competenti del Governo e presso le Associazioni interessate ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CAPPA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga più opportuno, anziché bandire altro concorso, assumere gli idonei risultati non vincitori nell'ultimo concorso per titoli a 200 posti di vice commissario di pubblica sicurezza ».

RISPOSTA. — « Manca attualmente la possibilità di assumere in servizio candidati risultati idonei ma non entrati in graduatoria nell'ultimo concorso indetto per titoli a 200 posti di vice commissario di pubblica sicurezza di recente espletato, in quanto non vi sono nell'organico le relative disponibilità ».

« Detto concorso è stato infatti bandito con provvedimento eccezionale in soprannumero, cioè in eccedenza alle effettive vacanze risultanti nei ruoli organici del personale di pubblica sicurezza, per fare fronte ad impellenti esigenze di personale verificatesi in seguito alla temporanea indisponibilità di funzionari fuori servizio per causa di guerra o perché sottoposti ad epurazione ».

« Pertanto, fino al riassorbimento nei limiti dei ruoli organici dei duecento funzionari nuovi assunti, manca non soltanto la possibilità di assumere in servizio i candidati riusciti idonei nel concorso dei 200 posti, ma anche quella di indire altri concorsi ».

« Ed invero il bando di concorso per 100 posti, indetto con decreto 22 ottobre 1946, è

stato autorizzato pur esso in soprannumero con decreto legislativo presidenziale del 20 settembre 1946, n. 159, allo scopo unicamente di provvedere all'inquadramento in ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza ausiliari, reduci e partigiani, assunti all'atto della liberazione nelle provincie del Nord ».

*Il Sottosegretario di Stato
CORSI.*

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali particolari motivi il Capo della Polizia italiana signor Ferrari ha rilasciato al noto comandante repubblicano Enzo Grossi, assertamente residente a Briennio, un nulla osta, da lui stesso firmato diretto alla Questura di Como, allo scopo di ottenere il rilascio del passaporto per la Svizzera, Francia e Spagna per il commercio e la vendita di pastine alimentari. Il repubblicano Enzo Grossi, munito dell'eccezionale documento del Capo della Polizia italiana otteneva in pochissime ore il passaporto, mentre seri commercianti e lavoratori comaschi, che non hanno così improvvisate ragioni di commercio coll'estero, dopo parecchie settimane e talora dopo parecchi mesi di attesa, si vedono respinta la domanda di passaporto, perché insufficientemente motivata. L'interrogante domanda, comunque, se sia nelle abitudini del Capo della Polizia italiana di rilasciare a privati individui documenti del genere che hanno l'evidente significato di un ordine scritto, al quale le Questure non saprebbero in ogni modo sottrarsi, o se tale intervento sia limitato al solo caso Enzo Grossi. Il fatto di cui più sopra è cenno, assume tutto il sapore di uno scandalo che investe nei suoi organi dirigenti la stessa Polizia italiana, se risultasse conforme al vero la notizia, riportata dal giornale *Milano-Sera* del 28 ottobre, relativa a certi viaggi che il comandante Enzo Grossi faceva regolarmente fra Milano e Roma per non bene chiariti motivi di carattere politico. L'interrogante chiede che il Ministro dell'interno intervenga immediatamente con un'inchiesta e chiarisca le eventuali responsabilità ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni vigenti durante il periodo bellico per cui le pratiche relative al rilascio dei passaporti venivano accentrate presso il Ministero dell'interno, sono state abolite e la competenza al riguardo è tornata alla Questura ».

« Tale ripristino di competenza non è tuttavia venuto a conoscenza di tutti, e moltissimi interessati continuano a rivolgersi al Mi-

nistero, che giornalmente rimanda le rispettive istanze alle Questure di competenza cui viene, con lettera di tipo uniforme a firma del Capo della Polizia comunicato che, qualora non vi siano carichi precedenti sul conto del richiedente, può farsi luogo al rilascio del passaporto stesso.

« Tale caso si è verificato, appunto, nei confronti del Grossi Enzo, del quale, in data 9 settembre ultimo scorso era pervenuta a questo Ministero una istanza, con la quale il medesimo, dando le generalità di Grossi Enzo, del fu Attilio e della fu Rita Tarantini nato a San Paolo del Brasile il 20 aprile 1908, domiciliato e residente in Como, chiedeva il rilascio del passaporto per la Spagna, la Francia e il Belgio, quale agente per la pastina *Gaby*.

« L'istanza veniva assegnata all'ufficio competente, che la protocollava col n. 53784 il 12 settembre successivo.

« Poiché non risultava, come non risulta, che alcun organo od ente avesse chiesto che fosse impedito l'espatrio di persona rispondente alle generalità suindicate, con lettera del 21 settembre fu segnalata la esistenza di tale istanza alla Questura di Como, competente per territorio al rilascio del passaporto, con la consueta riserva circa gli eventuali carichi pendenti sul conto del richiedente.

« Detta lettera, firmata « pel Capo della Polizia » fu trasmessa alla Questura di Como nei codi consueti, cioè per posta, come risulta dal registro delle spedizioni.

« Non può quindi considerarsi come un ordine una lettera che, facendo riferimento a eventuali carichi pendenti sul conto dell'interessato, come possibili motivi ostativi, lascia all'ufficio ricevente l'onere di indagare ulteriormente sul conto dell'interessato medesimo.

« Avendo pertanto provveduto alla sua competenza la Questura di Como, non si è ravvisato il caso di aprire una inchiesta a carico degli uffici di questa Amministrazione centrale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda prendere a tutela della posizione giuridica di ufficiali partigiani mutilati per la causa dell'insurrezione ed assunti nel gruppo della polizia ausiliaria. Per sapere inoltre se sia vero che il Ministero abbia disposto in virtù di precedenti decreti, l'allontanamento dal Corpo polizia ausiliaria di detti

ufficiali partigiani, per il solo fatto della loro mutilazione per la causa della libertà, pur essendo gli stessi provvisti dei titoli di studio richiesti e idonei a svolgere ancora la loro attività in particolari servizi della polizia. In ogni caso per sapere se non ritenga conveniente assumere i detti ufficiali partigiani nei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, analogamente a quanto si è fatto in passato per gli ufficiali della polizia Africa italiana (P.A.I.), in considerazione anche della opportunità di mantenere in servizio presso le varie Questure ufficiali che hanno dimostrato, con lo strazio delle loro carni, di sapere difendere la nuova democrazia italiana fino al sacrificio della vita. L'interrogante chiede specificatamente se sia vero che il capitano P. A. Rotolo Nicolò fu Nicolò, classe 1916, dottore in giurisprudenza, mutilato di guerra per amputazione avambraccio sinistro ed ex partigiano, in forza presso la Questura di Como, debba venire allontanato dal servizio per il fatto della sua amputazione, pur avendo dimostrato la sua capacità tecnica e fisica nei servizi della Polizia, avendo diretto con esito brillante la squadra mobile della Questura ed essendo ora a capo dell'ufficio tessere di frontiera. Si chiede pertanto se non si ritenga quanto meno disporre per l'assunzione del dottor Rotolo nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza ».

RISPOSTA. — « Nessun provvedimento è stato da parte di questo Ministero adottato, che possa portare alla eliminazione dal Corpo della pubblica sicurezza degli ufficiali mutilati attualmente incaricati delle funzioni di ufficiali di polizia, ed un arruolamento di ufficiali effettivi è stato anzi già indetto con il decreto-legge 5 settembre 1946, n. 106, riservato appunto agli ufficiali ausiliari, le cui domande saranno esaminate e definite dalle apposite Commissioni regionali.

« Non diverso è stato il trattamento a favore degli ufficiali del soppresso Corpo della P.A.I., cui la S. V. onorevole si riferisce, in quanto vennero trasferiti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in base al decreto-legge 15 febbraio 1945, ottenendo tale trasferimento solo in seguito a rigorosi accertamenti sulla loro incondizionata idoneità fisica ai servizi di polizia.

« Nessun ufficiale della ex P.A.I. è stato perciò trasferito nei ruoli della pubblica sicurezza, che non fosse in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti.

« Per quanto, in particolare, riguarda il capitano ausiliario di pubblica sicurezza Ni-

colò Rotolo, in forza al Gruppo guardie di pubblica sicurezza di Como, questo Ministero non ha disposto in alcun modo per la sua cessazione dell'incarico di ufficiale ausiliario di polizia. Egli potrà, quindi, come tutti gli altri ufficiali ausiliari, partecipare all'arruolamento di ufficiali effettivi nel Corpo di pubblica sicurezza, indetto col succitato decreto-legge 6 settembre 1946, n. 106 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « 1°) In ordine alla ufficiosa comunicazione di un provvedimento col quale il Governo penserebbe di sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri la posizione degli impiegati discriminati nel procedimento di epurazione, e per sapere se e come sia sostenibile la legalità di una tale misura eccezionale, in quanto la pronuncia di discriminazione, emanata in sede giurisdizionale, non può esser messa nel nulla per la efficacia ad essa attribuita dalle leggi vigenti, e tanto peggio col pretesto di motivi di ordine pubblico, pretesto che darebbe adito ad ogni sorta di persecuzioni politiche e di manovre da parte degli interessati.

2°) Per sapere se di fronte ad una interrogazione in argomento, non degnata ancora di risposta, creda rispettoso delle buone norme parlamentari l'insistere, come è stato annunciato pubblicamente, nel provvedimento legislativo per la dispensa dal servizio degli impiegati discriminati, con evidente violazione delle norme vigenti e con aggravio per le pubbliche amministrazioni; e se non riconosca conveniente sottoporre il provvedimento stesso all'esame dell'Assemblea Costituente, trattandosi di materia che incide sulle garanzie fondamentali che sanciscono e tutelano la continuità del rapporto giuridico di prestazione fra gli enti pubblici e i loro impiegati ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde comunicando che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri, che, in seduta del 20 dicembre ultimo scorso, ha deliberato di trasmettere all'Assemblea Costituente uno schema di provvedimento predisposto in merito da un apposito Comitato interministeriale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BIAGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga ormai tempo di prendere in esame la possibilità di duplicare quei titoli di Stato depositati in custodia presso le Banche e distrutti per eventi bellici.

« Gli Istituti bancari si trincerano dietro il comodo schermo della forza maggiore, sancito per legge, mentre, all'atto della consegna in custodia, avevano garantito la piena loro responsabilità, sia in caso di furto, che di distruzione.

« Si tratta, nella maggior parte, di piccole cifre, frutto di lenti e lunghi risparmi, affidate con piena fiducia allo Stato, il quale ha oggi la responsabilità morale di reintegrarle.

« Ciò è facilitato dal fatto che il danno è limitato — in linea di massima — a quelle zone dove più a lungo si è soffermata la guerra e dove oggi il disagio economico è più fortemente sentito che altrove, come per esempio nella devastatissima Garfagnana ».

RISPOSTA. — « Premesso che, in deroga alle norme di diritto comune, i titoli di Stato al portatore sono a completo rischio e pericolo di chi li possiede e che in nessun caso, anche di distruzione, o perdita, è ammesso il rilascio di duplicati o di titoli equivalenti, questo Ministero, compreso delle ragioni di ordine morale e politico esposte dalla S. V., ha già da tempo benevolmente esaminato la possibilità di sostituire i titoli al portatore distrutti a causa di eventi bellici.

« Pertanto, mentre col decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre corrente anno, n. 229, è stato disposto per la ricostituzione dei titoli distrutti in seguito a ordine di autorità, si informa che, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, con appositi provvedimenti in corso di studio, sarà regolata la materia della reintegrazione del danno sofferto, non solo da Istituti di credito ma anche da privati.

« La emanazione di tale provvedimento è però subordinata a quella della nuova legge sul risarcimento dei danni di guerra anche essa in corso di studio ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale criterio seguirà nel finanziamento delle perizie, non ancora espletate, dei fabbricati distrutti o lesionati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (Garfagnana e Lunigiana). I finanziamenti fu-

rono sospesi, con decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, a causa dello stato di guerra. Essendo oggi venuta a cessare la limitazione del citato decreto-legge, i lavori di ricostruzione o riparazione non potranno essere ripresi se i prezzi delle perizie non saranno aggiornati. Sarebbe desiderabile che il Ministero dei lavori pubblici procedesse speditamente ad una soluzione del problema, in vista dell'esiguo numero di coloro che aspettano da 26 anni un finanziamento che la burocrazia fascista ha fatto così a lungo attendere ».

RISPOSTA. — « Solo con la legge 4 aprile 1935, n. 545, fu trasferito dal Ministero delle finanze a quello dei lavori pubblici il servizio relativo alla concessione dei sussidi statali ai privati per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti da terremoti, fra i quali quello del 6-7 settembre 1920 (Garfagnana e Lunigiana).

« Solerte ed efficace fu l'iniziativa dei privati sinistrati come l'azione integrativa dello Stato, ma l'attività ricostruttiva non poteva non risentire della rarefazione dei materiali e della mano d'opera verificatasi in conseguenza dello stato di guerra, talché, dopo un periodo di rallentamento, si arrestò del tutto col divieto di nuove costruzioni private di cui al decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.

« Cionondimeno, il Ministero dei lavori pubblici ha continuato l'istruttoria delle domande degli aventi diritto al beneficio della legge.

« Restano da definire ora quelle pratiche per le quali gli interessati non hanno potuto, per causa dello stato di guerra, produrre i documenti integrativi richiesti per far luogo alla concessione dei sussidi.

« Intanto molti lavori di ricostruzione o riparazione sebbene già sussidiati, sono sospesi o addirittura non sono stati iniziati, a causa dell'inadeguatezza del sussidio rispetto all'attuale costo di ricostruzione.

« Questa difficoltà si verifica peraltro non solo per il terremoto anzidetto, ma anche per quelli dal 1908 in poi.

« Il problema ha già richiamato l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici che ha allo studio, di concerto coi Ministeri interessati, i provvedimenti atti ad assicurare la ripresa dei lavori di conto dei privati adeguando, per quanto possibile, il sussidio alle attuali condizioni di mercato ».

Il Ministro
ROMITA.

BIANCHI BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti si intendono prendere per soddisfare le esigenze esistenti nella provincia di Mantova circa la controversia fra gli affittuari ed i proprietari con i beni affittati, dato:

1°) che lo stato continuo di disaccordo esistente fra gli affittuari e i proprietari con beni affittati, provocati dal fatto che i canoni di affitto sono troppo elevati, esige una concessione di percentuale di riduzione sul valore dei profitti che servono come pagamento del canone di affitto;

2°) che il Governo, con decreto ministeriale Gullo, del 1945, convertito in legge con decreto legislativo n. 44 del 22 giugno 1946, ha stabilito un premio in maggioranza sul costo di produzione a favore dell'affittuale sui prodotti del grano, granone, risone per l'annata 1944-45, un premio sul grano per l'annata agraria 1945-46;

3°) che sugli altri prodotti esiste lo stesso maggiorato costo di produzione e che nella nostra provincia vi sono canoni di affitto con una media di quintali 12 di latte, quintali 3 di grano e quintali 3 di granone e di uva per ogni ettaro.

« Si fa presente, all'uopo, l'opportunità di una concessione analoga fatta per il grano, granone e risone per le annate 1944-45 e 1945-1946, anche per i prodotti di latte, uva, canapa, riso per l'annata in corso. Questa concessione risolverebbe i disaccordi esistenti fra le parti succitate e nello stesso tempo allevierebbe la disoccupazione delle campagne, permettendo l'esecuzione di lavori di miglioramento fondi, ad esclusivo vantaggio della produzione agricola ».

RISPOSTA. — « Le questioni attinenti agli affitti dei fondi rustici, sia per quanto riguarda la misura del canone, sia per la eventuale riduzione da apportare nelle quantità di prodotti negli affitti con pagamenti in natura, hanno formato oggetto di attento esame da parte del Ministero dell'agricoltura, e saranno risolte con un provvedimento legislativo di carattere generale, che trovasi in esame presso il Consiglio dei Ministri e che sarà emanato al più presto ».

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SEGNI.

BINNI, CODIGNOLA, CALOSSO, FOA,
BIANCHI BIANCA, TREVES, SILONE,
MAZZEI, BERNINI, ZAGARI. — *Al Ministro*

della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del tesoro. — « Per conoscere — ritenuto che la ricostruzione materiale del Paese non possa andare disgiunta da un deciso sforzo di ricostruzione culturale, e constatato che l'attuale grave crisi della editoria nazionale, destinata ad accentuarsi nei prossimi mesi, rischia di infliggere un colpo mortale alle possibilità di diffusione del libro nei ceti popolari e quindi ad ogni possibilità di elevazione spirituale dei lavoratori — se sia possibile un energico intervento del Governo secondo le seguenti direttive:

1°) immediata concessione di fondi straordinari e progressivo incremento degli stanziamenti annui a favore delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici;

2°) assegnazione di fondi speciali a tutti i Provveditorati agli studi per l'istituzione di biblioteche circolanti annessi alle scuole, da costituirsi sotto la responsabilità dei rispettivi Presidi e Direttori;

3°) istituzione di un ente destinato ad anticipare a tutti i comuni della Repubblica Italiana, e particolarmente a quelli del Mezzogiorno, i fondi necessari per la fondazione di biblioteche popolari circolanti in tutti i capoluoghi e in tutte le borgate di campagna, sotto la responsabilità di apposita Commissione di cittadini, nominata dalla Giunta comunale in ogni municipio;

4°) attribuzione di premi in libri ai migliori licenziati dagli Istituti medi;

5°) studio da parte dei competenti organi di Governo di tutte le provvidenze opportune per affrontare nel modo più efficiente la crisi editoriale in corso (così nel campo fiscale e creditizio, come in quello dell'esportazione dei libri e dell'importazione della carta) ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto riguarda la propria competenza fa presente che:

a) per le finalità di cui al punto 1°: sviluppo delle biblioteche di Stato e degli Enti pubblici, sono stanziati nel corrente esercizio nel bilancio della Pubblica istruzione, complessivamente lire 54 milioni;

b) per le biblioteche scolastiche, di cui al punto 2° e per le biblioteche popolari di cui al punto 3°, sono assegnate nel bilancio medesimo lire 6 milioni;

c) inoltre, all'acquisto di libri e pubblicazioni a beneficio delle istituzioni scolastiche e culturali, il predetto Ministero, provvede anche con stanziamenti dal suo bilancio relativi a spese diverse;

d) le condizioni della finanza non permettono, nel momento attuale, di incrementare le suddette assegnazioni;

e) non sembra opportuna la creazione di un ente per finanziare le biblioteche popolari e gli altri enti che promuovono lo sviluppo delle medesime per la diffusione del libro, potendo a ciò provvedere direttamente il Ministero della pubblica istruzione con i fondi assegnati al proprio bilancio, senza far ricorso ad apposito ente intermediario che dovrebbe costituirsi la necessaria attrezzatura con aggravio di spese generali e dispersione di mezzi;

f) all'attribuzione di premi in libri ai migliori alunni licenziati dagli Istituti medi, oggetto del punto 4°, potrebbero provvedere le Casse scolastiche dei singoli istituti con i mezzi di cui dispongono.

« Per quanto riguarda il punto 5° della interrogazione il Ministero dell'industria e commercio ha reso noto quanto segue:

La competenza della Direzione generale che si interessa delle questioni editoriali si limita al settore cartario, a quel settore cioè che concerne la fabbricazione della carta.

« Comunque, si ritiene opportuno precisare che il costo della carta incide soltanto per il 10 per cento sul prezzo del libro e che l'introduzione in Italia di materiale cartaceo estero, mentre diminuirebbe di pochissimo il costo del libro stesso, danneggerebbe seriamente l'industria cartaria italiana, la quale è in condizione di produrre qualsiasi tipo di carta, in quantità tale da soddisfare largamente il fabbisogno interno ed alimentare anche una notevole corrente di esportazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

BONINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere affinché i carri ferroviari partenti dalla Sicilia siano sollecitamente restituiti all'Isola per essere riutilizzati, ad evitare i gravi danni derivanti in questi ultimi mesi agli esportatori siciliani e inutilmente segnalati agli uffici competenti ».

RISPOSTA. — « La consistenza del materiale da carico in Sicilia attualmente è in relazione alle possibilità di inoltro dei carri dal Continente.

« Infatti, in questi ultimi tempi il servizio del traghetto ha dovuto subire delle limitazioni in quanto la nave « Messina », che è la

maggiore, ha dovuto essere posta in riparazione.

« Non appena la suddetta nave potrà rientrare in linea, ciò che si prevede possa avvenire entro il corrente mese, si farà il possibile per aumentare l'invio di carri vuoti in Sicilia.

« Ad ogni modo, le Ferrovie, che seguono attentamente la situazione, hanno disposto che per i trasporti destinati in Sicilia siano sempre utilizzati carri chiusi anche per le merci da carro scoperto aumentando in questo modo la consistenza dei carri chiusi che sono necessari per i trasporti agrumari, ed inoltre hanno disposto che nei porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Vibo Valentia siano giornalmente tenuti pronti 20 carri per i trasporti in arrivo dalla Sicilia con natanti. Infine hanno disposto l'invio di tradotte giornaliere di 40 vuoti da Milano ».

Il Ministro

FERRARI.

BONINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere la ragione per la quale non ha ancora provveduto ad istituire il servizio sussidiario delle Ferrovie dello Stato attraverso lo Stretto di Messina per sopperire all'attuale deficienza di *ferry-boats*, in conformità ai voti espressi dalle varie categorie esportatrici della Sicilia. La utilizzazione di detto servizio, che ha funzionato lodevolmente fino al luglio 1943, influirebbe favorevolmente sul costo dei trasporti e sul prezzo definitivo dei prodotti di consumo ».

RISPOSTA. — « Il ritiro dalla navigazione della nave traghetto « Messina » per indifferibili riparazioni e la mancanza di altre navi disponibili hanno ridotto la potenzialità di passaggio di carri ferroviari sullo Stretto di Messina. Il provvedimento si è ripercosso dannosamente sul traffico della Sicilia e più specialmente su quello della campagna agrumaria di recente inizio.

« L'Amministrazione si occupò tempestivamente della questione, anche in ordine alle vive premure degli Enti interessati (Alto Commissariato, Camere di commercio industria e agricoltura, Associazioni commercianti, Esportatori prodotti ortofrutticoli, ecc.).

« L'argomento è stato discusso sul posto dal Direttore generale delle Ferrovie con Autorità e Organi interessati, in seguito alle quali discussioni, si è giunti nella determinazione di lasciare libero sul percorso marittimo il trasporto degli agrumi superante la potenzialità d'oltro a mezzo delle navi-traghetto,

impegnandosi la ferrovia di fornire i carri per il carico nei porti della Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Scilla, Vibo Valentia).

« Questa determinazione ha carattere transitorio, in quanto per la seconda quindicina del prossimo gennaio è previsto il ritorno in linea della nave traghetto « Messina », con cui la situazione verrà a normalizzarsi.

« D'altra parte il ripristino, in via normale e continuativa per la durata della campagna agrumaria, del servizio sussidiario marittimo a cura delle ferrovie dello Stato avrebbe costituito un permanente maggior onere a carico delle spedizioni di agrumi dalla Sicilia, oltre quello naturale del maggior percorso, nei confronti delle spedizioni dalla Calabria, Puglie, Campania e Lazio.

« Per eliminare tale inconveniente si sarebbe dovuta istituire una generale maggiorazione di tasse a carico di tutte le spedizioni dalla Sicilia e dalle predette regioni, la cui applicazione, oltre a suscitare le proteste delle regioni stesse, richiederebbe un provvedimento legislativo di non sollecita attuazione e che quindi non riuscirebbe tempestivo a superare le difficoltà del momento dovute essenzialmente alla temporanea inefficienza della nave-traghetto « Messina ».

« Infine, la decisione di lasciare libero il trasporto marittimo è dipesa anche dalla richiesta dei ceti interessati, contrari ad accentrare il servizio nella sola impresa che sarebbe riuscita vincitrice dell'apposita gara e desiderosi invece che il servizio stesso restasse accessibile ai vari armatori ».

Il Ministro

FERRARI.

BONINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per cui il Governo non ha ancora dato pratica attuazione al regio decreto-legge 26 aprile 1945, n. 286, con il quale è stata istituita una divisione speciale di polizia ferroviaria che dovrebbe assorbire gli elementi che attualmente fanno parte del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con ordine ufficiale n. 30 del Comando militare alleato in data 17 gennaio 1944, e che in questi ultimi anni si è acquistate numerose benemerienze, tutelando coraggiosamente e la vita e gli averi dei cittadini nei treni viaggiatori, e impedendo sulle ferrovie siciliane, con efficace scorta, tutte quelle sottrazioni di merce e talvolta d'interi vagoni che sono tanto spesso lamentate sulla rete ferroviaria del Continente.

« Il Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, ad oltre un anno e mezzo dalla pubblicazione del sopradetto decreto, ha diritto alla sua sistemazione e attende che siano ufficialmente smentite con risposta alla presente interrogazione le voci che circolano e che mettono in dubbio la sistemazione definitiva di questi valorosi agenti, che aspirano ad essere considerati in un ramo della pubblica sicurezza alle dipendenze del Ministero dell'interno.

« Detta sistemazione è urgente ed impro-rogabile, per la continuazione dell'ottimo servizio e di una disciplina efficace in un settore tanto importante e delicato dell'Isola ».

RISPOSTA. — « Per la sorveglianza del patrimonio ferroviario e di quello affidato da terzi alle Ferrovie dello Stato è stato già approvato dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse apposito provvedimento legislativo ora in corso di esame presso i Ministeri concertanti.

« In tale provvedimento è stabilito che, nel procedere alla prima copertura del servizio, sarà data la precedenza assoluta anche a tutti gli agenti costituenti il Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con bando n. 30 del Comando militare alleato in data 17 gennaio 1944, che, ammessi al relativo concorso, siano giudicati idonei ».

Il Ministro dei trasporti
FERRARI.

BONINO. — *Ai Ministri del tesoro, e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se non reputano urgente una razionale riforma dei sistemi di pagamento dei contributi assicurativi, il cui onere ingentissimo e sempre crescente pesa totalmente sulla produzione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di sua competenza, fa presente:

1°) che la questione predetta dovrà essere studiata dalla speciale Commissione di riforma della previdenza sociale, istituita presso il Ministero del lavoro;

2°) che è attualmente allo studio, da parte dei Ministeri interpellati, l'attuazione di un sistema di unificazione dei contributi per la quasi totalità delle forme di assistenza e previdenza di carattere generale oggi in vigore, in modo da apportare notevoli semplificazioni all'attuale congegno contributivo e rendere meno complessi i numerosi adempimenti oggi imposti ai datori di lavoro;

3°) che da parte di questo Ministero è svolta ogni azione per contenere — per quanto consentito dalla necessità di apportare, in dipendenza del diminuito valore della moneta, alcuni adeguamenti alle prestazioni — le misure delle contribuzioni, in modo da non incidere eccessivamente sui costi di produzione;

4°) che la disciplina del carico contributivo per le varie forme di previdenza ed assistenza, attuata dal decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, non potrà che essere riesaminata in sede di Commissione per la riforma della previdenza sociale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « In proposito, è necessario premettere che il problema di una riforma dei sistemi di pagamento dei contributi assicurativi potrà trovare la sua integrale soluzione soltanto in sede di riassetto generale della previdenza sociale.

« Tuttavia, questo Ministero non ha frattempo mancato di tener conto — per quanto possibile — dei desideri espressi dalle categorie interessate.

« Infatti, attualmente, nel settore industriale è in corso di elaborazione uno schema di provvedimento per la unificazione dei sistemi di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

« In tal modo, mentre si ottiene una semplificazione dell'attuale congegno contributivo, si assicurano alle gestioni previdenziali ed assistenziali entrate costanti e, comunque, conformi alle previsioni.

« Nel settore agricolo, il sistema dell'unificazione — come è noto — è già in atto. Tuttavia, deve riconoscersi che tale sistema, se ha assicurato l'effettiva riscossione dei contributi, si è rilevato piuttosto pesante per i contribuenti a causa dell'incidenza delle spese e ed ha trasmesso, per l'esame, al Ministero particolarmente degli aggi esattoriali, oggi abbastanza elevati.

« Questa Amministrazione ha predisposto ed ha trasmesso, per l'esame, al Ministero delle finanze ed agli altri Ministeri interessati, uno schema di provvedimento che consente agli agricoltori, aventi un carico contributivo non inferiore a lire 10.000 annue, di eseguire il versamento diretto dei contributi, risparmiando così i relativi aggi esattoriali. Tale sistema, che viene adottato in relazione alle richieste più volte avanzate dalle orga-

nizzazioni sindacali degli agricoltori, potrà dare buoni risultati in misura del senso di disciplina che gli agricoltori dimostreranno ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
D'ARAGONA.

BONINO. — *Ai Ministri del tesoro, e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a favore dei lavoratori pensionati statali-parastatali dei comuni e delle provincie, per adeguare le pensioni all'effettivo costo della vita, pensioni che in atto corrispondono ad un trattamento assolutamente disumano e mantengono una numerosissima categoria di benemeriti cittadini, impossibilitati a svolgere praticamente qualsiasi altra attività, in uno stato di indigenza, che torna a disdoro di un Governo democratico. Se non ritengono inoltre urgente provvedere alla revisione della attuale farraginosa legislazione sulle pensioni civili e militari, demandandone l'esame e la trattazione alla Costituente ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di sua competenza, fa presente che ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono stati, in relazione alle disagiate condizioni economiche derivanti dagli eventi bellici ed in ordine di tempo, concessi miglioramenti di cui ai decreti seguenti:

1°) regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736, che stabiliva la corresponsione di un assegno supplementare temporaneo di lire 100 e di lire 80 mensili ai titolari rispettivamente di pensione diretta e di pensione indiretta;

2°) regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e decreto legislativo 23 settembre 1944, n. 237, relativi alla concessione di un'integrazione temporanea mensile in misura del 70 per cento sulle prime lire 1000 di pensione, del 60 per cento sulle seconde lire 1000 e del 30 per cento sulle terze lire 1000 di pensione;

3°) decreto legislativo 6 febbraio 1946, n. 160, concernente la concessione di un assegno di contingenza pari a lire 900 e a lire 300 mensili rispettivamente a favore di titolari di pensioni dirette e di pensioni indirette;

4°) decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con il quale ai pensionati degli Istituti di previdenza è stato concesso un aumento sulle pensioni in misura gradualmente decrescente in relazione all'ammontare delle pensioni stesse e variante dal 300 per cento al 240 per cento, con assorbimento però dell'assegno

temporaneo e dell'integrazione temporanea sopra menzionati.

« L'aumento delle pensioni di cui a tale decreto n. 143 corrisponde esattamente agli aumenti che nel complesso sono stati apportati sulle pensioni degli statali con i decreti legislativi 25 gennaio 1945, n. 40; 13 marzo 1945, n. 145 e 21 novembre 1945, n. 722.

« Inoltre, con il citato decreto n. 143, viene corrisposto un assegno di caroviveri temporaneo — che assorbe il precedente assegno di contingenza — di lire 18.000 e di lire 13.200 annue lorde rispettivamente a favore dei titolari di pensione diretta e di pensione indiretta, vengono fissate nuove tabelle di pensioni per gli iscritti alle Casse di previdenza dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, sono stabilite nuove norme circa la cumulabilità dei servizi prestati con iscrizione con il concorso dell'Ente ad altri Istituti assicurativi, viene regolato il trattamento di quiescenza a favore dei dispensati dal servizio per motivi politici o razziali, ecc., per cui si ritiene, che gli ordinamenti degli Istituti di previdenza aggiornati recentemente con il citato decreto legislativo n. 143 non abbiano bisogno — almeno per il momento — di ulteriore revisione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sia a sua conoscenza che i lavori di ripristino del tratto ferroviario Roccasecca-Sora procedono con lentezza e discontinuità tali, che recano grave danno alla ripresa industriale ed economica della zona ed acquiscono il fenomeno della disoccupazione; e se non creda che si debbano dare precise disposizioni, perché i lavori siano effettuati con ritmo d'urgenza, si che possano essere prontamente compiuti ».

RISPOSTA. — « Circa l'andamento dei lavori di ricostruzione della linea Roccasecca-Sora si fa presente che gran parte di essi riguardano la ricostruzione quasi totale di gallerie in terreno argilloso.

« I lavori iniziati nel luglio del corrente anno si sono svolti con ritmo normale superando difficoltà non lievi, quali mancanza assoluta di accessi diretti ai diversi cantieri e conseguentemente organizzazione di trasporti su binari con mezzi appositamente attrezzati, esecuzione di impianti speciali per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei vari cantieri di lavoro, nonché impianti

di alcuni chilometri di tubazioni per la distribuzione dell'acqua, difficoltà di approvvigionamento di materiali da costruzione, specie mattoni e legname.

« Inoltre, i lavori ricadenti in detta tratta sono risultati di entità molto più rilevante del previsto, in quanto trattandosi di gallerie ostruite, e quindi impraticabili, fu impossibile, all'atto del rilevamento, un accertamento esatto delle distruzioni avvenute.

Per tali motivi i lavori avranno una durata più lunga del previsto. Tuttavia si ritiene che essi potranno essere ultimati a primavera inoltrata ».

Il Ministro
FERRARI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

a) se sia a conoscenza che in taluni paesi della provincia di Frosinone (Esperia, Vallecorca, Castro dei Volsci, ecc.) esistono numerose donne che subiscono violenze dalle truppe marocchine, nel maggio-giugno 1944 (nella sola Esperia se ne contano oltre cinquecento) e che rimasero infette da sifilide e da altri mali che, non curati, si diffondono, creando nuove vittime;

b) se non credano si debba prontamente intervenire con particolari provvidenze, che consistano — oltreché nell'erogazione di sussidi alle vittime — soprattutto nell'apprestamento di servizi sanitari specializzati e di medicinali idonei alla cura efficace di quei terribili mali ».

RISPOSTA. — « Fin dai primi tempi dopo la liberazione, questo Alto Commissariato (allora Direzione generale della sanità pubblica) fece oggetto del suo particolare interessamento le condizioni sanitarie della provincia di Frosinone con speciale riguardo alle malattie veneree e particolarmente all'assistenza ed alla cura delle donne violentate e contagiate da truppe di passaggio.

« A tal fine, appena l'Amministrazione fu in grado di intervenire, si inviarono sul posto 6 profilassatrici, 40 armadi farmaceutici, rifornendo i comuni di preparati antiluetici, antimalarici, antitifici, disinfettanti, antiscabbiosi ecc. Inoltre, si inviò sul posto, perché venissero espletati accurati accertamenti, un sanitario specialista in dermosifilopatica e l'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici. In ogni comune, con la cooperazione dei medici e del personale sanitario locale, le donne

contagiate furono ricercate, visitate, assistite, richiedendo anche l'ausilio delle autorità politiche e dei parroci. Si istituì in tal modo un continuativo servizio di assistenza e profilassi, con l'elargizione anche da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di sussidi in denaro.

« Le donne che vennero riscontrate affette da malattie veneree furono ricoverate, a completo carico dello Stato, negli ospedali locali (Anagni, Fiuggi, Frosinone) e nell'ospedale San Gallicano di Roma per quei casi nei quali vi era necessità di particolari cure non attuabili nei nosocomi locali. Un numero molto limitato di donne, per particolari necessità familiari, fu curato a domicilio, con somministrazione gratuita di medicinali.

« Particolarmente, nel comune di Esperia, fra le donne allora visitate, nessun caso di sifilide fu riscontrato, ma soltanto 20 casi di blenorragia, curati localmente.

« Successivamente fu promossa l'apertura di dispensari antiveneri nei centri in cui maggiormente se ne riscontrò il bisogno e fu istituito anche un reparto celtico a Penteorvo per ricoverarvi le donne delle zone viciniori, al fine di evitare loro il disagio di allontanarsi molto dai comuni di residenza, nonché un ambulatorio celtico presso l'ospedale civile di Frosinone.

« Tutte le spese occorrenti all'istituzione e all'incremento di tali servizi furono assunte da questo Alto Commissariato che ha inoltre erogato alla provincia di Frosinone successivamente sussidi larghissimi per continuare nella lotta intrapresa. Nonostante il complesso di tali provvidenze, attuate attraverso difficoltà non lievi, allo stato attuale persistono, tuttavia, in alcuni comuni della Valle del Liri, alcuni casi di sifilide, con una recrudescenza, specialmente di endometrite blenorragica, soprattutto ad Esperia.

« Al fine di debellare completamente tale malattia, si è recentemente affidato ad un provetto specialista l'incarico di recarsi sul posto, per colmare eventuali deficienze nei servizi ed attuare tutti i provvedimenti necessari con larghezza di mezzi.

« È stata accreditata a tal fine alla Prefettura di Frosinone la somma di lire 1.000.000 per fronteggiare i bisogni di tale radicale campagna attraverso il potenziamento degli impianti già esistenti e l'istituzione di nuovi ambulatori e dispensari (due ad Esperia, uno a Frosinone) e particolarmente per l'acquisto dei medicinali necessari.

« La lotta antivenera viene condotta con zelo ed interessamento al fine di ottenere, nel

più breve tempo possibile, il ritorno alla normalità delle condizioni sanitarie della provincia ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*

BERGAMI.

RISPOSTA. — « In seguito alle segnalazioni e alle proposte delle Prefetture di Frosinone e di Latina, questo Ministero, che fino al 31 luglio 1945 effettuò l'assistenza a favore delle popolazioni civili danneggiate dalla guerra, dispose l'erogazione di speciali sussidi a favore delle donne della zona, che avevano subito violenza da parte delle truppe marocchine o di colore, con particolare riguardo a quelle che versavano in più disagiate condizioni economiche; o si trovavano in più grave stato di salute.

« I relativi fondi furono accreditati alle Prefetture, che li misero a disposizione degli E.C.A. interessati perché provvedessero alla erogazione dei congrui sussidi.

Complessivamente, furono spese, per tale scopo lire 3.600.000, così ripartite:

Provincia di Frosinone:

Comune di Pontecorvo, lire 100.000; comuni di Castro dei Volsci, Pico, Vallecorsa, Pastena, Ceccano, Amaseno, Esperia, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, lire 500.000.

Provincia di Latina:

Comune di Campodimele, lire 1.000.000; comune di Lenola, lire 2.000.000.

« L'assistenza non si esaurì nelle suddette concessioni, perché le infortunate che ne avevano diritto furono anche ammesse a fruire dei soccorsi predisposti in favore dei sinistrati di guerra e soccorsi militari ordinari e straordinari.

« In aggiunta a dette provvidenze è stata ora erogata l'ulteriore somma di un milione di lire per l'assistenza delle donne bisognose infortunate della provincia di Frosinone ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BOZZI. — *Ai Ministri della guerra e dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, dopo essere stati prosciolti dalle Commissioni di epurazione di primo grado o dalla Sezione speciale del Consiglio di Stato, vengano sottoposti a punizione disciplinare, in difformità di quanto è stato finora praticato per altre

forze di polizia. La punizione segue automaticamente quando i militari siano rimasti in servizio dopo l'8 settembre 1943, mentre questo fatto non è riconosciuto rilevante né ai fini penali né a quelli epurativi, in quanto esso è stato considerato conforme alle leggi internazionali e ai compiti istituzionali dei corpi di polizia. In conseguenza, l'Amministrazione viola la forza del giudicato e, per via indiretta ed arbitraria, raggiunge lo scopo di dispensare dal servizio attivi ufficiali e sottufficiali discriminati in sede di epurazione, valutando gli stessi fatti sotto il riflesso disciplinare. Così avviene, ad esempio, per gli ufficiali superiori dell'Arma in base all'articolo 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante va esaminata non solo nei riguardi dell'Arma dei carabinieri ma anche nei riguardi delle altre armi e servizi dell'Esercito, in quanto investe tutto il procedimento di discriminazione adottato nei confronti degli ufficiali e sottufficiali compromessi per il loro comportamento dopo l'armistizio.

« Poiché di recente un parere emesso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato ha posto in dubbio la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in tale campo, tutta la materia è attualmente allo studio degli organi competenti del Ministero per ricercare quelle soluzioni che meglio tutelino, con gli interessi dei singoli ed il rispetto della legittimità, l'interesse preminente del servizio ed il prestigio dell'Esercito ».

Il Ministro della guerra
FACCHINETTI.

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che l'Arma dei carabinieri, pur facendo capo al Ministero dell'interno per quanto concerne i servizi di polizia, è parte integrante dell'Esercito e ne condivide pienamente, con la dipendenza disciplinare dal Ministero della guerra tutte le sorti.

« Mentre, infatti, la pubblica sicurezza e la guardia di finanza sono organizzazioni militari o corpi militarizzati che dipendono rispettivamente dal Ministero dell'interno o da quello delle finanze ed hanno propriamente funzioni di polizia ordinaria o finanziaria, l'Arma dei carabinieri, pur avendo analoghi compiti di polizia, ha precisi doveri militari e deve pertanto essere assoggettata allo stesso trattamento fatto alle altre armi, corpi e servizi dell'Esercito.

« Si rimanda, pertanto, alla competenza del Ministero della guerra la risposta ai rilievi formulati dalla signoria vostra onorevole circa i giudizi disciplinari che si praticano ai sensi della circolare 22 novembre 1945, numero 70001/111 del predetto Dicastero, nei confronti degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, anche prosciolti dalle Commissioni di epurazione di primo grado o dalla Sezione speciale del Consiglio di Stato, per il comportamento da essi tenuto dopo l'8 settembre 1943 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di grazia e giustizia.* — « Per sapere — premesso che nel paese di Codigoro (Ferrara) veniva distrutta molti anni fa la chiesa parrocchiale, talché la popolazione di oltre 13.000 anime dovette servirsi, da allora, di una chiesetta posta fuori del paese, insufficiente ed oggi gravemente danneggiata dalla guerra — se non ritengano giusto e necessario provvedere alla ricostruzione della vecchia chiesa, dato che si tratta di parrocchia povera e congruata e di popolazione rimasta, anche per la guerra, in condizioni miserrime ».

RISPOSTA. — « Non essendo ammissibile, secondo quanto ha dichiarato il Ministero dei lavori pubblici nella sua competenza, provvedere alla ricostruzione della chiesa parrocchiale di Codigoro avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, relative ai danni di guerra, si sarebbe potuto invocare l'intervento di questo Ministero ove la Chiesa stessa fosse pertinente (ciò che nel caso non è risultato) ad un ente ecclesiastico soppresso, di cui l'Amministrazione del fondo per il culto amministrasse le rendite, e, in ogni caso, non *ultra vires* di queste ultime.

« In ogni altro caso *ab immemorabili* alla costruzione delle chiese parrocchiali si provvede utilizzando oblazioni di fedeli, donazioni, legati, ecc.

« Nessun stanziamento esiste, comunque, nel bilancio dello Stato a tale scopo. Solamente in casi di terremoti o di altre pubbliche calamità lo Stato è intervenuto per ricostruzione di edifici distrutti o gravemente danneggiati, ma ciò in base a leggi speciali emanate in tali occasioni e che nel caso non sussistono.

« Risulta infatti che sin dal 1933 il parroco di San Martino in Codigoro inoltrò una istanza diretta ad ottenere un sussidio contributivo nella spesa occorrente per la ricostruzione di quella chiesa parrocchiale, che trenta anni prima era stata chiusa in un primo tempo perché fatiscente e poi demolita perché costituente minaccia per la pubblica incolumità.

« Il preventivo per tale costruzione era di lire 1.550.000 e le oblazioni da parte dei fedeli sommarono a lire 150.000. Il Ministero non ritenne di accogliere l'istanza nella considerazione che il sussidio stesso non sarebbe stato di alcuna utilità per la ricostruzione della chiesa finché non fosse stato completato il finanziamento della rilevante spesa occorrente.

« È evidente ora che il primitivo preventivo, già di notevole entità, deve ora ritenersi superato di gran lunga, dato l'enorme aumento dei prezzi e che, pertanto, la difficoltà, che allora s'incontrava nella concessione di un sussidio adeguato alla rilevante spesa del preventivo, è ora divenuta impossibilità.

« Com'è noto, infatti, questo Ministero, è data la modesta entità del fondo a sua disposizione per sussidi, deve limitarsi a concedere modesti contributi e solo per restauri ad edifici di culto, già esistenti e che non importano una spesa rilevante.

« Per quanto, infine, potesse riguardare la competenza del comune interessato, occorre tener presente che l'obbligo dei comuni — di carattere sussidiario — previsto dall'articolo 91, lettera I del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si riferisce esclusivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati al culto, e non può, quindi, ritenersi estensibile anche alla ricostruzione o nuova costruzione degli edifici stessi.

« Pertanto, l'intervento del comune di Codigoro per la ricostruzione di quella chiesa parrocchiale, da tempo distrutta — come è stato segnalato — non da eventi bellici, rivestirebbe carattere facoltativo, come tale soggetto alle speciali limitazioni di cui all'articolo 314 del testo unico predetto, non risultando che il comune sia compreso fra gli enti deficitari, nei cui confronti sarebbe invece applicabile il tassativo divieto sancito, in materia di oneri del genere, dal successivo articolo 335 del testo unico medesimo.

« Poiché, peraltro, al finanziamento della spesa, di entità notevole, non potrebbe provvedersi dal comune se non con una opera-

zione straordinaria, resterebbe, comunque, preclusa la possibilità dell'intervento di cui trattasi, attesa la disposizione dell'articolo 299 del ripetuto testo unico, per la quale l'assunzione, da parte dei comuni, di mutui per esecuzione di opere pubbliche è ammissibile solo per quelle che rivestano carattere obbligatorio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BRASCHI. — *Al Governo.* — « Per sapere quali mezzi e per quali vie possano e debbano provvedere alla riparazione e ricostruzione delle case coloniche danneggiate o distrutte dalla guerra, i beneficiari di quelle parrocchie che, per essere insufficientemente provvedute, godono del supplemento di congrua. In particolare l'interrogante chiede se siano tenuti ad alienare parte dei terreni prebendali ove l'estensione del podere lo consenta, o come debbano contenersi quando detta vendita fosse per nuocere o compromettere la necessaria minima unità colturale (articolo 720 Codice civile). Se, comunque, nel caso di vendita, al beneficiario sia riconosciuto il diritto ad un corrispondente e proporzionato aumento della congrua. Chiede, infine, se almeno per i benefici congruati, non si ritenga applicare la norma di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ».

RISPOSTA. — « 1°) Allo stato della vigente legislazione gli investiti di benefici ecclesiastici, anche insufficientemente provveduti e pertanto fruanti di supplemento di congrua, non possono provvedere alla riparazione e ricostruzione delle case coloniche danneggiate o distrutte dalla guerra, altro che con le risorse consentite dal patrimonio prebendale, integrate dai contributi dello Stato a titolo di risarcimento. In mancanza di mezzi adeguati, gli investiti possono ricorrere ad operazioni di prestito a lunga scadenza ovvero all'alienazione di qualche appezzamento quando l'unità poderale lo consenta.

« 2°) Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela sull'amministrazione straordinaria dei patrimoni beneficiari, esaminerà caso per caso se la riparazione o ricostruzione della casa colonica si appalesi opportuna e prescriverà tutte quelle cautele necessarie perché il patrimonio prebendale debba subire il minor danno possibile e giudicherà in particolare se sia preferibile consentire l'alienazione di parte dei fondi, te-

nuti presenti anche i riguardi dell'unità poderale di cui all'articolo 720 del Codice civile, ovvero autorizzare l'assunzione di un mutuo ipotecario.

« 3°) Nel caso che si avveri la vendita regolarmente autorizzata, questo Ministero non potrà disconoscere che si verrebbe a verificare una diminuzione del reddito beneficiario dipendente da una causa di forza maggiore permanente e di effetto continuativo, e non sarebbe perciò alieno dal procedere, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dietro domanda dell'investito, alla revisione della liquidazione congruale, onde addivenire ad un eventuale aumento dell'assegno supplementare di congrua.

« 4°) Allo stato della vigente legislazione non può che confermarsi l'esclusione dei benefici congruati, al pari del patrimonio redditizio di tutti gli altri enti pubblici e segnatamente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che pur versano in condizioni finanziarie difficilissime, dal trattamento privilegiato, stabilito dall'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 soltanto a favore delle chiese parrocchiali ed assimilate, ed esteso dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 ad altre chiese e locali annessi ad edifici di culto.

« Infatti, le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici limitavano l'intervento statale alle sole chiese parrocchiali ed assimilate.

« Come è noto, tali disposizioni sono state ora sostituite dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 che, per quanto riguarda gli edifici di culto, comprende tra quelli da ripristinare a carico dello Stato, oltre le chiese parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutorie di parrocchie, anche gli episcopi, le case canoniche ed i locali adibiti ad uso di ministero pastorale, senza fare però alcun cenno per gli immobili dei benefici congruati.

« Poiché trattasi di disposizioni di carattere eccezionale, non estensibili per analogia, il competente Ministero dei lavori pubblici, interpellato, non ritiene che allo stato della legislazione sia ammissibile il suo intervento per il ripristino dei beni di che trattasi.

« Né per motivi, soprattutto di ordine finanziario, detto Ministero ha ritenuto il caso di predisporre un apposito provvedimento legislativo nel proposto senso estensivo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BRASCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano giusto ed opportuno estendere agli alberghi e pensioni di ogni categoria, a prescindere dalle particolari valutazioni di ordine turistico, le provvidenze di cui al regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, disponendo, in conseguenza, ulteriori più congrui stanziamenti. Si chiede in particolare se tale estensione non debba almeno trovare applicazione nelle zone, come Rimini, maggiormente colpite e distrutte dalla guerra e se non si ritenga opportuno prorogare fin d'ora il termine previsto per le domande di contributo, dato il ritardo delle emanate norme di attuazione del decreto e la complessità delle pratiche e della procedura ».

RISPOSTA. — « Per quanto di propria competenza questo Ministero non ritiene di poter aderire alla invocata estensione agli alberghi e pensioni di ogni categoria del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, in quanto scopo essenziale di tale provvedimento è quello di apportare benefici — sia per ragioni di dignità nazionale sia per riflessi di utilità economica — soltanto agli alberghi e impianti, che, in relazione alle zone in cui sono situati ed alle caratteristiche ambientali, costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

« Per quanto riguarda gli alberghi e gli impianti siti in zone d'importanza turistica, come Rimini, maggiormente colpite dalla guerra, il Comitato per i contributi turistici, cui è demandato il compito di esaminare le domande di contributi e deciderne l'assegnazione, non mancherà certamente di prendere nella dovuta considerazione le particolari esigenze nell'industria alberghiera e turistica locale.

« Questa Amministrazione non ritiene opportuna la proroga del termine di un anno previsto nel citato decreto per la presentazione delle domande di contributo, poiché l'espletamento delle pratiche precedenti la presentazione delle domande medesime può sufficientemente avvenire entro il termine suddetto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BRASCHI. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano opportuno dare immediata approvazione ed esecuzione al progetto da

tempo in esame riguardante lo spostamento a monte della ferrovia di Rimini. L'opera risponde ad una vitale necessità e rappresenta un lavoro pregiudiziale alla ricostruzione della città martoriata, centro ferroviario e turistico di primo ordine sul piano nazionale. Da osservare che i mezzi finanziari richiesti sarebbero in gran parte recuperabili per l'alienazione e utilizzazione del vecchio piano stradale (immensa area fabbricabile) e per l'impiego delle ingenti somme che, comunque, sarebbero richieste per la riparazione e ricostruzione della vecchia zona stradale ».

RISPOSTA. — « Al riguardo e per quanto di competenza, questo Ministero fa presente che, dati i limitati mezzi finanziari di cui può disporsi nell'attuale situazione del bilancio, in relazione alla vastità delle opere da eseguire per la riattivazione della rete ferroviaria statale, si reputa necessario, almeno per il momento, dare la preferenza a tale riattivazione, anziché a spostamenti degli attuali tracciati, specie quando, come nel caso, detti spostamenti non rispondono, secondo il parere degli organi tecnici, a necessità inderogabili del traffico generale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BRASCHI. — *Al Governo.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno disporre perché, a spese dello Stato, siano restituite alle Chiese, che ne furono derubate, le campane asportate dai tedeschi o dal Governo della repubblica sociale fascista ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento legislativo in corso di pubblicazione viene disposta la rifusione e la posa in opera, a spese dello Stato, delle campane di edifici di culto requisite per esigenze belliche a norma del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonché di quelle distrutte o asportate per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

« Detto provvedimento è applicabile anche alle campane abusivamente prelevate dai tedeschi e dallo pseudo governo repubblicano e dalle rispettive forze armate, sia regolari sia volontarie, in dipendenza di operazioni belliche o in occasione di esse ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

CAPPA.

BUBBIO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se non ravvisino la urgente necessità di dare facoltà alle Casse di risparmio di praticare ai comuni, per i mutui temporanei di cassa, un tasso di interesse inferiore a quello finora richiesto e spesso superiore al 7,50 per cento; e ciò tenuto conto sia della finalità delle Casse, sia del derisorio tasso corrisposto da esse ai loro depositanti e correntisti, sia delle causali per cui i comuni, pur versando spesso patrimonialmente in buone condizioni, si dibattono talora in difficoltà di cassa ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, per quanto di competenza di questo Ministero, si informa che in base alle disposizioni del cartello bancario attualmente in vigore, le Casse di risparmio, così come le altre aziende di credito, sono tenute ad applicare, senza possibilità di deroga, sui crediti in bianco, le condizioni previste dal cartello stesso, le quali, circa i crediti, sono le seguenti:

a) per i crediti in bianco utilizzati in conto corrente non può essere applicato un tasso debitore inferiore al 4 per cento in più del tasso ufficiale di sconto;

b) per i crediti in bianco utilizzati mediante sconto di pagherò diretti non può essere applicato un tasso di sconto inferiore al 2 e mezzo per cento in più del tasso ufficiale di sconto;

c) per lo sconto di cambiali finanziarie non può essere applicato un tasso inferiore al 2 e un quarto per cento in più del tasso ufficiale di sconto.

« Per i crediti in bianco utilizzati in conto corrente da provincie, comuni e Opere pie, la maggiorazione sul tasso ufficiale di sconto può essere limitata al 3 e mezzo per cento. Per le anticipazioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, contenute entro il limite massimo dei proventi che l'esattore deve riscuotere nell'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico, la maggiorazione sul tasso ufficiale di sconto può essere limitata al 2 e mezzo per cento.

« Come si rileva, da quanto sopra esposto, i comuni già godono di un trattamento di favore.

« D'altra parte, è da considerare che i tassi suddetti — i quali rappresentano le condizioni più favorevoli per la clientela — devono ritenersi appena sufficienti, dato l'attuale alto costo della raccolta, la quale, oltre agli interessi a favore dei depositanti, invero modesti, deve sopportare un carico percentuale per spese generali assai elevato, a causa del li-

vello ognora in aumento degli oneri per il personale.

« Non è data, quindi, nemmeno la possibilità di addivenire ad un ritocco delle suddette condizioni, e tale ritocco, comunque, appare tanto meno consigliabile, ove si considerino le caratteristiche delle operazioni che vengono effettuate dalle Casse di risparmio, le quali, essendo in genere poco redditizie, non consentono compensazioni, per cui ogni concessione in tal senso non potrebbe che aggravare la situazione delle Casse stesse sotto l'aspetto economico ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RISPOSTA. — « Al riguardo si significa che la questione rientra nella competenza del Ministero del tesoro.

« Questo Ministero, dal canto suo, non potrebbe vedere che favorevolmente, per quanto interessa le Amministrazioni comunali, qualsiasi provvedimento che consentisse ai comuni di ottenere dalle Casse di risparmio, per mutui temporanei di cassa, i tassi minimi di interesse.

« Il Ministero del tesoro ha già peraltro comunicato le ragioni finanziarie che non consentono alle Casse di risparmio di praticare condizioni diverse da quelle previste dal vigente cartello, e per le quali i tassi non possono essere inferiori ad una determinata misura che varia, a seconda dei casi, da un minimo del 2 e un quarto per cento ad un massimo del 4 per cento in più del tasso ufficiale di sconto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

BUBBIO. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere se e quando, dopo tanta attesa, saranno pagate al comune di Alba e a diverse imprese locali le spese anticipate per le riparazioni alla caserma militare Govone e per i posti di blocco; e se non si ravvisi la necessità di non ritardare oltre tale liquidazione, in considerazione che le spese furono imposte dal locale Comando di presidio in forme strettamente coattive, cui né privati, né Comune potevano sottrarsi; tale liquidazione si ravvisa anche opportuna, dopo i gravissimi sacrifici sopportati dalla popolazione albese nell'aspra lotta per la liberazione, come il Ministero ebbe a già riconoscere ».

RISPOSTA. — « Le spese anticipate dal comune di Alba per le riparazioni alla caserma Govone e per i posti di blocco potranno essere liquidate sia che riguardino lavori eseguiti in proprio dal Comune, ancorché fatte per conto delle Forze armate della sedicente repubblica sociale, sia che riguardino lavori eseguiti da privati, se realmente pagate dal Comune prima della liberazione.

« I lavori eseguiti da privati e non pagati dal Comune prima della liberazione debbono invece sottostare alle norme di pagamento stabilite dal regio decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 429 (debiti scaduti) ed alle limitazioni sancite dal decreto ministeriale 21 giugno 1946, che prevedono la liquidazione dei soli lavori eseguiti in favore della stabilità, conservazione, ripristino di immobili militari.

« Avute in tal senso precisazioni dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sono state impartite disposizioni dal comando Genio militare di Torino per la liquidazione delle spese secondo le norme di cui sopra ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

BULLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le disposizioni impartite in relazione alle vive agitazioni e alle preoccupazioni degli amministratori dei Comuni a causa dell'obbligo del pagamento degli stipendi, indennità e gratifiche al personale sospeso per epurazione. Le popolazioni si ribellano al pensiero che i Comuni debbano pagare dipendenti invisi per i demeriti e le compromissioni politiche di costoro col nazifascismo e colla sedicente repubblica di Salò. Alcuni di detti dipendenti pretendono la corresponsione degli assegni dopo avere spontaneamente abbandonato il loro posto al momento della liberazione. Di qui la reazione delle popolazioni al pensiero di vederli riammessi ai loro posti, non senza rilevare le difficoltà dei bilanci e l'onere derivato ai Comuni dal pagamento di altri impiegati in sostituzione di quelli sospesi per epurazione. Dato ciò, l'interrogante chiede altresì se s'intenda emanare provvedimenti ispirati alla equità, alla difesa degli interessi dei Comuni e alla preoccupazione di dare soddisfazione alle giustificate reazioni della opinione pubblica interessata ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde comunicando che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri, che, in seduta del 20 dicembre 1946, ha deliberato

di trasmettere all'Assemblea Costituente uno schema di provvedimento predisposto in merito da un apposito Comitato interministeriale ».

Il Sottosegretario di Stato
CORSI.

CACCURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia equo inquadrare nei ruoli organici gli insegnanti di scuole medie che abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi e che abbiano lodevolmente insegnato in istituti d'istruzione per almeno un quinquennio ».

RISPOSTA. — « La questione dell'eventuale inquadramento nei ruoli degli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità in precedenti concorsi è presentemente allo studio per quelle decisioni che possano conciliare le aspirazioni degli interessati con le superiori esigenze della scuola e con la legittima aspettativa degli insegnanti che non ancora hanno avuto occasione di partecipare ai concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

CACCURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

a) se non sia equo concedere il patrocinio nelle preture anche ai laureati in legge che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non si siano potuti iscrivere nell'albo dei praticanti procuratori, entro i quattro anni dalla laurea, come prescrive l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578;

b) se non sia opportuno inquadrare nei ruoli di gruppo C delle cancellerie e segreterie giudiziarie quegli aiutanti di cancelleria che — provvisti del titolo di studio prescritto — a giudizio dei superiori gerarchici ne siano ritenuti meritevoli ».

RISPOSTA. — « a) L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ammette all'esercizio del patrocinio davanti alle preture i laureati in giurisprudenza per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea. La *ratio* della norma, che considera tale esercizio unicamente agli effetti del compimento della pratica per l'ammissione agli esami di procuratore, consiste nell'opportunità di consentire la pratica medesima senza obbligare a trasferirsi nei capoluoghi sede di tribunali i giovani laureati del circondario; e l'imposizione di un termine è giustificata d'altra parte dalla necessità di non am-

mettere all'esercizio della professione forense (sia pure limitato alle preture), ad eccessiva distanza di tempo dal conseguimento della laurea, persone di cui la preparazione culturale non ha avuto altri controlli dopo gli esami universitari.

« Vero è che con legge 24 febbraio 1941, n. 224, tale termine fu prorogato, ma il provvedimento si era reso necessario per effetto della sospensione degli esami di procuratore tanto che ebbe efficacia limitata al periodo della sospensione stessa.

« Come è noto, gli esami di procuratore sono ora stati ripresi e da tre anni si tengono regolarmente: con recente decreto ministeriale è stata bandita una sessione per tutte le sedi di Corte di appello.

« Assai numerose ed importanti sono poi le agevolazioni concesse per questi esami, fra le quali basterà ricordare la sospensione del sistema del concorso, la riduzione delle prove scritte da tre a due, l'abbreviazione della pratica a tre mesi per i combattenti e categorie equiparate, il riconoscimento del tempo trascorso dopo il compimento della pratica come esercizio della professione di procuratore ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215; decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11).

« Per le considerazioni esposte, ed anche per evitare che i laureati in giurisprudenza abbiano a rivolgersi verso attività professionali diverse da quelle normali, come sarebbe l'esercizio del patrocinio davanti alle preture, non parrebbe opportuno modificare in parte equa il sistema del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933.

b) È stato già predisposto uno schema di decreto legislativo per poter bandire concorsi per titoli per la nomina a cancelliere o segretario (gruppo B), riservati agli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie in possesso della licenza delle scuole medie di secondo grado, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444.

« Lo schema in parola è stato già comunicato al Ministero del tesoro, e si è in attesa della prescritta adesione di quel Dicastero ».

Il Ministro
GULLO.

CACCURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora data concreta applicazione ai decreti legislativi luogotenenziali 16 novembre 1944,

n. 425 e 25 maggio 1945, n. 413, con i quali i funzionari delle ferrovie dello Stato, esonerati dal servizio ai sensi dei regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e 28 gennaio 1923, n. 153, e per conseguenza esclusi dall'assegnazione dell'alloggio nelle cooperative edilizie a contributo statale, per l'articolo 23 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, venivano reintegrati in tutti i loro diritti ».

RISPOSTA. — « I decreti legislativi luogotenenziali 16 novembre 1944, n. 425 e 25 maggio 1945, n. 413, non sono stati ancora applicati dall'Amministrazione ferroviaria nei confronti dei propri funzionari ed agenti che hanno diritto alla reintegrazione nell'alloggio di cooperativa edilizia, dalla cui prenotazione od assegnazione furono dichiarati, a suo tempo, decaduti in seguito ad esonero dal servizio per motivi politici, perché, non essendovi state decadenze da dichiarare nei riguardi degli attuali soci assegnatari di alloggi, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, non v'è stata, conseguentemente, la possibilità di disporre di alcun alloggio libero da assegnare a quei soci che avrebbero dovuto essere privati del proprio per effetto delle reintegrazioni da pronunciare a termini dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale.

« Il diritto di tali soci ad avere un altro alloggio in cambio di quello, dal quale vengano estromessi, è infatti stabilito espressamente dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale citato, e da esso pertanto non è dato prescindere, nel far luogo alle reintegre di cui si tratta, tanto più che avendo, nella specie, il socio reintegrando ed il socio da estromettere per effetto della reintegrazione del primo, gli stessi requisiti, titoli e diritti, non è possibile considerare gli articoli 4 e 5 del ripetuto provvedimento come operanti ed applicabili indipendentemente l'uno dall'altro.

« Le difficoltà che derivano all'Amministrazione ferroviaria dall'applicazione dei provvedimenti legislativi in parola, per la ragione suesposta, nonché altre difficoltà riscontrate nell'interpretazione dei provvedimenti stessi in relazione a casi particolari, la cui decisione non sarebbe possibile stabilire in base alle norme emanate, sono state fatte presenti da tempo al Ministero dei lavori pubblici, alla Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, e all'Avvocatura generale dello Stato, per un'eventuale revisione legislativa.

« L'Avvocatura generale dello Stato ha già espresso il parere che tale revisione sia molto opportuna.

« Si attende ora la comunicazione dei pareri della detta Commissione di vigilanza, che ha discusso le questioni accennate nella seduta del 13 corrente mese, per poter prendere quanto prima i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei decreti legislativi luogotenenziali di cui si tratta ».

Il Ministro
FERRARI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sulla situazione di grave disagio finanziario in cui vengono a trovarsi i comuni sinistrati dalla guerra in conseguenza del criterio restrittivo che si va adottando nell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, sulla integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali: il criterio, cioè, secondo il quale si nega, sia pure parzialmente, il contributo in capitale, disponendo invece l'assunzione di mutui da parte dei comuni per far fronte alle loro necessità. L'interrogante chiede di sapere se, in considerazione delle speciali condizioni dei comuni sinistrati, il Ministro non ritenga opportuno di fissare per essi una particolare norma in merito ».

RISPOSTA. — « Da parte della Commissione centrale per la finanza locale non si è mai mancato, in sede di esame dei bilanci dei comuni deficitari e della conseguente loro integrazione con i mezzi eccezionali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, di tenere nella debita considerazione la particolare situazione degli enti gravemente colpiti dalla guerra, ai fini delle modalità dell'integrazione medesima.

« Mentre, infatti, tale integrazione viene normalmente effettuata, sempre beninteso nei casi di disavanzi superiori alla somma di lire 1.000.000, in ragione di due terzi del loro importo con un contributo in capitale da parte dello Stato e per la quota residuale mediante mutui che gli enti sono autorizzati ad assumere con determinati Istituti annualmente designati dal Ministero del tesoro, nei confronti delle Amministrazioni sopraindicate sono stati sempre adottati criteri diversi, sia con l'elevare per alcune la quota del fabbisogno da integrarsi con contributo in capitale, con corrispondente riduzione della quota da finanziarsi con mutuo, sia con l'integrare,

interamente con contributo in capitale, il disavanzo economico dei bilanci degli enti più gravemente devastati da eventi bellici ».

Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
CORSI.

CANEVARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se non credano urgente di promuovere il provvedimento legislativo invocato dal Congresso nazionale della cooperazione fin dal settembre 1945, perché sia abolito, o quanto meno elevato il limite massimo consentito per le trattative private o le licitazioni fra cooperative negli appalti di opere pubbliche, in relazione alla svalutazione della moneta e al conseguente aumento dei prezzi delle costruzioni ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei lavori pubblici, accogliendo i voti espressi dal Congresso nazionale delle cooperative, ha predisposto lo schema di decreto col quale si prevede che l'importo massimo degli appalti che possano affidarsi, per licitazione o trattativa privata, a società cooperative di produzione e lavoro od a cooperative agricole di produzione e a consorzi di cooperative, sia elevato rispettivamente a 20 e 100 milioni.

« Detto schema sarà portato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, non appena si saranno avute le adesioni dei Ministeri interessati ».

Il Ministro dei lavori pubblici
ROMITA.

CANEVARI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione,* per sapere se, quando e come intende provvedere perché l'Associazione nazionale casearia si decida a consegnare agli Enti cooperativi interessati le partite di formaggio grana agli Enti stessi assegnati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione fin dal giugno 1946 ».

RISPOSTA. — « Nel giugno 1946 questo Alto Commissariato, allo scopo di agevolare le categorie meno abbienti, dispose l'assegnazione di 2000 quintali di formaggio grana, di produzione 1944 o annate precedenti, così ripartiti:

all'Ente italiano cooperativo approvigionamenti (E.I.C.A.) quintali 500;

alla Lega nazionale delle cooperative, quintali 500;

alla Confederazione cooperativa italiana, quintali 1000.

« Contemporaneamente questo Alto Commissariato invitò l'Associazione lattiero-casearia a designare le ditte detentrici, e a trasmettere gli « ordinativi di consegna » a carico delle ditte stesse. La consegna dei quantitativi di formaggio agli Enti assegnatari era a carico delle ditte. Il prodotto avrebbe dovuto essere pagato al prezzo originario presso i detentori, poiché l'Alto Commissariato intendeva, con questa facilitazione di favorire l'azione calmieratrice sui prezzi ad opera delle Cooperative medesime.

« Successivamente l'Associazione lattiero-casearia chiese che, della suddetta assegnazione, quintali 1000 fossero della produzione 1945 da prelevarsi dall'accantonamento del 20 per cento, vincolato per il fabbisogno delle Forze armate. L'Alto Commissariato aderì a tale richiesta.

« Senonché l'E.I.C.A., con lettera del 29 luglio 1946, segnalò che tutti i tentativi fatti presso l'Associazione lattiero-casearia e presso le singole ditte stagionatrici, per conseguire il quantitativo di formaggio assegnato, avevano sortito esito negativo. Riferiva inoltre che una persona, qualificatasi rappresentante della suddetta Associazione, aveva proposto la rinuncia dell'assegnazione mediante un immediato compenso in danaro.

« L'E.I.C.A. aggiungeva quindi di aver respinto la proposta ritenuta « immorale, come diretta ad annullare i benefici per i consumatori » previsti da questo Alto Commissariato attraverso il calmieramento effettivo del prezzo del « grana ». Informava poi che dopo aver invano tentato più volte di ottenere i « buoni di consegna » dall'Associazione casearia, si era rivolta direttamente alle ditte senza tuttavia ricevere risposta alcuna. Lo stesso Ente concludeva invitando questo Alto Commissariato a intervenire energicamente affinché le ditte stagionatrici effettuassero le dovute consegne.

« In conseguenza di ciò si provvide a diffidare l'Associazione lattiero-casearia la quale, con lettera del 29 agosto 1946, n. 481-bis, cercò di giustificarsi adducendo difficoltà di ordine pratico prospettatesi nell'assegnazione dell'intera partita di « grana » alle Cooperative. L'Associazione manifestava tuttavia l'intenzione di superare tali difficoltà mediante accordi diretti per la cessione, alle stesse cooperative, di formaggi in quantità rilevante e a prezzi inferiori a quelli correnti sul mercato libero.

« Si ebbe così sentore che il provvedimento Commissariale stava per dar luogo a una manovra speculativa, mediante pareggiamento

delle partite su di un piano esclusivamente finanziario, e senza che dovesse avvenire la materiale consegna del prodotto. Perciò questo Alto Commissariato, con foglio del 12 settembre 1946, n. GAR/V/3586, chiese precisi chiarimenti circa la mancata esecuzione delle disposizioni impartite, e avvertì l'Associazione lattiero-casearia che, dopo la comunicazione dell'elenco delle ditte tenute alla consegna del contingente di formaggio agli Enti cooperativi, nessun ulteriore motivo avrebbe potuto far ritenere che tale elenco non dovesse essere considerato impegnativo e definitivo.

« Conseguentemente l'Alto Commissariato invitava l'Associazione lattiero-casearia a voler disporre affinché le ditte mettessero il prodotto a immediata disposizione degli interessati, ritenendo l'Associazione stessa responsabile del mancato adempimento.

« Con lettere del 12 settembre 1946, si provvedeva ad avvertire gli Enti cooperativi assegnatari che questo Alto Commissariato era in possesso di documentazioni circa la intervenuta definizione di rapporti per la fornitura del « grana »; rapporti che avrebbero esaurito l'impegno preso dall'Associazione lattiero-casearia in maniera diversa dalle disposizioni impartite con lettera GAR/V/2292 e 2293, del 10 giugno 1946.

« Gli Enti cooperativi assegnatari (esclusa l'E.I.C.A. che non vi aveva partecipato) venivano quindi invitati a modificare i loro accordi con la suddetta Associazione, e a stabilire invece le modalità per il ritiro del formaggio. Gli Enti dovevano tener presente che l'Alto Commissariato non avrebbe mai aderito a nessuna soluzione non conforme allo scopo stabilito con le lettere del 10 giugno 1946, di alleviare cioè il disagio delle categorie lavoratrici meno abbienti.

« Anche queste disposizioni non hanno avuto alcun esito. Pertanto, di fronte ai suddetti « accordi » e alla diversa destinazione del « grana », prodotto contingentato, sono in corso indagini per la denuncia degli eventuali responsabili all'Autorità giudiziaria competente.

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione
MENTASTI.*

CAPRANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non intendano farsi iniziatori di un provvedimento di legge, in virtù del quale gli usi civici di cui il governo fascista ha fatto strazio delle note for-

me, siano rivendicati agli Enti cui gli usi stessi appartenevano da secoli, ritenendo che la usurpazione da parte del governo fascista ha costituito uno degli atti più gravi rivolti al depauperamento delle popolazioni di montagna ».

RISPOSTA. — « L'esame di taluni provvedimenti amministrativi in materia di usi civici emanati durante il periodo fascista induce a ritenere che non sempre si sia tenuto il necessario conto delle reali esigenze delle popolazioni e che possano anche essersi verificati casi di lesione dei diritti delle popolazioni stesse.

« E poiché non si può escludere che provvedimenti inopportuni o erronei non siano circoscritti a qualche caso isolato, ma siano conseguenza di errati criteri di interpretazione delle finalità della legge, si è ritenuto opportuno di includere — nel progetto di legge in corso, che dovrà dare nuovo assetto a tutta l'attività dello Stato in materia — una disposizione in base alla quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà autorizzato a procedere, su istanza degli interessati o di ufficio, alla revisione sia di decreti, emanati nel periodo compreso fra il 29 ottobre 1922 e il 30 aprile 1945, autorizzanti la alienabilità e la concessione in enfiteusi delle terre di demanio comunale o approvanti ordinanze di legittimazione, di quotizzazione, di omologazione delle conciliazioni, sia di ordinanze di liquidazione degli usi civili e a disporre la revoca dei primi e l'annullamento delle seconde, qualora i provvedimenti riesaminati siano da ritenere non conformi alle disposizioni di legge o gravemente lesivi dei diritti delle popolazioni ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

CAPRANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per sapere se anche per quello che riguarda gli impiegati degli Enti locali discriminati dal punto di vista dell'epurazione, il Governo non ritenga, almeno in linea di massima, nei limiti del possibile, emanare norme per cui, se riassunzione deve operarsi per disposizione di legge, la stessa venga a prodursi non già nei centri, ove già costoro prestavano servizio, ma in altri luoghi. Ciò a scanso della possibilità di creare situazioni del tutto incresciose, facilmente intuibili ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, si risponde comunicando che l'argomento di cui trattasi è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri

che, in seduta del 20 dicembre 1946, ha deliberato di trasmettere all'Assemblea Costituente uno schema di provvedimento predisposto in merito da un apposito Comitato interministeriale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.

CAPRANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non sia il caso di rimuovere, con adeguati provvedimenti legislativi, gli ostacoli che particolarmente si oppongono allo sfruttamento idroelettrico delle valli, in conformità dei disposti della legge 5 novembre 1937, n. 2101, che sottintendendo l'imperiosa necessità di utilizzare risorse ingenti, ancora inopere, nell'interesse della economia nazionale, sanciscono la possibilità rimessa a chiunque di chiedere la costruzione e l'esercizio di centrali elettriche. Se non sia il caso di invigilare sul fatto che gli ostacoli di ordine burocratico vengono sempre frapposti su eccitazione della grossa speculazione finanziaria, tipo Edison, S.I.P., ecc., costituenti di fatto un centro monopolistico per eccellenza ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la rimozione degli ostacoli, di cui alla prima parte dell'interrogazione, si comunica che è in corso un provvedimento legislativo per l'ordinamento elettrico in Italia e per la costruzione di nuovi impianti nel quale si fissano termini perentori e decadenza *ipso jure* in caso di mancata esecuzione degli impianti nei termini stabiliti.

« In ordine alla seconda parte dell'interrogazione si fa presente che il provvedimento in parola eviterà gli inconvenienti lamentati in quanto, modificando l'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce un breve termine per la presentazione di domande eventualmente ammissibili a concorrenza in via eccezionale, le quali praticamente costituiscono la causa precipua del ritardo di decisione sulle domande anteriori ».

Il Ministro dei lavori pubblici
ROMITA.

CAPRANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non sia il caso di dare poteri di polizia eccezionali alle squadre di vigilanza annonaria, sorte per combattere la borsa nera, nei vari centri del Paese, e costituite da fun-

zionari di polizia di carriera, nonché da operai scelti a mezzo delle varie Camere del lavoro ».

RISPOSTA. — « In seguito alla emanazione del decreto legislativo presidenziale 5 ottobre 1946, n. 193, che stabilisce una più severa repressione delle infrazioni alla disciplina dei consumi, questo Ministero ha rinnovato ai dipendenti organi di polizia opportune istruzioni intese a svolgere un'azione vigile e costante, impegnando tutta la loro attività al fine di sradicare il mercato nero e reprimere le trasgressioni alle disposizioni sui conferimenti obbligatori.

« Per quanto riguarda le squadre di vigilanza annonaria che in vari comuni sono state costituite col concorso di privati cittadini, i poteri di questi ultimi, non possono essere altri se non quelli di cui all'articolo 223 del Codice di procedura penale relativi agli ausiliari di polizia, vale a dire di cittadini che prestano agli organi normali di polizia la propria collaborazione.

« In ogni modo, le disposizioni di rigore introdotte col succitato decreto legislativo presidenziale 5 ottobre corrente anno, e particolarmente quelle concernenti il sequestro amministrativo del corpo del reato e di quanto abbia servito a consumarlo, compresi gli automezzi adibiti al trasporto illegittimo dei generi razionati, che possono formare successivamente oggetto di confisca da parte dell'autorità giudiziaria, costituiscono per gli organi di polizia e per i loro collaboratori strumenti idonei perché si realizzi un'azione veramente efficace ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

CARBONARI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda urgente provvedere per l'adeguamento delle pensioni del clero, che nella misura attuale di 256-400 lire mensili, lasciano nella più squallida miseria i poveri beneficiari ».

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che la questione concernente le pensioni del clero ex regime austro-ungarico — cui verosimilmente si riferisce l'interrogazione — è stata di recente prospettata dal Ministero dell'interno che, aderendo alle premure delle categorie interessate, ha proposto di migliorare le pensioni attualmente corrisposte agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari teologici dei territori annessi, ai quali — come è noto — con l'articolo 24 della legge 27 mag-

gio 1929, n. 848, è stato conservato il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme del cessato regime austro-ungarico.

« Questo Ministero, riconoscendo equa la proposta e giudicando effettivamente inadeguate le pensioni in godimento da parte del clero in parola, ha già manifestato parere favorevole alla iniziativa.

« Intese sono attualmente in corso con la predetta Amministrazione dell'interno per stabilire l'entità e le modalità dei miglioramenti economici da concedere, dopo di che si darà corso immediato all'occorrente schema di provvedimento legislativo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CARRATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non intenda corrispondere agli operai italiani infortunati in Germania le indennità accertate dall'Ufficio delle disciolte confederazioni dei lavoratori, riservandosene la rivalsa nei rapporti con la Germania ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si informa che presso questo Ministero è in corso di esame un provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero del lavoro che in via temporanea regola la materia oggetto dell'interrogazione, nell'attesa che vengano definiti i rapporti di debito e di credito fra l'Italia e la Germania, la cui regolamentazione è subordinata alle decisioni che saranno prese in sede di stipulazione del trattato di pace.

« Comunque si assicura che gli interessi dei lavoratori italiani infortunati in Germania saranno convenientemente tutelati, specie per quanto si attiene all'assunzione da parte dello Stato degli oneri che dovrebbero gravare, in base alla convenzione del 20 giugno 1939, sugli Istituti assicurativi germanici ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

CASTIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non sia intendimento del Governo di disporre la corresponsione dell'indennità di presenza ai salariati dipendenti dalle Amministrazioni di enti morali ».

RISPOSTA. — « Lo schema di decreto legislativo testé approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in corso di perfezionamento recante miglioramenti al trattamento economico dei salariati statali e la conces-

sione, a loro favore, del premio giornaliero di presenza, riguarda esclusivamente il personale delle Amministrazioni dello Stato.

« L'iniziativa di una eventuale estensione del premio giornaliero di presenza ai salariati dipendenti dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è di competenza del Ministero dell'interno, al quale spetta di giudicare sulla necessità di tale provvedimento, la cui concreta adozione dovrebbe poi essere disposta di concerto col Tesoro ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CASTIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno consentire un più umano trattamento alle orfane povere nubili e inabili degli impiegati dello Stato ammesse al godimento di assegno vitalizio da parte dell'Istituto di previdenza amministrato dalla Cassa depositi e prestiti. Tale assegno, che inizialmente era di mille lire annue, ha subito un aumento di contingenza di sole 720 lire annue ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che, in vista delle esigenze delle categorie interessate, è da tempo allo studio presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e sarà nei prossimi giorni trasmesso al competente Ministero del lavoro, uno schema di provvedimento inteso ad incrementare ulteriormente gli assegni vitalizi concessi dall'incorporata Opera di previdenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CAVALLOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non creda opportuno dare, al progetto di concorso per posti di direttore didattico riservato ai maestri danneggiati dal fascismo, una interpretazione estensiva, in modo da includere anche i maestri sforniti di diploma di abilitazione alla direzione didattica, ma che non si siano mai iscritti al partito fascista. Tale inclusione si rende necessaria per riparare ad una grave ingiustizia subita dai suddetti maestri in quanto, durante il lungo periodo fascista, non ebbero mai la possibilità di partecipare ai numerosi concorsi speciali indetti per i fascisti. Per tali concorsi non si richiedeva infatti il titolo di abilitazione come dai decreti: 5 febbraio 1934, n. 461 (articoli 2, 3 e 4); 24 giugno 1936 (articolo 3), ecc. ».

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento cui l'onorevole interrogante si riferisce è stato presentato fin dal novembre 1945 al Ministero del tesoro per la necessaria adesione, ma ha incontrato da parte del detto Dicastero obiezioni di principio, alle quali è stato risposto, insistendo vivamente sull'opportunità del provvedimento stesso sotto troppi rispetti doveroso. Le insistenze sono state rinnovate anche in data recente.

« Nello schema di provvedimento in parola si prevedeva il caso dei maestri già in ruolo che per gli stessi motivi non avevano potuto prender parte ai concorsi direttivi. A favore di questi maestri, sempreché fossero provvisti « di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni » si prevedeva il bando di un concorso speciale con diritto alla nomina con decorrenza retrodatata.

« L'opportunità di estendere tale beneficio anche ai maestri non provvisti dei suddetti requisiti è stata esaminata dal Ministero in seguito ad esposto di alcuni interessati, i quali invocavano il precedente del concorso speciale previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1943, n. 520, emanato sotto il cessato regime a favore degli ex dirigenti delle scuole rurali, ma non sembra che possa avvenire ad una conclusione favorevole.

« È da far presente, anzi, che, in accoglimento dei voti espressi da più parti, questo Ministero ha preso l'iniziativa dell'abrogazione del succitato articolo 5.

« Il relativo schema di provvedimento è stato già inoltrato per l'esame preliminare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro ».

*Il Ministro
GONELLA.*

CERRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non intenda disporre affinché la *Rassegna della Stampa*, edita a cura della Presidenza del Consiglio, assolva la sua funzione di documentazione sulla stampa italiana e straniera, e cessi di propagandare ed avallare le informazioni e le considerazioni della stampa gialla italiana e straniera ».

RISPOSTA. — « La *Rassegna della Stampa* sorse tre anni or sono allo scopo di presentare periodicamente alle Autorità governative ed agli uffici statali un quadro sintetico della pubblica opinione espressa attraverso la stampa quotidiana e periodica. Non mancarono nei primi tempi alcuni rilievi, a seguito anche dei quali la *Rassegna* fu improntata alla

più assoluta obbiettività, recensendo fedelmente gli scritti più importanti di tutte le correnti, senza aggiungere qualsiasi apprezzamento. Ciò trova conferma nelle frequenti manifestazioni e nelle lettere di compiacimento che spesso pervengono alla Direzione della Rassegna. Essa adempie scrupolosamente alla sua funzione informativa e documentatrice, traendo la materia dai più importanti articoli dei più accreditati quotidiani e delle più note riviste straniere.

« Non vedesi, pertanto, quale possa essere la « stampa gialla » di cui la signoria vostra fa cenno nella propria interrogazione, in quanto la Rassegna non si occupa della stampa gialla propriamente detta e si limita, invece, come si è detto, a riportare gli scritti contenuti in tutti i maggiori giornali italiani e stranieri di ogni tendenza.

« Comunque la Direzione della Rassegna sarà lieta di accogliere ogni segnalazione e fornire qualsiasi chiarimento che la signoria vostra vorrà domandare direttamente alla Direzione stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAPPA.

CERRETI, BARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, in considerazione che a Chianciano, rinomata stazione termale che potrebbe attirare in Italia numerosi forestieri, manca l'acqua potabile e tutte le strade principali e secondarie sono in deplorabile stato, non ritenga opportuno stanziare, con procedura d'urgenza, le somme necessarie all'esecuzione di tali urgenti lavori ».

RISPOSTA. — « Chianciano è rifornito di acqua dalla condotta dell'acquedotto consorziale del Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana.

« Durante la guerra, il ponte viadotto in cemento armato presso San Quirico d'Orcia, nel punto di maggior pressione dell'intera tubazione, è stato fatto saltare dai tedeschi in ritirata. I lavori di ricostruzione, per quanto riguarda la parte muraria e la posa delle tubazioni, sono terminati e si dovrebbe ora provvedere alle opere di scarico e ricarico delle condotte adduttrici che si rendono necessarie per il collegamento delle tubazioni attualmente sistemate provvisoriamente nel contiguo ponte stradale con le nuove diramazioni.

« Poiché tali operazioni avrebbero provocato la sospensione totale della distribuzione in vari centri fra cui Chianciano, la direzione dei lavori è venuta nella determinazione di rinviare le operazioni di collegamento delle

tubazioni alla fine della stagione balneare di Chianciano.

« Eseguiti tali lavori, l'acquedotto consorziale avrà di nuovo la sua piena efficienza. In quanto alla disponibilità d'acqua, essa dipende dalle precipitazioni stagionali che da vari anni sono molto al disotto della media normale.

« Per quanto riguarda la viabilità di detto centro, si comunica che questo Ministero ha già assegnato la somma di lire 6.000.000 (stanziamento straordinario) per la riparazione del tratto di strade Chianciano-Paese e Chianciano-Terme. La gara è stata già indetta dall'Amministrazione provinciale di Siena, da cui la strada dipende, ed i relativi lavori, aggiudicati all'impresa ingegner Pier Luigi Fioravanti di Siena, che ha già chiesto l'assegnazione di bitume, saranno subito iniziati.

« In merito alla sistemazione delle strade interne, nessun progetto al riguardo è finora pervenuto al Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze né a questo Ministero ».

Il Ministro
ROMITA.

CERRETI, BARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, dato il carattere nazionale della stazione termale di Chianciano, non ritenga necessario procedere ad una immediata revisione del contratto che concede le sorgenti, locali annessi e tutte le proprietà del Demanio a una ditta privata che non si cura di altro se non dei suoi gretti interessi. Le sorgenti di Chianciano e locali annessi qualora tornassero al comune, al quale furono tolti durante il periodo fascista, gli consentirebbero di inaugurare una politica in favore dei ceti meno abbienti e quindi dare la possibilità a migliaia di lavoratori bisognosi di cure urgenti di poter usufruire delle acque benefiche di Chianciano ».

RISPOSTA. — « Le sorgenti del compendio termale di Chianciano, di proprietà del Demanio dello Stato, furono concesse al comune che, a sua volta, ne trasferì l'esercizio, con tutto l'attrezzamento idrotermale comunale, alla società anonima Terme di Chianciano, in base a regolare contratto.

« Con legge 23 maggio 1940, n. 556, in relazione a criteri di carattere generale, intesi ad assicurare una più efficiente valorizzazione dei più importanti compendi termali, anche a fini economici e sociali, fu disposto, per ragioni di pubblica utilità, il trasferimento al Demanio dello Stato dell'anzidetto compen-

cho, corrispondendo al comune una indennità pari al valore dei beni trasferiti e dando facoltà all'Amministrazione di affidare l'esercizio dell'azienda — come già in passato e come del resto era già praticato per le altre similari aziende patrimoniali — ad una società concessionaria.

« In forza di tale facoltà, lo Stato, con convenzione 14 giugno 1941, approvata con regio decreto 17 agosto 1941, concesse alla società anonima Terme di Chianciano, con diritto di vigilarne e controllarne nel modo più ampio ed assoluto la gestione, e di partecipare agli utili in una misura che dal 75 per cento per gli utili netti fino a lire 1.200.000 si eleva all'80 per cento sulle eccedenze fino a lire 2.000.444 e all'85 per cento su quelle superanti tale limite.

« La convenzione, che cessa col 31 dicembre 1965, può essere revocata solo per gravi inadempienze da parte della concessionaria alle obbligazioni da essa assunte o per sopravvenuta sua incapacità tecnica ed economica a provvedere al regolare esercizio aziendale, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, circostanze queste che al presente non si verificano punto.

« Circa la manifestata opportunità di estendere alle classi meno abbienti i benefici curativi delle acque di Chianciano, si fa presente che, mentre per la popolazione locale è già senz'altro consentito l'uso gratuito di quelle acque, per il resto lo Stato, più che il comune, ha interesse a soddisfare le accennate esigenze, e mentre ora le soddisfa con la concessione di tessere di favore, in seguito pensa di soddisfarle — e in tal senso ha già un programma allo studio relativo a tutte le aziende termali demaniali — con provvidenze ben più ampie da attuarsi d'intesa con gli appositi Enti assistenziali e previdenziali.

« D'altro canto, a cointeressare il comune alle sorti dell'azienda, si da consentirgli una sempre maggiore valorizzazione dell'importante centro termale, con evidente beneficio dell'economia locale, è stato di recente assegnato al comune un annuo contributo commisurato agli introiti lordi di esercizio, e precisamente in ragione del 4 per cento sugli introiti lordi delle cure termali, ed in ragione del 2 per cento sugli introiti lordi derivanti dalla vendita delle acque.

« Ed il comune, dal canto suo, anche in data molto recente (13 corrente), nel prospettare alla società concessionaria talune esigenze, che investono gli interessi propri e quelli dell'azienda, non ha mancato di dare

atto della cordiale collaborazione fra i due enti e del chiaro ed onesto spirito di reciproca collaborazione ».

Il Ministro
SCOCIMARRO.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda opportuno porre allo studio un provvedimento tendente ad accordare a tutti gli ex militari — esercito, marina ed aeronautica — quelle facilitazioni per impieghi, concorsi, ecc. già accordati ai reduci, ai partigiani ed agli ex combattenti. Esiste una numerosa categoria di giovani che, pur avendo compiuto — quali trattenuti o richiamati — un periodo di servizio militare che si aggira dai tre ai sette anni, non certo per loro svago, oggi non hanno la qualifica di combattenti e non possono fruire di queste agevolazioni. Si tratta di giovani che, pur non avendo militato in reparti mobilitati per ragioni di idoneità, hanno però servito il Paese secondo la loro possibilità, rimanendo lontani dalla famiglia, senza impiego, senza retribuzione e spesso in condizioni di disagio pari a quelle di coloro che, pur non essendo in linea, militavano in reparti mobilitati. L'interrogazione chiede, quindi, che le suaccennate facilitazioni vengano estese a tutti i militari richiamati o trattenuti per un notevole periodo di tempo per esigenze di carattere eccezionale, indipendentemente dal reparto e dalla località in cui essi hanno prestato servizio non volontario ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente che i combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, i mutilati, gli invalidi, i partigiani, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione costituiscono una categoria degna di maggiore riguardo rispetto alla massa dei chiamati o richiamati (e trattenuti) alle armi che per qualsiasi ragione, anche se non dipendente dalla loro volontà, hanno prestato servizio militare fuori delle zone di operazione. Estendere a questi ultime le agevolazioni disposte a favore degli invalidi e combattenti, a parte l'enorme difficoltà di pratica attuazione di provvidenze che interesserebbero centinaia di migliaia di cittadini, significherebbe rendere meno agevole l'impiego degli invalidi di guerra ed in genere dei reduci di guerra, dalla prigionia, dalla deportazione, i quali come è noto, si trovano già in condizione difficile per conseguire un sollecito collocamento.

« L'estensione ad altri cittadini, dei benefici previsti a favore degli invalidi ed ex com-

battenti significherebbe inoltre diminuire la importanza dei benefici stessi a suo tempo concessi come uno speciale segno di riconoscimento della Nazione verso coloro che sono maggiormente benemeriti della Patria.

« Per quanto sopra non si ravvisa necessario né opportuno adottare nuovi provvedimenti nei sensi indicati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere se intende aprire un'inchiesta sopra gli incidenti successi a Cuneo e qui in appresso descritti e quali provvedimenti intende adottare contro i militari che li hanno provocati.

« In seguito alla pubblicazione di una vignetta apparsa su di un giornale umoristico locale, un numeroso gruppo di militari — tra cui si trovavano anche due ufficiali — malmenava e schiaffeggiava il direttore ed il redattore del giornale. Senza volere entrare nel merito dell'offesa all'Esercito, l'interrogante ritiene che la inconsulta reazione dei militari abbia sorpassato il normale diritto di ogni singolo cittadino a tutelare il proprio onore, adottando metodi poco democratici e che troppo ricordano un regime da poco tramontato, i cui metodi ancora riaffiorano nell'intemperanza di alcuni. La tutela dell'Esercito e di qualsiasi altra istituzione nazionale deve essere lasciata agli organi giudiziari, soli competenti a giudicare senza passioni e non può essere abbandonata all'arbitraria iniziativa di singoli, come nel presente caso, in cui una offesa, che potrà in altra sede essere provata o no, è stata punita con metodi poco dignitosi, da un gruppo di militari che si sono arrogati il compito di giudici, anche senza l'autorizzazione dei loro capi ».

RISPOSTA. — « Gli incidenti verificatisi in Cuneo nel pomeriggio del 7 novembre ultimo scorso tra militari del 2° C.A.R. e giornalisti del giornale umoristico *Il Barbaroux*, sono stati oggetto di immediati accertamenti ad opera del competente Comando militare territoriale di Genova.

« L'articolo, e non vignetta, apparso sul giornale metteva in ridicolo una esercitazione notturna svolta da un reparto del 2° C.A.R.

« Nella trattazione dell'argomento vennero sorpassati però i limiti di una normale satira umoristica, raggiungendosi gli estremi di « vilipendio dell'Esercito », estremi riconosciuti

dal Procuratore della Repubblica, tantoché il Comandante del 2° C.A.R. ha richiesto al Prefetto di Cuneo di procedere a norma di legge.

« Il comportamento dei due ufficiali che hanno schiaffeggiato il direttore del giornale e l'autore dell'articolo, non può evidentemente essere giustificato, sia pure tenendo conto del comprensibile risentimento da essi provato nel vedere vilipesa l'istituzione alla quale appartengono.

« Siccome però della questione è ormai investita la competente autorità giudiziaria, non è possibile, in armonia alla procedura stabilita dalla regolamentazione militare, adottare per il momento alcun provvedimento.

« Non appena mi sarà noto l'esito del procedimento giudiziario, farò esaminare l'operato dei responsabili degli incidenti sotto il profilo disciplinare ».

Il Ministro

FACCHINETTI.

CHIEFFI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e ai Ministri della marina militare, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, della marina mercantile, del commercio estero.* — « Per conoscere se e quali concrete iniziative stiano per essere realizzate allo scopo di evitare la paralisi economica del comune di La Maddalena (Sassari), che finora ha tratto dallo Stato i suoi mezzi di vita, convergendo tutta la sua attività verso le organizzazioni militari marittime dislocate nel paese e che, per effetto del trattato di pace, dovrebbero essere smilitarizzate. L'Amministrazione civica di La Maddalena, allo scopo di risolvere la situazione e di evitare l'esodo della popolazione locale (12 mila anime di cui 3000 lavoratori) che, in mancanza di altre possibilità di lavoro, sarebbe costretta a sfollare in altri centri, ha chiesto:

a) l'industrializzazione della base navale in cantiere civile;

b) la costruzione di un bacino di carenaggio in località idonea.

« Su queste proposte e sulla necessità di attuare concrete urgenti provvidenze in favore di La Maddalena, l'interrogante ha da tempo richiamato l'attenzione delle competenti autorità di Governo. Egli chiede di conoscere se non si ritenga necessaria una diretta ed urgente intesa fra i Ministeri interessati allo scopo di pervenire all'esame collegiale della situazione di La Maddalena e di concretare, con carattere d'urgenza, le disposizioni idonee ad assicurare la soluzione del grave problema

che l'Amministrazione civica di quel centro ha impostato nell'interesse della popolazione e del Paese ».

RISPOSTA. — « Si premette che la questione della smilitarizzazione delle organizzazioni militari marittime della Base navale di La Maddalena non presenta, dal punto di vista internazionale, carattere di assoluta immediatezza, in quanto le relative clausole del trattato di pace ne prevedono l'esecuzione entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del trattato stesso.

« Ciò consente di esaminare la cennata questione nel quadro generale della dismissione, da parte dell'Amministrazione militare marittima, delle basi e degli stabilimenti di lavoro non più occorrenti alle sue attuali e future necessità, e della conseguente destinazione da darsi a dette basi e stabilimenti.

« A tale scopo, in seno al Ministero della marina militare è stata costituita una Commissione di tecnici e di studiosi presieduta dal Sottosegretario di Stato, col compito, appunto, di approfondire tutta la materia e di formulare, tra l'altro, concrete proposte circa l'utilizzazione, nel campo della stessa Amministrazione o eventualmente al di fuori di essa, degli Stabilimenti di lavoro non strettamente occorrenti ai suoi fini militari.

« Detta Commissione, i cui lavori sono in corso, tiene nella dovuta considerazione le varie proposte e le diverse soluzioni suggerite dagli enti e dalle categorie interessate, e nella risoluzione del generale problema non prescinderà dalle particolari esigenze locali, né mancherà di segnalare quali tra queste presentino carattere di particolare urgenza ed impongano rapida attuazione delle soluzioni proposte.

« Ciò vale in ispecial modo per la Base di La Maddalena, ben comprendendosi la importanza vitale che per quel centro riveste la futura destinazione ed utilizzazione delle attrezzature militari marittime ivi esistenti.

« Peraltro, solo dopo che la Commissione in parola avrà presentato le sue proposte conclusive, si potrà, a seconda delle soluzioni prospettate, valutare l'opportunità di prendere contatti con altre Amministrazioni che risultassero particolarmente interessate alla concreta attuazione delle proposte stesse ».

*Il Ministro
della marina militare*
MICHELI.

RISPOSTA. — « Il Ministro della marina mercantile ha già fatto presente alla Presidenza del Consiglio ed ai vari Dicasteri inte-

ressati la opportunità di addivenire alla trasformazione dell'Arsenale di La Maddalena in un Cantiere mercantile o, eventualmente, in uno stabilimento industriale, considerando indispensabile tale trasformazione per evitare le gravi conseguenze della prossima smilitarizzazione di quella base navale.

« Darà pertanto il massimo appoggio alla soluzione del problema in parola non appena le Amministrazioni competenti (Ministeri dell'interno, della marina militare, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici) avranno avanzato concrete proposte ».

*Il Ministro
della marina mercantile*
ALDISIO.

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la competenza di questo Ministero, si comunica che nell'intento di concorrere all'attuazione dei provvedimenti atti alla ripresa delle attività della città di La Maddalena in dipendenza della demilitarizzazione di quella piazza marittima militare, questa Amministrazione ha in corso trattative per l'acquisto di un bacino di carenaggio galleggiante la cui costruzione era stata iniziata per conto della Marina militare.

« L'utilizzazione di tale impianto potrà essere assunta a carico di questo Ministero e l'opera potrà essere compresa nel programma delle opere di completamento per cui finanziamento sarà, tra breve, richiesto al Tesoro appositamente autorizzazione di spesa.

« Peraltro, al fine di alleviare la disoccupazione del centro di La Maddalena, quest'Amministrazione ha già disposto l'esecuzione di vari lavori pubblici nel decorso esercizio e ha previsto per quello in corso la realizzazione di diverse opere fra cui il completamento della scogliera di protezione all'imbocco di Cala Cavetta e la pavimentazione delle aree di maggior traffico nel porto, dando modo così di tener occupata una parte dei lavoratori di quel centro, ma non può certo dare un lavoro di carattere continuativo a tutti gli operai disoccupati a causa della smilitarizzazione di quella Base navale ».

Il Ministro dei lavori pubblici
ROMITA.

RISPOSTA. — « I provvedimenti richiesti dall'Amministrazione civica dell'isola di La Maddalena e vivamente sollecitati dalla signoria vostra onorevole investono la competenza di questo Ministero solo per quanto attiene alla istituzione della zona franca e alla tra-

sformazione dell'Arsenale della marina in un cantiere mercantile.

« Circa la prima richiesta è da osservare quanto segue:

a) le attività esistenti nel comune di La Maddalena e la ubicazione del relativo territorio non presentano quei presupposti economici che possano giustificare la statuizione di un regime eccezionale, qual'è appunto quello della « zona franca ». Inoltre una tale concessione potrebbe, in futuro, essere invocata da altri centri marinari, eventualmente costretti a smilitarizzare (quali Taranto, La Spezia, ecc.);

b) nessun giovamento potrebbe trarre La Maddalena dall'istituto della zona franca che, com'è noto, è destinato a consentire un più ampio respiro commerciale a quei territori che, per la loro ubicazione e per l'intensità dei traffici, funzionano da testa di ponte per il commercio internazionale e possono aprire nuove correnti al commercio da e per l'estero.

« Ora, La Maddalena manca di un *hinterland* di ampio respiro, d'intensa produzione e di consumo, di un porto particolarmente attrezzato e rispondente alle necessità del traffico di transito e di smistamento;

c) la situazione dell'Isola non è paragonabile con quella della città di Fiume per la quale la concessione di zona franca deliberata nel 1930 poggiava appunto, oltre che su motivi di opportunità politica, soprattutto su di una situazione completamente diversa, situazione che costituiva il presupposto economico delle concessioni di tradizionale e ben nota importanza. Del resto, già sotto il Governo austro-ungarico esisteva un punto franco convenientemente attrezzato, mentre il porto disponeva di adatte attrezzature per lo sbarco e l'imbarco delle merci.

« In ordine, poi, alla trasformazione dell'Arsenale della marina in un cantiere mercantile, il Ministero del commercio estero ne riconosce la opportunità e si dichiara disposto ad esaminare benevolmente d'intesa con la competente amministrazione delle dogane, le richieste di *franchigie doganali*, già previste — insieme con altre facilitazioni anche di carattere finanziario — dal Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, a favore dell'industria delle costruzioni navali mercantili, agevolazioni che nel loro complesso assicurerebbero sostanzialmente al cantiere i benefici previsti per una zona franca.

« Poiché il comune di La Maddalena ha anche accennato ad altre forme di provvedimenti per fronteggiare la grave situazione

economica che si prospetta per quella popolazione con la smilitarizzazione della base navale, quale ad esempio il trasferimento da Pola a La Maddalena degli stabilimenti industriali e militari, si deve far presente che tale richiesta non presenta possibilità di attuazione, in quanto essa va considerata in rapporto alle clausole del Trattato di Pace che con la cessione alla Jugoslavia, del territorio di Pola, prevede tra l'altro che lo « Stato subentrante riceverà, senza compenso, i beni italiani statali e parastatali situati nel territorio ceduto » (annesso 3, articolo 1). D'altra parte le risorse economiche locali e la disponibilità di poche materie prime non consiglierebbero la creazione *in loco* di impianti adeguati alle progettate lavorazioni e trasformazioni industriali, condizioni queste che trovano, comunque, appropriata sede di esame e di valutazione presso il Ministero dell'industria e commercio.

« Quanto, infine, alla costituzione nell'Isola di un bacino di carenaggio si riconosce che la proposta è meritevole di considerazione, poiché utilizzando l'insenatura naturale di « Cala Camiciotto » l'Isola potrebbe offrire possibilità di rifugio alle navi che necessitano di carena. Ma trattasi, come quello dell'istituzione di un riformatorio, di provvedimenti che esulano dalla competenza del Ministero del commercio estero.

« Con l'occasione si ritiene opportuno far presente che la Direzione generale delle Dogane si è già dichiarata in massima favorevole alla trasformazione dell'Arsenale in cantiere mercantile, mentre il Ministero della marina ha comunicato che la questione del riordinamento degli stabilimenti militari dell'Isola, già peraltro allo studio di apposita commissione, rientra in quella più generale e complessa della futura sistemazione di tutte le basi navali in conseguenza dell'applicazione del Trattato di Pace ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero*

CHIOSTERGI.

CICERONE. — *Al Ministro della marina militare.* — « Per conoscere se non si possa abbreviare da 4 a 2 mesi il corso allievi ufficiali medici, iniziatesi il 3 novembre ultimo scorso così come fu fatto per l'anno 1945-46. Questo, per non allungare troppo il periodo intercorrente tra la laurea e l'inizio dell'esercizio professionale e delle specializzazioni con danno alle conoscenze scientifiche dei neodottori ».

RISPOSTA. — « La necessità di provvedere al sollecito congedamento degli ufficiali medici di complemento, trattenuti in servizio per esigenze contingenti pur avendo già assolto gli obblighi di leva, ha indotto il Ministero della marina ad accorciare nello scorso anno, in via eccezionale, il periodo del corso di istruzione per gli allievi ufficiali medici di complemento, onde sostituire con questi gli ufficiali più anziani da congedare.

« Poiché nel corrente anno non si presenta analoga necessità, si è stabilito di non variare la durata del concorso predetto, già ridotto al minimo indispensabile affinché i giovani laureati abbiano quella particolare istruzione tecnica e militare necessaria per un ufficiale medico della Marina militare ».

Il Ministro
MICHELI.

CIMENTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se non si intenda riparare all'evidente ingiustizia con cui sono stati trattati i sanitari dei comuni a suo tempo nominati con la formula « a vita » e successivamente collocati a riposo, con provvedimento illegale, al raggiungimento del 65° anno di età e se non si ritenga doveroso liquidare loro (non iscritti alla Cassa pensioni appunto perché garantiti dell'impiego a vita) almeno le quote versate dai comuni per loro conto alla Cassa stessa, o comunque rapportare alle odierne necessità il modesto contributo loro elargito in questi ultimi anni per rendere meno doloroso l'ultimo periodo della loro esistenza ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, fa presente che il termine stabilito in anni 65 di età per la dispensa dei sanitari dal servizio attivo non è disposizione facente parte dell'Ordinamento della Cassa pensioni sanitari approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, bensì dell'articolo 364 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il quale ultimo l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti non ha mai avuto ingerenza alcuna.

« Per quei sanitari che non furono iscritti alla Cassa di previdenza e per i quali non può quindi provvedersi con trattamento di quiescenza a carico della Cassa suddetta, il contributo pagato dall'Ente per il posto da loro occupato non può devolversi a beneficio dei sanitari medesimi, intendendosi devoluto, per obbligo di legge, a favore della massa degli iscritti in base al principio mutualistico informatore dell'Istituto.

« D'altra parte poi si fa rilevare che l'Amministrazione della Cassa, per venire incontro a quei sanitari anziani che al compimento del 65° anno di età non avevano raggiunto il periodo minimo utile prescritto per il diritto alla pensione, con l'articolo 76 dell'Ordinamento sopracitato ebbe a disporre che detta categoria di sanitari potesse, a richiesta, conseguire la pensione anche con soli 15 anni di servizio valutabile per effetto d'iscrizione alla Cassa e di riscatto.

« Inoltre sulle pensioni liquidate dalla Cassa sanitari sono stati apportati i seguenti aumenti:

assegno supplementare temporaneo con regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736;

integrazione temporanea con regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85;

assegno di contingenza con decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160.

Sensibili miglioramenti ai pensionati degli Istituti di previdenza sono stati apportati poi con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1946, n. 221.

« In forza di tale decreto le pensioni a carico degli Istituti di previdenza, relativamente a cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1946, vengono aumentate del 300 per cento sulle prime lire 8000 annue lorde, del 280 per cento sulle seconde lire 8000, del 240 per cento sulle terze lire 8000 e del 200 per cento sulla parte rimanente (con assorbimento però dell'assegno temporaneo e dell'integrazione temporanea precedentemente concessi).

« Inoltre, con il decreto stesso, viene corrisposto un assegno di caro-viveri temporaneo di lire 18.000 annue lorde a favore dei titolari di pensione diretta e di lire 13.200 annue lorde a favore dei titolari di pensione di reversibilità, qualunque sia o sia stata la data di cessazione dal servizio.

« Sempre in virtù del citato decreto n. 143, le pensioni dei sanitari relativamente a cessazioni dal servizio posteriori al 30 settembre 1946 vengono calcolate in base alla tabella allegata al decreto stesso, in applicazione della quale le quote di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1946 risultano aumentate del 300 per cento e le quote di pensione relative ai servizi prestati posteriormente a tale data risultano aumentate del 500 per cento ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si è creduto opportuno modificare, mediante telegramma del Ministro Gonella n. 9630 del 13 agosto corrente anno, l'ordinanza ministeriale n. 7777 del luglio corrente anno a firma Molè. In seguito a tale telegramma il servizio prestato dopo il conseguimento della laurea nelle scuole legalmente riconosciute doveva essere ritenuto valido, alla stessa stregua di quello prestato negli istituti governativi e pareggiati, a favore anche degli aspiranti sforniti di abilitazione, mentre invece in base all'ordinanza n. 7777 era ritenuto valido il servizio prestato « dopo il conseguimento del titolo di abilitazione ». A una precedente interrogazione dell'onorevole Costantini, il Ministro giustificò il suo telegramma affermando non essere ammissibile alcuna interferenza fra la scuola privata e quella pubblica, la prima dovendosi considerare autonoma rispetto all'Amministrazione dello Stato. La situazione che deriva dal telegramma sopra accennato è che la scuola privata si vede riconosciuti tutti i diritti e i vantaggi della scuola pubblica, ma ne respinge i doveri (chiamata dagli insegnanti per fiducia e non per concorso) conseguendo così la scuola privata una condizione di privilegio rispetto a quella pubblica, in quanto che i titoli conseguiti nella prima danno diritto di accesso alla seconda, ma quelli conseguiti nella seconda non danno alcun diritto di accesso alla prima ».

RISPOSTA. — « L'obbligo fatto dalla legge alle scuole non governative di uniformarsi esattamente nell'ordinamento, negli orari e nei programmi alle scuole di Stato, per ottenere il riconoscimento legale; la conseguente parificazione ad esse concessa ai fini delle validità degli studi e la possibilità, prevista dal regio decreto 17 settembre 1937, n. 1796 della valutazione del servizio prestato in detta scuola, ai fini dei concorsi a posti di insegnante nelle scuole governative, spiegano come il Ministero non abbia potuto negare una valutazione al servizio prestato nelle scuole stesse anche in sede di assegnazione di supplenze e di incarichi. Il che, in sostanza, porta alla conseguenza che vengono sottratti alla scuola privata dalla scuola pubblica, con vantaggio di quest'ultima, elementi già didatticamente formati.

« La questione del modo come in quelle scuole si può ottenere la nomina è diversa e non modifica quanto sopra si è detto. D'altra parte la scuola non di Stato ha obblighi, in

rapporto alla scelta degli insegnanti in quanto deve servirsi del personale abilitato, pena la perdita del riconoscimento legale.

« Soddisfatta tale garanzia, non sembra che il Ministero abbia motivo di intervenire più particolarmente nella scelta del personale insegnante delle scuole dette.

« Ad ogni modo, la questione sarà attentamente riesaminata nel prossimo anno, quando è da augurarsi che le condizioni generali renderanno possibile un ritorno completo alla normalità anche in questo campo ».

Il Ministro
GONELLA.

CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga essere il caso che fino all'emanazione della nuova Costituzione siano mantenuti in carica quei reggenti dei Provveditorati agli studi nominati dal C.L.N., i quali, oltre a possedere titoli adeguati, hanno dato e continuano a dare prova di capacità, di severità e di imparzialità. E se non ritenga il caso, anche per illuminare l'opinione pubblica, di pubblicare una tabella comparativa dei titoli posseduti dai Provveditori nominati in base alla legge De Vecchi del 1936 e quelli di coloro che attualmente reggono lo stesso ufficio per incarico del C.L.N. La legge De Vecchi, infatti, stabiliva che i provveditori potevano essere scelti a giudizio insindacabile del ministro fascista dai ruoli dell'Amministrazione scolastica o di altre amministrazioni scolastiche o di altre amministrazioni dello Stato o addirittura fra persone estranee all'amministrazione statale che a giudizio insindacabile del predetto Ministero dassero garanzia di capacità (leggi che avessero meriti fascisti). Molti dei provveditori nominati in base a tale legge provenivano perfino dagli ufficiali del regio Esercito in servizio permanente effettivo, altri erano giovani ventisetenni estranei completamente alla scuola, altri erano professori ancora straordinari o comunque non ancora in possesso dei titoli richiesti. Si citano tra gli altri alcuni nominativi risultanti dal ruolo di anzianità edito nel 1939 dal Ministero: Aru Luigi, nominato provveditore a 27 anni, estraneo a qualsiasi amministrazione di Stato; Valitutti Salvatore, nominato provveditore a 30 anni non proveniente da alcuna amministrazione di Stato; Valsesia Giuseppe, nominato provveditore nel 1938 quando ancora era professore straordinario; Mauro Vincenzo, non proveniente da

alcuna amministrazione di Stato; Pastina Vincenzo, Rivara Luigi, Pigli Mario tutti e tre nelle stesse condizioni del precedente; Mendolia Liborio, impiegato al Ministero delle finanze nominato provveditore nel 1938; Di Tucci Raffaello impiegato al Ministero degli interni nominato provveditore nel 1936; Businelli Alberto militare dal 1914 al 15 giugno 1936 e perciò presumibilmente in servizio permanente effettivo, nominato provveditore nel 1936. Gli interroganti desiderano sapere se fra i « funzionari » tecnici di ruolo « di cui una interrogazione dell'onorevole Tuminelli auspica il ritorno nella scuola (interrogazione che ha avuta una pronta adesione nella risposta del Ministero), sono compresi anche i provveditori sopra citati ».

RISPOSTA. — « Al fine di normalizzare la vita dell'Amministrazione scolastica provinciale, verranno banditi gli appositi concorsi a posti di provveditore agli studi, ai quali potranno partecipare, naturalmente, anche gli attuali reggenti che siano in possesso di titoli prescritti.

« La questione della pubblicazione delle tabelle comparative dei titoli, proposta dall'onorevole interrogante, è ormai superata dal fatto che i provveditori rimasti in carriera sono passati attraverso il vaglio di una triplice commissione (Commissione di epurazione, Commissione per la revisione delle carriere, Consiglio di amministrazione). E non sembra che, dopo la decisione dei predetti organi, possa essere messa in discussione la legittimità della loro permanenza nel ruolo.

« Circa i nominativi dei Provveditori agli studi citati dagli onorevoli interroganti e nominati durante il periodo fascista, si fa presente che i signori Aru Luigi, Pastina Giorgio, Pigli Mario, Di Tucci Raffaello e Businelli Alberto da tempo non fanno più parte del ruolo dei Provveditori agli studi.

« La posizione dei professori Valitutti, Valsesia, Mauro e Rivara è stata attentamente esaminata e vagliata dalle tre anzidette commissioni, le quali hanno ritenuto che i quattro provveditori possano continuare nelle loro funzioni.

« Infine si fa presente, che, contrariamente a quanto è asserito nella presente interrogazione, il dottor Liborio Mendolia, proviene da ruolo del personale di carriera amministrativa dei Provveditorati agli studi, al quale ha acceduto attraverso pubblico concorso percorrendo poi una regolare carriera sino alla carica di provveditore. In precedenza egli fa-

ceva parte dell'Amministrazione finanziaria, nella quale pure era entrato per pubblica concorso ».

Il Ministro
GONELLA.

CODIGNOLA, LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è intercorso un grave e pregiudiziale ritardo nei trasferimenti dei professori, trasferimenti la cui pubblicazione era stata preannunciata per il 31 luglio. Detto ritardo, rendendo impossibile la nomina tempestiva dei supplenti fissata dal Ministero stesso per il 21 settembre ultimo scorso ha provocato la grave conseguenza che la scuola pubblica si è dovuta riaprire senza organici ben definiti con un numero di insegnanti insufficienti o con insegnanti sempre in attesa di raggiungere nuove sedi, mentre, d'altra parte, la scuola privata ha potuto provvedere tempestivamente all'immediata ripresa delle regolari lezioni lasciando nelle famiglie la ben giustificata convinzione che la scuola privata è ordine e regolarità ».

RISPOSTA. — « La pubblicazione del movimento degli insegnanti non fu preannunciata per il 31 luglio. La circolare del 15 maggio scorso, sui trasferimenti, stabiliva al 20 giugno la data di spedizione delle domande al Ministero da parte dei Provveditori, e solo nel mese di luglio il Ministero poté venire in possesso dei vari elementi.

« Per poter far luogo al movimento con la sufficiente cognizione delle varie situazioni, occorre valutare per ogni aspirante tutti gli elementi suddetti ed, in modo particolare, la durata e le qualifiche del servizio prestato, i titoli di studio e di cultura, le condizioni di famiglia. E tale valutazione occorre tradurre in punteggio, per non prescindere dai criteri di esattezza e precisione, indispensabili per la salvaguardia dei diritti di tutti gli interessati.

« E da aggiungere, inoltre, che il movimento dei professori viene a cadere proprio nel periodo in cui gli uffici periferici svolgono il lavoro — del quale non pochi riflessi giungono anche al Ministero — dell'assegnazione degli incarichi e delle supplenze: lavoro che, come è noto, non si presenta con le stesse difficoltà e complessità anche per le scuole non governative, perché queste, per l'assunzione del personale insegnante, salva la condizione del possesso dell'abilitazione, da parte degli aspiranti, godono di piena libertà di scelta.

« Da quanto precede risulta chiaramente che, se l'espletamento dell'ultimo movimento di professori di scuole secondarie ha richiesto considerevole tempo, ciò è dipeso dalla necessità di esaminare con attenta ponderazione tutte le numerosissime domande pervenute dagli interessati, ma non può essere imputato a lentezza degli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

« Ad ogni modo, non è dimostrato che nelle famiglie si vada determinando la convinzione che la scuola privata è ordine e la scuola pubblica è disordine, in quanto che gli ultimi dati pervenuti dai Provveditori agli studi segnalano l'opportunità dell'istituzione di nuove classi per l'aumento della popolazione scolastica che accede agli istituti governativi ».

Il Ministro

GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Perché esamini la necessità di migliorare notevolmente il servizio ferroviario nel tratto Campobasso-Termoli. Attualmente vi sono solo pochissime vetture di terza classe, integrate nel servizio, per il trasporto di persone, da carri ferroviari. Le vetture sono prive di vetri e di impianto elettrico e la pulizia lascia molto a desiderare.

« Bisognerebbe altresì accelerare la velocità dei treni ed aumentare il numero delle corse ».

RISPOSTA. — « Sulla Termoli-Campobasso esistevano fino a poco tempo fa due coppie di treni; una ordinaria viaggiatori e una mista merci e viaggiatori. Un primo miglioramento si è potuto ottenere trasformando la coppia di treni misti in treni ordinari viaggiatori, guadagnando così oltre un'ora nel tempo di percorso. Data la perdurante grave deficienza di materiale ordinario, non sarà possibile aumentare le attuali comunicazioni, se non quando si avranno disponibili delle automotrici, con i quali mezzi leggeri potranno istituirsi treni più rispondenti alle diverse esigenze dei viaggiatori.

« Per quanto riguarda un miglioramento del materiale impiegato nella composizione dei treni attuali, mentre si assicura che si provvede ad eliminare gli inconvenienti lamentati nei riguardi della manutenzione e pulizia delle carrozze, purtroppo non si può dare sicuro affidamento per quanto riguarda la quantità di esse, poiché le carrozze in efficienza, poco numerose, devono ovviamente

essere impiegate in maggiore misura nelle comunicazioni a lungo percorso, integrando con carri arredati, la composizione dei treni locali. Si è tuttavia raccomandato al Compartimento di Napoli di provvedere gradatamente nei limiti del possibile per un maggiore impiego di carrozze nei treni in questione ».

Il Ministro

FERRARI.

CONCI, CARBONARI, BATTISTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— « Per conoscere se non intenda emanare un sollecito provvedimento in merito alle concessioni a favore dei pensionati in base a convenzioni speciali, provvedimento vivamente atteso. Questi pensionati — come ad esempio i pensionati dell'O.N.A.I.R. (Opera nazionale Alta Italia redenta) — percepiscono pensioni irrisorie (che si aggirano sulle 200 lire mensili). È inumano ritardare l'emanazione di un decreto che deve por fine ad una vera ingiustizia sociale ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già da tempo esaminato attentamente la situazione dei pensionati in base a convenzioni speciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo scopo di estendere ad essi le provvidenze già adottate a favore dei pensionati dell'Assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

« Tale estensione presenta notevoli difficoltà d'ordine tecnico-finanziario, a causa del sensibile aumento degli stipendi verificatosi in questi ultimi anni, rispetto a quelle speciali convenzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto esse hanno come base di riferimento per il calcolo delle pensioni la media delle ultime retribuzioni annue percepite dall'iscritto prima del licenziamento o, addirittura, l'ultima retribuzione.

« Sebbene il trattamento derivante dalla convenzione dell'Opera nazionale Alta Italia redenta non sia basato sul sistema predetto, ma consista in una quota fissa di pensione di lire 1500 annue, qualunque sia il periodo di iscrizione, aumentata di lire 50 per ogni anno di iscrizione, oltre ad una quota di lire 100 a carico dello Stato, tuttavia i miglioramenti economici a tali pensionati non possono essere concessi se non con il provvedimento di carattere generale, inteso ad estendere le provvidenze già accordate ai beneficiari delle pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

« Ciò premesso, questo Ministero, non appena potranno essere superate le difficoltà predette, provvederà nel senso suaccennato a venire incontro alle riconosciute necessità dei pensionati in base a convenzioni speciali ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

CONTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere come intenda provvedere per eliminare l'ingiusto trattamento degli olivicoltori del Lazio, obbligati, e con duri controlli, all'ammasso della produzione senza riguardo agli oneri gravissimi della produzione, alle necessità delle famiglie, e offesa dell'equità e anche delle buone norme di prelevamento e di controllo ».

RISPOSTA. — « È da premettere che la disciplina di conferimento dell'olio, comunque sia stata disposta, non ha mai avuto forma di maggiore aggravio per gli olivicoltori del Lazio; più che per quelli di altre provincie.

« Comunque si fa presente che, per tutte le provincie del Lazio, come per la quasi totalità delle provincie olivicole d'Italia, in luogo dell'ammasso totale dell'olio prodotto è stato ormai concordato con le categorie locali interessate alla produzione olearia, il conferimento di soli determinati contingenti di olio che, tenuto conto della produzione dell'annata, lasciano nella libera disponibilità economica e commerciale dei produttori una larga quota dell'olio prodotto ».

Il Ministro
SEGNI.

COPPA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere:

1°) come intende provvedere al rifornimento idrico delle isole Pontine, essendo venuto a cessare il servizio finora effettuato con mezzi alleati;

2°) se non creda opportuno e necessario, data l'urgenza di provvedere a tale servizio soprattutto sotto l'aspetto dell'igiene pubblica, di assegnare a pagamento, con l'impegno di provvedere al trasporto dell'acqua necessaria ai bisogni delle popolazioni delle isole Pontine, due delle motozattere con cisterna cedute dagli Alleati, che attualmente si trovano nel porto di Napoli, invece di destinarle — come sembra che si sia in procinto di fare — ad armatori che le adibirebbero a traffici ordinari e liberi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è stato autorizzato, in deroga alla procedura prescritta per l'alienazione del materiale dell'A.R.A.R., a provvedere all'assegnazione soltanto dei mezzi nautici necessari per la ricostruzione delle attrezzature portuali.

« I natanti occorrenti al servizio del rifornimento idrico delle isole Pontine, non rientranti nella categoria dei mezzi nautici sopraccennati, non possono essere assegnati dall'Amministrazione della marina mercantile bensì dell'A.R.A.R. cui compete la distribuzione del materiale *surplus* messo a sua disposizione.

« In considerazione, però, dell'importanza e dell'urgenza che la questione del servizio del rifornimento idrico riveste per le popolazioni di quelle Isole, questo Ministero ha già vivamente interessato la predetta Azienda perché esamini con ogni benevolenza la possibilità di cedere alla Società costruzioni ed esercizio navi, che ha chiesto di svolgere il predetto servizio, le due motozattere attualmente in disarmo a Napoli, o, comunque, quei mezzi nautici, idonei allo scopo, che eventualmente fossero tuttora disponibili ».

Il Ministro
ALDISIO.

CORAZZIN, CIMENTI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* —

« Per sapere se non ritengano che il Prefetto di Belluno abbia esorbitato dai suoi poteri, avendo, con un suo decreto del 4 ottobre 1946, autorizzato l'Ufficio provinciale del lavoro a richiedere, a tutte indistintamente le cooperative, la presentazione dei loro bilanci e dei loro statuti, « per l'accertamento della rispondenza di requisiti mutualistici richiesti dalle vigenti leggi ». Si fa presente:

1°) che nessuna disposizione legislativa ha mai investiti gli Uffici provinciali del lavoro di una funzione di vigilanza sulle cooperative;

2°) che è la legislazione fiscale che concede speciali agevolazioni alle cooperative alle condizioni che esse posseggano determinati requisiti mutualistici e che perciò spetta solo all'amministrazione finanziaria l'accertamento di questi requisiti, limitatamente alle cooperative che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali;

3°) che le vigenti leggi già fanno obbligo alle cooperative di inviare i loro bilanci ed i loro statuti al Ministero del lavoro, oltre che a molti organi della pubblica amministrazione, secondo la loro natura, e che perciò

non si vede come possa essere utile ed opportuno, disporre che gli Uffici provinciali del lavoro, dipendenti dal Ministero del lavoro, raccolgano documenti che il Ministero stesso già possiede o dovrebbe possedere;

4°) che una ingerenza degli Uffici provinciali del lavoro sulla costituzione e sulla gestione delle cooperative, non essendo nei compiti degli Uffici stessi, non può essere autorizzata, in base all'articolo 19 della legge comunale e provinciale, con decreto prefettizio ».

RISPOSTA. — « L'incarico di raccogliere i dati che le cooperative di consumo e loro consorzi dovevano comunicare per il loro censimento, venne dato agli Uffici provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolari 9 aprile 1946, n. 3454 e 15 giugno 1946, n. 128/16. Scopo del censimento era l'accertamento dell'esistenza nelle cooperative dei requisiti speciali e mutualistici richiesti dalle disposizioni vigenti, al fine di facilitare l'applicazione delle agevolazioni specialmente di carattere fiscale all'uopo stabilite.

« Il Prefetto di Belluno si limitò, con suo decreto in data 19 giugno 1946, ad emanare, in conformità alle suddette disposizioni ministeriali, disposizioni particolari intese alla pratica attuazione del censimento nella sua provincia.

« Con successivo decreto del 4 ottobre lo stesso Prefetto ritenne opportuno, al solo fine di assicurare la completezza e chiarezza dei dati raccolti, in modo che nessuna cooperativa, pur avendo di fatto i requisiti necessari fosse pretermessa, estendere il censimento alle cooperative di lavoro e produzione e associazioni professionali di qualsiasi forma e tipo, invitando anche queste a censirsi presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

« Con tale provvedimento il Prefetto non ha attribuito all'Ufficio del lavoro alcuna ingerenza o vigilanza sulla costituzione e sulla gestione delle cooperative ed associazioni interessate, vigilanza che, per quanto di competenza, localmente viene regolarmente esercitata dalla Commissione provinciale di cui al regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, che, come è noto, è costituito presso la Prefettura ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

CORTESE. — *Ai Ministri dell'assistenza post-bellica e della guerra.* — « Per conoscere se, tenendosi presenti i dati in possesso dei

due Ministeri, possa ritenersi esatto che tutti i militari italiani catturati sul fronte russo siano rimpatriati, e, in caso negativo, per conoscere il numero dei prigionieri italiani non ancora rimpatriati dal territorio dell'Unione Sovietica ».

RISPOSTA. — « Il numero dei prigionieri italiani in Russia è stato calcolato dal Ministero della guerra, in mancanza di dati ufficiali forniti dalla potenza detentrica, in modo prudenziale in 60.000.

« Tale dato è il risultato di un computo fatto sulla scorta delle relazioni dei comandi delle G.U. dell'A.R.M.I.R. e di coefficienti di riduzione ricavati dai dati di esperienza.

« Il numero di 60.000 prigionieri, dedotto dal Ministero, trova anche conferma nelle notizie apparse sulla stampa sovietica nel febbraio 1943, in base alla quale i prigionieri italiani erano circa 80.000.

« Nell'agosto del 1945 il Governo sovietico ha informato il Ministero degli affari esteri che i prigionieri italiani in mano russa erano 19.640; successivamente, nel maggio 1946, l'Ambasciatore sovietico a Roma ha comunicato alla stampa italiana che il numero dei prigionieri italiani in Russia era di 21.193.

Recentemente detta Ambasciata ha precisato che il rimpatrio dei prigionieri, salvo una trentina di militari trattenuti quali criminali di guerra e qualche ammalato ricoverato in ospedale, era ultimato e che erano stati restituiti all'Italia 21.065 prigionieri.

« In base ai dati in possesso del Ministero della guerra, i militari rimpatriati dalla prigionia in Russia, già appartenenti all'A.R.M.I.R., sono invece 12.513, dei quali 656 ufficiali e 11.857 sottufficiali e truppa.

« Da informazioni fornite da prigionieri italiani rientrati dall'Unione sovietica, sembra che la perdita di nostri connazionali internati nei campi di concentramento dell'U.R.S.S. ammonti al 94 per cento (sopravvissuti 6 per cento).

« La mortalità maggiore si sarebbe avuta nel periodo di tempo fra il gennaio 1943 (rottura del fronte del Don) ed il giugno dello stesso anno (avviamento dei prigionieri ai campi di concentramento del Turkestan) a causa di una epidemia di tifo petecchiale).

« Sono in corso accertamenti per stabilire da che cosa dipenda la notevole differenza fra i prigionieri che si dice di avere restituito (21.065) e quelli effettivamente rientrati in Italia (12.513), come pure sono in corso

le pratiche per ottenere il rimpatrio di quei connazionali che sono stati tratti dalla Russia perché presunti criminali di guerra o ammalati (poche decine) ».

Il Ministro della guerra
FACCHINETTI.

CORTESE. — *Ai Ministri dell'assistenza post-bellica, della guerra e degli affari esteri.* — « Per conoscere se i suddetti Ministeri abbiano accertato che prigionieri italiani siano stati arruolati nella Legione straniera francese ed attualmente impiegati in operazioni militari nei possedimenti francesi in Asia e, in caso affermativo, per conoscere quali passi siano stati svolti presso il Governo francese ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra, al quale era stato segnalato a suo tempo che prigionieri di guerra erano stati arruolati nella Legione straniera francese, ha svolto le necessarie pratiche col Ministero degli affari esteri per conoscere l'esatta posizione di detti prigionieri.

« Da notizie avute nell'aprile ultimo scorso, tramite la nostra Ambasciata a Parigi, è risultato che in totale erano stati arruolati nella Legione straniera francese per la durata della guerra n. 541 prigionieri italiani.

« Tale arruolamento, pur essendo in contrasto con le norme della convenzione riguardante i prigionieri di guerra, non ha provocato alcuna protesta da parte del Governo italiano in quanto, per l'avvenuta cobelligeranza, l'arruolamento per la durata della guerra volontariamente contratto, era da considerare quale un atto di cooperazione.

« Degli arruolati, alla data predetta, 474 erano già stati smobilitati, 21 trovavansi ricoverati in luogo di cura, 3 erano detenuti in attesa di giudizio, 1 in attesa di riforma, i rimanenti 42 avevano invece contratto volontariamente una nuova ferma.

« La località d'impiego di questi ultimi rientra nella potestà dell'Autorità militare francese, che, ovviamente, non è tenuta a renderla nota.

« Non consta che, oltre ai 541 prigionieri anzidetti, ve ne fossero altri arruolati nella Legione straniera francese ».

Il Ministro della guerra
FACCHINETTI.

COSTANTINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non consideri doveroso e conforme a giustizia emettere sollecitamente un provvedimento, mediante il qua-

le ai funzionari del Gruppo C (regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935) definiti « aiutanti di Segreteria e di Cancelleria giudiziarie », i quali hanno svolto molto spesso con diligenza e capacità e continuamente le stesse identiche funzioni di quelli del Gruppo B, sia riconosciuto il diritto alla promozione a quest'ultima categoria, magari dopo un conveniente controllo sul prestatto servizio, e ciò anche al fine di evitare che ad identiche funzioni e responsabilità si persista a corrispondere un ben diverso trattamento economico e morale ».

RISPOSTA. — « È stato già predisposto uno schema di decreto legislativo per poter bandire concorsi per titoli per la nomina a cancelliere e segretario (Gruppo B), riservati agli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziari in possesso della licenza della scuola media di secondo grado, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444.

« Lo schema in parola è stato già comunicato al Ministero del tesoro e si è in attesa della prescritta adesione di quel Dicastero.

« Il concorso stesso non può, però, essere esteso a tutti indistintamente gli aiutanti, anche a quelli cioè non in possesso del titolo di studio prescritto, perché ciò comporterebbe una modifica alla legge fondamentale che regola l'ordinamento gerarchico del personale di tutte le amministrazioni dello Stato ».

Il Ministro
GULLO.

COSTANTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga doveroso oltreché equo che, in analogia a quanto disposto alla lettera a) del n. 3 della circolare n. 20 protocollo n. 5459 del 20 aprile 1946, delle Direzioni generali media, classica e tecnica, sia concesso anche ai provveditori reggenti un adeguato compenso per l'ufficio di grado superiore che sono chiamati a compiere e ciò anche in considerazione che essi vengono ad essere esclusi dai benefici che ai presidi e professori provengono dalla partecipazione a commissioni d'esami, ecc.

RISPOSTA. — « Il Ministero si è preoccupato, per ragioni di equità rispetto al trattamento usato ai Presidi reggenti ed ai Direttori ed Ispettori didattici incaricati, dei non numerosi casi di Provveditori agli studi reggenti che rivestivano nel ruolo di appartenenza un grado inferiore al 4° ed ha trasmesso a suo tempo al Ministero del tesoro e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il

prescritto assenso, uno schema di provvedimento con il quale veniva attribuita ai reggenti trovantisi nelle suddette condizioni una speciale indennità.

« Ma il Ministero del tesoro ha fatto presente che, poiché la questione dei reggenti nominati dal Governo militare alleato o dai Comitati di liberazione nazionale all'atto della liberazione del territorio delle varie province riguardava non solo gli istituti ed uffici dipendenti da questa Amministrazione della pubblica istruzione, ma in genere, quelli di tutte le Amministrazioni dello Stato cui per ovvie ragioni dovrebbe essere estesa la concessione, non può concedere il richiesto assenso in quanto ciò porterebbe notevole aggravio per il bilancio dello Stato ».

Il Ministro
GULLO.

COSTANTINI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non sia doveroso ed urgente disporre anche a favore dei danneggiati dalle rappresaglie nazi-fasciste in analogia a quanto già stabilito ed effettuato per i danneggiati dagli eventi di guerra — il pagamento di acconti (percentuale) sull'ammontare del danno denunciato e riconosciuto dagli organi competenti, con particolare riguardo alle categorie più bisognose ».

RISPOSTA. — « In seguito al decreto legislativo Presidenziale del 6 settembre ultimo scorso, n. 226, che estende il risarcimento ai danni prodotti, fra l'altro, dalle rappresaglie nazi-fasciste, le disposizioni relative alla concessione degli acconti sono senz'altro applicabili ai danni predetti che siano ricaduti sui beni mobili di abitazione. Egualmente, sono applicabili le norme diramate per accordare la precedenza alle categorie più bisognose dei danneggiati nei beni sopracitati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*
CAVALLARI.

COSTANTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli consti:

a) che la gestione di liquidazione della cessata confederazione degli industriali, dopo oltre un anno di funzionamento, ha corrisposto — salvo rare eccezioni — alla massa del personale dipendente, soltanto le indennità di preavviso;

b) che il personale suddetto, il quale ha cessato il rapporto di impiego col 31 mar-

zo 1945, aveva in precedenza percepito un modesto acconto dalla cassa interna di previdenza, acconto il quale rappresenta una infima percentuale sul dovuto;

c) che la gestione di liquidazione è dotata di personale in soprannumero per cui riesce inspiegabile il ritardo frapposto alla liquidazione degli ex impiegati.

« Per sapere, inoltre, quali provvedimenti ritenga di adottare con ogni urgenza allo scopo di vincere l'inerzia fin qui mantenuta con grave danno degli interessati le cui condizioni finanziarie sono deplorabili, facendo presente che la gestione di liquidazione deve disporre di somma liquida proveniente dalle cessate unioni territoriali, la quale somma dovrebbe essere più che sufficiente per completare il pagamento del personale ».

RISPOSTA. — « È necessario premettere anzitutto che nell'interrogazione si tiene presente soltanto la situazione determinatasi nell'Italia settentrionale, come può argomentarsi dal riferimento fatto al punto b) dove si allude alla data unica della risoluzione dei rapporti di impiego intervenuta il 31 marzo 1945 col noto provvedimento, adottato dal sedente governo della repubblica sociale, di soppressione delle Confederazioni dei datori di lavoro e conseguente attribuzione dei patrimoni, oltretutto della rappresentanza sindacale, alla Confederazione generale del lavoro, tecnica e arti.

« Ora, è stato appunto tale provvedimento che ha determinato, con la fusione di tutti i patrimoni, mobili, documenti contabili, una situazione talmente caotica da rendere necessaria la costituzione di apposite commissioni paritetiche che hanno dovuto procedere ad una meticolosa opera di discriminazione, associazione per associazione, provincia per provincia. A complicare la già complessa situazione è poi intervenuto, per le 42 Federazioni nazionali di categoria, un provvedimento della polizia tributaria che, a scopo di indagine sui profitti di regime, ha posto il sequestro su tutto il materiale di archivio delle Federazioni stesse, restituendolo soltanto dopo circa un anno.

« Ciò premesso, per quanto riguarda le cause determinanti il ritardo nelle operazioni di conteggio e di accertamento delle competenze, non sembra che sia del tutto fondata l'affermazione che la massa del personale abbia percepito — salvo rare eccezioni — soltanto le indennità di preavviso, « dopo avere in precedenza percepito un modesto acconto dalla cassa interna di previdenza, acconto

che rappresenterebbe una infima percentuale sul dovuto ».

« Infatti, dai dati rilevati da questo Ministero in seguito ad ispezioni, la situazione del personale al giugno 1946 risulta la seguente:

gli ex dipendenti ammontano a circa 9500, dei quali 8350 iscritti alla Cassa di previdenza, di questi 4020 avevano avuto l'intera liquidazione, 4320 dovevano essere ancora liquidati, ma avevano ottenuto anticipi pari in media all'intero fondo di previdenza, cioè circa il 90 per cento della liquidazione totale;

solo 200-300 elementi non avevano avuto alcun anticipo sulla liquidazione per distribuzione dei relativi fascicoli, o perché richiamati o prigionieri che dovevano provvedere alla documentazione ecc.

« Per il rimanente personale, extra Cassa previdenza, costituito da avventizi assunti nell'ultimo periodo di gestione (circa 1150 unità da cui vanno detratte le 400 unità dei dipendenti della gestione controllo mulini la cui posizione non era a quella data ancora chiarita), alla data del giugno 1946 il 10 per cento era stato integralmente liquidato, mentre il 20 per cento aveva riscosso anticipi costituiti dall'indennità preavviso.

« Il ritardo nel pagamento delle competenze al suddetto personale, in prevalenza, come si è detto, assunto in Italia settentrionale negli ultimi periodi di gestione è giustificato, oltre che dalle cause già esposte, e conseguenti alla creazione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, da motivi prudenziali.

« I liquidatori, infatti, ebbero la sensazione — confermata successivamente dalla esperienza — che in molti casi agli impiegati, soprattutto nel periodo immediatamente precedente all'arrivo *in loco* delle truppe anglo-americane — fossero stati corrisposti acconti molto notevoli, talora addirittura superiori o quanto ad essi sarebbe spettato in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

« Ora, mentre si fa presente che i dati sopra indicati devono ritenersi superati e che, essendo stato ultimato il lavoro di ricostruzione generale contabile, sono stati compiuti altri passi avanzati verso il pagamento integrale delle competenze al personale (pagamento integrale da oltre un anno autorizzato, dato che la liquidazione della ex Confederazione risulta sicuramente attiva), si osserva che il ritardo nel pagamento delle competenze non è imputabile al personale attualmente addetto agli Uffici di liquidazione, ma

deriva sostanzialmente dalle cause innanzi precisate.

« Si segnala, infine, che questo Ministero sta predisponendo un provvedimento legislativo inteso ad accelerare il ritmo delle liquidazioni ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

D'AGATA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per avere notizia circa il corso di un'istanza presentata dagli avvocati, procuratori legali ed altri professionisti, con l'adesione dei partiti politici e dei sindaci e di privati cittadini delle città di Noto, Pachino, Avola e Rosolini, per la istituzione in Noto di un Tribunale comprendente detti comuni ».

RISPOSTA. — « La pratica per l'istituzione nel comune di Noto della sede di Tribunale è in istruttoria, tendente soprattutto a stabilire quale circoscrizione si potrebbe eventualmente attribuire al nuovo Tribunale, dato che quella proposta (comprendente 4 comuni con 86 mila abitanti) sembrerebbe troppo limitata ».

Il Ministro
GULLO.

D'AGATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se creda opportuno:

a) di dare pratica esecuzione ai decreti che hanno abolito la G.I.L. ordinandone la liquidazione. E da notare a questo proposito che, se il decreto 2 agosto 1943 parlava di provvisoria conservazione, nel 1944 fu costituito l'Ente liquidatore e quindi dovrebbe cessare la provvisoria conservazione della G.I.L.;

b) di presentare di nuovo il disegno di legge sui patronati scolastici, il decreto già pronto fin dal settembre 1945 e che a tale epoca doveva essere discusso dal Consiglio dei Ministri;

c) di perorare dal Ministro del tesoro che annulli la disposizione della circolare 18 aprile 1945, che metteva sotto suggello tutte le giacenze della G.I.L. onde esaudire le richieste dei creditori privilegiati e dare la possibilità ai liquidatori di restituire ai patronati scolastici comunali quanto fu loro tolto affinché si possano supplire le deficienti attuali attrezzature scolastiche.

« Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza del Ministro:

1°) che tuttora esiste una organizzazione quasi clandestina di essa G.I.L. con un semi-Ministero in via Fornovo, forte di trecento impiegati;

2°) che, oltre la suddetta centrale i nuclei provinciali per istinto di conservazione lavorano per la resurrezione dell'Opera, esigendo dai provveditori provinciali agli studi, locali che sono tanto deficienti per le scuole, riaprendo colonie che furono un vanto dei vecchi patronati ed esigendo l'opera dei maestri con l'abituale minaccia fascista di note caratteristiche negative. L'interrogante si augura che non si ripeta, col risorgere di questa istituzione, quello che è accaduto all'E.N.A.L. che ha ripristinato il Dopolavoro fascista, dando lo spettacolo di vedere dimissionato dall'alto un direttore provinciale senza motivazione e addebiti a mezzo di un telegramma lampo ».

RISPOSTA. — « Con riferimento ai vari punti dell'interrogazione, si fa presente quanto segue:

a) i provvedimenti per dare pratica attuazione ai decreti che hanno abolito la G.I.L. non sono di competenza di questo Ministero, in quanto l'attuale Commissariato della gioventù italiana, che dovrebbe appunto considerarsi un Ufficio stralcio per la liquidazione del soppresso Ente, è sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo Ministero della pubblica istruzione, peraltro, non ha ommesso di richiamare a più riprese sulla questione l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendosi eco dei voti formulati dagli esponenti della scuola e dell'assistenza scolastica;

b) il provvedimento legislativo concernente il riordinamento dei Patronati scolastici è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e sono in corso gli ulteriori adempimenti per la sua pubblicazione.

« Inoltre, ad iniziativa di questo Ministero della pubblica istruzione è stato nel frattempo approvato e pubblicato altro provvedimento che ha concesso ai Patronati scolastici, per incrementarne l'attività, un contributo straordinario di 100 milioni di lire;

c) una disposizione contenuta nel succitato provvedimento legislativo concernente il riordinamento dei Patronati scolastici restituisce a questi i beni già di loro pertinenza, prima gestiti dalla G.I.L. e poi, per errore, inclusi nel complesso dei beni bloccanti d'ordine del Ministero del tesoro perché pertinenti alla G.I.L.;

d) l'organismo centrale e gli organismi periferici della ex G.I.L. non dipendono da questo Ministero della pubblica istruzione ».

Il Ministro
GONELLA.

D'AGATA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se creda opportuno, per aiutare la ricostruzione dei paesi della Sicilia dove manchi per caso la iniziativa degli interessati per la ricostruzione dei fabbricati sinistrati dalla guerra, concedere per decreto ai comuni di sostituirsi ai proprietari sinistrati per la ricostruzione contraendo dei mutui da pagarsi dai sinistrati medesimi per la quota loro spettante, con contributi dilazionati in venti anni, con ruoli esecutivi a favore dei comuni. Il concorso dello Stato e la delega all'Istituto mutuante dei ruoli dei contributi, renderebbe facilissimo ai comuni di contrarre dei mutui. D'altra parte l'esonero delle imposte per venti anni sui fabbricati ricostruiti renderebbe poco gravoso ai proprietari il pagamento delle rate. Lo Stato si alleggerirebbe di obblighi e impegni diretti che gravano sul bilancio, mentre il personale del Genio civile alleggerirebbe il suo lavoro, rimanendogli solo obblighi di sorveglianza, collaudo e revisione dei progetti ».

RISPOSTA. — « Per il ripristino dei fabbricati privati sinistrati dalla guerra, vigono, come è noto, le disposizioni del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, le quali prevedono, fra l'altro, la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati (fra cui il Banco di Sicilia) a favore dei proprietari che intendono eseguire i lavori di cui trattasi.

« Detti mutui sono ammortizzabili nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia accedente i 40 anni, e questo Ministero concorre nel pagamento delle annualità di ammortamento nella misura del terzo della spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, più il decimo della spesa stessa, quale premio di acceleramento.

« E poiché i lavori, a termini delle disposizioni di cui sopra, devono essere eseguiti dai proprietari per conto proprio, il compito degli organi tecnici di questa Amministrazione è limitato alla revisione dei progetti, alla vigilanza e al collaudo.

« Non sembra, quindi, opportuno concedere ai comuni di sostituirsi ai privati sinistrati per il ripristino dei fabbricati di loro proprietà, contraendo dei mutui da rimborsarsi dai sinistrati medesimi, per la quota loro spettante, con ammortamento dilazionato in venti anni e con ruoli esecutivi a favore dei comuni stessi.

« Non pare, inoltre, che tale sistema renderebbe meno gravoso ai proprietari il paga-

mento delle rate, in confronto dell'ammortamento previsto dal testo unico succitato.

« È da rilevare in proposito che gli Istituti di credito fanno spesso difficoltà a concedere i mutui per l'intera somma occorrente per il ripristino dei fabbricati, in quanto, a norma delle disposizioni di legge in vigore sul credito fondiario, cui fa richiamo l'articolo 28 del testo unico, l'importo del mutuo stesso non può eccedere la metà del valore dell'immobile per il quale viene accordato.

« Tenuto anche conto della garanzia costituita dal concorso statale nella misura innanzi indicata, il comune non potrebbe comunque ottenere da parte degli Istituti mutuantanti, condizioni più favorevoli di quelle fatte ai privati.

« Il sistema proposto non alleggerirebbe lo Stato di obblighi e impegni diretti gravanti sul bilancio dato che lo Stato stesso dovrebbe pur sempre concorrere nel rimborso dei mutui contratti dai comuni.

« D'altronde il testo unico del 1945, per promuovere e intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra, prevede la costituzione di « Consorzi regionali edilizi » ai quali possono essere chiamati a partecipare anche e soprattutto i comuni.

« Detti Consorzi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, ricostruzione e nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministero.

« Infine, è istituito in ogni comune sinistrato un Comitato edilizio con il compito di svolgere opera di propulsione di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi. Detto compito è affidato particolarmente al Sindaco, presidente del Comitato stesso, quale diretto interprete delle esigenze locali in materia di ricostruzione edilizia ».

Il Ministro
ROMITA.

D'AMICO DIEGO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare la procedura per la concessione delle pensioni di guerra; procedura lunga, laboriosa, snervante che dura, talvolta, per anni ed anni, mentre nel frattempo, gli aventi diritto muoiono di fame ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di competenza, rileva che il problema di una sollecita liquidazione delle pensioni di guerra forma e continuerà a formare oggetto di sue particolari cure e preoccupazioni, convinto, com'è, che la liquidazione in parola costituisce l'adempimento di un dovere dello Stato verso gli ex combattenti e le famiglie di coloro che caddero in guerra o a causa di guerra. In effetti, l'organizzazione dei servizi ha incontrato gravi difficoltà per la mancanza di idonei e sufficienti locali, atteso il gran numero di requisizioni di edifici pubblici da parte degli Alleati e la deficienza di alloggi privati. Non ha mancato, peraltro, questo Ministero di svolgere tutte le opportune ricerche e sollecitazioni per conseguire la disponibilità dei necessari locali, ed è in grado di poter assicurare che, anche mediante l'autorevole appoggio della Presidenza del Consiglio — intervenuta con la massima comprensione — entro il corrente mese si potrà disporre di un edificio capace di accogliere alcune centinaia di impiegati, da destinarsi ai servizi suddetti in aggiunta al personale già a tal uopo utilizzato.

« Per quanto riguarda lo snellimento del servizio è stato già predisposto un provvedimento legislativo, di prossima emanazione, che consentirà di definire le pratiche di pensione sulla scorta di documenti sussidiari, in mancanza di quelli di rito non potuti acquisire per le note vicende belliche.

« Frattanto, per le pensioni dirette è largamente attuata la concessione di anticipazioni sulla presuntiva classificazione delle invalidità stabilita dalle Commissioni mediche ospedaliere al termine della licenza di convalescenza e per le pensioni indirette è pure ampiamente praticato il sistema della liquidazione provvisoria sulla scorta di soli elementi probatori essenziali.

« È da soggiungere pure che il Ministero, oltre all'avvenuto aumento nel numero delle Commissioni mediche, che ora ammontano a ventinove, si propone d'istituirne altre, appena siano espletate le necessarie pratiche, specialmente in Sicilia, in Sardegna e nelle provincie meridionali.

« Va infine osservato che, nonostante le suaccennate difficoltà, il lavoro finora compiuto nella liquidazione delle pensioni non può dirsi trascurabile. Basti aver presente che nel solo mese di ottobre sono stati compilati 11.551 progetti di pensione, esaminate 66.845 pratiche e spedite 66.176 corrispondenze. Sono state inoltre evase 8.433 richieste di municipi, associazioni ed enti diversi. Il servizio paga-

menti ha effettuato n. 3374 anticipazioni e n. 2320 nuove iscrizioni, nonché ha provveduto per n. 1144 ruoli di variazione ».

Il Sottosegretario di Stato

PETRILLI.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga ormai indifferibile dare un riconoscimento per l'opera prestata e per i danni sofferti, talora assai gravi, al personale insegnante e dirigente che, all'atto dell'armistizio, si trovava a prestare la propria opera sia come personale di ruolo comandato, che come personale provvisorio appositamente assunto fuori del territorio nazionale e nelle terre che allora risultavano annesse od occupate. Poiché per una parte di questo personale erano state concretate provvidenze legislative che erano in corso di imminente pubblicazione, queste costituivano evidentemente un affidamento dello Stato italiano verso gli interessati. Risulterebbe, in armonia a quanto esposto, che da tempo il Ministro della pubblica istruzione avrebbe esaminata l'opportunità di sanare la posizione di questo personale e una Commissione appositamente nominata avrebbe presentato le sue conclusioni ».

RISPOSTA. — « Per ovvie considerazioni, non si ravvisa nel presente momento l'opportunità di far luogo alla concessione di particolari provvidenze alla categoria a cui accenna l'onorevole interrogante.

« Il precedente esame della questione avvenuto sotto il cessato regime non potrebbe essere ora assunto come elemento decisivo per dar corso alle decisioni allora adottate, dovendosi ora considerare la questione, nei suoi vari riflessi, in funzione del mutato clima politico.

« Ad ogni modo, per quanto si riferisce alla eventuale assunzione in ruolo degli interessati con speciale procedura, è da tener presente che una concessione del genere neanche è stata fatta agli stessi reduci, i quali, a parte la riserva di un congruo numero di posti, prevista in loro favore dalle vigenti disposizioni di carattere generale, per la nomina in ruolo debbono sottoporsi all'alea del concorso per titoli e per esami, secondo la normale procedura ».

Il Ministro

GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Perché sia provveduto alla riammissione al godimento dell'abitazione (regolarmente

affittata dal 1940, in via Colle Oppio, 5) della vedova di guerra signora Buccioli-Brunelli, la quale insieme ad un figliuolo e ad un'altra famiglia profuga della Libia, fu sfrattata in poche ore, il 3 agosto, in seguito a decreto provocato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

« Il Ministro richiedente, non fece uso dell'appartamento requisito, ma vi immetteva abusivamente tale signor Alberti, non domiciliato a Roma e comunque ignorato al Commissariato alloggi.

« Nell'appartamento lasciato dall'Alberti, all'atto dell'occupazione dell'alloggio di via Colle Oppio 5, si installava la famiglia del Ministro dell'Assistenza post-bellica. Essendo risultati vani tutti i tentativi fatti per la pacifica risoluzione della grave questione, si invoca l'intervento delle Autorità competenti per il ripristino della legalità, con un atto di giustizia nei riguardi di una vedova di guerra ».

RISPOSTA. — « La prefettura di Roma sta svolgendo le pratiche necessarie per poter riammettere al godimento dell'appartamento sito in via Colle Oppio 5 la signora Giuseppina Buccioli vedova Brunelli. Dette pratiche non si sono potute ancora definire, perché, fra l'altro, la questione è connessa ad un procedimento in corso presso il competente Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, di decadenza della assegnazione dell'alloggio di cui trattasi nei confronti degli eredi Balbo che lo ottennero dalla Cooperativa edilizia « Monte Oppio » e che lo cedettero alla signora Buccioli nel 1940.

« Tale decadenza, anche se pronunziata, non sembra che dovrebbe pregiudicare gli interessi della signora Buccioli-Brunelli.

Sta di fatto, però, che la medesima è attualmente sistemata, sia pure provvisoriamente, in altro appartamento dello stesso stabile, mentre l'alloggio contestato, requisito in un primo tempo a favore del Ministro dell'assistenza post-bellica, e mai da questo fruito, è attualmente occupato da una famiglia di sfollati e sinistrati di Terni (famiglia Alberti) cui il predetto Ministro lo indicò, *pietatis causa*, allorché ne ottenne la requisizione, per ragione del suo ufficio, proprio nel momento in cui gli era venuta a cessare la necessità di usarne, poiché potuto rientrare in possesso di un appartamento di sua proprietà.

« La Prefettura si sta frattanto attivamente interessando per trovare altra sistemazione alla famiglia Alberti, che non può essere

messa senz'altro sul lastrico, per modo che, quando fosse definita la controversia anzidetta in corso presso il Dicastero dei lavori pubblici, l'alloggio di via Colle Oppio 5, sia disponibile anche di fatto a favore della vedova Brunelli ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

DI GLORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non intenda concedere il beneficio del caroviveri in lire 30 mila annue lorde ai pensionati di età inferiore ai 60 anni, così come è stato a suo tempo concesso ai pensionati di età superiore ai 60 anni ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si ritiene opportuno far presente che il criterio discriminatore sancito dall'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa l'attribuzione di un caroviveri in misura più favorevole ai pensionati di età non inferiore ai 60 anni trova la sua ragione giustificatrice in svariate circostanze. Tra l'altro occorre rammentare:

che alcune categorie di pensionati statali (militari, appartenenti alla pubblica sicurezza, agenti di custodia, ecc.) oltreché beneficiare nel periodo di attività di servizio di un trattamento economico quasi sempre più favorevole per le varie indennità loro concesse che, viceversa, non vengono corrisposte alla generalità dei dipendenti civili, maturano il diritto a conseguire il massimo della pensione dopo un numero di anni inferiore a quello stabilito per altre categorie (dipendenti civili, magistrati, professori universitari, ecc.). I primi vengono pertanto collocati a riposo in età ancora giovane e beneficiano del trattamento di quiescenza loro attribuito per un più lungo periodo di tempo rispetto ai secondi che, per la loro avanzata età, talvolta non arrivano nemmeno a liquidare tale trattamento, decedendo mentre ancora sono in attività di servizio;

che i pensionati più giovani sono, di regola, ancora in grado di dedicarsi ad una attività lavorativa da cui ritrarre altri proventi che integrino la pensione;

che i pensionati ultrasessantenni devono sostenere maggiori spese per cure, a causa della loro età avanzata.

« Per le suesposte considerazioni la discriminazione in parola si è dovuta mantenere ferma anche con il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1946, n. 429, pur essendosi maggiorato l'importo del caroviveri an-

che per i pensionati aventi meno di 60 anni di età, nei confronti dei quali è stato fissato in lire 18.000 annue.

« Ciò stante non si ravvisa la possibilità di concedere il caroviveri nella misura di lire 30.000 anche ai pensionati che non hanno raggiunto i 60 anni ».

Il Sottosegretario di Stato

PETRILLI.

ERMINI, RAPELLI. — *Ai Ministri della guerra, della marina militare, dell'aeronautica e del tesoro.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per annullare o, quanto meno, attenuare, gli iniqui effetti del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, in forza del quale i salariati a matricola e permanenti, in servizio presso le Amministrazioni militari vennero licenziati ed immediatamente riassunti in qualità di operai temporanei, ma continuando a prestare lo stesso servizio ai medesimi posti continuativamente per ben altri 23 anni, ledendo così il contratto di lavoro e privando i predetti operai del diritto acquisito della pensione ».

RISPOSTA. — « Si premette, anzitutto, che alla questione di cui trattasi è completamente estranea l'Amministrazione dell'aeronautica, non ancora costituita a Ministero al tempo dell'emanazione del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 943.

« Si premette, altresì, che la costituzionalità di quel provvedimento di legge, il quale suscitò, invero, ripercussioni assai sfavorevoli in quanto esso risolveva in tronco un preesistente vincolo giuridico, fu riconosciuta a suo tempo dal Consiglio di Stato, che dichiarò inammissibile l'impugnativa di legittimità del provvedimento stesso.

« Ciò posto, è da rilevare che l'annullamento o, quanto meno, l'attenuazione degli effetti del citato Regio decreto n. 945 hanno formato oggetto di esame da parte della Marina militare fin dal dicembre 1944, cioè appena qualche mese dopo il ritorno del Governo legittimo a Roma dalla sua sede provvisoria dell'Italia meridionale, e hanno dato luogo allo svolgimento della relativa trattazione con vari organi e uffici dello Stato, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e il Ministero del tesoro, nonché la stessa Presidenza del Consiglio.

« Tuttavia, l'esito della pratica, chiusasi soltanto recentemente, è stato del tutto negativo per un complesso di elementi emersi durante la sua trattazione, quali possono ricavarsi dalla esposizione che segue.

« Dopo la liberazione di Roma, riorganizzati i vari servizi del Ministero, la Marina, su istanza del signor Rinaldi, Michele, operaio permanente licenziato nel 1923 in base al predetto Regio decreto n. 945, provvide ad emettere il decreto ministeriale 18 dicembre 1944, col quale si riteneva di poter addivenire alla riammissione dell'operaio in parola, in applicazione analogica del Regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riassunzione in servizio dei dipendenti statali licenziati o dispensati per motivi politici.

« Senonché, in sede di riscontro di legittimità, la Corte dei conti, ebbe a formulare talune osservazioni di carattere sostanziale e procedurale, ritenendo non invocabile il ricordato Regio decreto-legge n. 9, in quanto, nel caso in esame, la mancata riassunzione e non la dispensa o il licenziamento, era da attribuire a motivi politici.

« Sottoposta la questione al parere del Consiglio di Stato, questo nell'adunanza della Sezione III in data 23 ottobre 1945, ha ritenuto di poter escludere:

1°) che il licenziamento disposto con il decreto del 1923 possa considerarsi dovuto a motivi politici, avendo il decreto medesimo portata generale per tutti indistintamente gli operai, e perseguendo dichiaratamente lo scopo di riorganizzare i servizi e ridurre gli oneri a carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato;

2°) che le disposizioni del citato Regio decreto-legge n. 9, dettato in favore dei dipendenti licenziati per motivi politici possano trovare applicazione nei confronti dei dipendenti licenziati per altri motivi, anche se non riassunti per ragioni politiche. Per costoro, infatti, non si tratterebbe già di rinnovare gli effetti di un provvedimento positivo, sibbene di porre gli effetti di provvedimenti che avrebbero potuto essere adottati e non lo furono; il che richiederebbe una apposita disciplina, diversa da quella prevista dal Regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

« Quanto, poi, alla convenienza di promuovere l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, ipotizzato dalla Marina, la predetta sezione ha ritenuto altresì di dover richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla delicatezza del problema, non soltanto a causa delle difficoltà tecniche inerenti al conseguimento dello scopo, ma anche e soprattutto per il ragionevole dubbio di un eccessivo allargamento del principio della reintegrazione in relazione alle possibilità pratiche, dal momento che una volta stabilito che il licenziamento non fu determinato da

ragioni politiche, la posizione degli operai licenziati nel 1923 non appare tanto dissimile e più meritevole di tutela, rispetto a quella di tutti coloro che per motivi politici, ed in un secondo momento per la generale prescrizione della tessera fascista non poterono ottenere un pubblico impiego durante il regime fascista.

« Nonostante il contrario parere del Consiglio di Stato, e sebbene non sfuggisse al Ministero la visione delle ripercussioni di un provvedimento del genere, apportatore di un turbamento di posizioni ormai consolidate per effetto del lungo tempo trascorso, la Marina, di fronte alle pressanti premure degli interessati, che per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali richiedevano insistentemente di essere reintegrati nei loro « diritti », postasi in contatto con il Ministero della guerra — egualmente interessato al problema — sottopose al Tesoro, per il preventivo esame, uno schema di decreto legislativo per la riassunzione in servizio e la reintegrazione degli operai permanenti licenziati nel 1923, subordinatamente, tuttavia, all'accertamento della sussistenza, nei loro riguardi, di motivi politici che avessero potuto indurre l'Amministrazione del tempo ad escluderli dal numero degli operai permanenti (500 in tutto) che a norma dell'articolo 1 del precitato Regio decreto n. 945, potevano essere mantenuti in servizio.

« L'iniziativa della Marina non ha riscosso, però, l'approvazione del Ministero del tesoro, che ha espresso sull'argomento non favorevole avviso, in considerazione delle vere finalità che l'Amministrazione statale nel 1923 ha inteso raggiungere col cennato provvedimento n. 945, estraneo a qualsiasi movente di persecuzione di partito, e in vista altresì della difficoltà, a 23 anni di distanza, di discriminare quelle unità che avrebbero dovuto essere escluse dal licenziamento per rientrare negli esigui contingenti dei trattenuti, qualora non fossero intervenute ragioni politiche a determinarne l'allontanamento dal lavoro.

« Né miglior esito ebbe la replica di questo Ministero, poiché il Tesoro ribadite le ragioni precedentemente addotte, riconfermava il suo parere contrario, pregando inoltre la Marina « di voler considerare definitivamente esaurito l'argomento, tanto più che in seguito all'avvenuta riassunzione quali temporanei, gli operai a matricola, licenziati nel 1923, hanno fruito finora di un trattamento economico superiore a quello assicurato agli operai permanenti; cosicché, praticamente, essi hanno realizzato un vero e proprio vantaggio.

senza contare, poi, che all'atto del licenziamento furono liquidate, a secondo dell'anzianità di servizio, pensioni od indennità, con norme di particolare favore ».

« Dello stesso avviso dichiarò di essere la Presidenza del Consiglio che, con nota del 25 maggio, così concluse:

« Si deve anzi soggiungere che analogo avviso si è dovuto manifestare per proposte simili pervenute da altre Amministrazioni, circa i licenziamenti adottati in base a provvedimenti legislativi speciali, intesi a ridurre il personale dipendente dalle Amministrazioni stesse e dai quali esula ogni movente politico.

« Da rilevare infine che le risultanze della pratica hanno messo in rilievo la mancanza di lesione di diritti nei confronti dei licenziati:

1°) perché tutti gli operai, compresi quelli con la qualifica di « permanente » o « a matricola », prima dell'emanazione del Regio decreto n. 945, non avevano acquistata una vera e propria stabilità, prescrivendo il regolamento allora vigente che essi potevano essere licenziati con la sola formalità di un preavviso;

2°) perché coloro che all'entrata in vigore del citato decreto avevano le condizioni prescritte per ottenere la pensione, l'ottennero a condizioni migliorate; mentre coloro che non avevano raggiunto tali condizioni conseguirono indennizzi, superiori a quelli stabiliti dal regolamento vigente ».

« Da quanto sopra esposto emerge che, pure in previsione delle difficoltà e degli ostacoli da superare la Marina nulla ha trascurato per addivenire ad una soluzione nella questione in favore dei licenziati.

« Peraltro, tenuti presenti gli elementi risultanti dall'esposizione che precede, e in considerazione altresì, delle notevoli ripercussioni di carattere politico e finanziario che, come ha rilevato il Consiglio di Stato, l'invocato provvedimento correttivo non mancherebbe di produrre, la Marina non vede la possibilità di ritornare sull'argomento ».

Il Ministro
MICHELI.

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di sua competenza, fa presente che la questione stessa ha, già da tempo, formato oggetto di attento esame da parte del Tesoro, il quale ha dovuto riscontrare che il licenziamento in massa di tutti i salariati statali « a matricola », disposto nel 1923, non ebbe alcun carattere politico, ma fu provocato dalle necessità di risolvere la complessa questione

delle maestranze statali, in rapporto ai nuovi mezzi produttori impiegati nella lavorazione, alla necessaria industrializzazione degli Stabilimenti militari di produzione bellica a trovare anche e soprattutto la sua giustificazione nella opportunità, particolarmente sentita in quel periodo post-bellico, di ridurre gli oneri a carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

FABRIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non sia il caso che il Governo intervenga presso la Direzione generale della Banca d'Italia per evitare nuove e gravose spese causate dal trasferimento a Roma dei macchinari esistenti presso l'Officina carte e valori de l'Aquila e dalla necessaria costruzione di nuovi padiglioni per il collocamento delle macchine stesse, mentre a l'Aquila l'officina potrebbe funzionare riparando gli stabili già esistenti. Le spese per le riparazioni degli stabili e delle macchine « Lambert » esistenti a l'Aquila sarebbero state di molto inferiori a quelle enormi sostenute per la fabbricazione dei nuovi biglietti presso la « Staderini », che ora sembra sia stata chiusa per gravi manchevolezze ».

RISPOSTA. — « Il macchinario da stampa che fece parte delle Officine de l'Aquila, è stato gravemente e in massima parte irrimediabilmente danneggiato dai guastatori tedeschi.

« Le macchine « Lambert », di cui è cenno nell'interrogazione dell'onorevole Fabriani — che furono tutte rese inutilizzabili — non avrebbero potuto essere riparate in Italia sia per difficoltà tecniche insuperabili, sia perché protette da brevetti internazionali.

« Pertanto non sarebbe stato possibile, appena dopo la liberazione di Roma, ricostituirle per adoperarle nella fabbricazione dei nuovi biglietti. Soltanto in questi ultimi tempi la casa francese ha potuto impegnarsi a costruire le parti distrutte o danneggiate e ciò richiederà un periodo ancora lungo di tempo.

« Per quanto riguarda la definitiva ubicazione e l'attrezzatura tecnica delle officine della Banca d'Italia, trattasi di problema puramente organizzativo, la cui soluzione deve essere lasciata alla competenza e alla responsabilità dell'Istituto di emissione ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

FABRIANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se — dato che un'altissima percentuale degli edifici destinati al culto (per non dire la quasi totalità) riveste carattere artistico e monumentale costituendo, oltre che un patrimonio religioso, un patrimonio vivo dello Stato ai fini culturali e artistici — non sia il caso di affidare tutti i lavori di riparazione, restauro e ricostruzione di questi edifici all'organo dello Stato più competente in materia, che è l'Amministrazione delle Belle arti. L'Amministrazione dei lavori pubblici, già oberata di lavoro per tutte le altre necessità del momento, non può assolvere l'importante e delicatissimo compito con la competenza desiderabile per lo stesso indirizzo necessariamente tecnico che informa l'attività specifica del Genio civile. Né si può parlare di collaborazione, giacché, quasi sempre, il problema puramente tecnico è così indissolubilmente connesso ai problemi storici, stilistici, ambientali, scientifici, di grande delicatezza che il lavoro non può essere assolto se non da chi abbia una specifica competenza e una adeguata preparazione culturale ».

RISPOSTA. — « La questione circa i rapporti fra gli uffici del Genio civile e la Sovraintendenza ai monumenti e le rispettive competenze nell'opera di ripristino degli edifici di culto, devastati dalla guerra, è stata già esaminata e risolta da questo Ministero, da un punto di vista generale, cioè per tutti gli edifici monumentali, soggetti alla tutela della Sovraintendenza ai monumenti, da riparare a carico dello Stato con i fondi a disposizione di questo Ministero ed ha formato oggetto di apposita circolare (11 marzo 1946, n. 87 Divisione 18) diramata ai dipendenti uffici.

« In tale circolare, allo scopo di ottenere i più utili risultati nel campo di cui trattasi, sono state impartite ai Provveditorati regionali per le opere pubbliche alcune istruzioni di massima, le quali, mentre precisano le attribuzioni degli uffici del Genio civile e delle Sovraintendenze, sono intese a favorire tra i medesimi uffici una concreta e fattiva collaborazione.

« Più precisamente, per quanto attiene alla compilazione dei progetti aventi carattere prevalentemente costruttivo si è stabilito che vi provvederanno gli uffici del Genio civile d'intesa con la competente Sovraintendenza, mentre, per quelli di carattere artistico provvederà la Sovraintendenza, d'intesa col Genio civile, per quanto riguarda la parte economica.

« Per l'esecuzione dei lavori di carattere costruttivo, pur seguendo di norma la consueta procedura per l'accollo dei lavori, è stato stabilito che la scelta delle ditte da invitare alle gare ufficiose sia fatta d'accordo con le Sovraintendenze, restando la direzione e sorveglianza dei lavori stessi affidata al Genio civile che dovrà tenersi a contatto con le Sovraintendenze, mentre per l'attuazione dei progetti di carattere artistico l'esecuzione dei lavori verrà curata dalle Sovraintendenze.

« Non esistono ora motivi che possano consigliare modificazioni o deroghe alla circolare sopracitata: In particolare per quanto riguarda l'argomento del sovraccarico di lavoro agli uffici del Genio civile è da tenere presente che in base alla legge 27 giugno 1946, n. 35 per i lavori di edifici di culto è data facoltà al Ministero di farli eseguire in concessione dagli ordinari diocesani e si prevede che tale facoltà sarà largamente applicata ».

Il Ministro dei lavori pubblici
ROMITA.

RISPOSTA. — « La questione oggetto della presente interrogazione riveste carattere di primaria importanza ed attualità nel quadro generale di quelle relative alla conservazione e al ripristino del patrimonio monumentale, ambientale e storico del Paese, gravissimamente danneggiato dalla guerra.

« In proposito è anzitutto da rilevare che, mentre la legge 26 ottobre 1940, n. 1543 deferisce alla competenza del Ministero dei lavori pubblici tutte le opere relative ai danni bellici, dall'esperienza di questi ultimi anni si è rilevato come da parte dei competenti organi di detto Dicastero, nonostante ogni buona volontà e gli accordi raggiunti talvolta fra questi e le Sovraintendenze ai monumenti, non sia stata possibile che raramente una azione veramente efficace e scientificamente soddisfacente in favore degli edifici e dei complessi di carattere artistico.

« D'altra parte, i fondi finora concessi al Ministero della pubblica istruzione per intraprendere direttamente l'opera di ripristino di quei tanti monumenti che dalla guerra hanno avuto rovina e distruzione, sono risultati in misura assolutamente inadeguata all'urgente fabbisogno.

« Si è creata, in sostanza, questa situazione: che, mentre gli organi dei lavori pubblici, nonostante ogni buona disposizione, non possono, in generale, intieramente fronteggiare per insufficiente attrezzatura, l'enorme mole di lavoro di ogni genere loro demandato, e, in particolare risolvere, dato il loro

indirizzo preminentemente tecnico, i delicati problemi del restauro monumentale, le Sovraintendenze ai monumenti, che sono gli organi normalmente e particolarmente preposti a tal genere di opere, non sono in grado, per mancanza di fondi, di assolvere che in minima parte l'importantissimo compito.

« Basti accennare che la richiesta dei Sopraintendenti per affrontare i lavori più importanti e d'assoluta urgenza è stata di 1 miliardo e 300 milioni di lire; che lo stanziamento di 300 milioni che all'uopo è stato possibile erogare nel corrente esercizio si è già esaurito; e che quasi tutti i cantieri facenti capo alle Sovraintendenze si son dovuti chiudere, nonostante incomba sui monumenti la minaccia del presente inverno, che li trova ancora non definitivamente sistemati. Né si spera che possano essere concessi ulteriori adeguati fondi, nonostante le numerose e pressanti sollecitazioni in tal senso rivolte al Ministero del tesoro.

« Così stando le cose, la grave questione non può risolversi che alleggerendo il Ministero dei lavori pubblici di parte dei compiti a lui affidati dalla predetta legge sui danni di guerra, demandando al Ministero della pubblica istruzione, a termine di nuova legge, il completo restauro di tutti gli immobili che presentano l'interesse artistico o storico particolarmente importante di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

« Conseguenza di ciò dovrebbe essere, naturalmente, un proporzionato maggiore stanziamento di fondi in favore del Ministero della pubblica istruzione sul Capitolo «danni di guerra».

« Si fa notare, nell'occasione, che l'idea sopra accennata è già stata agitata dalla stampa ed oggetto di voti da parte di convegni di studiosi e di Sopraintendenti e, ultimamente, quello per la ricostruzione emiliana.

« La soluzione proposta dall'onorevole interrogante per il restauro degli edifici destinati al culto potrebbe rientrare in quella generale che si propone, in quanto, la maggior parte degli edifici stessi, ricade nell'ambito della predetta legge sulle cose d'interesse artistico o storico.

« A conclusione di tutto quanto si è detto, si dà precisa assicurazione che questo Ministero della pubblica istruzione non mancherà di far presente a quello dei lavori pubblici, il proprio punto di vista, per un'eventuale intesa al riguardo ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

FACCIO, CIMENTI, MARZAROTTO, RUMOR, SEGALA, VALMARANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sull'agitazione iniziata in tutta Italia dagli studenti degli Istituti industriali.

« Premesso che in base alle vigenti disposizioni i licenziati degli Istituti tecnici industriali possono adire esclusivamente alle scuole superiori di economia e commercio;

considerato che gli studenti degli Istituti tecnici industriali alla fine del loro periodo di studi hanno acquisito una non comune preparazione nei vari rami della tecnica industriale e della meccanica, che li mette nella condizione di poter affrontare senza difficoltà gli eventuali corsi universitari, qualora essi intendano completare la loro preparazione tecnico-professionale; diritto questo loro riconosciuto prima della riforma Gentile;

consapevoli della serietà degli studi che vengono compiuti nell'Istituto tecnico industriale « A. Rossi », vanto della città e della Nazione, come pure negli altri Istituti della Repubblica;

chiedono che il Governo accogliendo la richiesta della numerosa categoria di detti studenti, li ammetta alla facoltà di ingegneria delle varie Università, aprendo loro la via al conseguimento della laurea almeno nelle specialità elettromeccanica, elettrotecnica e radiotecnica, certi che nel lento ma sicuro cammino della ricostruzione l'industria italiana potrà contare su valenti e capaci professionisti ».

RISPOSTA. — « La questione dell'ammissione dei periti industriali e dei geometri alle Facoltà universitarie, specie a quella d'ingegneria, è stata sottoposta all'esame di apposita Commissione, di cui hanno fatto parte anche i rappresentanti delle categorie interessate. Tale Commissione, dopo aver fatto proprio il parere espresso in argomento dal Consiglio superiore della pubblica istruzione il 20 febbraio 1946, in cui è tra l'altro detto che « ai giovani diplomati dagli Istituti tecnici, i quali dimostrino particolari attitudini allo studio, è giusto e doveroso rendere possibile l'accesso a corsi universitari che permettano loro di completare la loro preparazione e di adire alle professioni superiori », ha chiesto che il Ministero subordini ogni revisione delle condizioni attuali di ammissione alle Facoltà d'ingegneria (qualunque sia la provenienza dei giovani) all'attuazione di un riordinamento organico di studi che giustifichi i mutamenti eventuali ed impedisca

che essi si risolvano in danno della cultura nazionale.

« Il Ministero, nel prendere atto, ha fatto sue le conclusioni della Commissione ed ha dato incarico alla stessa — opportunamente integrata da rappresentanti di altre Facoltà d'ingegneria e da rappresentanti dell'istruzione classica e tecnica — di concretare le sue proposte entro il 31 gennaio 1947, in modo che, con l'anno accademico 1947-48, sia possibile realizzare i voti ripetutamente espressi dai diplomati degli Istituti tecnici ».

Il Ministro
GONELLA.

FARALLI. — *Al Ministero della marina mercantile.* — « Per sapere se ritiene che il trattamento applicato agli ufficiali, sottufficiali e comuni della marina mercantile internati o prigionieri per cause dipendenti dalla guerra, sia da considerarsi equo rispetto a quello usato nei riguardi dei militari delle forze armate ugualmente internati o prigionieri, pur avendo i marittimi adempiuto con abnegazione doveri e sacrifici analoghi a quelli dei militari. L'interrogante chiede per quale motivo l'Ufficio corresponsione assegni di Roma — via Sabini 7 — preposto alla liquidazione dell'inadeguato trattamento previsto da disposizioni di legge in data 7 aprile 1941 frapponga così lungo tempo al pagamento di dette liquidazioni e non comunichi nemmeno, su richiesta degli interessati, l'ammontare delle stesse ed i criteri in base ai quali esse vengono conteggiate ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 5 della legge 7 aprile 1941, n. 266, fu stabilito che ai marittimi imbarcati su navi catturate dal nemico, o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa Orientale Italiana in conseguenza della guerra, doveva essere corrisposta la sola paga di tabella risultante dal contratto di lavoro in base al quale furono arruolati.

« Che gli assegni, corrisposti nella misura di cui sopra, con il successivo rincaro della vita, si siano dimostrati non sufficienti al bisogno è stato rilevato anche da questo Ministero, ma è stato anche considerato, di concerto con gli altri Ministeri interessati, e particolarmente con quello del Tesoro, che non era possibile, per varie e complesse ragioni, estendere ai marittimi bloccati all'estero e quindi alle loro famiglie, l'applicazione dei miglioramenti salariali concessi, a varie successive riprese, ai marittimi effettivamente naviganti.

« Tuttavia, qualche miglioramento è stato fatto anche ai marittimi, soggetti alla legge n. 266, poiché con legge 26 aprile 1945, n. 334, integrativa della legge n. 266 predetta, è stato concesso al personale di Stato Maggiore internato il trattamento dei richiamati alle armi e per tutti i marittimi, indistintamente, cui si applica la legge n. 266 in oggetto, il raddoppiamento degli assegni familiari a decorrere dal 1° dicembre 1942. Con la legge n. 334 su citata, indubbiamente, si è recato un sollievo alle famiglie interessate.

« Successivamente poi fu concesso, una volta tanto, alle famiglie dei marittimi in parola non ancora rimpatriati al 31 dicembre 1945 un premio straordinario di lire 2500 maggiorato di una mensilità degli assegni versati alle famiglie a norma della legge n. 266. Dato il grave onere che deriva al bilancio statale dall'applicazione della legge n. 266, non è stato possibile concedere miglioramenti in misura maggiore.

« Il personale di Stato Maggiore, catturato ed internato nei campi di concentramento, al quale con il Regio decreto-legge 26 aprile 1945, n. 334, è stato esteso il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1941, numero 123, viene a beneficiare degli aumenti di salario concessi ai marittimi naviganti, ma tale beneficio non poteva essere concesso anche al personale di bassa forza, cioè ai lavoratori non aventi la qualifica di impiegato, che è rimasto disciplinato sempre dal contratto collettivo 1941 che prevedeva la sola corresponsione agli operai richiamati alle armi della indennità di 14 giornate di paga.

« In sostanza il Regio decreto-legge 26 aprile 1945, n. 334 non ha fatto altro che estendere al personale di Stato Maggiore delle navi catturate dal nemico, ed assegnati a luoghi di concentramento o di confino, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 213.

« Non poteva infatti estendersi alla bassa forza un trattamento che non era contemplato in alcuna legge precedente ed in contrasto con quanto è stato fatto per tutte le altre categorie di lavoratori similari. Il trattamento della legge n. 123 non è stato neppure, per i motivi di cui sopra, esteso a tutti indistintamente gli appartenenti allo Stato Maggiore ma solo a quelli assegnati ai campi di concentramento.

« Per il personale di Stato Maggiore bloccato all'estero, ma non inviato in campi di concentramento, e per tutto il personale di bassa forza, godente soltanto del trattamento della legge n. 266, il salario è rimasto, come

precedentemente detto, bloccato all'atto della cattura.

« Tale blocco fu attuato e mantenuto per tutto il personale militare fatto prigioniero ed internato. Quindi non è esatta l'informazione che i militari prigionieri abbiano beneficiato dei successivi aumenti di stipendio o salario.

« Per quanto riguarda il comportamento dell'Ufficio corresponsione assegni per la legge 7 aprile 1941, n. 266, si fa presente che l'Ufficio predetto, nonostante le difficoltà non indifferenti per il conteggio delle somme spettanti ad ogni marittimo, ciascuno dei quali trovasi in una particolare differente situazione dagli altri, ed ha bisogno quindi di specifiche liquidazioni, ha svolto, sino ad ora, una mole imponente di lavoro. E da tenere presente che la liquidazione dei marittimi non può avvenire che all'atto del rimpatrio di essi. Ora avviene che i marittimi predetti sbarcano nei porti italiani, non isolatamente, ma a gruppi di alcune centinaia ed anche di qualche migliaio alla volta, e ne deriva di conseguenza che, non potendosi liquidare la posizione di essi tutti contemporaneamente, gli ultimi ritengono che il ritardo nel soddisfacimento delle loro richieste sia dovuto, non alle esigenze del lavoro, ma a negligenza, o, peggio, a cattiva volontà dei funzionari dell'Ufficio corresponsione assegni.

« A dare un'idea del lavoro svolto dall'Ufficio corresponsione assegni, si trascrivono, qui di seguito, alcuni dati:

Marittimi in legge 7 aprile 1941, n. 266:	
Roma	N. 6.242
Trieste	» 1.715
Totale	N. 7.957
Marittimi di Stato Maggiore in legge n. 123	» 1.355
Totale marittimi all'estero	N. 9.312
Marittimi rimpatriati in legge n. 266:	
Roma	N. 3.919
Trieste	» 1.361
Totale	N. 5.280
Marittimi in legge n. 123	» 802
Totale rimpatriati	N. 6.802
Marittimi in corso di rimpatrio	N. 3.230

« La liquidazione di 6802 marittimi rimpatriati è stata effettuata, ed è incorso di effettuazione secondo il prospetto seguente:

Marittimi ai quali è stata corrisposta ogni spettanza:	
In legge n. 266	N. 4.147
In legge n. 123	» 504
Totale	N. 4.651
Marittimi per i quali deve essere effettuato il computo delle competenze	N. 1.431
Marittimi per i quali la liquidazione è in corso:	
In legge n. 266	N. 316
In legge n. 123	» 298
Totale	N. 614
Marittimi che non hanno diritto ad alcuna spettanza per vari motivi	N. 817

« Quale mole di lavoro richiede la liquidazione di ogni singolo marittimo, e quali conteggi devono essere effettuati si può rilevare dai relativi stampati, dall'esame dei quali si rileva pure che, in ogni singola liquidazione, ne viene rimessa copia all'interessato.

« Quanto sopra riguarda i soli marittimi in legge n. 123.

« La notifica della liquidazione di marittimi in legge 7 aprile 1941, n. 266, invece, viene fatta agli interessati con modulo All. A.

« Come si può agevolmente constatare, non risponde alla realtà che ai marittimi non venga reso conto delle liquidazioni loro effettuate.

« Il ritardo eventuale, lamentato, nel rispondere a tutte le richieste che l'Ufficio corresponsione assegni riceve, è dovuto al fatto che il personale disponibile è limitato, e viene di preferenza impiegato per la liquidazione delle competenze, mentre le richieste di chiarimenti sono molte e spesso senza nessuna ragione di essere ».

Il Ministro
ALDISIO.

FARINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere quali misure intenda prendere affinché venga provveduto alla rapida applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 331,

che stabilisce la ripartizione dei prodotti arborei ed erbacei, nella colonia parziaria, del 60 per cento a favore del colono e del 40 per cento a favore del proprietario, e, comunque, una ripartizione di detti prodotti non inferiore al 50 per cento. E questo onde evitare incidenti gravi che turbano l'ordine pubblico e la tranquillità delle popolazioni rurali come è avvenuto recentemente nel comune di Montecchio in provincia di Terni.

« Per sapere inoltre se egli non intenda intervenire contro le vessazioni e le violenze esercitate a Montecchio, da parte dell'arma locale dei carabinieri, contro un colono e gli organizzatori sindacali locali, i quali, facendosi strumenti dell'interesse della parte padronale, in dispregio alla legge stessa, sono intervenuti, con violenza brutale e col sopruso, a dirimere una contesa di carattere pacifico e puramente sindacale ».

RISPOSTA. — « Nessuna norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1944 (non 1946), n. 331 stabilisce la ripartizione dei prodotti arborei ed erbacei nella misura del 60 per cento a favore del colono e del 40 per cento a favore del proprietario. L'articolo 4 del decreto stesso stabilisce soltanto che nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto d'accordo fra le parti, la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta in via arbitrata dalla Commissione circondariale istituita allo scopo.

« Per quanto riguarda l'intervento del Governo contro le lamentate vessazioni e le violenze esercitate a Montecchio da parte dell'arma locale dei carabinieri contro un colono e gli organizzatori sindacali locali, faccio presente che la materia è di competenza del Ministero dell'interno ».

Il Ministro
SEGNÌ.

FARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali misure intenda prendere contro il maresciallo Granati della Stazione di Montecchio (Terni), l'appuntato e il carabiniere Montehove che, intervenendo su richiesta di un proprietario locale, in una pacifica contesa di carattere strettamente sindacale riguardante l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 331, regolante la ripartizione dei prodotti arborei ed erbacei nella colonia parziaria, si lasciava trascinare a commettere atti inauditi, illegali e ingiustificati di violenza contro un colono, la sua fa-

mgia e contro gli stessi rappresentanti locali della Federterra.

« E se non intenda pertanto, a scopo di ristabilire l'ordine nella giustizia e riportare la calma nella popolazione giustificatamente indignata, provvedere all'immediato trasferimento del maresciallo Granati e dell'appuntato, all'allontanamento e alla punizione esemplare del carabiniere Montehove resosi colpevole di minaccia a mano armata contro pacifici e inermi cittadini e di avere ingiustificatamente malmenato il colono Zappitelli e nel contempo provvedere al rilascio dei rappresentanti locali della Federterra e del colono rei di aver chiesto, nelle forme consentite dalla consuetudine e dalla legge, l'applicazione del sopra indicato decreto ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde comunicando che attualmente sono in corso un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Orvieto, nonché una vertenza sindacale presso la Commissione circondariale di Orvieto in cui si dibattono, sotto gli aspetti di rispettiva competenza, i fatti relativi ai protagonisti della vicenda sulla quale è fondata l'interrogazione.

« Si è in attesa di conoscere l'esito delle cause giudiziarie perché gli organi amministrativi competenti possano prendere eventualmente la questione in esame sotto i suoi profili disciplinari ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

FILIPPINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non si ritenga equo ed utile — in analogia a quanto disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 159 (che ammette al concorso per titoli « coloro che esplichino in atto mansioni di funzionario di pubblica sicurezza per nomina e conferma ottenuta con disposizione delle Autorità alleate, o con decreto prefettizio o con provvedimento dei Comitati provinciali di liberazione ») — di estendere tale disposizione anche a quei funzionari dell'Amministrazione civile che si trovano nelle stesse condizioni di fatto e possiedono i requisiti voluti dal loro grado. Infatti le ragioni che hanno giustificato il provvedimento per i funzionari avventizi di pubblica sicurezza sussistono in pieno anche per i dipendenti avventizi di prima e seconda categoria dell'Amministrazione civile ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 20 settembre 1946, n. 159, concerne l'ammissione in soprannumero di 100 vicecommissari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado XI) e prevede, in via eccezionale e limitatamente a tale ammissione, il concorso per titoli.

« Il provvedimento è stato determinato dalla necessità di procedere ad una riorganizzazione del corpo della pubblica sicurezza, mediante la sistemazione in ruolo di quegli elementi cui il Governo militare alleato, i Prefetti o i Comitati di liberazione dovettero affidare mansioni di funzionari di pubblica sicurezza, onde sopperire all'urgente fabbisogno di personale, occorrente per assicurare il funzionamento dei servizi di istituto.

« Il decreto è stato emanato al fine di fronteggiare una eccezionale situazione verificatasi nell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che non trova riscontro nell'Amministrazione civile dell'interno.

« Esso inoltre contempla una serie di disposizioni (deroga alla norma che prescrive la laurea, compimento di un periodo di esperimento di sei mesi e di uno speciale corso di addestramento, di almeno tre mesi, presso la scuola superiore di polizia), che non hanno possibilità di applicazione nei riguardi dei ruoli del personale civile, perché si tratta di personale al quale sono affidate delicate attribuzioni amministrative, che richiedono approfondite nozioni giuridiche.

« Quanto ad una più larga partecipazione del personale avventizio ai concorsi in genere, trattasi di problema che riguarda tutte le Amministrazioni statali e non la sola Amministrazione civile dell'interno.

« Comunque di essa si occupa già uno schema di provvedimento legislativo in corso di esame, con il quale, nel provvedersi a conferire agli avventizi uno stato giuridico, si stabilisce una aliquota di posti da riservare, nei concorsi, al suindicato personale, che, per i gruppi A e B, è di un sesto dei posti messi a concorso ».

Il Sottosegretario di Stato
CORSI.

FILIPPINI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se e come intendano provvedere presso gli Uffici competenti affinché sia snellito ed accelerato il lavoro concernente le pratiche di pensione a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra, i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento della loro mutilazione e della loro invalidità, attendono da mesi e talvolta da anni il pagamento della pensione e non hanno nemmeno potuto

usufruire del premio della liberazione e della Repubblica, permanendo in uno stato di avvilito morale e materiale non certo conforme a quello che dovrebbe ad essi derivare dal riconoscimento del loro sacrificio e del loro diritto ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di competenza, rileva che il problema di una sollecita liquidazione delle pensioni di guerra forma e continuerà a formare oggetto di sue particolari cure e preoccupazioni, convinto, com'è, che la liquidazione in parola costituisce l'adempimento di un dovere dello Stato verso gli ex combattenti e le famiglie di coloro che caddero in guerra o a causa di guerra. In effetti, l'organizzazione dei servizi ha incontrato gravi difficoltà per la mancanza di idonei e sufficienti locali, atteso il gran numero di requisizioni di edifici pubblici da parte degli Alleati e la deficienza di alloggi privati. Non ha mancato, peraltro, questo Ministero di svolgere tutte le opportune ricerche e sollecitazioni per conseguire la disponibilità dei necessari locali, ed è in grado di poter assicurare che, anche mediante l'autorevole appoggio della Presidenza del Consiglio — intervenuta con la massima comprensione — entro il corrente mese si potrà disporre di un edificio capace di accogliere alcune centinaia di impiegati, da destinarsi ai servizi suddetti in aggiunta al personale già a tal uopo utilizzato.

« Per quanto riguarda lo snellimento del servizio è stato già predisposto un provvedimento legislativo, di prossima emanazione, che consentirà di definire le pratiche di pensione sulla scorta di documenti sussidiari, in mancanza di quelli di rito non potuti acquisire per le note vicende belliche.

« Frattanto, per le pensioni dirette è largamente attuata la concessione di anticipazioni sulla presuntiva classificazione delle invalidità stabilite dalle Commissioni mediche ospedaliere al termine della licenza di convalescenza e per le pensioni indirette è pure ampiamente praticato il sistema della liquidazione provvisoria sulla scorta di soli elementi probatori essenziali.

« E da aggiungere pure che il Ministero, oltre all'avvenuto aumento del numero delle Commissioni mediche, che ora ammontano a ventinove, si propone d'istituirne altre, appena siano espletate le necessarie pratiche, specialmente in Sicilia, in Sardegna e nelle provincie meridionali.

« Va infine osservato che, nonostante le suaccennate difficoltà, il lavoro finora com-

più nella liquidazione delle pensioni non può dirsi trascurabile. Basti aver presente che nel solo mese di ottobre sono stati compilati 11.551 progetti di pensione, esaminate 66.845 pratiche e spedite 66.176 corrispondenze. Sono state inoltre evase 8.433 richieste di municipi, associazioni ed enti diversi. Il servizio pagamenti ha effettuato n. 3374 anticipazioni e n. 2320 nuove iscrizioni, nonché ha provveduto per n. 1144 ruoli di variazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

FINOCCHIARO APRILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in accoglimento dei voti degli insegnanti fuori ruolo della scuola media, espressi dal Sindacato provinciale di Trapani, intenda:

1°) collocare a riposo tutto il personale in servizio che ha raggiunto il limite di età;

2°) bandire immediatamente concorsi per titoli tra i militari della guerra 1940-45 e fra i civili che abbiano prestato servizio di supplenza nelle scuole medie di ogni ordine e grado, in analogia al decreto-legge 25 aprile 1919;

3°) trasformare, prima del bando, in cattedre di ruolo i corsi collaterali che sussistono da tre anni e ripristinare o istituire a cattedre di ruolo quelle materie il cui insegnamento è per ora dato per incarico;

4°) pubblicare dati ufficiali relativi al numero di tutte le cattedre effettivamente vacanti ».

RISPOSTA. — « 1°) Per il personale di ruolo delle scuole medie era previsto il mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, quando intervenne, nell'aprile 1935, una disposizione legislativa, che ridusse il limite a 65 anni senza tener conto del fatto che difficilmente gli insegnanti (che per conseguire la nomina devono sostenere, dopo la laurea, esami di concorso spesso banditi per un numero relativamente ristretto di posti) possono cumulare, a 65 anni, 40 anni di servizio, quanti ne occorrono per liquidare il massimo della pensione. Durante la guerra, mediante proroghe di anno in anno, gli insegnanti che hanno superato i 65 anni, ma dopo i 70, sono stati eccezionalmente mantenuti in servizio, e ciò sia in considerazione della difficoltà economiche di fronte alle quali sarebbero stati posti gli interessati, sia per la sospensione dei concorsi. La categoria ha fatto diverse richieste, per la soluzione del problema, che sono

attualmente in esame, e che, ad ogni modo, non possono essere risolte senza una preventiva intesa col Ministero del tesoro. Allo stato delle cose non si può ancora precisare, quindi, se per l'anno prossimo, si procederà ai collocamenti a riposo sulla base del limite dei 65 anni.

2°) È in corso di emanazione il bando per i concorsi riservati, come per legge, ai reduci ed a coloro che per ragioni di guerra non hanno potuto prender parte alle prove degli ultimi concorsi.

« La legge prescrive che i suddetti concorsi riservati siano per titoli ed esame. È tuttavia intenzione del Ministero di prendere in speciale considerazione titoli di idoneità già conseguiti in precedenti concorsi per l'insegnamento.

« Poiché la garanzia del concorso viene chiesta agli stessi reduci, non sembra che possa invece accordarsi agli aspiranti delle altre categorie il grande beneficio di una deroga da tale garanzia, con la dispensa delle prove di esame.

3°) In linea di massima, quando un corso collaterale è completo ed ha avuto il collaudo della stabilità per alcuni anni il Ministero provvede — come sempre ha provveduto — ad istituire cattedre di ruolo, a norma di legge.

4°) La pubblicazione dei posti di ruolo effettivamente vacanti si avrà con i bandi dei concorsi a cattedre d'insegnamento, che prossimamente verranno indetti ».

*Il Ministro
GONELLA.*

FINOCCHIARO APRILE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se (al fine di correggere una ingiusta disparità di trattamento tra gli impiegati delle soppresse organizzazioni sindacali, per cui quelle della Sicilia debbono considerarsi sciolte al 30 settembre 1943 e quelle del Continente al 31 dicembre 1944, con enorme differenza nelle indennità di licenziamento, dovuta al diritto degli impiegati delle organizzazioni del Continente di avere la loro liquidazione in base ai successivi aumenti di legge) intenda, modificando il decreto 23 novembre 1944, n. 369, unificare il trattamento medesimo ».

RISPOSTA. — « L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 sulla soppressione delle organizzazioni

sindacali e liquidazione dei rispettivi patrimoni, dispone:

« Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate dall'articolo 1, è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

« Nei territori già sottoposti al Governo militare alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento s'intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo suindicato disciolse o discioglierà le associazioni predette ».

« La lamentata disparità di trattamento deriva in sostanza dall'applicazione del secondo comma del predetto articolo.

« Ora, tale disparità di trattamento corrisponde ad una effettiva diversità di situazione. È noto, infatti, che le organizzazioni sindacali della Sicilia e dell'Italia meridionale furono sciolte con bando alleato nel corso dell'anno 1943, mentre le organizzazioni del centro e del nord furono soppresse in epoca successiva, nell'anno 1944 e fino al maggio 1945.

« La cessazione dell'attività da parte dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali è avvenuta precisamente alla data di scioglimento delle organizzazioni medesime.

« Un'eventuale modifica del citato articolo 3, allo scopo di unificare il trattamento ivi previsto, non terrebbe conto delle diversità di situazione e verrebbe a considerare i dipendenti delle organizzazioni in questione in attività di servizio anche in periodo successivo a quello in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

« Ciò premesso, questo Ministero non ritiene opportuno di modificare nel senso prospettato nell'interrogazione l'articolo 3 del decreto-elge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

FINOCCHIARO APRILE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intenda fare opera, nell'interesse delle classi dei mugnai e dei pastai della città e provincia di Catania, perché gli approvvigionamenti del detto territorio avvengano in frumento, anziché in farina, onde dare possibilità di occupazione a quelle numerose maestranze ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha provveduto ad interessare la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per

l'alimentazione — affinché gli approvvigionamenti avvengano in frumento anziché in farina.

« Poiché, in sostanza, la questione oggetto dell'interrogazione rientra nella sfera d'azione dell'Alto Commissariato predetto, la risposta definitiva in materia sarà data da esso.

Il Ministro
D'ARAGONA.

RISPOSTA. — Nel periodo dal 25 ottobre al 9 dicembre ultimo scorso sono state effettuate le seguenti assegnazioni alla provincia suddetta:

dalle altre province dell'Isola quintali 19.500 di grano;

dalle province dell'Italia centro-settentrionale quintali 22.000 di grano e quintali 22.550 di sfarinati.

« Risulta quindi che due terzi circa dei rifornimenti sono stati, in tale periodo, effettuati sotto forma di grano e un terzo solamente in sfarinati.

« Le difficoltà che presenta la situazione granaria del Paese non hanno consentito di provvedere per Catania, come del resto per altri centri con importanti industrie molitorie, a soddisfare in pieno i desideri degli industriali ed operai di quella provincia. Ciò anche per la resistenza spesso opposta dalle province di produzione all'invio di grano invece di sfarinati, opposizione motivata dalle stesse ragioni prospettate dall'onorevole interrogante.

« Si prevede, in ogni modo, di poter in seguito con gli arrivi di grano dall'estero, soddisfare in maggior misura le aspirazioni dell'industria molitoria catanese ».

L'Alto Commissario
per l'alimentazione
MENTASTI.

FINOCCHIARO APRILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se reputi opportuno promuovere un provvedimento legislativo che, in deroga all'articolo 3 della legge comunale e provinciale, costituisca in comune autonomo la frazione di Campofelice di Fitalia (di 1600 abitanti) del comune di Mezzojuso (Palermo) e ciò per appagare un'antica aspirazione di quei borghigiani, condivisa dagli amministratori del comune e per eliminare l'agitazione esistente nella detta frazione, i cui elettori, in segno di protesta, recentemente si sono astenuti in massa dal partecipare alle elezioni amministrative ».

RISPOSTA. — « È stata disposta presso la Prefettura di Palermo l'istruttoria preliminare occorrente perché possa essere esaminata la opportunità di promuovere un provvedimento legislativo speciale inteso alla costituzione in comune autonomo della frazione di Campofelice di Fitalia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

FINOCCHIARO APRILE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ritenga urgente ed indifferibile costruire, a cura e spese dello Stato, con i fondi della disoccupazione, l'acquedotto per i due centri abitati di Mezzojuso e Campofelice di Fitalia, che soffrono di grave deficienza di acqua, non essendosi potuti finanziare i progetti già pronti per le difficoltà nelle quali si dibatte l'Amministrazione comunale.

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione di legge consente la costruzione di opere di interesse comunale comunale a cura e a totale carico dello Stato.

« I comuni di Mezzojuso e di Campofelice di Fitalia non hanno d'altro canto mai chiesto a questo Ministero i benefici di legge per la costruzione del relativo acquedotto.

« I comuni stessi pertanto possono rivolgersi all'Alto Commissario per la Sicilia e al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, i quali hanno competenza in materia e sono in grado di accertare di urgenza delle opere e di finanziarle, ove sia possibile, con i fondi della disoccupazione restando a carico dei comuni metà della spesa ».

Il Ministro
ROMITA.

FOA. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, per eliminare lo stato di incertezza e di disagio morale degli ufficiali che hanno tenuto sotto ogni aspetto fede al loro onore di soldati, di confermare con una formale dichiarazione i propositi manifestati dal Sottosegretario alla guerra in una sua lettera al *Lavoro* di Genova nel settembre scorso, di procedere, nell'applicazione del decreto 14 maggio 1946, n. 384, al collocamento nella riserva di autorità di tutti gli elementi compromessi, ivi compresi, senza eccezione di sorta, i discriminati di 1^a categoria colpiti da sanzioni disciplinari ».

RISPOSTA. — « 1^o) Il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si propone di eliminare gli ufficiali generali e superiori esuberanti al fabbisogno dell'Esercito di transizione, attraverso due forme: a domanda e d'autorità.

« Con la prima, la legge favorisce l'esodo degli ufficiali che, da una parte, non sentono più viva e incondizionata la passione di servire nelle file dell'Esercito, dall'altra, sperano, o hanno la possibilità, di sistemarsi nella vita civile.

« Con la seconda, la legge si ripromette di conseguire una selezione morale e tecnica dei quadri, nell'ambito delle esuberanze organiche.

« Le sanzioni inflitte in sede di epurazione o di discriminazione determinano bensì, « di massima », per espressa menzione della legge, il collocamento nella riserva, ma diventano decisive solo dopo esser state vagliate da apposite commissioni, e sanzioni dal Ministro o dal Consiglio dei Ministri, a seconda dei gradi.

« L'espressione « di massima » consente di indulgere nei confronti di ufficiali generali e superiori puniti con sanzioni lievissime, quando tutti gli altri elementi di giudizio nei loro confronti risultino decisamente favorevoli.

« Un certo criterio indulgenziale nei confronti degli ufficiali ora detti sembra, non solo umano, ma doveroso, specie se si considera che, in sede di richiamo o rimprovero ufficiali i quali ebbero bensì la debolezza di subire, talora in condizioni tragiche, l'imposizione d'un atto di adesione, ma lo smentirono poscia largamente con atti di partecipazione alla lotta clandestina di liberazione.

« Ciò premesso, è intenzione del Ministero per la guerra di seguire, nell'applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, i seguenti criteri fondamentali:

a) eliminare gli ufficiali puniti in sede di epurazione e di discriminazione con sanzioni più gravi: del richiamo (generali) e del rimprovero (ufficiali superiori);

b) accettare le domande di esodo, per quei ruoli e gradi nei quali, dopo la eliminazione ora accennata, sussistano esuberanze, ossia per la quasi totalità dei maggiori ruoli;

c) infine, se ulteriori esuberanze organiche lo renderanno necessario: collocare nella riserva i meno idonei, professionalmente, per una ulteriore carriera « particolarmente distinta ».

2^o) Il Ministero della guerra ritiene che i criteri adottati per l'applicazione del decreto in questione siano atti ad adeguatamente assi-

curare la selezione degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito. Ciò, anche nella considerazione che gli ufficiali i quali, per essersi compromessi con la pseudo repubblica sociale italiana, non sono stati discriminati, vengono allontanati indipendentemente dall'applicazione del decreto ora detto, in base alle norme ordinarie di eliminazione della legge sullo stato degli ufficiali.

« Che se poi, ad avvenuta applicazione del decreto in esame, nuove riduzioni degli organici si imponessero, ovvero emergesse la particolare necessità di eliminare ufficiali che, per qualità, specialmente morali, non dessero sufficienti garanzie per il futuro, non si ometterebbe di proporre i provvedimenti legislativi del caso ».

Il Ministro

FACCHINETTI.

FOA. — *Al Ministro della guerra.* —

« Per sapere se, allo scopo di eliminare lo stato di incertezza e di disagio morale che tuttora rimane in seno agli ufficiali che hanno mantenuto integro il loro onore di soldati, non ritenga opportuno precisare, in relazione a quanto pubblicato nel n. 43 del *Notiziario dell'Esercito*, in data 20 novembre 1946:

a) se effettivamente, ed in base a quale disposizione di legge, gli ufficiali assegnati alla 1^a categoria sono da considerarsi « discriminati » e quelli assegnati alla 3^a categoria « non discriminati » agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo n. 384;

b) in caso affermativo — premesso che gli ufficiali assegnati alla 3^a categoria (quindi non discriminati) non possono essere allontanati dal servizio in base al succitato decreto n. 384, articolo 2 (dove si parla di « discriminati », sia pure con punizione) — in base a quale disposizione di legge saranno allontanati dal servizio gli ufficiali (non ritenuti passibili di denuncia al Tribunale militare né della rimozione dal grado, né dispensati dal servizio in sede di epurazione) assegnati alla suddetta 3^a categoria per essere venuti meno alle leggi dell'onore militare e non aver ottemperato ai doveri derivanti dalla situazione contingente, che pur tuttavia non vengono presi in esame in base all'articolo 36 della legge sullo stato degli ufficiali per l'eventuale cessazione dal servizio, per non possedere le qualità che diano garanzia di un pieno adempimento dei loro doveri.

« Inoltre, se non ritenga opportuno precisare i motivi per i quali, agli effetti dell'applicazione del predetto articolo 36, i compe-

tenti organi ministeriali hanno disposto che nel giudizio di valutazione debba tenersi conto non soltanto del comportamento dell'ufficiale alla data e dopo l'8 settembre 1943, ma anche di tutti i precedenti di carriera, quali risultano dal libretto personale dell'interessato (venendo così ad attenuare la gravità della posizione di coloro che sono venuti meno alle leggi dell'onore e non hanno ottemperato ai doveri della situazione contingente); ossia prescrivere, come sembrerebbe opportuno, che nella valutazione di cui sopra fosse tenuto in particolare e preminente considerazione il comportamento dell'ufficiale sottoposto ad esame all'atto e dopo la data dell'armistizio ».

RISPOSTA. — « 1^o. L'assegnazione a diverse categorie degli ufficiali e dei sottufficiali in relazione al comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio fu disposta dal Ministero della guerra con circolare 1150/U.A. del 10 settembre 1944, in seguito al deferimento al Ministro per la guerra, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, degli accertamenti sul comportamento degli ufficiali e dei sottufficiali.

« Il Ministro della guerra stabilì allora di ripartire i militari esaminati in tre categorie:

1^a categoria: quadri che « hanno ottemperato ai doveri della situazione contingente ed alle leggi dell'onore militare »;

2^a categoria: quadri che si trovano in situazione dubbia, da chiarire in tempi successivi, mediante l'apporto di nuovi elementi o testimonianze. Sostanzialmente, trattasi di una categoria transitoria;

3^a categoria: quadri che « hanno agito in contrasto coi doveri della situazione contingente o con le leggi dell'onore militare ».

« Il giudizio relativo all'assegnazione alle tre categorie viene pronunciato, sotto il profilo tecnico-disciplinare, indipendentemente dal giudizio di epurazione al quale siano stati sottoposti i militari quando la loro attività abbia avuto riflessi politici.

« Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 384, i militari ascritti alla 1^a categoria sono considerati « discriminati »; i militari iscritti alla 3^a categoria, « non discriminati ».

« L'assegnazione a categorie non è determinata da disposizioni di legge; ha valore essenzialmente statistico, ai fini della suddivisione degli ufficiali e dei sottufficiali in due blocchi; ufficiali e sottufficiali, che avendo tenuto fede alle leggi dell'onore militare, non sono passibili di provvedimenti di stato per la dispensa dal servizio;

ufficiali e sottufficiali che, essendo venuti meno alle leggi dell'onore militare, sono passibili del provvedimento di stato per la dispensa dal servizio.

2°) Tutti indistintamente gli ufficiali assegnati alla 3ª categoria (se non passibili di denuncia al Tribunale militare, né della rimozione dal grado, né della dispensa dal servizio in sede di epurazione) vengono presi in esame ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 della legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dal servizio permanente. Se, a giudizio delle autorità giudicatrici in materia di avanzamento, non ricorrono gli estremi per la cessazione dal servizio, vengono ripresi in esame in sede disciplinare.

3°) Ai fini della formulazione del giudizio di idoneità a permanere in servizio contemplato dal citato articolo 36, l'ufficiale deve essere esaminato in base a tutto il suo passato, pena l'invalidità del giudizio.

« Il comportamento tenuto all'atto e dopo la proclamazione dell'armistizio — comportamento che ha particolarmente messo in luce le qualità dell'ufficiale, negative o positive — è considerato preminente per la formulazione del giudizio. Ne è prova l'articolo 2 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, così formulato:

« ... D'autorità saranno di massima collocati per primi nella riserva od in ausiliaria coloro i quali, pure essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943... ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

FRANCESCHINI. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di affrettare la revoca del regio decreto 17 marzo 1930, n. 394, e del successivo regio decreto-legge 13 febbraio 1939, n. 310, concernenti l'attività e il patrimonio dei Patronati scolastici, e la sua effettiva applicazione. Sciolte l'opera nazionale balilla e la gioventù italiana del littorio e costituitosi, a scopo puramente liquidante, il Commissario generale per la gioventù italiana, i Patronati chiesero istantemente la restituzione dei loro patrimoni. Ma dalla data di liberazione essi ancora attendono l'invocato provvedimento di legge, che fu solo vagamente annunziato. Frattanto i Patronati stessi versano in stato di grave paralisi, mentre urgono le necessità dell'assistenza scolastica infantile. Si fa presente a tale riguardo che l'8 giugno 1946 i rappresentanti dei Patronati scolastici dell'Alta Ita-

lia, riunitisi a Milano, hanno espresso unanimemente, i seguenti desiderata:

1°) l'immediata pubblicazione del decreto che disciplini la complessa materia dell'assistenza scolastica investendone il Patronato scolastico e la costituzione dei consorzi provinciali e dei Patronati scolastici;

2°) l'improrogabile liquidazione della disciolta gioventù italiana del littorio e conseguente scioglimento del Commissariato gioventù italiana e di altri enti similari che inopportuno interferiscono, intralciandoli, nei compiti dei Patronati scolastici;

3°) il trasferimento dei beni delle attività della disciolta gioventù italiana del littorio ai Patronati stessi ed alle scuole ».

RISPOSTA. — « 1°) È stato già predisposto uno schema di provvedimento legislativo inteso a riordinare i Patronati scolastici per renderne il funzionamento più aderente alle nuove esigenze. Di tale schema, che ha dovuto subire, per varie cause, rifacimenti e dilazioni, è stata già chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno per l'esame del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, con altro provvedimento già approvato e presentemente in corso di pubblicazione, sono stati stanziati, per il funzionamento provvisorio dei Patronati, 100 milioni di lire. È sperabile quindi che i Patronati potranno riprendere in pieno al più presto la loro benemerita opera di affiancamento della scuola nel campo assistenziale.

2°) La questione della liquidazione della ex gioventù italiana del littorio ha comportato la risoluzione di problemi importantissimi e complessi. Si citano fra questi: la ripartizione fra i Ministeri della guerra e della pubblica istruzione di quelle fra le attività dell'ex gioventù italiana del littorio, che debbono continuare a sussistere; l'attribuzione patrimoniale dei beni dell'ente soppresso, in modo speciale per quanto riguarda gli impianti per l'attività sportiva in genere e per le palestre adibite all'insegnamento dell'educazione fisica; il passaggio di tale insegnamento alla diretta dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e la preparazione degli insegnanti: la sorte del numeroso personale addetto all'ente con vari compiti; la sistemazione dei Collegi, che facevano capo all'ente medesimo, ecc.

La definizione di tali problemi e di altre questioni di dettaglio ha richiesto ponderato esame, ma è da prevedere che la soluzione definitiva non potrà tardare e che, di conseguenza, si potrà prendere in esame l'altra questione della sorte del Commissariato.

3°) La questione del trasferimento dei beni e dell'attività della ex gioventù italiana del littorio ai Patronati scolastici è stata già in parte risolta nello stesso senso prospettato ora dall'onorevole interrogante per quanto si riferisce ai beni già di pertinenza dei patronati stessi, che furono un tempo assorbiti dalla cessata opera nazionale balilla e successivamente dalla ex gioventù italiana del littorio. In base allo schema tali beni dovranno appunto tornare ai Patronati scolastici ».

Il Ministro
GONELLA.

FRESA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali seri ed effettivi provvedimenti si intendano prendere per meglio disciplinare e definitivamente organizzare tutto il sistema relativo alla liquidazione delle pensioni di guerra. Risulta infatti che, nonostante precedenti assicurazioni date, negli uffici burocratici della Direzione generale delle pensioni di guerra permane tuttora un deplorabile disservizio legato sia alla mancanza di personale specializzato che alla incomprendibile lentezza con la quale le pratiche vengono inviate in istruttoria. Si tratta, in verità, di decine di migliaia di istanze che giacciono invecchiate da mesi e da anni, lasciando in completo abbandono la numerosa classe degli interessati composta da mutilati di varie guerre, invalidi, infortunati civili, genitori, vedove ed orfani di caduti, tutti in condizioni di grave difficoltà economiche perché privi di sostegno e di beni di fortuna. Urge che il Ministero del tesoro intervenga decisamente nella questione, provvedendo ad integrare con personale adatto e sufficiente gli Uffici della Direzione generale, al fine di metterla in grado di poter espletare le istruttorie pendenti.

« Inoltre è pure assolutamente necessario ed indilazionabile che il predetto Ministero di concerto col Ministero della guerra, per quanto di competenza, provveda a far integrare le Commissioni mediche per le pensioni di guerra regionali di personale medico legale ed anche impiegatizio, perché esse attualmente non sono in grado di poter funzionare e di procedere con la dovuta sollecitudine alle visite dirette di migliaia di interessati disposte dai superiori uffici. Poiché tale disservizio crea legittimo malcontento in tutta una provata categoria di persone che meritano ben altra considerazione da parte del Governo, si richiama la particolare attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio perché esamini

la opportunità di costituire un apposito Sottosegretariato di Stato che meglio organizzi tutto il complesso degli uffici, al fine di poterne garantire il reclamato funzionamento ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di sua competenza, fa presente che il sistema relativo alla liquidazione delle pensioni di guerra è disciplinato dalla legge fondamentale 12 luglio 1923, n. 1491 e non si ravvisa l'opportunità di apportare innovazioni essendo indispensabile corredare le relative pratiche di pensione dei documenti necessari per stabilire il diritto o meno a pensione dei richiedenti specie per quanto riguarda la dipendenza da causa di servizio di guerra o ad esso attinenti delle lesioni, ferite od infermità.

« Il ritardo che attualmente si verifica nell'esame e conseguente liquidazione delle pratiche è dovuta alla gran mole di lavoro sempre crescente, alla angustia delle sedi, alla deficienza del personale e alle difficoltà nella raccolta della documentazione necessaria.

« Per rendere più spedita ed efficace la procedura delle liquidazioni, resasi difficoltosa per le grandi distruzioni operate dalla guerra, si è ravvisata la opportunità di promuovere un provvedimento legislativo inteso ad ammettere una documentazione sussidiaria in luogo di quella di rito.

« Per assicurare un razionale assetto ai servizi verranno quanto prima assegnati altri locali e si confida di conseguire al più presto un adeguato rafforzamento del personale che possa far fronte alla soverchiante mole del lavoro per venire incontro alle legittime aspettative di tante vittime del lavoro.

« Intanto viene attuato su vasta scala, per le pensioni indirette, il sistema delle liquidazioni provvisorie e per le pensioni dirette quello delle anticipazioni per quei militari che vengono inviati in licenza speciale.

« Le Commissioni mediche per le pensioni di guerra, portate recentemente da n. 19 a 26, non sono certo sufficienti ad evadere, in un tempo relativamente breve, le richieste di visita collegiale, per cui è allo studio lo sdoppiamento delle circoscrizioni territoriali tuttora molto vaste con la istituzione di altre Commissioni.

« Ciò non di meno non sono da nascondere le difficoltà che si incontrano per quest'ultima soluzione, specie a causa della scarsa disponibilità di ufficiali medici.

« Il personale impiegatizio delle Commissioni, rafforzato di recente, si ritiene adeguato alle attuali esigenze; tuttavia non si mancherà

di raccomandarne il rafforzamento al Ministero della guerra cui è affidata l'organizzazione e il funzionamento di quegli Uffici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

FUSCO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni specifiche per le quali ha adottato il decreto del 28 ottobre 1946 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre), con il quale ha vietato ad una ditta romana di allestire in provincia di Caserta vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti. E per conoscere altresì — in considerazione che tali impianti avrebbero assorbito oltre 5000 operai, con 1.500.000 giornate lavorative, con una produzione di 14.000 tonnellate di fiocco e 2000 tonnellate di raion e tessuti e filati corrispondenti, che a loro volta avrebbero potuto alimentare la celebratissima industria serica di San Leucio — se il Ministro non creda di riesaminare la istanza della ditta romana che impiegava 750.000.000 quale capitale sociale. E se infine non creda di tener conto delle ulteriori informazioni fornite dal Prefetto e dalla Camera di commercio non solo sull'enorme vantaggio della impresa per la provincia di Caserta, ove si lamenta una esasperata disoccupazione, ma anche sulla possibilità di approntare le materie prime, le quali, già in gran parte attualmente esistenti, potrebbero fra pochi mesi, e cioè a costruzione ultimata degli edifici, essere sufficienti per la produzione di fibre tessili artificiali ad alta potenza ».

RISPOSTA. — « Con il decreto ministeriale 28 ottobre 1946 è stato vietato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, alla ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi di allestire, in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione e la lavorazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti, in considerazione non tanto della deficienza delle materie prime, che si riflette direttamente sull'attuale attività delle industrie del settore delle fibre tessili artificiali, quanto della incompletezza degli elementi addotti nella domanda, che lascia oltremodo perplessi sulla serietà del progetto, sia dal punto di vista economico che da quello tecnico.

« In proposito si possono addurre queste brevi considerazioni:

« Gli impianti dovrebbero essere destinati ad una produzione per un terzo di rayon e

per due terzi di fiocco circa, quando invece l'indirizzo attuale della nostra industria è proprio quello di modificare il rapporto tra fiocco e rayon a favore di quest'ultimo, conforme alle esigenze del mercato. Infatti per la produzione di fiocco la potenzialità degli stabilimenti italiani è tale già oggi da superare largamente il fabbisogno di questa fibra nei prossimi anni. Mentre per la produzione di rayon gli impianti esistenti hanno avuto una riutilizzazione crescente, gli impianti per fiocco non producono ancor oggi che per percentuali bassissime. In tali condizioni è un controsenso installare nuove attrezzature per produzione prevalente di fiocco. È opportuno anche rilevare che lo stabilimento esistente a Napoli e attualmente inoperoso ha una capacità di produzione di fiocco notevolmente superiore a quella prevista nel progetto in discorso. Esso pertanto, nelle condizioni in cui si trova, potrebbe essere facilmente utilizzato con modeste immobilizzazioni di capitale e di materiali.

« L'imprecisione dei dati forniti dalla ditta Donagemma e Capuano è estrema. Coi moderni procedimenti, per coprire la produzione prevista di raion basterebbero meno della metà delle filiere, secondo si espone nella domanda. Allo stesso modo le filiere previste per fiocco dovrebbero dare una produzione per lo meno tripla di quella preventivata. Il numero degli operai che potrebbero essere impiegati nella produzione di viscosa nel suo complesso, mentre si fa ascendere a 1800 nella denuncia, non potrebbe essere di molto superiore alle 400-500 unità. Più grave è l'infondatezza del piano finanziario, che prevede per la produzione di raion e fiocco un costo di lire 450.000.000 e per il secondo gruppo di impianti (filatura, torcitura, tintoria e finitura) lire 350.000.000. Ora, i soli impianti di produzione dovrebbero, per macchinari di moderna costruzione, importare una spesa superiore ai 4.000.000.000. Per l'intero complesso gli investimenti sono da prevedere nell'ordine di 7-8 miliardi, dieci volte più dunque della somma esposta.

« I proponenti infine non hanno mai fornito i chiesti chiarimenti circa la vantata disposizione di nuovi brevetti, né le forme di connessione tra l'unità produttiva e gli impianti per l'utilizzazione del prodotto: due punti questi che potevano indurre ad una particolare valutazione del progetto.

« L'esame sommario della domanda, fatta in questi termini, avrebbe determinato un immediato rifiuto qualora non fossero concorse speciali circostanze per favorire le iniziative

industriali nel Mezzogiorno. Pertanto esso è stato fatto con la più favorevole disposizione, tanto che si è voluto conferire espresso incarico al professor Giordani dell'Università di Napoli, di accertare con la massima obiettività gli elementi positivi che in essa fossero. Le conclusioni non potevano tuttavia essere in nessun caso diverse da quelle cui si è giunti unanimemente dai componenti la Commissione.

« Tutto quanto esposto non toglie la possibilità ai proponenti di sottoporre all'approvazione del Ministero un nuovo progetto che sia meglio fondato sotto l'aspetto sia economico che tecnico ».

Il Ministro
MORANDI.

GHIDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti ha già preso od intende adottare in seguito alla mancata applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 96, relativo al divieto di emissione di mandati o ordini di cattura o di arresto nei confronti dei partigiani e patrioti per l'attività svolta nella lotta contro il nazi-fascismo. L'interrogante deve denunciare che molti partigiani — pur non risultando « per prove certe » come richiesto dal decreto stesso — « che i fatti addebitati costituiscono reati comuni » — sono tuttora trattenuti nelle carceri a Treviso e altrove, nonostante le chiare disposizioni vincolative per la Magistratura requirente contenute nel predetto decreto, il quale fa obbligo di revoca dei mandati e ordini di cattura emessi a carico dei partigiani e categorie assimilate ».

RISPOSTA. — « Sono effettivamente pervenute al Ministero proteste generiche da varie parti dell'Italia superiore e centrale (e fra l'altro da Treviso); per la lentezza con cui l'Autorità giudiziaria provvederebbe alla applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 96, o per la mancata sua applicazione a persone che si affermano partigiane.

« Questo Ministero, ancora prima che il decreto fosse pubblicato, diede comunicazione del suo contenuto a tutte le Autorità giudiziarie con telegramma del 5 settembre corrente anno; con telegramma del 29 settembre ne comunicò la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212; con telegramma del 24 successivo ne confermò il contenuto e la pubblicazione; con telegramma dell'8 ottobre fece presente come « il decreto concerna tutti i fatti per cui sia anche soltanto dubbia la na-

tura politica del reato e qualunque sia lo stato del procedimento ».

« Inoltre si sono chieste spiegazioni alle singole Autorità in relazione ai casi specifici denunziati.

« Le autorità giudiziarie hanno risposto dando assicurazione che il decreto era stato applicato a tutti i casi ai quali esso si riferisce (in tutto 115). Esse hanno pure fornito spiegazioni circa i casi in cui è stata negata la scarcerazione, facendo presente che si trattava di reati commessi o prima che l'imputato entrasse a far parte di gruppi di partigiani o dopo il 31 luglio 1945, ovvero specificando come le caratteristiche dei reati addebitati non lasciasse dubbi circa la sua natura di reato comune.

« Malgrado ciò, in una circolare del 13 corrente mese, si è raccomandato che i procedimenti contro partigiani, per cui è necessario un accertamento ai fini di determinare l'applicabilità dell'amnistia, siano espletati con la massima sollecitudine e che intanto abbia piena attuazione il suindicato decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 96.

Il Ministro
GULLO.

GHIDETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia possibile andare incontro alle esigenze di circa duecento operai, studenti, insegnanti e impiegati, i quali, per ragioni di lavoro e di studio, devono servirsi del treno sul percorso Treviso-Conegliano Veneto giornalmente, con orario che, a causa di un inevitabile quotidiano ritardo, al mattino li porta a destinazione alle ore 9-9,30, con le conseguenze che sono facili ad immaginare: continue minacce di licenziamento e rimbrotti da parte dei superiori.

« Si tratterebbe di anticipare di 30 minuti la partenza del treno da Venezia — che però di consueto ritarda a causa delle coincidenze — o, meglio, di mettere a disposizione un'automotrice con vetture per quel tratto di percorso. Di ritardare infine la partenza del treno da Udine, in transito a Conegliano alle ore 17,35 di un'ora, o di provvedere altrimenti, in modo che alle ore 18,30 i duecento viaggiatori circa che devono rientrare a Treviso da Conegliano, non siano costretti ad abbandonare il lavoro un'ora prima ».

RISPOSTA. — « Il treno 1640 parte da Venezia in ora abbastanza mattutina (ore 6,35); il suo anticipo di 30 minuti potrebbe dar luogo a proteste da parte della massa di viaggiatori

che l'utilizzano specialmente nella tratta Venezia-Treviso.

« Anche per il ritardo del treno di ritorno da Udine, di circa un'ora, si potrebbero avere proteste dei viaggiatori del tratto Treviso-Venezia.

« Le richieste, ad ogni modo, potrebbero essere prese in considerazione se vi è l'accordo di tutte le Camere di commercio e del lavoro interessate sull'anticipo e sul ritardo richiesto. In proposito sono state date istruzioni al Capo Compartimento di Venezia perché interpellasse le dette Camere di commercio e del lavoro per vedere se riesca possibile raggiungere l'accordo necessario.

« Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi servizi con automotrici sulla linea in esame, è da tenere presente che per ora manca la possibilità per deficienza di mezzi a disposizione.

« Per eliminare quanto viene lamentato circa i ritardi del primo treno del mattino si è provveduto a raccomandare agli organi competenti la marcia del treno stesso ».

Il Ministro
FERRARI.

GHISLANDI, ROSELLI, VISCHIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se, conformemente ai voti ripetutamente espressi dai vari congressi della cooperazione ed in considerazione delle innegabili esigenze di vita e di sviluppo del movimento cooperativo, non ritengano di dar vita all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione o quanto meno di costituire presso enti bancari di portata nazionale un fondo particolare con garanzia dello Stato, a favore della cooperazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro, per quanto di propria competenza, non vede l'opportunità del sorgere di un Istituto che abbia per scopo esclusivo il credito alle cooperative.

« Come l'esperienza insegna, detto Istituto potrebbe indursi a trasformarsi, anche dopo breve tempo, in un'azienda disposta a finanziare qualsiasi iniziativa, anche non cooperativa, aumentando così il già notevole numero degli istituti che, per essere « nazionali », hanno molte e non sempre esaudibili esigenze da soddisfare. D'altra parte, è pure da considerare che, a causa dell'elevato grado di rischio cui un ente del genere andrebbe soggetto, il richiesto Istituto potrebbe non trovare, da parte dei risparmiatori, tutto l'apporto necessario per svilupparsi adeguatamente e riuscire veramente utile alla cooperazione.

« E ciò a prescindere dal fatto che — siccome al forma di società cooperativa è adottata in tutti i rami di attività economica — il ripetuto Istituto dovrebbe disporre di un'attrezzatura tale da poter soddisfare le necessità creditizie proprie di qualsiasi ramo di attività e, pertanto, esercitare, oltre al credito ordinario, ogni altra forma di credito speciale.

« E da ritenersi invece preferibile che le cooperative si rivolgono alle aziende di credito ed agli Istituti specializzati che già operano, i quali, qualora fossero disposte facilitazioni a favore della cooperazione, potrebbero provvedere anche all'erogazione di quel credito particolare.

« Quanto poi alla costituzione presso enti bancari a carattere nazionale di un fondo particolare con garanzia dello Stato, a favore della cooperazione, è da rilevarsi che in questo momento il bilancio dello Stato non può sopportare ulteriori sacrifici oltre quelli già in atto in materia di cooperative, tra i quali risultano i 900 milioni stanziati a favore del Dicastero dell'assistenza post-bellica per il credito alle cooperative di reduci (articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, recante provvidenze a favore dei reduci ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere se non intende modificare, secondo criteri di maggior logica e di maggior giustizia, il disposto della circolare del Ministero della guerra, Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi, Divisione A.R.E., Sezione 1^a, n. 2900/AIE, in data 15 agosto 1945, avente per oggetto il trattamento economico al personale militare recuperato, che alla data dell'8 settembre 1943, trovavasi in servizio alle armi, in base al quale gli effetti del giuramento, dell'adesione a collaborazione prestati allo pseudo governo repubblicano fascista sono valutati a tutto danno dei discriminati delle categorie in congedo, ai quali non viene riconosciuto alcun diritto, mentre a quelli delle categorie in servizio permanente viene attribuito lo stesso trattamento che ai non compromessi; laddove logica e giustizia esigono che se differenza vuol farsi, essa deve giocare a favore delle categorie in congedo, la cui responsabilità, per non aver tenuto fede a un impegno militare assunto per obbligo, è meno grave di quella che pesa su chi tale impegno ha assunto volontariamente e spontaneamente ».

RISPOSTA. — « 1°) In generale la lamentata disparità di trattamento economico fra i militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo « recuperati » deriva dalla diversa posizione giuridica degli appartenenti alle due categorie stesse.

« Mentre, infatti, per il personale in servizio permanente, esiste un contratto continuativo di impiego con lo Stato, che può essere interrotto soltanto con un provvedimento formale (collocamento nella riserva, perdita del grado, ecc.), il personale non di carriera viene automaticamente collocato nella posizione di provenienza non appena cessino le cause che hanno determinato il richiamo in servizio.

« Nel piano equitativo, il personale in servizio permanente « recuperato » è stato invece giudicato assai più severamente di quello delle categorie in congedo e, specie nei gradi più elevati (generali e ufficiali superiori), sta subendo provvedimenti di eliminazione per riduzione di quadri, determinanti anche notevoli effetti economici.

2°) In particolare, il personale delle categorie in congedo è stato considerato ricollocato in congedo alla data dell'8 settembre 1943, in cui è avvenuto, di fatto, lo scioglimento di molti reparti dell'Esercito; ad eccezione di quello che, non essendosi in alcun modo compromesso, né coi tedeschi, né coi fascisti — avendo cioè rifiutato collaborazione, adesione e giuramento — è stato doverosamente considerato a continuata disposizione del Governo italiano legittimo.

« La stessa considerazione non può essere invece estesa al personale il quale abbia anche semplicemente aderito o risposto alla chiamata di un bando delle forze armate fasciste, in quanto, con simili atti di obbedienza, esso si è posto a disposizione di quelle forze armate ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

GORTANI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere se non concordi nella necessità di corrispondere ai familiari dei nostri militari dispersi in Russia e dichiarati irreperibili, anticipazioni mensili da ricuperarsi poi sugli assegni del militare in caso di suo ritorno o altrimenti sulla pensione, e se non giudichi deplorabile che tale quesito, sottoposto al competente organo amministrativo del Ministero fin dallo scorso luglio ad opera del Distretto militare di Sacile, e sollecitato nel mese di agosto dallo stesso Ministero, rimanga a tutt'oggi senza risposta ».

RISPOSTA. — « L'articolo 124 della legge di guerra prescrive che per i militari dispersi per cause di guerra, qualora nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere se essi siano tuttora in vita né accertarne la morte, deve essere redatto dal competente Centro di mobilitazione il processo verbale di irreperibilità.

« In base a tale disposizione furono redatti nei confronti di alcuni militari già dichiarati dispersi in Russia i verbali di irreperibilità che comportano, in virtù dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, la cessazione della corresponsione delle anticipazioni mensili, previste dallo stesso articolo 41 in favore delle sole famiglie dei militari prigionieri, internati o dispersi.

« In considerazione però che, a causa della mancata adesione della Russia alla Convenzione di Ginevra, non era stato possibile effettuare ricerche sui militari dispersi in tale settore, ricerche al cui risultato negativo era in definitiva condizionata la compilazione del verbale di irreperibilità, con provvedimento in corso di diramazione, è stato disposto, nei confronti dei congiunti dei militari dichiarati irreperibili in Russia, la ripresa del pagamento delle anticipazioni mensili di cui trattasi, a decorrere dalla data della dichiarazione di irreperibilità ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

GORTANI. — *Ai Ministri dell'istruzione pubblica, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga doveroso reintegrare al più presto il mobilio e il materiale didattico delle scuole danneggiate dalla guerra che sarebbero in grado di utilizzarlo; e se a tale scopo — constatata l'insufficienza della circolare 12 dicembre 1945 del Ministero dell'interno, n. 15400 R. 6/3 — non credano di dovere impartire o ripetere precise istruzioni agli uffici del Genio civile (taluni dei quali, ad esempio, quello di Udine, non ne riceverebbero) affinché immediatamente vi provvedano, d'accordo con le Prefetture e con i Provveditorati agli studi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra ».

RISPOSTA. — « In merito alla ricostituzione dei beni mobili delle scuole distrutti o danneggiati dalla guerra, si fa presente che questo Ministero ha sinora provveduto, salvo alcune pochissime eccezioni, alla ricostituzione degli edifici, rimandando, per la insufficiente

disponibilità di fondi, la ricostituzione degli arredamenti.

« Ora, però, che la ricostituzione degli edifici scolastici può dirsi bene avviata, si è ravvisata l'opportunità di por mano anche a quella dei beni mobili e in tale senso verranno prossimamente impartite disposizioni agli Uffici dipendenti.

« Tale ricostituzione, da parte di questa Amministrazione, dovrà limitarsi all'arredamento principale (banchi e cattedre), mentre per il rimanente i comuni interessati dovranno provvedere direttamente con sussidi da richiedersi al Ministero della pubblica istruzione ».

*Il Ministro
dei lavori pubblici*
ROMITA.

RISPOSTA. — « Con la circolare 12 dicembre 1945, n. 15400/6-3 questo Ministero, valutando l'urgenza e l'importanza di risolvere il grave problema della riparazione e ricostruzione del materiale scolastico, ha inteso richiamare l'attenzione dei Prefetti sulla opportunità di sollecitare al riguardo l'azione dei competenti organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, attesa anche l'impossibilità, da parte dei comuni, di provvedere direttamente al riguardo, non avendo il Ministero del tesoro aderito alla proposta di un eccezionale intervento dello Stato in sede di integrazione dei bilanci degli Enti locali.

« Risulta, peraltro, che il Ministero dei lavori pubblici sta già predisponendo, essendo ormai già bene avviata la ricostruzione degli immobili, cui ha voluto dare opportuna preferenza, i provvedimenti necessari per por mano sollecitamente anche alla ricostruzione dei mobili scolastici, mentre, dal suo canto, il Ministero della pubblica istruzione, si è interessato per un aumento del fondo di bilancio destinato a concorrere nelle spese di restauro assunte dai comuni, entro i limiti delle modeste possibilità degli Enti locali; e comunque il problema è stato nel suo complesso, proposto al particolare esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.

GRAZIA, TEGA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno ed al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere in

conseguenza della scoperta nella città di Bologna di un centro malauguratamente costituito da sacerdoti, i quali, esulando dal loro ministero universalmente rispettato, si sono abbandonati ad una attività di redazione, stampa e diffusione di fogli clandestini, il cui contenuto avrebbe potuto aggravare la già difficile situazione internazionale del nostro Paese e provocarne turbamento nell'ordine pubblico ».

RISPOSTA. — « A Bologna esiste una tipografia denominata S.A.F.O., di proprietà dei Frati dell'Osservanza, e gestita da tale Gaiani Pietro. In essa vengono eseguiti lavori in proprio (bollettini parrocchiali opuscoli religiosi, ecc.) e lavori per conto terzi.

« Recentemente in detta tipografia, su ordinazione di certo padre Giuseppe Salandri, venne eseguita la stampa di manifestini di contenuto satirico-politico, il cui clichè, fu asportato, presso la stessa tipografia, da quattro individui abusivamente penetrativi spacciandosi per agenti di pubblica sicurezza; e venuto così a conoscenza di alcuni movimenti politici, ne suscitò le proteste per il suo carattere offensivo verso un Governo estero. I manifestini però non furono divulgati e, per concordi affermazioni della Questura e dell'Arma dei carabinieri, non esiste a Bologna nessun centro organizzato costituito da sacerdoti che svolgano attività di redazione, stampa e diffusione di fogli clandestini.

« Comunque, tanto il fatto dei quattro individui che si introdussero abusivamente nella tipografia, quanto il fatto della stampa del clichè incriminato sono stati dalla Questura di Bologna regolarmente denunciati al Procuratore della Repubblica ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.

GRIECO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se è possibile prevedere la data in cui il Consiglio dei Ministri vorrà dare forma e valore di legge al lodo De Gasperi sulla mezzadria ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento legislativo con il quale si dà vigore di legge al giudizio emanato dall'onorevole De Gasperi sulle vertenze mezzadrili, è stato diramato in data 27 novembre 1946 per essere sottoposto all'esame ed alla conseguente approvazione del Consiglio dei Ministri.

« Non tutti i Ministeri interessati hanno finora comunicato la loro adesione. Comunque si prevede che il provvedimento potrà essere approvato in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

GUARIENTO. — *All'Alto Commissario per l'Alimentazione.* — « Per sapere quali provvedimenti d'urgenza intenda prendere per migliorare la situazione alimentare della provincia di Padova, nella quale, sino al 17 gennaio 1947, non sono stati distribuiti i generi razionati — generi da minestra, grassi, zucchero — e se non ritenga opportuno di elevare le assegnazioni di grano (al presente si distribuisce metà pane e metà farina di polenta spesso scadentissima), tenendo conto che la provincia di Padova è tra le prime che hanno compiuto il dovere di conferire ai granai del popolo la totalità del frumento denunziato ».

RISPOSTA. — « In proposito questo Alto Commissariato fa presente che le assegnazioni di cereali alla provincia di Padova vengono disposte con lo stesso criterio seguito per tutte le provincie, alla stregua delle difficoltà che si incontrano attualmente per l'approvvigionamento cerealicolo nazionale.

« La distribuzione della farina di granturco in parziale sostituzione della razione di pane, viene effettuata in tutte le zone e particolarmente in quelle, come il Veneto, che sono sempre state almeno parzialmente consumatrici di polenta.

« Le assegnazioni di olio, grassi e zucchero, sono state fatte sempre con regolarità per la provincia di Padova, in base alle vigenti razioni mensili di grammi 183 di grassi e grammi 300 di zucchero pro-capite.

« Per coprire il fabbisogno della popolazione civile nel mese di gennaio sono state disposte le seguenti assegnazioni di grassi: grassi d'importazione U.N.R.R.A. quintali 500, olio quintali 427, totale quintali 927.

« Le assegnazioni di zucchero per soddisfare il fabbisogno normale dei periodi a fianco indicati, sono state le seguenti, oltre a quelle disposte per i pubblici esercizi: trimestre novembre-gennaio quintali 7.590, trimestre febbraio-aprile quintali 7.344.

« Inoltre la provincia ha già avuto in conto futuro un'altra assegnazione di quintali 2.996 di zucchero d'importazione.

« Se come risulta dall'interrogazione della signoria vostra onorevole, vi fosse stato ri-

tardo nella distribuzione dei predetti generi razionati, le cause vanno ricercate in difficoltà di carattere locale ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione*
MENTASTI.

JACOMETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se intenda, nell'attesa di una legge che risolva la questione dei circoli, case del popolo e via dicendo, defraudati in un modo o nell'altro dai fascisti, ratificare i decreti di reintegrazione che il prefetto di C.L.N. della provincia di Novara, forte di una disposizione dell'Autorità alleata locale, emanò durante i primi mesi della liberazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di grazia e giustizia, circa la situazione rappresentata nell'interrogazione, conosce soltanto gli elementi, che, dietro richiesta, gli sono stati forniti dal Ministero dell'interno.

« Dalle suddette informazioni risulta che il prefetto di Novara, previa autorizzazione data con ordinanza 11 luglio 1945 dal Governo militare alleato, provvede, su richiesta di alcuni circoli operai, case del popolo e cooperative, soppressi e spogliati dei loro immobili durante il ventennio fascista, ad ordinare, con decreti emessi in forza dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, la restituzione agli enti predetti degli immobili già di loro proprietà e ceduti a terzi per effetto delle coartazioni subite.

« I decreti anzidetti, per cinque degli otto casi trattati, ebbero agevole attuazione, avendo le persone che si trovavano in possesso degli immobili stessi all'atto della notifica del provvedimento prefettizio aderito a stipulare formali contratti di retrocessione.

« Per gli altri tre casi, non essendosi raggiunto l'accordo tra i controinteressati, pendono ad istanza di costoro, giudizi innanzi al tribunale di Novara.

« Attesa questa situazione, non vi è materia alcuna di intervento di questo Ministero, al quale, comunque, non spetta la competenza, eventualmente propria del Ministero dell'interno, di ratificare i provvedimenti del Prefetto ».

Il Ministro
GULLO.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quale ragione non sono ancora state corrisposte le indennità ai compo-

nenti i seggi elettorali della Sardegna, e se non ritenga di dover emanare sollecitamente le necessarie disposizioni ».

RISPOSTA. — « Qualche ritardo nella correzione delle indennità ai componenti di alcuni seggi elettorali si è verificato nelle provincie di Cagliari e di Nuoro, a causa dell'errata compilazione delle tabelle o dei rendiconti da parte dei comuni, ai fini del conguaglio dei fondi assegnati all'uopo dalle Prefetture. »

« Le relative pratiche sono però ormai definite e risulta che soltanto il comune di Samugheo non ha ancora provveduto al saldo del pagamento delle indennità spettanti al presidente del secondo seggio. La Prefettura di Cagliari ha già impartito all'uopo le necessarie disposizioni per l'immediata regolarizzazione della pendenza. »

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisi la opportunità di venire incontro ai voti formulati dal comune di Carbonia, e concordemente appoggiati da tutte le Autorità della Sardegna, disponendo per una sollecita trasformazione in governativa della scuola media comunale legalmente riconosciuta di quella città ».

RISPOSTA. — « La domanda per l'istituzione di una scuola media governativa in Carbonia non ha potuto trovare fino ad ora accoglimento per le seguenti ragioni: »

1°) anzitutto essa è stata trasmessa al Ministero dal Provveditore agli studi di Cagliari in data 4 dicembre 1946, mentre ai sensi delle vigenti disposizioni (articolo 9 del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829), per potere aver corso relativamente all'anno scolastico 1946-1947, doveva pervenire non oltre il 15 gennaio 1946;

2°) inoltre, dall'esame degli atti allegati alla domanda, non risulta che la deliberazione dell'Amministrazione comunale relativa all'assunzione degli oneri di legge inerenti al mantenimento della nuova scuola, sia stata ratificata, come d'obbligo, dal Ministero dell'interno.

« Si è provveduto in questi giorni ad avvertire il Provveditore agli studi affinché il comune si faccia parte dirigente per richiedere la ratifica in parola. Ove la istruttoria venga tempestivamente completata nel senso di cui sopra, questo Ministero non mancherà

di prendere in attenta considerazione, per l'anno 1947-48, il desiderio del comune di Carbonia, per le determinazioni che sarà possibile adottare ».

Il Ministro
GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere quali decisioni intenda adottare circa la sezione autonoma di artiglieria della Sardegna con sede in Nuoro, considerata la gravità di un licenziamento in massa che viene a colpire ben 830 famiglie e tenuto conto che è attualmente in corso una pratica per il trasferimento dei macchinari in dotazione a delle cooperative composte dagli stessi operai dipendenti. E per sapere, altresì, quale trattamento economico sia previsto per il personale licenziato ».

RISPOSTA. — « 1°) La riduzione degli organici della sezione autonoma di artiglieria della Sardegna, con sede a Nuoro, è in relazione alla contrazione generale delle forze dell'Esercito, attuata in base ai vincoli armistiziali e, in particolare, all'adeguamento degli enti territoriali del servizio di artiglieria ai bisogni delle truppe e dei materiali dislocati nell'Isola. »

« È in corso l'esame della possibilità di revisione degli organici per adeguarli alle prevedibili necessità del servizio di artiglieria. Tuttavia, rimarranno sempre, anche se potrà essere concretato qualche piccolo aumento, forti esuberanze che dovranno essere eliminate con licenziamenti. »

« Il Ministero della guerra si è costantemente preoccupato di non sottrarre alle attività di ricostruzione del Paese le attrezzature esuberanti al fabbisogno dell'Esercito; in pari tempo ha favorito gli operai che è costretto a licenziare, i quali si costituiscono in cooperative di lavoro, dando loro la preferenza nella cessione delle attrezzature ora dette. »

« Per quanto riguarda la sezione di artiglieria di Nuoro, i macchinari esuberanti sono già stati ceduti alla Scuola artigiani, dipendente dall'Ente nazionale di assistenza dei lavoratori. Il macchinario rimanente occorre alla sezione per il suo funzionamento, connesso coi suoi compiti. »

« Nell'ambito dell'Isola, verrà presto provveduto alla dismissione al demanio dello Stato del complesso della sezione staccata di Ozieri, per la successiva cessione all'attività privata. Sarà data la preferenza alle cooperative di lavoro, composte di ex operai militari, che potranno continuare l'attività di revisione, ora

in atto, e di riparazione degli apparecchi neobiogeni e lanciafiamme per la lotta contro le cavallette ed iniziare altre lavorazioni.

2°) Per quanto si riferisce al trattamento economico da corrispondere al personale impiegatizio e salariato non di ruolo che dovrebbe venire licenziato a decorrere dal 1° gennaio prossimo venturo, è in corso di esame la possibilità di fissare tale trattamento nella stessa misura prevista dal decreto 26 marzo 1946, n. 138, cioè in ragione di una mensilità della retribuzione o paga globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi.

« Inoltre, come è noto, i licenziamenti saranno diluiti entro sei mesi. È in corso la proposta di aumentare tale periodo a 10 mesi.

Il Ministro
FACCHINETTI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intende rivedere le disposizioni vigenti in materia di patronato scolastico, aumentando il contributo dei comuni e adottando convenienti misure a carico delle categorie più abbienti, al fine di assicurare una migliore assistenza e di favorire le più assidue frequenze degli alunni. E se non ritenga altresì necessario disporre misure adeguate per assicurare i locali necessari al buon funzionamento della scuola ».

RISPOSTA. — « È stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e sono presentemente in corso gli ulteriori adempimenti per la sua pubblicazione, un decreto legislativo che riordina tutta la materia relativa ai patronati scolastici su nuove basi che consentiranno a questa benemerita istituzione di svolgere la loro opera di affiancamento della Scuola nel campo assistenziale in modo rispondente alle nuove ed accresciute esigenze.

« In particolare, lo schema prevede il contributo dei comuni in favore dei patronati, nella misura di lire 2 per ogni abitante. Con ciò è, in un certo senso, soddisfatta l'esigenza, prospettata dall'onorevole interrogante, che cioè le categorie più abbienti contribuiscano al mantenimento dei Patronati stessi: in quanto tale circostanza potrà a sua volta influire nella determinazione della misura dei tributi locali.

« Inoltre, come è noto, è stato già approvato e pubblicato altro importante provvedimento, che concede ai Patronati scolastici un contributo straordinario di 100 milioni di lire.

« Circa, il problema dei locali scolastici, è da tener presente che la materia fa capo, per quanto riguarda la costruzione e la riparazione degli edifici, da un lato, e la somministrazione dei fondi dall'altro, rispettivamente ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro. Questo Ministero della pubblica istruzione mette ogni impegno nel sollecitare l'intervento dei predetti Dicasteri nei vari aspetti della complessa ed importante questione, che è di interesse vitale per tutti i vari settori della Scuola. Per proprio conto ha impartito disposizioni ai propri organi tecnici, affinché nell'esame dei progetti di costruzione e di riparazione degli edifici scolastici, si preoccupino in modo particolarissimo dell'aspetto igienico e degli impianti sanitari.

« Ma una definitiva sistemazione degli edifici, in relazione alle cospicue esigenze, richiederà tempo e mezzi considerevolissimi. Molto si è fatto e si fa, ma molto resta ancora da fare; e ciò è spiegabile, ove si tengano presenti le difficoltà finanziarie nelle quali si dibatte l'erario, l'accresciuta popolazione scolastica, e soprattutto le grandi distruzioni subite dagli edifici scolastici a causa della guerra ».

Il Ministro
GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere se gli risulti:

1°) che il Comando militare territoriale di Roma in data 17 luglio ultimo scorso, con foglio n. 36800/Amm., ha autorizzato il Comando distretto militare di Cagliari a corrispondere al personale militarizzato delle Ferrovie complementari sarde, viaggiante o di ufficio, l'assegno di razioni viveri;

2°) che il medesimo Comando ha abrogato in un secondo tempo la disposizione per il personale d'ufficio, determinando un profondo malcontento in quella categoria, che è stata assoggettata alla medesima disciplina ed esposta agli stessi pericoli del personale viaggiante, data la particolare situazione della Sardegna che era interamente compresa nella zona di guerra. E se non ritenga, anche in considerazione della modesta entità della somma occorrente, di disporre per il pagamento dell'assegno in questione anche al personale d'ufficio delle Complementari sarde, come precedentemente disposto ».

RISPOSTA. — « Il Comando militare territoriale di Roma, in un primo tempo, aveva, in effetti, concesso la razione viveri anche al per-

sonale d'ufficio, militarizzato, delle ferrovie complementari sarde.

2°) In un secondo tempo, il predetto Comando territoriale dovette revocare la concessione, allo scopo di unificarsi strettamente alle disposizioni in vigore. Infatti:

il personale delle ferrovie della Sicilia e della Sardegna fu militarizzato in base all'articolo 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1940, n. 123, che non prevede alcun particolare trattamento economico;

col bando di militarizzazione in data 4 giugno 1943, fu stabilita una speciale indennità giornaliera per tutto il personale militarizzato, e fu concessa la razione viveri in natura, o contanti, esclusivamente ai militarizzati destinati a fare servizio sui treni.

3°) Non si ritiene di prendere alcuna iniziativa, presso il Ministero del tesoro, per l'estensione al personale d'ufficio delle ferrovie complementari sarde della concessione prevista per il personale viaggiante, perché la differenza di trattamento trova origine e giustificazione nella diversità di servizio prestato, che importava sacrifici e rischi di entità diversa ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

LAMI STARNUTI, BARONTINI ILIO, CERRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non creda doveroso e opportuno far luogo a provvedimenti di carattere urgente, per alleviare le gravi condizioni economiche in cui versano gli agenti di polizia ».

RISPOSTA. — « Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, benché risentono delle difficoltà finanziarie sofferte nelle presenti contingenze da tutti coloro che traggono i mezzi di sussistenza da redditi fissi, godono un trattamento più vantaggioso degli altri dipendenti dello Stato, e verranno prossimamente a fruire di ulteriori sensibili miglioramenti, non appena saranno definiti alcuni provvedimenti in corso relativi all'aumento di determinate indennità speciali, appresso indicate.

« Attualmente, infatti, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene praticato il trattamento economico in vigore per i militari dell'Arma dei carabinieri, giusta le norme contenute negli articoli 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, numeri 383 e 327 del vigente regolamento del Corpo, approvato con regio decreto 30 novembre 1930,

n. 1629 e regio decreto-legge 26 gennaio 1942, n. 39.

« Al predetto personale sono stati attribuiti i miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 a decorrere dal 1° settembre 1946.

« Con decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, sono state aumentate l'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) dal 16 settembre 1945 e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile (già indennità militare speciale) dal 19 ottobre 1945, mentre alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza è stata concessa una indennità mensile di lire 120 a decorrere dal 16 settembre 1945.

« Con decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1946, n. 618, sono stati notevolmente aumentati i premi di arruolamento e di rafferma a decorrere dal 1° maggio 1945 a favore dei sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza ed allievi.

« Trovasi in corso di esame e di definizione uno schema di provvedimento legislativo col quale vengono sensibilmente aumentate le misure dell'indennità di alloggio e della indennità di pubblica sicurezza per servizi collettivi, e viene inoltre esteso al personale del Corpo il beneficio della prima vestizione e successive rinnovazioni a titolo gratuito, previsto per i militari dell'Arma dei carabinieri.

« I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie godono del trattamento vitto equiparato a quello dei carabinieri. Ricevono la razione viveri in natura che importa un onere non lieve per lo Stato e costituisce un sensibile vantaggio per gli interessati anche se ad essi, in conseguenza di tale concessione, viene in parte ridotta l'indennità di carovita.

« Gli ufficiali ed i sottufficiali di ruolo od effettivi sono iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e trovasi in corso di esame ed approvazione uno schema di provvedimento inteso ad estendere anche alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza i benefici dell'Ente suddetto.

« Sono allo studio altri provvedimenti di carattere economico riguardante il trattamento agli allievi guardie di pubblica sicurezza durante i corsi di istruzione, l'ulteriore aumento della indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) e di quella pensionabile, nonché l'aumento della indennità giornaliera di pubblica sicurezza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187, e delle indennità dovute per servizi a carico di terzi, in conformità a quan-

io è stato già praticato per i militari dell'Arma dei carabinieri con decreto legislativo Presidenziale 19 settembre 1946, n. 431.

« Con provvedimento del Ministero del tesoro in corso di adozione, è stato revocato il divieto di corrispondere al personale accasermato e convivente in caserma le provvidenze previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernenti la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

« Ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e così pure alle loro famiglie che versano in disagiate condizioni economiche vengono concessi frequentemente congrui sussidi, mentre, nei casi di decesso del personale in adempimento del dovere in conflitto a fuoco nella esecuzione dei servizi di polizia, si fa luogo, a favore dei congiunti, alla elargizione prevista dalla legge 22 gennaio 1942, n. 181, oltre a speciali elargizioni in caso di urgente bisogno, ed al trattamento privilegiato di quiescenza.

« Agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza viene infine corrisposto il premio giornaliero di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, ed è stato recentemente interessato il Ministero del tesoro per la estensione a tutto il personale del Corpo dei compensi per lavoro straordinario, ora limitati al solo personale addetto ai lavori di ufficio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

LANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente intervenire presso la Direzione generale dell'A.R.A.R. per impedire che i comuni, amministrazioni provinciali, gli enti pubblici in genere quando devono procedere ad acquisti di residuati di guerra occorrenti per i loro servizi, specialmente moto-auto-veicoli, debbano sottostare alle aste pubbliche in concorrenza con privati, che riescono sempre a prenderli perché gli enti pubblici non possono avere la stessa elasticità e spregiudicatezza nello svolgimento delle operazioni necessarie. Ciò offende la dignità degli amministratori, diminuisce il prestigio dell'Ente e pregiudica il buon funzionamento dei servizi. Se non ritengano altresì doveroso, subordinatamente agli enti sopracitati, concedere la precedenza alle Cooperative

negli stessi acquisti di residuati di guerra occorrenti per i loro servizi, in considerazione del carattere sociale ed economico delle stesse e della necessità di agevolarne lo sviluppo ed il buon funzionamento ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione dell'onorevole Landi tratta due diversi argomenti:

1°) l'acquisto presso l'A.R.A.R. di materiali da parte di comuni, amministrazioni provinciali, enti pubblici in genere;

2°) eventuale precedenza da concedere a Cooperative negli stessi acquisti di materiali.

« Per quanto riguarda il primo punto, premesso che l'A.R.A.R. fornisce normalmente a tutte le Amministrazioni statali materiali residuati di guerra, indipendentemente dal concorso alle gare pubbliche, si informa che nessuna condizione è mai stata posta nei riguardi di comuni, amministrazioni provinciali o enti pubblici in genere, nel senso che gli acquisti presso l'A.R.A.R. di materiali necessari ai predetti enti debbano avvenire per il tramite delle gare pubbliche. Ogni qualvolta gli enti predetti hanno fatto richiesta diretta all'A.R.A.R. di acquisti di materiali, è stato loro agevolato tale acquisto a trattativa privata, a prezzo di perizia purché il pagamento avvenisse per contanti, secondo quanto è previsto dalla legge istitutiva dell'A.R.A.R., e purché risultassero regolari i titoli di rappresentanza dei delegati all'acquisto. Si aggiunga che per quanto riguarda i moto-autoveicoli menzionati nell'interrogazione, non occorre in genere alcuna speciale autorizzazione alla trattativa privata in quanto la maggior parte di tali materiali vengono ceduti dall'A.R.A.R. a prezzi di listino e senza bisogno di altre formalità.

« Probabilmente gli inconvenienti lamentati derivano dall'incompleta conoscenza, da parte delle amministrazioni interessate, delle disposizioni che regolano l'attività dell'A.R.A.R.; e anche della confusione cui danno luogo talvolta la molteplicità e la vastità dei campi dei materiali sparsi in ogni regione d'Italia.

« Per quanto riguarda invece il punto secondo (acquisti da parte di cooperative) il problema si presenta sotto un aspetto assai più complesso. È noto infatti che nella gran maggioranza dei casi le cooperative non dispongono né dell'attrezzatura tecnica né della consistenza finanziaria necessaria per assicurare loro l'acquisto e l'utilizzazione dei materiali; salvo pochi casi esse debbono ricorrere, onde poter pagare in contanti i materiali richiesti, a finanziamenti o a sovvenzioni

che normalmente possono essere concessi soltanto da gruppi di privati speculatori i quali approfittano appunto della conclamata natura sociale delle cooperative per ottenere l'acquisto di materiali a condizioni di privilegio.

« L'A.R.A.R. in tutti questi casi non è assolutamente in condizioni di differenziale la buona cooperativa dalla cattiva, né di conoscere lo svolgimento delle operazioni di acquisto; e le concessioni di preferenze, ove non vengano stabilite da un organo centrale responsabile dello Stato, si risolvono fatalmente in un inevitabile favoritismo con le conseguenze scandalose a tutti note, le quali verrebbero ovviamente ascritte a deficienza o a colpa dell'azienda. Inoltre, essendo ormai tutta l'organizzazione commerciale dell'azienda imperniata sul sistema delle gare, l'eccezione eventualmente prevista per le cooperative comporterebbe inevitabilmente blocchi e fermi di ogni genere sui materiali che dovrebbero essere posti in vendita, con ripercussioni gravemente pregiudizievoli per la sollecitudine e la regolarità delle gare medesime, e conseguenze di grave portata sullo stato di conservazione delle merci e sui recuperi del Tesoro.

« Per tutti questi motivi, il Comitato interministeriale, che ha il compito legislativo di stabilire le direttive dell'A.R.A.R., ha prescritto che ai sensi di legge tutte le vendite, all'infuori della alienazione a favore di enti pubblici, vengano esclusivamente fatte sulla base del maggior offerente. In base a queste direttive, l'A.R.A.R. ha stabilito la norma tassativa ed inderogabile che i materiali di qualunque natura, salvo le cessioni a enti pubblici e le vendite a prezzi di listino, debbano essere ceduti esclusivamente a mezzo della gara pubblica ad offerte segrete su base nazionale.

« Si conclude, informando che recentemente il Ministero dell'assistenza post-bellica ha prospettato al Comitato interministeriale e la possibilità che l'A.R.A.R. cedesse direttamente al Ministero stesso, contro pagamento del prezzo di perizia, materiali residuati che il Ministero a sua volta dovrebbe cedere alle Cooperative dei reduci e dei partigiani. Su tale proposta dovrà pronunciarsi prossimamente il Comitato interministeriale per l'A.R.A.R. Fino a che non intervenga una precisa norma su questo punto, l'A.R.A.R. non può che attenersi alle disposizioni già stabilite ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
MORBANDI.

RISPOSTA. — « Premesso che l'A.R.A.R. fornisce normalmente a tutte le Amministrazioni statali materiali residuati di guerra, indipendentemente dal concorso alle gare pubbliche, nessuna condizione è mai stata posta nei riguardi di comuni, amministrazioni provinciali o enti pubblici i genere, nel senso che gli acquisti presso l'A.R.A.R. di materiali necessari ai predetti enti debbano avvenire per il tramite delle gare pubbliche. Ogni qualvolta però gli enti predetti hanno fatto richiesta idretta all'A.R.A.R. di acquisti di materiali, è stato loro agevolato tale acquisto a trattativa privata, a prezzo di perizia, purché naturalmente il pagamento avvenisse per contanti secondo quanto è previsto dalla legge istitutiva dell'A.R.A.R., e purché risultassero regolari i titoli di rappresentanza dei delegati all'acquisto. Si aggiunge che, per quanto riguarda i moto-autoveicoli menzionati nella interrogazione, non occorre in genere alcuna speciale autorizzazione alla trattativa privata in quanto la maggior parte di tali materiali vengono ceduti dall'A.R.A.R. a prezzi di listino e senza bisogno di altre formalità.

« Per quanto riguarda invece gli acquisti da parte di cooperative, il Comitato interministeriale per l'A.R.A.R. ha fissato in data 1° febbraio 1946 la seguente direttiva:

« Se un ente vuole ottenere materiale a condizioni di favore deve rivolgersi al Ministero competente, non all'A.R.A.R. Il Ministero, se riterrà giustificata la richiesta, acquisterà dall'A.R.A.R. il materiale facendo il relativo stanziamento nel proprio bilancio ed impegnando le somme necessarie per l'acquisto. In tal caso l'A.R.A.R. accorderà al Ministero il diritto di prelazione e il ribasso dei prezzi stabilito per tutte le Amministrazioni statali. Il Ministero, poi, distribuirà il materiale come meglio crederà, senza che l'A.R.A.R. intervenga in alcun modo per riconoscere il relativo merito della richiesta ».

Il Ministro dei trasporti
FERRARI.

LANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se è a loro conoscenza che la quasi totalità delle pensioni di guerra non vengono corrisposte, che le domande restano inevase e che nonostante i ripetuti solleciti le Amministrazioni non ricevono alcun libretto di pensione che permetta minimamente di poter soddisfare le numerose domande di pensione di partigiani, di vittime civili di guerra e di vittime militari. La quasi totalità dei richiedenti

è costituita da famiglie in estreme difficoltà economiche e che provate duramente dalla perdita dei loro cari o da minorazioni fisiche attendono sfiduciate il doveroso ausilio della pensione. Al Sottosegretariato per le pensioni di guerra è opinione comune che questo stato di cose derivi dallo scarso numero degli impiegati preposti al disbrigo delle pratiche. Non sarebbe allora possibile aumentare adeguatamente il personale all'occorrenza sottraendolo a quei Ministeri che notoriamente ne dispongono in numero superiore alle esigenze? ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di competenza, rileva che il problema di una sollecita liquidazione delle pensioni di guerra forma e continuerà a formare oggetto di sue particolari cure e preoccupazioni, convinto, com'è, che la liquidazione in parola costituisce l'adempimento di un dovere dello Stato verso gli ex combattenti e le famiglie di coloro che caddero in guerra o a causa di guerra. In effetti, la organizzazione dei servizi ha incontrato gravi difficoltà per la mancanza di idonei e sufficienti locali, atteso il gran numero di requisizioni di edifici pubblici da parte degli Alleati e la deficienza di alloggi privati. Non ha mancato, peraltro, questo Ministero di svolgere tutte le opportune ricerche e sollecitazioni per conseguire la disponibilità dei necessari locali, ed è in grado di poter assicurare che, anche mediante l'autorevole appoggio della Presidenza del Consiglio — intervenuta con la massima comprensione — entro il corrente mese si potrà disporre di un edificio capace di accogliere alcune centinaia di impiegati, da destinarsi ai servizi suddetti in aggiunta al personale già a tal uopo utilizzato.

« Per quanto riguarda lo snellimento del servizio è stato già predisposto un provvedimento legislativo, di prossima emanazione, che consentirà di definire le pratiche di pensione sulla scorta di documenti sussidiari, in mancanza di quelli di rito non potuti acquisire per le note vicende belliche.

« Frattanto, per le pensioni dirette è largamente attuata la concessione di anticipazioni sulla presuntiva classificazione delle invalidità stabilita dalle Commissioni mediche ospedaliere al termine della licenza di convalescenza e per le pensioni indirette è pure ampiamente praticato il sistema della liquidazione provvisoria sulla scorta di soli elementi probatori essenziali.

« E da soggiungere pure che il Ministero, oltre all'avvenuto aumento nel numero delle

Commissioni mediche, che ora ammontano a ventinove, si propone d'istituire altre, appena siano espletate le necessarie pratiche, specialmente in Sicilia, in Sardegna e nelle province meridionali.

« Va infine osservato che, nonostante le suaccennate difficoltà, il lavoro finora compiuto nella liquidazione delle pensioni non può dirsi trascurabile. Basti aver presente che nel solo mese di ottobre sono stati compilati 11.551 progetti di pensione, esaminate 66.845 pratiche e spedite 66.176 corrispondenze. Sono state inoltre evase 8433 richieste di municipi, associazioni ed enti diversi. Il servizio pagamenti ha effettuato n. 3374 anticipazioni e n. 2320 nuove iscrizioni, nonché ha provveduto per n. 1144 ruoli di variazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

LEONE FRANCESCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno concedere, durante questo anno scolastico, una sessione straordinaria di esami riservata ai partigiani, reduci ed ex detenuti politici. Si fa presente che nessuna sessione straordinaria è stata concessa a tutt'oggi a questa categoria di studenti, molti dei quali, oltre a non avere potuto partecipare alle sessioni d'esima nel biennio della repubblica di Salò, al rientro, si sono trovati in tali condizioni di indigenza da essere costretti a lavorare ed a studiare contemporaneamente ».

RISPOSTA. — « Con ordinanze ministeriali del 23 dicembre 1946 e del 2 gennaio 1947 sono state accordate sessioni straordinarie di esami, rispettivamente, per le scuole secondarie e per le Università, delle quali potranno fruire le categorie di studenti cui accenna l'onorevole interrogante, che si trovino in difetto di carriera scolastica per ragioni riferibili agli avvenimenti recenti.

« Analoghi provvedimenti erano stati adottati anche nel precedente anno scolastico ».

Il Ministro
GONELLA.

LOPARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono alla istituzione delle scuole complementari serali nella provincia di Aquila, dagli organi competenti proposte da circa tre mesi, e tanto vivamente attese da giovani operai e contadini delle zone rurali,

tuttora sprovvisti dell'attestato di compimento del corso elementare superiore e, spesso, anche di quello inferiore; e se non creda di affrettare l'apertura di detti corsi i quali, per ovvie ragioni, possono utilmente funzionare soltanto durante il periodo invernale ».

RISPOSTA. — « Per l'istituzione di scuole e corsi serali nella provincia di Aquila, questo Ministero ha già provveduto ad accreditare a quel Provveditore agli studi la somma di lire 108.700. Una maggiore assegnazione non era consentita dall'attuale stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero (appena lire 3.000.000).

« L'esiguità di tale stanziamento in confronto all'importanza delle scuole serali, ben lumeggiata dall'onorevole interrogante, ha già determinato questo Ministero a chiedere al Tesoro un'assegnazione maggiore in relazione all'attuale svalutazione della moneta ed, in particolare, alla opportunità dell'incremento delle scuole in parola, specie in determinate regioni.

« Se la richiesta verrà accolta il nuovo stanziamento, che è stato proposto in lire 30 milioni, consentirà di procedere ad una distribuzione di fondi in occasione della quale non si mancherà di tenere nella debita considerazione le esigenze della provincia di Aquila ».

Il Ministro
GONELLA.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni che ritardano il finanziamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale delle montagne di Bagno, Ocre e L'Aquila, in conformità del progetto redatto dall'ex comando della coorte della milizia nazionale fascista, e che hanno carattere di urgenza, anche per combattere la dilagante disoccupazione degli operai di quella zona, acuita dal forzato rimpatrio di molti di essi per disposizione della autorità della provincia di Roma, nella quale, in passato, essi si recavano a scopo di lavoro ».

RISPOSTA. — « È stato testè approvato il programma delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani da eseguire nell'Abruzzo, trasmesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche dell'Aquila, nel quale è inclusa la somma complessiva di lire 20.000.000 per le opere di sistemazione montana da eseguire nel compartimento stesso ed è stata altresì disposta

la emissione del relativo ordine di accreditamento a favore del Provveditore predetto. Si assicura, inoltre, che sono state rivolte premure al Provveditore perché — sulle disponibilità globali del programma — destini una ulteriore somma a dette opere con speciale riferimento a quelle da eseguire in provincia dell'Aquila ».

Il Ministro
SEGNI.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Sulle difficoltà che si frappongono alla sistemazione idraulico-forestale della montagna di Casteldelmonte (L'Aquila) nella zona denominata « Campo Imperatore », il cui stato di degradazione e di abbandono preoccupa vivamente per l'avvenire di quella vasta ed un tempo florida superficie a pascolo, dalla quale traevano alimento migliaia di capi di bestiame. Il lamentato ritardo appare tanto più inesplicabile, in quanto risulta che da tempo gli organi competenti dell'Amministrazione forestale hanno segnalato l'urgenza dello stanziamento occorrente per l'inizio dei lavori nel corrente esercizio, allo scopo di avviare alla normalizzazione le dirupate pendici e i fossi alluvionali confluenti nella piana, con crescente gravissimo danno dei coltivatori di essa. E ciò anche per infrenare la dilagante disoccupazione che affligge la laboriosa popolazione montana di Casteldelmonte, acuita dal fatto che, per recenti disposizioni, vengono rimpatriati di autorità i numerosi lavoratori che in passato tradizionalmente si recavano nelle Puglie e nell'Agro Romano, per dare la preferenza alla mano d'opera locale ».

RISPOSTA. — « È stato testè approvato il programma delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione forestale-idraulica di bacini montani da eseguire nell'Abruzzo, trasmesso dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Aquila, nel quale è inclusa la somma complessiva di lire 20.000.000 per le opere di sistemazione montana da eseguire nel compartimento stesso ed è stata altresì disposta la emissione del relativo ordine di accreditamento a favore del Provveditore predetto. Si assicura, inoltre, che sono state rivolte premure al Provveditore perché — sulle disponibilità globali del programma — destini una ulteriore somma a dette opere con speciale riferimento a quelle da eseguire in provincia dell'Aquila ».

Il Ministro
SEGNI.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non intendono bandire sollecitamente un concorso straordinario per titoli per le cattedre disponibili in tutte le scuole medie di qualsiasi ordine e grado, al quale, fermo restando i diritti dei reduci ed assimilati, possono partecipare idonei, laureati, analogamente a quanto è stato fatto con decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 615, con decreto ministeriale 20 giugno 1919, con le opportune cautele che gli organi competenti vorranno stabilire ».

RISPOSTA. — « La questione dell'inquadramento nei ruoli degli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi già espletati, è stata posta da tempo allo studio per una eventuale soluzione che possa conciliare le aspirazioni delle categorie interessate con le esigenze della scuola e con la legittima aspettativa degli aspiranti che non ancora hanno avuto occasione di partecipare ai concorsi ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non giudichino urgente modificare il disposto dell'articolo 65 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, nel senso di ridurre da sessanta a trenta il numero massimo di alunni di ogni singola scuola, mandando a sdoppiarla ogni qualvolta gli alunni iscritti e frequentanti superino il numero di trenta di almeno dieci unità. Ciò in considerazione che i programmi per le scuole elementari, di cui al decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 459, promuovono lo sviluppo della libera personalità del fanciullo, tenuto a collaborare col maestro in continue ricerche e osservazioni dirette a dare concretezza al sapere; e che al raggiungimento di tale fine contrasta il disposto dell'articolo 65 del vigente testo unico sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577, determinante che una scuola classificata per essere sdoppiata deve superare i sessanta alunni almeno per un mese ».

RISPOSTA. — « Al riguardo questo Ministero fa presente che, per quanto di sua competenza, non mancherà di esaminare, a suo tempo, con la massima comprensione, una eventuale proposta del Ministero della pubblica istruzione tendente ad ottenere quanto è

oggetto della interrogazione; ma deve avvertire che, almeno per il momento, data la situazione di bilancio, non sarebbe possibile far fronte all'ingente onere che deriverebbe allo Stato per la modifica — nel senso richiesto — dell'articolo 65 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 di cui è questione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se, in considerazione della particolare situazione di disagio nella quale son venuti a trovarsi, in dipendenza della guerra, insegnanti medi fuori ruolo, reduci, partigiani, ex combattenti, non sia necessario addivenire ai seguenti provvedimenti:

a) immediata assunzione in ruolo degli insegnanti medi fuori ruolo, reduci, partigiani, ex combattenti forniti di abilitazione all'insegnamento medio e con almeno un anno di effettivo servizio prestato in scuola media governativa di qualsiasi grado, sempreché i medesimi non risultino compromessi militarmente o politicamente per i fatti avvenuti dopo l'8 settembre 1943;

b) graduale assunzione in ruolo, previo esame di abilitazione, di tutti i reduci, partigiani, ex combattenti laureati, con almeno un anno di effettivo servizio prestato in scuola media governativa di qualsiasi grado, sempreché i medesimi non risultino compromessi militarmente o politicamente per i fatti avvenuti dopo l'8 settembre 1943 ».

RISPOSTA. — « In merito alla lettera a) questo Ministero, per quanto si attiene alla propria competenza, assicura che esaminerà con la maggiore possibile benevolenza e sollecitudine le eventuali proposte che, al riguardo, dovessero pervenire al Ministero della pubblica istruzione.

« In merito alla lettera b) si fa presente che il quesito proposto va riguardato nel quadro del più vasto problema delle richieste di sistemazione in ruolo del personale precario in servizio nello Stato, nonché dell'assunzione dei reduci, partigiani ed ex combattenti negli impieghi pubblici, in rapporto alle vigenti disposizioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non intendano bandire sollecitamente un concorso straordinario per titoli per le cattedre disponibili in tutte le scuole medie di qualsiasi ordine e grado, al quale, fermi restando i diritti dei reduci ed assimilati, possano partecipare idonei, laureati, analogamente a quanto è stato fatto con decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 615 con decreto ministeriale 20 giugno 1919, con le opportune cautele che gli organi competenti vorranno stabilire ».

RISPOSTA. — « In ordine alla cennata interrogazione si premette che fino ad oggi non risulta al riguardo pervenuta a questo Ministero alcuna proposta da parte del Ministero della pubblica istruzione:

« Si osserva poi che il decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, richiamato nell'interrogazione, ebbe a concernere concorsi riservati a personale abilitato che avesse prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, ovvero servizio di supplenza per un periodo non inferiore a tre anni scolastici.

« Comunque le eventuali proposte che dovessero pervenire intese ad immettere in ruolo il personale oggetto dell'interrogazione, saranno esaminate da questo Ministero con la massima possibile sollecitudine; pur dovendosi fin d'ora esprimere, in ordine alle proposte medesime, le necessarie riserve atteso che il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 che detta norme per lo svolgimento dei concorsi, solamente per le categorie d'ordine, e limitatamente ai concorsi da bandire entro il 31 dicembre scorso, ha ammesso che si possa derogare alla normale prova degli esami di concorso e conferire i posti disponibili nelle cennate categorie d'ordine mediante concorsi per soli titoli.

« Al riguardo occorre rilevare che il grave inconveniente del basso livello culturale riscontrato fra gli aspiranti all'insegnamento dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi ed esami di abilitazione testé espletate (vedi *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione n. 20, p. 11 del 16 ottobre 1946) suffraga la prospettata necessità di non dover derogare alla normale prova dell'esame di concorso.

« Infine è da tener anche presente che questo Ministero, in ordine ad una proposta intesa a conferire, mediante concorsi per soli titoli, posti di ruolo d'insegnante ai reduci ed assimilati già abilitati od idonei in precedenti

concorsi, ebbe ad esprimere parere non favorevole allo scopo di assicurare alla scuola gli elementi didattici meglio preparati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

LUSSU. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica).* — « Sulla situazione dei farmacisti italiani già residenti in Tunisia. Espulsi dal Proettorato, confiscati i loro beni e le loro farmacie, essi vivono presentemente in Patria senza mezzi di fortuna e nell'impossibilità di esercitare la loro professione. L'interrogante chiede se non si ritenga opportuno che, a favore dei suddetti farmacisti, la cui azione politica in Tunisia sia stata onorevole, si prendano subito dei provvedimenti speciali, come:

1°) il rinvio dei concorsi già banditi (di cui quello dell'11 ottobre 1946 a Roma) per la concessione di farmacie vacanti, onde consentire loro di prendervi parte;

2°) nel caso che si rendesse loro difficile la concessione della precedenza assoluta, riservare loro in ogni provincia una congrua percentuale di posti scelti con criteri di equità fra quelli di medio rendimento;

3°) autorizzazione ai Prefetti a concedere loro in via temporanea e in seguito a richiesta quelle piazze farmaceutiche la cui occupazione non è prevista sulle piante organiche, basate sui censimenti remoti, e appaia conforme agli interessi della popolazione ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha già preso in attento esame la situazione dei farmacisti espulsi dalle Colonie e dalla Tunisia.

« Scartata la possibilità di estendere in loro favore la preferenza assoluta nei concorsi, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie, sono state formulate proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di far conferire ai predetti una congrua percentuale di farmacie da conferire a concorso riservato a detti connazionali, nonché, per evidenti ragioni di equità, ai farmacisti reduci dalle zone giuliane.

« Nell'attesa del chiesto benessere, sono state impartite istruzioni ai Prefetti perché proroghino i termini dei concorsi eventualmente banditi ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità*
BERGAMI.

LUSSU; MASTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità che nelle saline di Cagliari si sia iniziato lo smontaggio delle macchine centrifughe per asciugare il sale, fatto che starebbe ad annunziare il trasferimento in sedi del continente della locale raffineria, privando così la Sardegna di una delle sue poche industrie, necessaria allo sviluppo industriale e all'impiego della mano d'opera degli operai sardi. Nel caso affermativo, si chiede quali provvedimenti intenda prendere per impedire questo ingiusto danno inflitto all'economia isolana proprio nel momento in cui la democrazia repubblicana afferma la necessità d'una organica azione nazionale tesa verso una maggiore industrializzazione del mezzogiorno e delle isole ».

RISPOSTA. — « In risposta dell'interrogazione degli onorevoli Lussu e Mastino, si dà formale assicurazione che la notizia circa il preteso trasferimento di tutto o parte dell'impianto sale scelto dalle saline di Cagliari nel Continente, è destituita da qualsiasi fondamento ».

Il Ministro.
SCOCCIMARRO.

MARCHESI, COLONNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali motivi siano valsi a far negare ai professori universitari che abbiano raggiunto il limite di età quel mantenimento in regolare servizio per la durata di un anno concesso ai magistrati con decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 35, articolo 8. E per conoscere, inoltre, se il Ministro e l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano notizia del grave ed ingiustificabile disordine ed abbandono in cui vengono già a trovarsi insegnamenti ed istituti fondamentali della ormai travagliatissima Università italiana ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 novembre 1946, ha approvato lo schema di provvedimento legislativo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, relativo al mantenimento in servizio dei professori universitari per l'anno 1946-47.

« In conseguenza di tale approvazione, la questione prospettata dall'onorevole interrogante è da considerarsi quindi superata ».

Il Ministro
GONELLA.

MARIANI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché il prefetto di Sondrio ritarda l'esecuzione della sentenza con la quale il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni di guerra ha annullato il decreto emanato da esso prefetto di Sondrio per requisire il Preventorio Luigi Concetti di Sondrio di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e quali provvedimenti intende adottare perché il detto Preventorio ritorni alla sua primitiva funzione di ricoverare i figli dei lavoratori italiani col cui denaro fu costruito. I bambini che dovrebbero essere ricoverati nel detto Preventorio sono attualmente nel villaggio sanatoriale di Sondalo, località assolutamente inadatta per la loro cura, perché in alta montagna, e dalla quale dovrebbero essere entro breve tempo allontanati perché il Commissariato della sanità pubblica — che ha preso in gestione il Villaggio sanatoriale — deve farlo occupare da ammalati adulti, con i quali è incompatibile la presenza dei bambini. L'interrogante fa presente che — oltre ai gravi inconvenienti lamentati — il costo per il mantenimento dei bambini è molto più elevato di quanto sarebbe a Sondrio ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Sondrio, in data 9 luglio 1945, disponeva, su richiesta delle Autorità alleate, la requisizione dei locali del « Preventorio Luigi Concetti » di detta città per la sistemazione provvisoria dell'Ospedale civile il cui funzionamento in locali inidonei aveva dato luogo a inconvenienti.

« Il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione, con sentenza 6 luglio 1946, annullava il suddetto decreto su ricorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, proprietario dei locali di cui trattasi, che ne chiedeva la restituzione allo scopo di riportarvi i bambini tubercolotici, che aveva dovuto trasferire a Sondalo.

« L'esecuzione di tale sentenza creava, ovviamente, nuovi gravi problemi per l'Amministrazione ospedaliera.

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, allo scopo di agevolare la soluzione della questione, inviò a Sondrio un proprio Ispettore generale, il quale formulò alcune proposte pratiche che furono anche esaminate in una riunione tenutasi presso la Prefettura alla presenza del Segretario generale dell'Alto Commissariato suddetto e con l'intervento dei rappresentanti delle parti.

« Ma, mentre in un primo tempo fu possibile raggiungere un accordo per una provvisoria divisione dei locali fra i due enti inte-

ressati, fino a che non si fosse potuto realizzare una situazione più soddisfacente dell'Ospedale — all'uopo promossa — l'Amministrazione di quest'ultimo si è successivamente rifiutata di accogliere le proposte conciliative.

« Di fronte a tale irrigidimento dell'Amministrazione ospedaliera, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità sta procedendo, d'intesa con questo Ministero, al necessario riesame della situazione, allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti, che terranno naturalmente nel dovuto conto le ragioni che inducono l'Istituto di previdenza sociale a chiedere la disponibilità dei propri locali ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
CORSI.*

MARIANI FRANGESCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga urgente provvedere al miglioramento delle condizioni economiche degli agenti ausiliari delle carceri di San Vittore a Milano, risultando all'interrogante:

1°) che questi agenti assunti dal Comando alleato con lo stipendio di lire 8000 lorde (per quelli coniugati con un figlio a carico) raggiungevano nel gennaio 1946 le lire 10.000:

2°) che in febbraio 1946 il Ministero di grazia e giustizia emanava una circolare in base alla quale gli assunti dalla locale procura generale dovevano essere retribuiti con stipendio pari ai carabinieri in esperimento per soli sei mesi. Dopo di che avrebbero dovuto percepire lo stipendio di agente effettivo. Ciò che non è avvenuto:

3°) che in base alla circolare succitata lo stipendio da lire 10.000 è sceso a lire 6000 circa;

4°) che di conseguenza, al netto di trattenute un agente con moglie e un figlio percepisce lo stipendio di lire 4460,05 mentre lo scapolo raggiunge appena le lire 2017:

5°) che ad aggravare la situazione finanziaria di questi agenti è intervenuto un provvedimento del Ministero, col quale si stabilisce di applicare una maggiore trattenuta per la mensa con effetto retroattivo dal 1° settembre 1946. L'interrogante domanda se in queste condizioni economiche gli agenti siano in grado di adempiere con spirito di fedeltà e sacrificio i compiti loro assegnati. Chiede inoltre che questi agenti vengano reintegrati nei diritti loro spettanti dopo i sei mesi di esperimento con la corresponsione degli arretrati ».

RISPOSTA. — « Gli agenti ausiliari furono assunti in servizio in forza di una disposizione di legge, ma per ordine dell'A.M.G. e in molti casi, anche, di propria iniziativa. da talune autorità locali. Essi, quindi, col passaggio delle provincie all'Amministrazione italiana, avrebbero dovuto essere licenziati per essere eventualmente assunti successivamente attraverso un regolare arruolamento qualora si trovassero nelle condizioni stabilite dal regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, e dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e sempre entro i limiti dei posti vacanti nel ruolo organico.

« Il Ministero, però, tenuto conto dell'apprezzabile servizio da loro reso, non volle ricorrere a tale provvedimento; e, nell'intento di continuare a giovare della loro opera consentì che gli stessi rimanessero in servizio e presentassero istanza di arruolamento per essere sistemati definitivamente in ruolo con effetto retroattivo. Intanto, in attesa della sistemazione, i suddetti vennero equiparati, agli effetti economici, agli agenti di ruolo i quali, a loro volta, hanno lo stesso trattamento economico degli allievi carabinieri.

« È vero che tale trattamento non assicura agli ausiliari condizioni di vita adeguate; ma trattasi di una situazione anormale, transitoria, eliminabile con la loro conferma a guardia effettiva, la quale dà diritto a tutti gli assegni arretrati.

« Finora, degli 809 ausiliari sono stati regolarmente inquadrati 559. Per gli altri 250 non è stato possibile l'inquadramento perché mancando essi di alcuni requisiti stabiliti dalle suddette disposizioni (età non superiore ai 28 anni e celibato), il Ministero ha dovuto elaborare uno schema di decreto col quale, tra l'altro, mentre si aumenta il ruolo organico e si concede sanatoria per gli arruolamenti fatti in eccedenza del ruolo attuale, si dispone che « gli agenti di custodia ausiliari già assunti, che all'atto dell'assunzione in servizio non avevano compiuto il 35° anno di età, potranno essere nominati, anche se coniugati o vedovi con prole, guardie in esperimento, con decorrenza dal giorno dell'assunzione quali ausiliari, purché reduci, combattenti o partigiani, anche se all'entrata in vigore del presente decreto abbiano oltrepassato detta età, sempre che in possesso degli altri requisiti preveduti dalle norme in vigore ».

« Nel medesimo schema di decreto è prevista inoltre la concessione agli allievi agenti, e, per estensione analogica, anche agli ausiliari, dell'indennità carceraria e della fornitura gratuita del vestiario uniforme.

« Per quanto concerne poi la ritenuta che sarebbe stata disposta sulle competenze mensili del cennato personale partecipante alla mensa in comune, si precisa che gli agenti in questione non fruiscono, a differenza degli allievi carabinieri, della razione viveri in natura a titolo gratuito. Ad essi, infatti, in luogo di questa, è stato attribuito, in aggiunta alle altre competenze, un assegno razione viveri di lire 2000 mensili, che serve appunto per fronteggiare la spesa che le direzioni sostengono per il funzionamento della mensa in comune.

« Or dall'aprile all'agosto del 1946, il Ministero della giustizia, per superare una difficile situazione del momento, autorizzò alcune direzioni carcerarie, compresa quella di Milano, a corrispondere ai propri agenti in esperimento ed ausiliari, e solo ad essi, un contributo a carico dell'Amministrazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per ciascuno dei cennati agenti partecipanti alla mensa. Dal 1° settembre ultimo scorso però la corresponsione del detto contributo dovette essere sospesa per l'opposizione degli organi di controllo del Tesoro, in quanto la spesa non trova rispondenza in apposito capitolo del bilancio ».

Il Ministro
GULLO.

MARINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a preferire, nell'incarico di direttore della scuola di arte di Castelli, il professore Giorgio Baitello, ex segretario politico di fascio, al professore Vincenzo Fuina, benemerito della lotta clandestina contro il nazifascismo; e come intenda riparare a tale decisione nei confronti di un noto ed apprezzato artista ed insegnante — qual'è il Fuina, rimasto disoccupato — cui in un momento di urgente necessità — 1933-34 — si fece ricorso incaricandolo appunto, in considerazione dei suoi meriti, della direzione della detta scuola ».

RISPOSTA. — « Il professore Vincenzo Fuina ha insegnato nella scuola d'arte di Castelli come semplice incaricato e la sua nomina è scaduta col termine dell'anno scolastico per il quale fu conferita.

« Il professore Giorgio Baitello invece proviene dagli insegnamenti di ruolo e, benché la sua nomina sia stata annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 133, perché avvenuta senza concorso, il Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto stesso, non poteva non riconfermarlo

nel posto di direttore incaricato già da lui ricoperto nella scuola di Ortisei, avendo egli dato ottima prova. Peraltro, poiché il posto di Ortisei era stato già assegnato ad altri, si dovette destinarlo alla sede di Castelli, dove eravi, appunto, un posto disponibile. Nessun motivo di lagnanza ha, perciò, il Fuina, che, estraneo ai ruoli, non aveva titolo a trattamento preferenziale nei confronti di un insegnante già di ruolo, confermato a titolo di incarico per una precisa disposizione di legge ».

Il Ministro
GONELLA.

MARINARO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se risponda a verità quanto il giornale *Il Globo* ha pubblicato in merito all'imposizione, mediante una semplice circolare, di un diritto fisso *ad valorem* nella misura di lire 0,50 per cento su tutti i prodotti e materie prime di importazione e di produzione nazionale assegnati dalla Commissione centrale dell'industria, e come un siffatto provvedimento possa conciliarsi con i principi di un ordinamento statale democratico, il quale vuole che ogni misura contributiva sia applicata in conformità di un provvedimento legislativo e nei limiti e modi dal provvedimento stesso stabiliti ».

RISPOSTA. — « Sin dalla prima istituzione e formazione della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti, si affacciò il problema del finanziamento dell'organizzazione destinata soprattutto all'assegnazione e distribuzione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti alle industrie, e sembrò giusto che il costo dei servizi gravasse sulle merci in distribuzione, analogamente a quanto già si era attuato negli anni passati, quando molte merci venivano distribuite alle industrie per il tramite delle organizzazioni sindacali e degli Uffici provinciali industria e commercio.

« In tal modo nessuna sostanziale innovazione si è apportata nel campo della distribuzione dei prodotti e delle materie prime industriali in quanto lo Stato, che nel passato aveva delegato alle associazioni sindacali quella parte delle sue funzioni inerenti alla distribuzione, ha riassunto, a seguito di un mutato indirizzo politico-economico ed anche in relazione alla non totale rappresentatività delle associazioni di categoria i suoi compiti naturali. E da osservare inoltre, indipendentemente da ogni altra considerazione, che l'or-

ganizzazione della distribuzione per il tramite della Commissione centrale industria e delle Sottocommissioni è stata, a suo tempo, esplicitamente richiesta dall'U.N.R.R.A. per le merci del programma di rifornimento industriale della stessa organizzazione. È ovvio che la distribuzione effettuata per il tramite delle associazioni di categoria non era gratuita, ma aveva anch'essa un costo talvolta di entità notevole che veniva rimborsato coi diretti contributi imposti agli assegnatari.

« Opportuni contatti furono presi con la Missione italiana U.N.R.R.A. e con la Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. e venne convenuto che si dovesse applicare un contributo speciale, a titolo di diritto di segreteria, su tutte le merci in distribuzione alle industrie per il tramite della Commissione centrale e delle Sottocommissioni predette: ciò sia per le merci di provenienza U.N.R.R.A. che per altre merci acquistate all'estero dal Governo italiano e quelle di origine nazionale. Intanto fu necessario di provvedere all'immediato finanziamento dell'organizzazione e vi si provvide con un prestito di 65 milioni fornito: per 45 milioni dalla Missione italiana U.N.R.R.A. e per 20 milioni dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. Entrambi tali prestiti da restituirsi a fine anno 1946.

« Opportuni contatti e accordi furono quindi presi con il Ministero del tesoro per l'emanazione dell'apposito provvedimento legislativo; ma, poiché questo non poté essere definito di urgenza e tempestivamente per la fine del 1946, questo Ministero ritenne di disporre l'applicazione del contributo, per intanto, con provvedimento amministrativo (prassi già varie volte applicata dai Ministeri precedentemente per tutti i diritti di segreteria richiesti dalla prestazione di servizi eccezionali derivanti dalla legislazione vigente), nella misura del 0,50 per cento, misura che a partire dal 1° gennaio 1947 è stata ridotta a lire 0,25 per cento.

« Frattanto si è proceduto all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge relativo.

« Le materie prime e le merci distribuite per il tramite della Commissione centrale industria e delle Sottocommissioni regionali sulle quali verrà a gravare il contributo nella misura del 0,25 per cento, hanno tre diverse provenienze: forniture U.N.R.R.A., limitatamente alle sole merci di interesse industriale; acquisti all'estero del Governo italiano (acquisti di Stato ora in via di graduale esauri-

mento); merci di origine nazionale: materie prime e prodotti finiti soggetti a controllo.

« Per quanto concerne le forniture dell'U.N.R.R.A., tenuto conto di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del prezzo di cessione delle merci (noli, spese portuali, di magazzinaggio, ecc.), l'ammontare complessivo delle forniture industriali è di 40 miliardi di lire.

« Se l'aliquota dello 0,25 per cento fosse applicata al suddetto importo, l'onere complessivo derivante dall'applicazione del contributo ammonterebbe a 100 milioni di lire; tale cifra, però, si riduce a meno della metà, quando si consideri che gran parte delle merci U.N.R.R.A. è stata distribuita anteriormente all'applicazione del contributo e che le merci distribuite direttamente alle Amministrazioni statali ne sono esenti.

« È da osservare che dall'anzidetta cifra di 40 miliardi sono escluse le forniture U.N.R.R.A. di fibre tessili e di pellami che sono date alle industrie in lavorazione per conto dello Stato e pertanto non sono soggette al gravame del contributo.

« Gli acquisti di Stato ammontano a poco più di 115 milioni di dollari, compresi quelli tuttora in corso. Tenuto conto della cessione diretta di merci alle Amministrazioni dello Stato e degli sfioramenti effettuati dal Tesoro, il valore globale in lire delle merci cedute all'industria è di circa 25 miliardi.

« L'applicazione del contributo comporta, pertanto, un onere complessivo di 62,5 milioni che va ripartito in un periodo di un anno e mezzo, in quanto le importazioni hanno avuto inizio praticamente nei primi mesi dello scorso anno e si prevede, almeno per quelle in corso, che debbano esaurirsi entro il primo semestre del 1947.

« In una previsione per il 1947 tale cifra deve quindi ridursi ad un terzo, cioè a 21 milioni circa che, sommati ai 50 milioni per le merci U.N.R.R.A., danno un totale di 71 milioni di lire, ammontare del contributo per le sole merci d'importazione.

« Le previsioni per lo stesso periodo, per quanto concerne la distribuzione di materie prime e di prodotti finiti di produzione interna, in relazione alle distribuzioni effettuate nello scorso mese ed al prevedibile sviluppo dell'attività produttiva industriale dell'anno in corso, fanno ascendere a 25 miliardi di lire l'ammontare dei materiali in distribuzione ed a 61,5 milioni di lire l'ammontare del contributo.

« Complessivamente, quindi, l'applicazione del contributo a tutte le merci in distribuzione per l'anno 1947, fornirà alla Commissione

centrale industria ed alle Sottocommissioni un cospite di 132,5 milioni.

« L'applicazione del contributo dal giorno in cui è entrata in vigore la circolare ministeriale, cioè in un periodo di tempo di un mese e mezzo circa, ha fornito meno di 4 milioni di lire; il che dimostra che le previsioni suindicate possono essere considerate notevolmente ottimistiche, e presumibilmente inferiori alle spese richieste (160 milioni annui di lire) per l'assistenza della Commissione centrale e delle Sottocommissioni, il lavoro delle quali è indispensabile a questo Ministero per l'adempimento dei compiti assegnatigli dalle vigenti disposizioni. È da tener presente che le spese al Ministero dell'industria attribuite dal bilancio statale rappresentano all'incirca complessivamente meno di metà delle somme che presumibilmente spende, con i suoi organi periferici, la sola organizzazione degli imprenditori industriali ».

Il Ministro
MORANDI.

MARTINO GAETANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, al fine di facilitare la ricostruzione dell'abitato delle città fortemente danneggiate dalla guerra:

a) elevare al 75 per cento il contributo dello Stato ed a lire 500.000 il limite di cui all'articolo 12, n. 1, ed all'articolo 16, lettera b), del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per i comuni già terremotati;

b) adottare provvedimenti che assicurino il concorso di istituti finanziari per fronteggiare i mutui necessari con l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato ».

RISPOSTA. — « In merito questo Ministero fa presente che il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto uno schema di decreto legislativo che apporta modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; su tale schema questo Ministero ha già comunicato:

a) di aver aderito alla proposta di elevazione da lire 300.000 a lire 500.000 del limite entro il quale può essere concesso il contributo dello Stato in capitale fino al 50 per cento;

b) di non poter aderire all'elevazione del 75 per cento del contributo statale, perché, tenuto conto della modifica di cui alla lettera precedente, che agevola la ricostruzione, si verrebbe a determinare un notevole onere a carico del bilancio dello Stato:

c) di non poter aderire alla proposta di elevare a lire 500.000, il limite di spesa entro il quale il pagamento del relativo contributo è effettuato dal sindaco (articolo 16, lettera a) testo unico n. 305 sopracitato) attesi gli inconvenienti già lamentati cui dà luogo la gestione dei fondi a tale scopo destinati. (Tra i quali sarebbero: la mancanza della possibilità di accertare in tempo la regolarità dei pagamenti effettuati dai sindaci che non rimettono tempestivamente i rendiconti; l'accumularsi di questi in un tempo successivo e, quindi, difficoltà di riscontro da parte degli organi di controllo, con il conseguente pregiudizio per eventuali recuperi; la possibilità che i fondi siano temporaneamente distratti per sopperire alle necessità delle civiche amministrazioni, dato che essi sono versati nelle casse comunali in attesa dell'ultimazione dei lavori).

« Infine, per quanto riguarda il concorso di Istituti finanziari per fronteggiare i mutui necessari per il ripristino degli edifici, con l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato, rilevasi che ai mutui anzidetti possono largamente provvedere gli Istituti di credito fondiario e di credito edilizio che sono appunto chiamati a concedere i finanziamenti della specie ed a procurarsi le disponibilità occorrenti mediante l'emissione di serie speciali di cartelle:

« Tali cartelle sono garantite anzitutto dall'ipoteca accesa sullo stabile a favore dell'Istituto mutuante ed alla quale è conferita prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati e poi dal contributo statale, di cui fruiscono i mutui in parole, contributo che, riducendo notevolmente l'onere del mutuatario, concorre in sensibile misura alla garanzia dell'operazione.

« Come vedesi, le operazioni in discorso, se cautamente effettuate, trovano ampia copertura nelle garanzie predisposte dal ripetuto decreto legislativo luogotenenziale.

« Aggiungere all'ingente onere finanziario che andrà a gravare sul bilancio dello Stato, per i contributi nelle spese di riparazione e di ricostruzione e per il fondo di garanzia suindicato, anche quello derivante da una garanzia statale per il buon fine di tutte le operazioni, avrebbe per effetto, oltre che di esporre lo Stato ad un onere indeterminato, anche quello di indurre gli Istituti ad una minore cautela nella concessione dei mutui ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed equo valutare e riconoscere, agli effetti della pensione e delle eventuali promozioni, il servizio prestato dai ferrovieri riutilizzati durante il grave periodo delle offese belliche ».

RISPOSTA. — « Il servizio prestato dai ferrovieri riutilizzati durante il periodo bellico non può essere considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ostando all'accoglimento di tale richiesta il preciso disposto dell'articolo 5 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, a norma del quale, « per gli agenti esonerati (e cioè posti in quiescenza) che posteriormente alla data del loro esonero vengano di fatto, per qualsiasi causa, trattenuti o richiamati in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutabile agli effetti della pensione ».

« Tale concetto è ribadito dalla legge 25 maggio 1940, relativa alla sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato, la quale, con l'articolo 5, stabilisce che non può riconoscersi alcun diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza già concesso ai detti agenti.

« Il servizio di cui trattasi non può ritenersi valido nemmeno agli effetti delle promozioni di grado, trattandosi di agenti già posti nella posizione di quiescenza e, come tali, eliminati dai relativi ruoli organici.

« Le promozioni del personale ferroviario sono strettamente regolate dalle disponibilità dei posti di pianta per le rispettive qualifiche, per cui eventuali promozioni dei riutilizzati verrebbero a ledere legittimi diritti degli agenti in attività di servizio ».

Il Ministro

FERRARI.

MASTINO, LUSSU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Perché dicano se, finalmente, non credano d'intervenire, perché il decreto legislativo 13 settembre 1945, n. 593, che stabilisce speciali provvedimenti a favore degli agricoltori, danneggiati dalla siccità e dalle cavallette, abbia esecuzione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente che per la esecuzione del decreto di cui all'interrogazione ha provveduto a stanziare lire 80 milioni per l'esercizio 1945-46 e che per il corrente esercizio con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 novembre

1946, n. 457, vengono assegnate ad apposito capitolo lire 200 milioni, salvo successive integrazioni in relazione alle effettive necessità ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MASTROJANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se risponda a verità:

1°) che presso il Ministero dei lavori pubblici sarebbe in preparazione uno schema di provvedimento legislativo contenente disposizioni integrative degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 425 per i soci della cooperativa edilizia « Il villaggio dei giornalisti »;

2°) che detto provvedimento farebbe scempio dei più elementari principi generali del nostro ordinamento giuridico e sarebbe in assoluto e stridente contrasto con le disposizioni del vigente Codice civile;

3°) che detto provvedimento, disponendo in materia di rivendicazione degli alloggi non soltanto dei soci a suo tempo estromessi dalla cooperativa per motivi politici, ma anche e soprattutto di speculatori che soffrirono tale estromissione perché non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, innoverebbe profondamente il concetto stesso di « terzo in buona fede », alla tutela che ad esso la legge accorda, arrivando a stabilire presunzioni di malafede arbitrarie e garantire che mai la legge ha fin qui consentito e che il diritto non può quindi ammettere;

4°) che nello schema del predetto provvedimento verrebbe dichiarata l'inammissibilità di qualsiasi gravame in via amministrativa ed in via giurisdizionale contro i provvedimenti ministeriali disponenti le reintegrazioni, ponendo così, in base a puerili pretesti, il diritto dei singoli in balia del più deplorabile dispotismo amministrativo proprio in un momento in cui più imperiosa è l'esigenza di una rigida tutela giurisdizionale e di controllo per la carenza dei normali organi costituzionali;

5°) che il predetto provvedimento sancirebbe, in contrasto con quanto asserito nella relazione del Consiglio dei Ministri, che si prescinderebbe dal possesso o meno, da parte dei soci reintegranti, dei requisiti professionali voluti espressamente dalla legge, e si stabilirebbe la non applicabilità degli articoli 98, 100 e 110 del testo unico sull'edilizia popolare ed ingiustificato trattamento di favore verrebbe stabilito in favore dei proprietari del

suolo non in possesso dei predetti requisiti, allo scopo di consentire il ripetersi di tentativi di speculazione già altra volta falliti;

6°) che il predetto provvedimento sarebbe personale opera del prefetto Vicari, il quale ripeterebbe metodi e sistemi appresi nel periodo in cui prestò lungamente servizio presso la Segreteria di Mussolini ».

RISPOSTA. — « Occorre anzitutto precisare che lo schema di provvedimento legislativo concernente disposizioni integrative degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 per i soci della cooperativa « Il villaggio dei giornalisti » era stato predisposto anteriormente al ritorno del sottoscritto alla direzione del Ministero dei lavori pubblici. Cade quindi con ciò anche l'affermazione contenuta nel n. 6° della interrogazione, essendo stato il prefetto Vicari preposto all'Ufficio legislativo di questo Ministero all'atto dell'insediamento del sottoscritto.

« Data la prevalente natura politica della questione determinata dal fatto che gli interessati reclamavano un'equa riparazione del danno subito per effetto della persecuzione del cessato regime, questo Ministero ritenne opportuno deferire l'esame del progetto al Consiglio dei Ministri.

« Si assicura, peraltro, l'onorevole interrogante che la questione è ancora oggetto di attento studio ».

Il Ministro dei lavori pubblici

ROMITA.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero a disporre che il vivaio di Badia Polesine, istituito dai viticoltori del Polesine col consenso unanime degli agricoltori e con notevole vantaggio per i produttori, passi alla gestione dell'Ispettorato agrario. Anziché giovare alla libera iniziativa privata, tanto benemerita soprattutto in questo campo, si vuol tornare a gestioni statali che sono da evitarsi nel ben inteso interesse generale ».

RISPOSTA. — « Come è noto, l'infestione fillosserica sta dilagando in ogni regione d'Italia, specialmente nelle zone più interne della Penisola, dalla Campania alla Val Padana, e gli effetti sono resi manifesti dalla costante diminuzione della produzione vinicola, che ormai si aggira intorno ad una media di poco più che trenta milioni di ettolitri.

« Di fronte a tale calamità si rende necessaria l'urgente ricostituzione del vigneto su viti americane per la salvezza e la conservazione del nostro patrimonio viticolo.

« Occorre rammentare che nel passato (anno 1900), al presentarsi di situazione analoga, furono istituiti, con provvedimenti legislativi, prima nelle Puglie e poi in tutto il resto d'Italia, i Consorzi obbligatori fra viticoltori, che tanto bene operarono per la ricostituzione dei vigneti, provvedendo ad impianti di vigneti di piante madri di viti americane e dei barbatellai, formando esperte maestranze e diffondendo le migliori cognizioni sulla cultura delle viti americane.

« Tali istituzioni, che cominciarono a declinare fin dall'avvento del regime fascista, furono successivamente sottoposte a numerose e dannose trasformazioni, che ridussero ai minimi termini gli impianti e le funzioni, e vennero infine soppresse. Allo scopo, pertanto, di salvare, nell'interesse generale della viticoltura, gli impianti residui che erano rimasti affidati ad organismi — che non avevano né la possibilità né la competenza di dirigerli e di amministrarli — il Ministero dell'agricoltura ha disposto il passaggio dei vivai di viti americane, tuttora esistenti, ai rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

« Intanto da enti, organizzazioni sindacali e tecnici viticoli, nonché dai numerosi Congressi vitivinicoli, che hanno culminato in quello recente a carattere nazionale di Siena e Roma, è stata unanimemente richiesta la ricostituzione dei Consorzi viticoli, a forma obbligatoria sulla base della legge del 1917.

« È intendimento del Ministero di agricoltura, in accoglimento di tali voti, provvedere al più presto all'emanazione di un provvedimento legislativo per la ricostituzione dei Consorzi viticoli.

« In tale situazione si è reso e si rende indispensabile mantenere fermo il passaggio dei vivai di viti americane, tuttora esistenti ai rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura, quali organi direttamente dipendenti del Ministero dell'agricoltura, e che li gestiranno a vantaggio e nell'interesse di tutti i viticoltori.

« Né evidentemente sarebbe possibile, al momento attuale, il passaggio dei vivai stessi ad enti che, volontariamente e liberamente costituitisi, rivestono tuttavia un carattere del tutto privato.

« Con la prossima ricostituzione dei Consorzi viticoli, i viticoltori tutti, attraverso i loro rappresentanti, liberamente eletti, am-

ministreranno le loro organizzazioni nell'interesse e per il vantaggio della conservazione, della ricostituzione e del miglioramento del loro patrimonio viticolo ».

Il Ministro
SEGNI.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sia vera la progettata soppressione della Pretura di Cavarzere. Questa città, vittima della guerra, e quasi distrutta fra i bombardamenti aerei, che ha perduto il suo magnifico Duomo e che sta faticosamente risorgendo, verrebbe oggi ancor più distrutta moralmente, se perdesse i suoi pubblici uffici ».

RISPOSTA. — « Non è allo studio alcun provvedimento per la soppressione della Pretura di Cavarzere ».

Il Ministro
GULLO.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Sul modo con cui viene ripartito lo zucchero per le industrie marmellate ed affini. Si lascia la distribuzione alla Confederazione marmellatieri di Roma, la quale, essendo costituita in prevalenza da rappresentanti di vecchie industrie, assegna lo zucchero prima di tutto alle industrie di cui detti rappresentanti fanno parte ed assegna alle nuove industrie soltanto le briciole. Per ciò si mantengono in vita vecchie organizzazioni fasciste, si perpetuano situazioni di privilegio e si va contro alla libertà di industria e di commercio, che gioverebbe invece ai consumatori ».

RISPOSTA. — « Ancora non è stata definitivamente stabilita la ripartizione della quota di zucchero destinabile all'industria marmellatiera fra le aziende appartenenti a tale settore.

« Dato il lungo periodo intercorso dall'ultima assegnazione di tale prodotto e stante il sorgere di numerose aziende durante gli anni di guerra, prima di formulare il piano definitivo si è reso necessario svolgere le opportune indagini, in corso di espletamento, sulla effettiva situazione delle varie aziende.

« Frattanto, per dar modo all'industria marmellatiera nel suo complesso di riprendere l'attività, è stato provvisoriamente concesso un acconto: a) alle aziende che hanno ottenuto una assegnazione di zucchero nel 1941-42, in base a tale assegnazione; b) alle ditte sorte successivamente, di 60 quintali di prodotto.

« Particolare esame è stato necessario portare sulla situazione delle aziende sorte successivamente al 1940 per accertare se erano autorizzate a svolgere la specifica attività marmellatiera in base al regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, o se avevano ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali.

« Non appena saranno ultimate tali indagini, si procederà alla ripartizione definitiva, che sarà effettuata in ragione alla situazione attuale delle varie aziende.

« Per l'acconto, la Confederazione generale dell'industria italiana ha soltanto avanzato a questo Ministero delle proposte, che sono state attentamente esaminate e vagliate.

« Per la ripartizione definitiva, poi, nella quale saranno effettuati i necessari conguagli con l'acconto, le proposte della suddetta Confederazione saranno esaminate, prima di essere rese esecutive da questo Ministero, sia dalle quattro Sottocommissioni dell'industria che dalla Commissione centrale.

« Si ritiene, pertanto, che le aziende marmellatiere abbiano la massima garanzia che non saranno attuate sperequazioni di trattamento ».

Il Ministro
MORANDI.

MERLIN UMBERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sulla mancanza di personale al tribunale di Rovigo, che conta due soli giudici, uno in partenza (Stellatelli) ed uno oberato di lavoro (Carleschi), senza presidente, perché il consigliere Alessandri ha già molto lavoro come Presidente della Corte d'assise ».

RISPOSTA. — « Con decreto in corso viene destinato il titolare al posto di presidente del tribunale di Rovigo:

« Per i giudici, la pianta del tribunale suddetto prevede tre posti, dei quali uno è occupato dal dottor Carleschi — che vi presta effettivo servizio — e uno dal dottor Messina, sospeso per epurazione.

« Al terzo posto è stato ora destinato il dottor Masci Filippo, incaricato di funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, il quale dovrà quanto prima assumervi possesso ».

Il Ministro
GULLO.

MINELLA ANGIOLA, NEGRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per sapere se — considerato che sulla massa dei disoccupati solo una minima parte è in condizioni di percepire le indennità di disoccupazione — non sia necessario emanare con la massima sollecitudine un decreto che, come previsto dal regio decreto-legge del 20 maggio 1946, n. 373, conceda facoltà per determinate località, e nell'ambito di ciascuna di esse anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori, di disporre la corresponsione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovano involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, e per i quali risulta versato e dovuto un contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939 o, se richiamati alle armi, nell'anno precedente al richiamo, sempreché non possiedano i requisiti prescritti per il diritto dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero per quanto riguarda la propria competenza fa presente che l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, è già in atto; che lo speciale Comitato previsto dall'articolo 9 del citato decreto è già costituito ed in funzione, e che di concerto col Ministero del lavoro sono state già emanate, per alcune località e per particolari categorie di lavoratori, i prescritti decreti di concessione, mentre altre numerose proposte sono in corso di esame ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MONTERISI, DE MARIA, CACCURI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che sia disposta la corresponsione anche ai pensionati del premio della Repubblica già concesso agli impiegati statali. Richiesta in tal senso è stata già avanzata dal Sindacato dei pensionati delle Puglie ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che né ai pensionati statali né a quelli delle assicurazioni sociali è stato possibile estendere tale premio, poiché per tutti i detti pensionati sono stati concessi di recente o sono in corso di concessione miglioramenti dell'assegno da essi fruito. Circa i pensionati statali,

si informa che con circolare telegrafica 13 agosto 1946, n. 25193/148720, sono stati autorizzati gli Uffici provinciali del tesoro a corrispondere ai titolari di pensione, alle prossime due scadenze, due anticipi in conto dei miglioramenti economici previsti da un provvedimento in corso. Tali acconti corrispondono per i pensionati diretti all'ammontare del premio della Repubblica concesso al personale senza carico di famiglia.

« Infatti detti due anticipi sono stati fissati in lire 750 nette ciascuno per i titolari di pensioni dirette ed in lire 500 nette ciascuno per i titolari di pensioni di reversibilità ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quale motivo gli insegnanti delle scuole tecniche e professionali hanno un diverso trattamento morale ed economico nei confronti degli insegnanti dei ginnasi superiori e sono regolati da un diverso ruolo, quando non esiste alcuna differenza, né sostanziale né legale fra i due tipi di scuola. Il provvedimento che si invoca è giustificato dalle seguenti ragioni:

a) alla scuola tecnica professionale si accede con la licenza di scuola d'avviamento e di scuola media inferiore, cioè dopo un triennio di studio, così come avviene per l'attuale ginnasio superiore;

b) i licenziati delle scuole tecniche con prove integrative sono ammessi al terzo anno degli istituti corrispondenti e i professori insegnanti al primo biennio dei ginnasi superiori;

c) i professori di lingue straniere che insegnano al ginnasio superiore erano un tempo di ruolo B ed ora sono di ruolo A;

d) i professori delle scuole tecniche e professionali hanno superato concorsi propri di scuola media superiore e svolgono nella scuola programmi appartenenti alle scuole medie superiori.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro della pubblica istruzione non ritenga di accogliere questo giusto e legittimo desiderio della classe insegnante ».

RISPOSTA. — « L'inquadramento nel ruolo B, gruppo A, degli insegnanti delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è attualmente stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 (annessa tabella B).

« Di conseguenza, la revisione della condizione del detto personale ai fini del trasferi-

mento dal ruolo *B* al ruolo *A* non può essere esaminata se non in sede di modifica della legge, modifica che però potrà essere attuata soltanto in occasione del riordinamento generale dell'istruzione tecnica e professionale.

« Ad ogni modo, si dà precisa assicurazione che dei desiderata esposti dall'onorevole interrogante, è stata presa buona nota per poterli esaminare con ogni attenzione in sede di detto ordinamento ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Perché dica se ritiene opportuno, dato lo stato di isolamento in cui si trovano molte frazioni del comune di Sorano (Grosseto), particolarmente colpite dalle distruzioni della guerra prima e dai disastri della recente alluvione poi, di ripristinare con assoluta urgenza le comunicazioni telefoniche di quei paesi, delle quali è sentita la urgente necessità in casi di soccorsi sanitari e per esigenze di ordine pubblico. »

RISPOSTA. — « I lavori per la riattivazione dei collegamenti telefonici delle frazioni del comune di Sorano (Grosseto) sono già in corso ed infatti è stato quasi completato il ripristino delle relative palificazioni.

« Il compimento dei lavori stessi è ora subordinato alla possibilità di rifornimento del necessario filo di bronzo ed in particolare alla promessa concessione di una rilevante quantità del filo stesso da parte dell'U.N.R.R.A. ».

Il Ministro
SCELBA.

MORO. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che i liberi docenti in materie letterarie possano essere nominati senza concorso titolari delle cattedre corrispondenti nelle scuole dell'ordine medio ».

RISPOSTA. — « Sono note a questo Ministero, per essere state già avanzate direttamente dagli interessati, le aspirazioni dei liberi docenti tendenti ad ottenere l'immissione — senza concorso — nei ruoli degli insegnanti medi, in analogia a quanto previsto, per gli assistenti e gli aiuti universitari, dall'articolo 132 del testo unico sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

« Un attento esame dell'importante questione ha fatto però ravvisare l'opportunità di provocare in proposito il parere del Consiglio

superiore della pubblica istruzione, al cui esame sarà quanto prima sottoposta la questione.

« La richiesta dell'onorevole interrogante accenna soltanto alla sistemazione in ruolo dei liberi docenti in materie letterarie. Ma, per ovvie ragioni, essa rientra nella questione di carattere generale sopra accennata ».

Il Ministro
GONELLA.

MOSCATELLI. — *Al Ministro della marina militare.* — « Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito la liquidazione degli assegni spettanti ai militari della Marina in servizio all'8 settembre 1943 e successivamente sbandati, nonostante che le relative discriminazioni siano da tempo avvenute, contrariamente a quanto risulta essere stato fatto per i facenti parte dell'Esercito o dell'Aviazione, i quali sono stati nella quasi totalità liquidati ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina militare sin dal maggio 1945 ha provveduto ad impartire disposizioni agli Enti amministrativi periferici per la liquidazione delle competenze spettanti ai militari reduci dallo sbandamento ».

« A tale riguardo si fa però presente, che non è possibile fare raffronti con i sistemi di liquidazione adottati dall'Esercito e dall'Aviazione, in quanto l'organizzazione di tali Forze armate si estende in modo capillare a tutte le province del Territorio nazionale, tramite i Distretti militari ed i Comandi di Zona aerea territoriale, mentre per la Marina provvedono alle suddette liquidazioni solo gli Uffici stralci dei Centri raccolta attualmente accentrati presso i Comandi in capo di Dipartimento Marina militare ed i Comandi Marina, che estendono il più delle volte la loro giurisdizione su intere regioni e che di conseguenza vengono ad essere oberati oltre misura di lavoro nel disbrigo delle pratiche di liquidazione ».

« Comunque questo Ministero si è sempre preoccupato a che le liquidazioni in parola avvenissero con ritmo celere, ed anche recentemente sono state sollecitate tutte le autorità periferiche per un rapido pagamento delle competenze arretrate ».

« Il Ministero della marina gradirà ogni segnalazione nominativa e dettagliata che permetta di avviare a qualche sporadico inconveniente che possa essersi verificato ».

Il Ministro
MICHELI.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.*

« Per sapere se corrisponde a verità la notizia che il divieto di circolazione degli automezzi nei giorni festivi sia stato anticipato nelle Marche arbitrariamente, allo scopo di impedire il raduno dei partigiani avvenuto a Macerata il 24 corrente mese; e, in ogni caso, per conoscere quali motivi hanno indotto le autorità a predisporre tale divieto ».

RISPOSTA. — « La notizia che il divieto di circolazione degli automezzi nei giorni festivi è stato arbitrariamente anticipato nelle Marche, non corrisponde a verità.

« Le disposizioni relative sono state impartite dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare 2 novembre ultimo scorso diretta agli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e con effetto immediato.

« Questo Ministero ha confermato tali disposizioni ai Prefetti con circolare del 12 novembre.

« Di conseguenza, alla data del 24 novembre ultimo scorso, le disposizioni limitative di cui trattasi non solo erano in vigore ma erano sicuramente a conoscenza degli organi di polizia di tutta Italia da almeno dieci giorni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se in virtù del decreto 6 dicembre 1943, n. 16-B, con il quale si è provveduto alla soppressione della milizia forestale e alla ricostituzione del Corpo forestale, disciolto dal regime fascista, non sia rispondente ad opportunità e giustizia la riassunzione dei sottufficiali e militi che fecero parte un giorno del suddetto Corpo, dal quale erano stati mandati via e collocati in pensione, giovani ancora di età e di servizio, rovinandone la carriera con l'estendere il disposto dell'articolo 17 del predetto decreto a questi ultimi, così come fu fatto per gli ufficiali, i quali per decisione del 30 luglio 1946 del Consiglio di Stato e per retta interpretazione del decreto in oggetto sono stati riammessi nel ricostituito Corpo forestale.

« Nel fatto in ispecie trattasi di circa duecento militi richiamati oggi e che dovrebbero essere congedati, contrariamente a quelli assunti dal fascismo, e che hanno il privilegio di essere mantenuti in servizio nei confronti dei primi, in violazione di ogni principio di equità e di giustizia ».

RISPOSTA. — « In forza del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B ed a seguito dei pareri emessi dal Consiglio di Stato il 18 giugno ed il 30 luglio 1946 il personale del Corpo delle foreste è considerato come personale civile dell'Amministrazione dello Stato a datare dal 6 dicembre 1943. In conseguenza, tutti gli ufficiali, sottufficiali e guardie che erano stati posti in congedo anteriormente alla predetta data ed in base alle norme allora vigenti non possono che rimanere nella posizione di congedo, mentre sono tuttora mantenuti in servizio quelli che hanno raggiunto i limiti di età posteriormente alla data stessa.

« Quanto ai richiamati, occorre rilevare che i richiami tanto degli ufficiali che dei sottufficiali e delle guardie ebbero luogo in forza delle leggi speciali che regolavano l'approvvigionamento dei combustibili solidi durante la guerra: leggi speciali che cessarono di aver vigore con la cessazione dello stato di guerra, cioè il 15 aprile 1946. Cosicché in tale data tutti i richiamati avrebbero dovuto essere ricollocati in congedo: ed in tal senso avanzò replicatamente espressa richiesta il Ministero del tesoro.

« Senonché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di non danneggiare economicamente i richiamati e le loro famiglie, ed utilizzando una somma residua negli stanziamenti di bilancio, ha potuto finora mantenere in servizio 27 ufficiali e 242 sottufficiali e guardie, fra quelli posti in congedo anteriormente al 6 dicembre 1943.

« Ma, poiché il Ministero del tesoro insiste perché si faccia luogo al ricollocamento in congedo del predetto personale per la ragione che non esiste alcuna disposizione di legge che ne autorizzi il mantenimento in servizio, e siccome non è possibile ottenere altri fondi per corrispondere gli assegni al personale medesimo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste manterrà in servizio, finché possibile, il ripetuto personale, nella fiducia che quanto prima possa emanarsi il provvedimento previsto nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B, con il quale verrà regolata tutta la materia relativa al personale tecnico ed a quello di custodia ».

*Il Ministro
SEGNI.*

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226, non sia opportuno esaminare la

situazione dei piccoli appaltatori, aggravatasi enormemente in questo periodo di disagiata economia, e predisporre dei provvedimenti a favore, dei contratti relativi ad opere, il cui importo non superi i 5 milioni e garantire così ogni possibilità di vita anche alle imprese più modeste che in genere sono affidate ad autentici lavoratori. La situazione che si è venuta a creare dopo gli accordi salariali con le organizzazioni sindacali degli edili è la seguente:

1°) con il decreto 5 aprile 1946 n. 226, era prevista una procedura celere e rapida per la revisione dei contratti stipulati prima di tale data. Ma tale procedura non viene seguita né ai fini di liquidare i crediti, né ai fini di concedere almeno il 50 per cento di essi. I Provveditorati alle opere pubbliche si giustificano adducendo dubbi di interpretazione, che hanno dato motivo a richiesta di chiarimenti;

2°) il riconoscimento di nuovi miglioramenti salariali riconosciuti negli altri settori dell'industria fa sì che non si possa procrastinare ulteriormente il riconoscimento di analoghi miglioramenti anche ai lavoratori dell'edilizia. Tali ulteriori miglioramenti metterebbero però tutte le imprese di portata più modesta, nella pratica impossibilità di poter disporre dei mezzi liquidi necessari per far fronte ai pagamenti stabiliti in una nuova misura. Ne sorgerebbe così la conseguenza che da parte di questi ultimi si dovrebbe sospendere i lavori con aumento della disoccupazione e con la rovina di essi, con pregiudizio dell'andamento generale della ricostruzione nazionale ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la richiesta generica di provvedimenti a favore delle piccole imprese per lavori non superiore alle lire 5 milioni si fa presente la difficoltà di stabilire alcuna norma per distinguere le piccole imprese dalle altre. È vero che c'è la indicazione dell'importo, ma l'applicazione non potrebbe limitarsi nella pratica ad una determinata categoria di imprese e sarebbe invocata specie se si riferisce ad esenzioni fiscali, le quali porterebbero conseguenze finanziarie, che è difficile prevedere.

« Lo stesso è a dirsi per ciò che concerne le facilitazioni per le cauzioni: facilitazioni cui fino ad oggi il Tesoro non ha voluto consentire per le cauzioni provvisorie. Per le cauzioni definitive data l'attuale situazione instabile questo Ministero non ritiene di valersi in nessun caso della facoltà prevista dal-

l'articolo 54 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Qualunque rinuncia a una delle due forme di cauzione sarebbe infatti esiziale in questo momento e gravemente pregiudizievole per l'opera di ricostruzione, cui tendono tutte le forze del Governo.

« In merito alla procedura inerente la revisione dei prezzi, con recente circolare diretta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono state date disposizioni allo scopo di dare rapida e piena applicazione alle norme concernenti la revisione medesima.

« Circa le conseguenze di ordine finanziario derivanti alle imprese dai recenti miglioramenti salariali, è da tener presente che; con decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, sono state emanate nuove norme allo scopo di ammettere la revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche dipendenti da questo Ministero, appunto per venire incontro alle legittime richieste degli appaltatori ».

Il Ministro
ROMITA.

MUSOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimediare sollecitamente alla strana situazione creatasi nelle Scuole medie in Sicilia, dove i professori titolari sono assegnati provvisoriamente anche ai corsi e classi non di ruolo, che dovrebbero per legge invece essere conferiti ai professori incaricati, determinando così una preoccupante disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Sono note le aspirazioni degli insegnanti non di ruolo i quali, per via sindacale o per altre vie, fanno presente che l'utilizzazione del personale di ruolo assegnato provvisoriamente, a norma della circolare n. 10932 del 13 settembre 1946, nei posti di ruolo vacanti e nei posti d'incarico diminuisce le possibilità di assorbimento dell'esuberante personale non di ruolo.

« Va ricordato però che se da un canto, per un giusto riguardo alle esigenze del personale insegnante di ruolo, in relazione alle difficili condizioni del momento, si sono consentite le predette assegnazioni provvisorie, d'altro canto, per venire incontro alle necessità degli aspiranti al conferimento degli incarichi e delle supplenze, si è agevolata l'assunzione agli incarichi stessi, sia pure limitatamente ai reduci, autorizzando provvisoriamente lo sdoppiamento di talune classi e stabilendo che alle nuove classi, così formate, dovessero

essere assegnati insegnanti non di ruolo reduci.

« Inoltre per alcuni grandi centri, dai quali più vive si erano levate le proteste del personale non di ruolo, si è ritenuto inviare una lettera a carattere semi ufficioso ai rispettivi Provveditori agli studi, facendo in sostanza ai medesimi intendere che il personale di ruolo assegnato in via provvisoria ad altra sede può essere utilizzato « anche in maniera diversa dall'insegnamento in posti di incarico o di supplenza, per non diminuire troppo le possibilità di occupazione degli incaricati e supplenti ».

« Per quanto riguarda la Sicilia, analoga comunicazione semi ufficiosa è stata fatta anche al Provveditore agli studi di Catania.

« Sempre nel quadro dei provvedimenti intesi a diminuire la disoccupazione degli insegnanti non di ruolo, od a parte il più vasto programma, presentemente allo studio, per la lotta contro la disoccupazione intellettuale, è stata richiamata l'attenzione dei Provveditori agli studi sui seguenti punti:

1°) nessun obbligo può essere fatto agli insegnanti di ruolo di impartire un numero di ore settimanali di lezione superiore a 20, quando la cattedra di cui essi siano titolari non comporti organicamente un orario maggiore;

2°) i professori di ruolo non possono essere autorizzati ad assumere incarichi di insegnamento nelle scuole non governative, se non in casi eccezionali.

« Per ragioni analoghe, il divieto si applica anche al personale incaricato e supplente già in servizio come è stato chiarito con circolare diretta ai Provveditori in data 21 novembre scorso ».

Il Ministro
GONELLA.

NASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno — per alleviare la disoccupazione nel campo magistrale e prima del prossimo bando di concorso — sistemare in ruolo gli insegnanti che in precedenti concorsi — dal 1940 in poi — riuscirono idonei.

RISPOSTA. — « Per alleviare la disoccupazione magistrale è stato sollecitamente disposto lo sdoppiamento delle classi per le quali tale sdoppiamento era possibile ai sensi di legge.

« È stato altresì provveduto a dare istruzioni ai Provveditori agli studi, perché, tutte le volte che in centri urbani siano disponibili insegnanti sfollati, questi siano di preferenza

utilizzati, piuttosto con mansioni parascolastiche che destinati a posti temporaneamente vacanti.

« Quanto alla questione dell'eventuale inquadramento nei ruoli degli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità in precedenti concorsi, si dà assicurazione all'onorevole interrogante che la questione stessa da tempo è stata posta allo studio per quelle possibili soluzioni che consentano di conciliare le aspirazioni delle categorie interessate con le esigenze della scuola e con la legittima aspettativa dei diplomati che non ancora hanno avuto occasione di partecipare ai concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

NASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è vera la seguente notizia:

« È stato annunciato che il Ministro dell'agricoltura, in seguito ad interessamento dei deputati pugliesi democristiani, ha concesso per tutte le provincie della Puglia che l'olio sia versato all'ammasso per contingentamento con quote fisse che saranno concordate. Così verranno accolte le proposte dei frantoiani locali, i quali avranno la libera disponibilità del prodotto superiore alla quota versata al contingentamento per conto dello Stato ».

« Conseguentemente chiede, se vero il provvedimento annunciato, il quale sarebbe stato provvido prendere inizialmente per tutti, che esso sia subito esteso alla Sicilia, ove la situazione olearia è tale — a causa del disposto ammasso totale — che le popolazioni continueranno a non ricevere l'olio a cui hanno diritto in proporzione assolutamente de-risoria ».

RISPOSTA. — « Circa l'estensione alla Sicilia del conferimento di olio all'ammasso per contingentamento, si fa presente che soltanto di recente è stato possibile che le varie proposte precedentemente presentate e poi modificate dall'Alto Commissariato per la Sicilia e dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, nei riguardi delle modalità di ammasso da applicare nelle provincie siciliane, avessero definizione nel piano generale dell'ammasso per contingentamento predisposto da questo Ministero e in corso di attuazione.

« L'Alto Commissariato per la Sicilia e l'Alto Commissariato per l'alimentazione avevano, dapprima, mostrato di preferire la soluzione della completa libertà delle provincie siciliane da ogni disciplina d'ammasso, salvo

a dichiarare le provincie stesse autosufficienti per quanto riguarda i rifornimenti oleari.

« Ma successivamente l'Alto Commissariato per l'alimentazione, modificando il suo punto di vista, ha concluso esprimendo che riteneva preferibile, per necessità di uniforme disciplina, che fosse esteso anche alle provincie siciliane l'ammasso oleario per contingente; e questo Ministero ha concordato in tale proposta.

« Pertanto, come già per tutte le altre provincie olivicole, in apposita riunione tenuta presso questo Ministero il 18 gennaio corrente mese, con l'intervento degli Enti e dei rappresentanti delle categorie interessate alla produzione dell'olio sono stati fissati, per le singole provincie siciliane, i contingenti di conferimento all'ammasso, che sono stati comunicati all'Alto Commissariato e ai Prefetti della Sicilia.

« Nella determinazione di tali contingenti si è proceduto tenendo conto degli stessi elementi considerati per tutte le altre provincie, cioè le previsioni della produzione e le possibilità locali di ammasso.

« I contingenti stessi sono poi stati fissati in misura molto prudente, che consente quindi anche alle categorie produttrici siciliane di avere una larga quota di olio in libera disponibilità economica e commerciale ».

Il Ministro
SEGNI.

NATOLI LAMANTEA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda opportuno far riordinare e sorvegliare da appositi commissari gli Uffici elettorali e anagrafici della Sicilia, e specialmente di Palermo, in vista delle elezioni per l'Assemblea nazionale del prossimo 20 aprile 1947, ricordando che, nelle elezioni amministrative del 17 novembre 1946, ben sessantamila certificati elettorali non vennero consegnati agli interessati, a Palermo, e lo stesso interrogante, votante il 2 giugno ed eletto Deputato nella circoscrizione di Palermo, non ha potuto votare il 17 novembre ».

RISPOSTA. — « Per ovviare agli inconvenienti verificatisi in tutte le Province in occasione delle elezioni politiche e amministrative effettuate nel 1946, in ordine al mancato recapito di numerosi certificati elettorali, inconvenienti dovuti in gran parte all'insufficiente aggiornamento della anagrafe, ed in relazione alla necessità di assicurare un più regolare svolgimento del servizio in vista

delle elezioni politiche del 1947, questo Ministero ha provveduto con il decreto legislativo presidenziale 17 dicembre 1946, n. 430 già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, per effetto del quale si rende possibile l'esercizio del voto da parte dei cittadini che:

a) successivamente alla data del 31 dicembre 1946 abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiranno entro il 31 maggio 1947;

b) siano stati omessi, per qualsiasi motivo, dalle liste, sebbene in possesso dei requisiti di legge;

c) abbiano trasferito la loro residenza in altro Comune dopo la formazione delle liste.

« Inoltre, con lo stesso decreto, si dispone la cancellazione dalle liste degli elettori che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non figurino più nel registro di popolazione del Comune, salvo restando, in ogni caso, l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, per conseguire o mantenere l'iscrizione nelle liste del Comune di temporanea dimora, indipendentemente dalla posizione anagrafica.

« Per quanto, in particolare, riguarda l'aggiornamento delle liste dei Comuni della Sicilia e specialmente di Palermo, questo Ministero è venuto nella determinazione di inviare presso l'Alto Commissariato della Sicilia un Ispettore generale, con l'incarico di indirizzare, coordinare e controllare le operazioni dei Comuni e l'azione di vigilanza delle Prefetture ».

Il Sottosegretario di Stato
CORSI.

NEGARVILLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sulla soppressione di una sezione staccata a Susa del Liceo V. Gioberti di Torino. Questa sezione, che già funzionò a Susa negli anni scolastici 1944-45 e 1945-46, avrebbe dovuto essere riaperta nell'anno scolastico in corso in seguito all'interessamento del sindaco di Susa, il quale ha avuto dall'attuale Ministro assicurazione telegrafica e per lettera che la sezione sarebbe stata mantenuta; senonché il Provveditore agli studi di Torino, avverso all'impegno dell'onorevole Ministro, riuscì a far revocare la decisione. Tale revoca danneggia gravemente un discreto numero di studenti che abitano in Val di Susa, alcuni dei quali in comuni che distano più di un'ora dalla più vicina stazione ferroviaria e che per recarsi a To-

rino debbono alzarsi ogni mattina alle quattro, ciò che ha degli effetti negativi sul loro profitto scolastico e sulla loro salute. Si tratta di studenti che, per le condizioni economiche delle loro famiglie, non possono sobbarcarsi le spese di una pensione a Torino e che si vedono umiliati da un trattamento che, ponendoli in condizioni di estremo disagio, compromette la loro lodevole volontà di studio ».

RISPOSTA. — « Il funzionamento di una sezione di Liceo classico staccata da Torino in Susa è stato ufficialmente disposto con provvedimento in data 22 novembre 1946.

« In riscontro le autorità scolastiche di Torino hanno manifestato qualche dubbio condiviso anche dal Sindaco di Susa circa l'utilità della sezione stessa, che servirebbe ad un numero molto limitato di alunni.

« Tuttavia il Ministero, in considerazione anche della particolare situazione di quella zona, ha telegraficamente invitato a dare corso al provvedimento di distacco che non è mai stato revocato ».

Il Ministro
GONELLA.

NOBILE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se ritengano equo che al personale operaio che verrà licenziato nella liquidazione della Società Ala Italiana sia applicato il trattamento previsto dai contratti di lavoro stipulati sotto il regime fascista, secondo cui ad ogni operaio licenziato dovrebbe corrispondersi una indennità di una giornata lavorativa per ogni anno di lavoro compiuto, mentre per il personale impiegatizio il trattamento previsto è di un mese per ogni anno di servizio; e se non ravvisino, perciò l'opportunità di emanare un provvedimento per un trattamento più equo degli operai in questione sulla base delle proposte fatte dalla Federazione della gente dell'aria ».

RISPOSTA. — « Premesso che, pur essendo stata la Società Ala Italiana (che già da anni ha cessato di svolgere la sua attività) messa in liquidazione in data 20 luglio 1946, e che tuttavia sono state impartite disposizioni al liquidatore perché sospenda, per ora, ogni licenziamento, il che arreca all'Erario un onere rilevante che per l'esercizio in corso supererà i 500 milioni di lire, si espone che il Ministero del tesoro ispirandosi a principi sociali ed umanitari, non sarebbe alieno dal prendere in esame la possibilità di migliorare

il trattamento di quiescenza da corrispondersi all'atto del licenziamento ai dipendenti della stessa Società ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

NOTARIANNI. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere se ritenga opportuno modificare il grave provvedimento di dispensa dal servizio che si è preso per carabinieri e graduati che hanno contratto matrimonio senza la richiesta autorizzazione nel periodo supremamente eccezionale bellico ed anche post-bellico.

« Si intende che se vi sono posizioni personali e familiari di immoralità, indegnità, pericolosità che feriscono e compromettono l'uomo e l'abito, per il matrimonio contratto in questo caso l'allontanamento dal Corpo si spiegherebbe. Nella maggioranza dei casi vi sono situazioni umane, effettive, talvolta nobili che giustificano, spiegano il matrimonio contratto in momento tanto turbinoso.

« La dispensa dal servizio colpisce elementi talvolta tra i migliori per precedenti di servizio, onore al Corpo, dignità di vita. Si dovrebbe ancora concedere autorizzazione a contrarre matrimonio a coloro che non potettero a tempo inoltrare domanda per fatto dipendente da eventi bellici, e, sopraggiunta poi la disposizione restrittiva, si trovano in una posizione di non poterlo più fare per la nuova legge.

« Sono questi i casi nei quali il carabiniere si era impegnato con la donna, pensando di poter subito contrarre matrimonio, mentre il decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1946, n. 155, richiede che il militare per avanzare istanza di contrarre matrimonio debba aver compiuto la terza ferma triennale ».

RISPOSTA. — « È in preparazione uno schema di decreto di condono delle sanzioni inflitte per infrazioni alle disposizioni relative al matrimonio dei militari di carriera.

« Per quanto riguarda in particolare i carabinieri, il Comando generale dell'Arma, a seguito del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, ha già emanato ai dipendenti comandi istruzioni per la revisione della posizione di quei militari a carico dei quali furono adottati provvedimenti disciplinari, compreso il proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, per avere — in particolari circostanze — contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione ».

« Concedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai carabinieri che non hanno ancora compiuto la terza ferma triennale, annullerebbe praticamente la efficacia delle recenti disposizioni restrittive, che si ispirano alla necessità di avere, per le particolari esigenze e caratteristiche dell'Arma, il maggior numero possibile di militari liberi da preoccupazioni di famiglia.

« Non sarebbe poi opportuno ammettere eccezioni a favore di singoli, in una materia così delicata.

« Peraltro, il Comando generale dell'Arma si preoccupa di concedere ai carabinieri maggiori possibilità di contrarre matrimonio, non appena compiuto il dodicesimo anno di servizio. In questo intento, è allo studio un progetto per portare dal 10 al 20 per cento della forza organica l'aliquota dei carabinieri che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Il Ministro
FACCHINETTI.

NUMEROSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto gli uffici competenti ad assegnare alla provincia di Caserta circa 20 mila quintali di solfato ammonico per la concimazione dei terreni destinati alle colture di grano e di altri cereali, mentre alla provincia di Napoli ne sono stati assegnati, per gli stessi scopi, circa 40 mila quintali. La disparità di trattamento si risolve in un gravissimo danno per l'agricoltura della provincia di Caserta, in quanto essa ha oltre 40 mila ettari coltivati a cereali, mentre la provincia di Napoli ha una estensione molto minore investita in colture cerealicole. In proposito l'interrogante prega tener presenti i quantitativi di grano ammassati nelle due Province per convincersi del grave errore commesso a danno della provincia di Caserta nell'assegnazione del solfato ammonico. Tenuto conto che le semine sono in corso, si rende indispensabile ed urgente provvedere con la maggiore sollecitudine ad una adeguata assegnazione suppletiva per la provincia di Caserta su ditte che possano immediatamente provvedere alle consegne ».

Risposta. — « La ripartizione dei fertilizzanti azotati tra le province non viene fatta unicamente in base all'estensione delle colture cerealicole, ma in base a tutto il complesso delle colture che più interessano. Questo Ministero fa tutto il possibile per perequare la distribuzione dei quantitativi disponibili.

purtroppo ancora molto scarsi, ed è stata infatti recentemente disposta una indagine volta ad aggiornare i dati che si posseggono sull'estensione delle principali colture nelle singole province e sul loro fabbisogno di fertilizzanti.

« Se sulla base dei risultati di tale indagine risulterà un maggior fabbisogno di azotati per la provincia di Caserta, questo Ministero non mancherà di provvedere ad adeguati aumenti delle assegnazioni in rapporto alle disponibilità ».

Il Ministro
SEGNI.

ORLANDO CAMILLO, RODINO' UGO. — *Al Ministro dell'aeronautica.* — « Per conoscere quali criteri siano stati seguiti per la ripartizione delle linee aeree civili tra le Società richiedenti, e se risponda a verità che nella ripartizione delle linee aeree, da esercitarsi in Italia, sia stata accordata una situazione di privilegio al capitale ed alla aviazione straniera.

Risposta. — « 1. - *Sui criteri seguiti nella ripartizione delle linee aeree.*

« Prima di indicare i criteri seguiti nella ripartire le linee aeree civili fra le varie Società richiedenti, è necessario richiamare la situazione di fatto da me trovata nell'assumere la carica di Ministro dell'aeronautica.

« L'11 febbraio 1946, era stata stipulata, fra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia americana Trans World Airlines (T.W.A.) una convenzione che prevedeva la ulteriore costituzione di una società con capitale per il 60 per cento italiano e per il 40 per cento apportato dalla stessa T.W.A. A questa società — poi effettivamente costituita col nome di Linee Aeree Italiane (L.A.I.) — avrebbero dovuto essere concesse, in base all'accordo, quattordici linee aeree interne in esclusiva; ma si ebbe poi la rinuncia della T.W.A. al privilegio della esclusività.

« Un analogo accordo era stato stipulato l'8 giugno 1946, tra il Ministero dell'aeronautica e la British European Airways (B.E.A.); anche esso prevedeva la formazione di una società poi costituita col nome di Aero Linee Italiane e Internazionali (A.L.I.I.), con le stesse proporzioni fra il capitale italiano e quello straniero e con l'indicazione di alcune linee aeree che avrebbero dovuto essere affidate alla costituenda società.

« Eran sorte, d'altra parte, numerose società di navigazione aerea: parecchie di esse avevano presentato domanda per l'esercizio

di numerosissime linee, e a talune il mio predecessore aveva risposto dando un affidamento di futura concessione.

« Questa la situazione da me trovata. Da una parte, due grosse società con capitale misto, la cui origine si collega ad impegni internazionali e nelle quali una notevole parte del capitale italiano è stata sottoscritta dallo Stato attraverso l'I.R.I. Accanto ad esse, numerose società sorte un po' dappertutto, a Roma come a Venezia, a Milano come a Firenze, a Palermo come a Cagliari, in gran parte espressione di interessi locali e di aspirazioni regionali.

« Non occorre spendere molte parole per dimostrare la difficoltà di conciliare aspirazioni ed esigenze spesso tra loro in sensibile contrasto, e di far ciò in guisa, non solo da superare ogni resistenza, ma da assicurare alle rinascenti attività aeronautiche civili le condizioni necessarie per un sano funzionamento tecnico e per una razionale gestione economica.

« Fu quindi necessario un lungo e paziente lavoro istruttorio, nel quale ho creduto di avvalermi del consiglio di una apposita ristretta commissione. Ho anche indetto una conferenza tra i rappresentanti delle varie Società interessate nel tentativo di coordinare le contrastanti richieste; ma purtroppo con esito di scarso rilievo.

« Esauriti in tal modo i complessi lavori preparatori, occorre passare alle decisioni. E queste ho adottato, avvalendomi sempre del consiglio della commissione e ispirandomi principalmente ai seguenti criteri:

1°) rispetto degli impegni assunti nei confronti dei gruppi stranieri partecipanti alla costituzione della L.A.I. e della A.L.I.I.;

2°) riconoscimento però, pur con tale rispetto, degli interessi delle altre società, principalmente per quanto riguarda il carattere regionale di alcune di esse e la aspirazione a rapidi collegamenti delle regioni interessate con la capitale e gli altri centri nazionali;

3°) ricerca del maggiore possibile equilibrio nelle riduzioni da apportare ai programmi delle varie società: riduzioni inevitabili, date le interferenze esistenti fra i programmi stessi (si pensi che, per qualche itinerario, si avevano perfino sette aspiranti).

« Le decisioni adottate in base a tali criteri sono già state comunicate alle varie società, e dalle risposte pervenutemi debbo rilevare in molte di esse la piena comprensione delle difficoltà nelle quali si è trovato il Ministero e del suo sforzo di risolvere il difficile problema distributivo con serena

obiettività. Purtroppo, però, non tutte le società danno prova di eguale comprensione: mi sono anzi pervenute da parte di talune proteste e resistenze; le quali non possono avere altro risultato, se non quello, assai doloroso, di ritardare la tanto auspicata ripresa della nostra aviazione civile.

« 2. — *Sulla asserita situazione di privilegio fatta ad interessi stranieri.*

« Ho già accennato alla esistenza di accordi internazionali, ai quali si collega la costituzione della L.A.I. e della A.L.I.I. La situazione di privilegio al capitale e alla aviazione straniera, sulla quale gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti, non possono quindi riferirsi se non alle dette due Società.

« Posso affermare che nessun privilegio esiste quanto alla L.A.I. Ciò si rileva dal fatto che, dalle quattordici linee in regime di esclusività previste dall'accordo 11 febbraio 1946, si è scesi ad otto linee, non più in esclusiva, ma anzi in parte in concorso con altre imprese. Ove a ciò occorresse conferma, dirò che la L.A.I. è appunto la Società che si mostra meno soddisfatta delle decisioni ministeriali, e che insistentemente ne invoca la revisione, chiedendo, quanto meno, che sui principali itinerari sia ad essa riconosciuto un diritto di gestione esclusiva.

« Quanto all'altra Società con capitale misto, la A.L.I.I., posso dire che anche per essa le concessioni effettuate (otto linee in parte in concorso con altre imprese) costituiscono una sensibile riduzione rispetto a quelle previste in via di massima dall'accordo 8 giugno 1946.

« Devo aggiungere che, anteriormente alla decisione ministeriale, la L.A.I. e la A.L.I.I. avevano concordato con numerose Società minori un piano di ripartizione dei rispettivi servizi: la differenza quantitativa e qualitativa che tale piano presenta fra le linee richieste per le due Società principali e quelle richieste per le altre, conferma che esiste, per così dire, una gerarchia di reciproci valori tra le due Società con capitale misto e le altre, gerarchia che è da queste ultime spontaneamente riconosciuta.

Il Ministro

CINGOLANI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.* —

« Per conoscere i motivi per i quali non ritengono opportuno di emanare delle disposizioni che dispensino dagli obblighi di leva quei giovani, che hanno la possibilità di trasferirsi all'estero presso congiunti colà resi-

denti e che li attendono. Numerosi sono, infatti, i casi in cui i giovani delle classi di leva — per lo più disoccupati o che vivono in paesi sinistrati dalla guerra — non possono raggiungere i loro stessi genitori, stabilirsi da anni in America, e crearsi un avvenire, perché sforniti del nulla osta del competente Ministero militare, che è prescritto per il rilascio del passaporto ».

RISPOSTA. — « È in corso di diramazione uno schema di decreto legislativo, predisposto dal Ministero della guerra, inteso a consentire l'espatrio a tempo indeterminato e anche fuori dei casi eccezionali (come ora prescritto) degli iscritti alle liste di leva, sia dopo l'apertura della loro leva, sia dopo l'arruolamento, nonché dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva. Lo schema in parola è inteso, altresì, a dispensare dal compiere la ferma di leva, oltre gli arruolati di limitata idoneità fisica e di bassa statura (come ora prescritto) anche gli arruolati espatriati per gravi motivi di famiglia o di lavoro in seguito alla prescritta autorizzazione delle autorità militari.

« Il Ministero della marina militare ha, da parte sua, predisposto uno schema di provvedimento inteso ad eliminare, in analogia al criterio adottato dal Ministero della guerra, le restrizioni attualmente vigenti in materia di autorizzazione all'espatrio od all'imbarco su navi di bandiera estera, degli iscritti alla leva marittima, degli arruolati e dei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma di leva, nonché a conferire al Ministro per la marina la facoltà di dispensare dall'adempiimento o dal compimento della ferma di leva, in tempo di pace e finché duri la loro permanenza all'estero, i giovani espatriati dopo il 18° anno in seguito a regolare nulla osta. Per i giovani nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età la dispensa dal servizio, per il tempo di pace e per il periodo della loro permanenza all'estero, è già preveduta dall'attuale articolo 68 del testo unico sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni. Lo schema in parola, che trovasi all'esame dei Ministeri concertanti, assicura, peraltro ai giovani espatriati il beneficio di essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatriano, dopo il congedamento della loro classe di nascita, anziché dopo il compimento del 32° anno di età, come ora prescritto ».

Il Ministro della marina militare
MICHELI.

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha già predisposto uno schema di decreto che, modificando il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, consentirà ai giovani che hanno possibilità di trasferirsi all'estero di ottenere il nulla osta dell'autorità militare per l'espatrio ».

Il Ministro dell'aeronautica
CINGOLANI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto dalla concessionaria Società ferrovie Adriatico-Appennino alla riattivazione della ferrovia Sangritana nel tratto stazione di Guardiagrele-Ortona a mare. Il ripristino di tale linea (che importa una spesa irrisoria, perché non richiede la ricostruzione di nessuna opera d'arte) è di vitale importanza per la rinascita di molti Comuni sinistrati dalla guerra, le cui popolazioni sono tuttora tagliate dal mondo e servirebbe anche ad impiegare numerosi dipendenti di quella stessa Società rimasti disoccupati da oltre tre anni ».

RISPOSTA. — « Il problema della ricostruzione della ferrovia Sangritana, la quale è una di quelle che ha maggiormente subito le tristi conseguenze della guerra, non può, per la stessa gravissima entità delle distruzioni, essere affrontato e risolto se non per gradi.

« I lavori già approvati per un ammontare di oltre 103 milioni ed eseguiti per circa 44 milioni riguardano i primi due tronchi San Vito città-Lanciano-Castelfrentano e Castelfrentano-Guardiagrele-Ortona città. Il concorso dello Stato accordato alla Società ascende a lire 51.075.670 e, appena saranno stanziati nuovi fondi, verranno accordati altri 22 milioni.

« Per i due tronchi San Vito città-San Vito marina ed Ortona città-Ortona marina, come per gli altri tronchi della ferrovia, questo Ministero farà tutto il possibile per provvedere al finanziamento appena completata la relativa istruttoria tecnica e compatibilmente con le disponibilità di bilancio con le quali si debbono fronteggiare tutte le altre esigenze per ricostruzioni, che presentano, anche queste, carattere di urgenza.

« Il tronco Guardiagrele-Ortona a mare è quindi in corso di avanzata ricostruzione fino a Ortona città. Rientra nell'ultimo gruppo di spese il breve tratto Ortona città-Ortona marina, per il quale si attende che, presen-

tato dalla Società il progetto, possono avviarsi le pratiche per il finanziamento dei lavori ».

Il Ministro
FERRARI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ravvisi indispensabile: »

a) di ordinare che siano accelerati i lavori di ricostruzione della linea Pescara-Roma, che si sarebbero dovuti completare per la fine del decorso anno;

b) di istituire una coppia giornaliera di dirittissimi sulla importantissima arteria ferroviaria Lecce-Milano che è attualmente servita, per l'intero percorso, da una sola coppia di diretti (il 157 ed il 158) affollati fino all'inverosimile ed al punto che assai spesso non si riesce nemmeno a mettervi piede ».

RISPOSTA. — « a) La linea Roma-Pescara è aperta all'esercizio ad eccezione delle tratte Cocullo-Bugnara e Corfinio-Manoppello.

« I lavori di ripristino nelle tratte anzidette hanno subito qualche ritardo per le difficoltà gravissime che è stato necessario superare e che spesso ne hanno ostacolato il regolare andamento. Basta accennare alle limitazioni dei trasporti ferroviari, alla penuria di carburanti ed alle attuali avverse condizioni atmosferiche.

« Ciò non pertanto la sede è stata ripristinata fino ad Anversa e fra qualche settimana l'esercizio potrà estendersi fino alla stazione di Anversa Scanno.

« La tratta Anversa-Bugnara sarà pronta nel marzo prossimo e nel successivo aprile potranno essere completati i lavori di ripristino del ponte-viadotto sul Sagittario e degli altri importanti ponti sul Pescara, con l'esecuzione dei quali l'intera linea Pescara-Roma sarà completamente riaperta al traffico.

« b) La necessità di migliorare le comunicazioni fra Milano e Lecce è stata sempre tenuta presente dall'Amministrazione ferroviaria, ma purtroppo le attuali condizioni di esercizio, la deficienza del materiale e del combustibile, non hanno finora reso possibile alcun aumento di treni. Si assicura però che col nuovo orario estivo, che andrà in vigore il 4 maggio 1947, prevedendosi un miglioramento generale dell'attuale situazione, sarà istituita la desiderata coppia di treni direttissimi su detta linea e saranno migliorate le comunicazioni locali ».

Il Ministro
FERRARI.

PELLIZZARI, D'AGATA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'alimentazione) e al Ministro per il commercio con l'estero.* — « Per sapere se siano a conoscenza che nello scambio di merci con la Cecoslovacchia in corrispettivo di 300 vagoni di agrumi è stata autorizzata l'importazione di 500 vagoni di patate. Il prezzo in *clearing* per le patate rinviene a lire 10 il chilogrammo, mentre coloro che hanno avuto l'assegnazione nella ripartizione hanno rivenduto a grossisti le patate a lire 18 il chilogrammo. D'altra parte il prezzo delle patate nella Sicilia, che ha esportato gli agrumi, ha raggiunto il prezzo di lire 40 il chilogrammo.

« L'interrogante chiede per evitare così esose speculazioni, se non credano opportuno disporre che i prossimi arrivi siano dall'I.C.E. destinati e assegnati esclusivamente agli Ente e Cooperative di consumo ».

RISPOSTA. — « In risposta alla interrogazione rivolta dalla signoria vostra onorevole circa la importazione di patate dalla Cecoslovacchia e i relativi prezzi di distribuzione, si comunica quanto segue:

« A valere sul contingente previsto dall'Accordo italo-cecoslovacco per 39.982.500 corone di patate da semina e per 31.017.500 di patate da consumo risulterebbero, in base ai dati in possesso del Ministero del commercio con l'estero, importati finora i seguenti quantitativi: patate da semina quintali 28.979 circa, patate da consumo quintali 4.808 circa.

« Per detto prodotto l'acquisto è stato già regolato da contratti stipulati dalla Fedexport e dalla Cneipo (Consorzio nazionale esportatori importatori prodotti ortofrutticoli) con la Società Agrasol di Praga.

« La distribuzione all'interno per le patate da semina avviene secondo i piani del Ministero dell'agricoltura e foreste, mentre le patate da consumo sono poste a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione che si è riservato il diritto di prelazione sull'intero quantitativo.

« Per quanto concerne il prezzo, le patate sono state importate al prezzo medio di lire 20 al chilogrammo, franco confine italiano: il prezzo di vendita al dettaglio delle patate da semina è stato fissato dal Comitato interministeriale prezzi in lire 37 al chilogrammo, mentre non risulta ancora fissato quello delle patate da consumo che sembra debba aggirarsi sulla lire 28 al chilogrammo.

« Come rilevasi, il compito del Ministero per il commercio con l'estero, per quanto attiene alla importazione delle patate, si limita al rilascio delle autorizzazioni ai due Enti sopraindicati in rapporto ai contratti già da essi a suo tempo stipulati, mettendo le patate da consumo a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, nella cui esclusiva competenza rientra quindi la questione prospettata dalla signoria vostra onorevole, della assegnazione, cioè, a Enti e Cooperative di consumo dei quantitativi importati, ad evitare eccessivi profitti da parte degli importatori ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero*

CHIOSTERGI.

PERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritiene necessario e doveroso che ai prossimi concorsi per insegnamento nell'ordine medio delle scuole riservati ad alcune categorie, siano ammessi anche i laureati e le laureate in lettere, scienze e lingue, che pur avendo tutti gli altri titoli necessari, sono stati esclusi dai concorsi banditi con decreto ministeriale 28 dicembre 1942, non avendo il requisito allora richiesto dall'iscrizione al partito fascista ».

RISPOSTA. — « I concorsi speciali per i reduci e categorie assimilate, cui evidentemente si riferisce l'onorevole interrogante, verranno banditi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente disposizioni di portata generale, per tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato; disposizioni alle quali il Ministero della pubblica istruzione non è competente ad apportare modifiche di propria iniziativa.

« Dato ciò, a prescindere da ogni altra considerazione, non vi è modo di accogliere la richiesta dell'onorevole interrogante, che vengano, cioè, ammessi ai concorsi menzionati « i laureati e le laureate in scienze, lettere e lingue, che, pur avendo tutti gli altri titoli necessari, sono stati esclusi dai concorsi banditi con decreto ministeriale 28 dicembre 1942, non avendo il requisito allora richiesto della iscrizione al partito fascista ».

« Comunque, s'informa l'onorevole interrogante che sono presentemente allo studio particolari provvidenze in materia, per i perseguitati politici e razziali ».

*Il Ministro
GONELLA.*

PERA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali azioni intendano svolgere e quali provvedimenti emanare per tutelare i diritti degli utenti nei contratti di fornitura di energia elettrica che sono stati denunciati dalle Società fornitrici per la scadenza del 15 ottobre 1946, successivamente prorogata al 31 dicembre 1946. Dette azioni sono tanto più necessarie inquantoché le Società fornitrici trattano con gli utenti in condizioni di monopolio e che in molti casi, specialmente per la forza motrice per conto industrie e per i motori agricoli, le Società fornitrici non vogliono tener conto del fatto che l'uso effettivo dell'energia è limitato ai pochi mesi dell'anno che non coincidono con i periodi di magra dei bacini montani ».

RISPOSTA. — « Per effetto del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 78, la disciplina giuridica del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delineata dai decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100, veniva prorogata sino al 31 dicembre 1946, salve restando le attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi. Con successivo provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 1946, tale disciplina è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 1947.

« Nessuna soluzione di continuità ha luogo nel susseguirsi delle disposizioni sopra accennate, e quindi le disdette che eventualmente siano state date dalle aziende produttrici di energia elettrica ai loro utenti, in vista di un possibile mutamento nel regime giuridico delle forniture, debbono ritenersi prive di qualsiasi effetto giuridico, e le aziende stesse tenute all'osservanza dei contratti precorsi e delle tariffe bloccate, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

Circa la questione della fornitura di energia elettrica per un certo periodo dell'anno, è opportuno far presente che, in generale, le tariffe di vendita dell'energia elettrica sono formulate in modo da tenere per base il concetto della durata di utilizzazione della potenza a disposizione. Ne risulta, a parità delle altre condizioni di fornitura, che i prezzi sono tanto più vantaggiosi per l'utente quanto maggiore è la durata dell'utilizzazione ».

*Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.*

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che da vari anni, osti-

natamente, e sin da prima della guerra, la Società esercizi telefonici, mentre riscuote dagli abbonati canoni in misura sempre più elevata, mantiene la rete telefonica urbana di Bari in una condizione di crescente disservizio, in virtù della quale le interruzioni nell'esecuzione dei contratti di abbonamento sono sempre più frequenti, interi rioni rimangono molto spesso bloccati per numerosi giorni o a dirittura per intere settimane e il disservizio assume paurose proporzioni in particolar modo nel periodo invernale e in occasione delle piogge, rimanendo la Società costantemente sorda alle proteste e ai richiami degli interessati.

« E per conoscere se e quali provvedimenti ritiene di dover adottare perché sia posto una buona volta riparo a così increscioso stato di cose, che investe una delle più popolose ed operose città del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « In base alle conclusioni dell'inchiesta all'uopo disposta, è stata invitata la concessionaria SET ad adottare i seguenti provvedimenti:

1°) revisione completa ed accurata dei cavi magistrali e di distribuzione di tutte le tratte difettose;

2°) ampliamento della centrale automatica, completando l'equipaggiamento dei gruppi attualmente in esercizio e provvedendo alla installazione da due a tre nuovi gruppi, alleggerendo altresì i gruppi esistenti nel numero degli utenti collegati;

3°) esecuzione di opere di miglioramento del locale della centrale per porla in condizioni ambientali e di temperatura idonee al buon mantenimento delle apparecchiature;

4°) revisione dell'assegnamento del personale di manutenzione delle varie categorie per adeguarlo alle necessità d'un più tempestivo intervento nella eliminazione dei guasti; provvedendo intanto alla costituzione di squadre straordinarie per la revisione della rete;

5°) compilazione e distribuzione del nuovo elenco.

« È stato inoltre contestato alla Società stessa che:

6°) avrebbe dovuto, trattandosi di fenomeno elettrolitico, non facilmente eliminabile da parte della SAER, adottare i provvedimenti idonei, studiando opportunamente le varie zone interessate dall'elettrolisi e cercando di drenare le correnti vacanti;

7°) non avrebbe dovuto effettuare lo smontaggio di un gruppo della centrale, senza aver prima chiesto l'autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

« Sarà provveduto ad esercitare la debita sorveglianza affinché i provvedimenti sopra esposti vengano sollecitamente adottati e non si verifichino per l'avvenire inconvenienti come quelli già contestati alla concessionaria.

Il Ministro
SCELBA.

PERSICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come e quando sarà provveduto alla sistemazione del personale della soppressa Milizia della strada, tenendo conto che si tratta di personale che ha sempre esplicitate mansioni tecniche e non politiche.

« Per sapere anche se non s'intenda ricostituire, sotto altro nome, l'importantissimo servizio, avvalendosi di tutto il personale tecnico licenziato che possa venire utilmente riassunto ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno, d'intesa con questa Amministrazione, ha elaborato uno schema di provvedimento legislativo concernente la istituzione di un raggruppamento autonomo di polizia stradale, il quale, oltre ai normali compiti di polizia, abbia anche quelli particolari inerenti alla disciplina della circolazione.

« In tale nuovo organismo potranno essere assunti — mediante concorso per titoli — anche gli elementi che alla data dell'8 settembre 1943 prestavano servizio permanente presso l'ora disciolta milizia della strada, sempreché nei loro confronti non sussistano motivi politici od altri motivi che ostacolano la loro appartenenza ai corpi di polizia.

« Tale schema, ormai definito, sarà quanto prima sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
ROMITA.

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore delle infelici donne « marocchinate » di Esperia (Frosinone) in quanto, secondo una pubblica dichiarazione fatta dal Sindaco di quel Comune, su 2500 abitanti si contano 700 donne violentate, cioè la quasi totalità delle donne del Comune, tutte infettate, alcune morte, altre moribonde. Di queste donne molte sono giovani, altre giovanissime, e diventano alla loro volta diffonditrici del

malé che portano; a tutto ciò poi si aggiunge il problema dei figli nati dalle subite violenze ».

RISPOSTA. — « In seguito alle segnalazioni e alle proposte delle Prefetture di Frosinone e di Latina, questo Ministero, che fino al 31 luglio 1945 effettuò l'assistenza a favore delle popolazioni civili danneggiate dalla guerra, dispose l'erogazione di speciali sussidi a favore delle donne della zona, che avevano subito violenza da parte delle truppe marocchine e di colore, con particolare riguardo a quelle che versavano in più disagiate condizioni economiche, o si trovavano in più grave stato di salute.

« I relativi fondi furono accreditati alle Prefetture, che li misero a disposizione degli E.C.A. interessati perché provvedessero alla erogazione dei congrui sussidi.

« Complessivamente, furono spese, per tale scopo lire 3.600.000, così ripartite:

Provincia di Frosinone: comune di Pontecorvo, lire 100.000; comuni di Castro dei Volsci, Pico, Vallecorsa, Pastena, Ceccano, Amaseno, Esperia, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, lire 500.000;

Provincia di Latina: comune di Campodimele, lire 1.000.000; comune di Lenola, lire 2.000.000.

« L'assistenza non si esaurì nelle suddette concessioni, perché le infortunate che ne avevano diritto furono anche ammesse a fruire dei soccorsi predisposti in favore dei sinistrati di guerra e soccorsi militari ordinari e straordinari.

« In aggiunta a dette provvidenze è stata ora erogata l'ulteriore somma di un milione di lire per l'assistenza delle donne bisognose infortunate della Provincia di Frosinone.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
CORSI.

RISPOSTA dell'Alto Commissario per l'igiene e per la sanità pubblica (vedi identico testo di risposta all'interrogazione dell'onorevole Bozzi, pagina 215).

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Presidente del C.I.R.) ed ai Ministri della marina militare, della marina mercantile, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere perché non abbiano creduto sino ad oggi di raccogliere l'accorata invocazione delle maestranze dei Cantieri navali del Lazio, le quali, angosciate per la sovrastante disoccupazione, chiedono, ormai da troppo tempo, che non

soltanto ai grandi complessi industriali consimili siano assicurate dallo Stato transitorie possibilità di lavoro, ma anche ai nuclei minori, dai quali essi e le loro famiglie traggono sostentamento e ragione di vita. E se non ritengano di intervenire d'urgenza prima che gravi perturbamenti dell'ordine pubblico abbiano a verificarsi, prima che si disperda tanto preziosa mano d'opera locale specializzata e prima che scompaiano risorti complessi industriali ed artigiani tenacemente voluti e faticosamente affermati.

« L'interrogante domanda, pertanto, se non sia giunto il momento di far luogo ad una più equa giustizia distributiva, abbandonando agnosticismi e resistenze e richiamando gli organi tecnici competenti ad una maggiore comprensione e responsabilità, così che vengano superati i protettivi sistemi di gare a carattere nazionale, i quali valgono soltanto ad alimentare grandi imprese già saturate, la cui concorrenza, per i lavori accessibili alle medie e piccole industrie, soffoca sane iniziative minori, che non debbono e non possono scomparire senza un grave danno per l'economia nazionale ».

RISPOSTA. — L'assegnazione di lavoro ai Cantieri navali non è fatta dalla Amministrazione della marina mercantile, che non ha naviglio proprio da costruire o da riparare, ma è fatta dagli armatori interessati che scelgono liberamente il cantiere che offre condizioni di lavoro e di prezzo più convenienti.

« La grave situazione in cui versano i medi e piccoli cantieri, non soltanto del Lazio ma di tutta Italia, è dovuta al fatto che tali cantieri si trovano praticamente esclusi dai finanziamenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, per il ripristino e la ricostruzione delle imprese industriali d'interesse generale o di particolare utilità economica e sociale. In sostanza, soltanto i grossi cantieri quelli, cioè, finanziati dall'I.R.I. — che ha il controllo dell'85 per cento dell'industria delle costruzioni navali — possono praticamente beneficiare delle suddette disposizioni.

« Questo Ministero, considerato che anche i medi e piccoli cantieri, più bisognosi e meritevoli di aiuto, concorrono efficacemente alla ripresa economica della Nazione, ha preso recentemente l'iniziativa di esaminare, d'intesa con l'I.M.I. e con il Ministero dell'industria, il problema del loro finanziamento, essendo necessario risolverlo per la particolare importanza che riveste anche sotto il profilo sociale.

« Ad ogni modo, nelle ordinazioni di costruzione ai cantieri per conto dello Stato del naviglio che sarà destinato ai servizi indispensabili di collegamento tra il continente e le isole saranno tenuti presenti, con l'osservanza delle norme di procedura della pubblica gara, anche i cantieri del Lazio ».

Il Ministro della marina mercantile

ALDISIO.

RISPOSTA. — « Per le ridotte necessità della Marina militare, il Ministero della marina non è in grado, che in limiti molti ristretti, di affidare lavori all'industria privata, dati i grandi mezzi di lavoro disponibili negli Arsenali e la opportunità di dar lavoro alle proprie maestranze, che già risultano in esuberanza rispetto alle necessità attuali effettive ».

La lontananza dei Cantieri del Lazio dalle basi della Marina, costituisce un impedimento di notevole importanza a che i Cantieri stessi possono essere chiamati a concorrere a lavori su naviglio militare, il quale, per la piccola potenzialità dei Cantieri stessi, potrebbe essere costituito soltanto da navi di uso locale.

« In riguardo a quanto fatto presente circa il sistema di gara per la determinazione dell'aggiudicatario dei lavori, si fa presente che l'Amministrazione della marina militare non fa che seguire le precise norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato (titolo 1° articolo 3 e titolo 2° articolo 37) ».

Il Ministro della marina militare

MICHELI.

RISPOSTA. — « Sono note a questo Ministero le precarie condizioni, nelle quali versano i cantieri navali del Lazio per mancanza di commesse da parte dello Stato ».

« Trattandosi di questione che rientra nel complesso fenomeno della disoccupazione, il quale, specie nella stagione invernale, colpisce sensibilmente la mano d'opera italiana, questo Ministero per la parte di sua competenza, ha concesso per alcune province, ai fini di lenire lo stato di disagio della mano d'opera del Lazio, l'erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione, previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e, limitatamente alla città di Roma, anche una particolare ulteriore beneficenza, concordata con il Ministero dell'interno e con quello del tesoro ».

« Per quanto concerne le commesse di lavoro, che darebbero occupazione alle maestranze disoccupate dei Cantieri navali del Lazio, questo Ministero ha già da tempo inte-

ressato in proposito i Ministeri competenti, ai quali spetta di accordare le commesse predette ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

D'ARAGONA.

PERSICO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere, qualora non sia possibile disporre un'altra sia pur breve proroga del termine per la presentazione delle domande per il risarcimento dei danni di guerra, se non sia il caso di disporre fin d'ora che i reduci dalla prigionia, i quali rientreranno in Patria dopo il 31 dicembre, potranno presentare egualmente le loro domande, quantunque oltre il termine, beneficiando della regola derivante dal caso di forza maggiore ».

« RISPOSTA. — « In considerazione del lungo tempo trascorso dalla fine delle operazioni belliche e della proroga già concessa (dal 15 ottobre al 31 dicembre 1946), non si è ritenuto di dover prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle denunce dei danni di guerra, anche in considerazione che furono autorizzate le Intendenze di finanza e gli Uffici distrettuali delle Imposte dirette ad accettare, entro il termine prorogato, le denunce stesse, anche se sfornite della prescritta documentazione al completo; alla condizione che contenessero le precise generalità del danneggiato, la causa del danno e la somma richiesta a titolo d'indennizzo ».

« Per quanto riguarda i reduci dalla prigionia che rientreranno in Patria dopo il 31 dicembre 1946, non occorre alcuna disposizione particolare per facoltizzarli a presentare le rispettive denunce oltre la detta data, in quanto il caso di forza maggiore è espressamente previsto dall'articolo 4 cap, del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, contenente le norme integrative e regolamentari per l'applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

CAVALLARI.

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica).* — « Per sapere quanto ci sia di vero nella notizia pubblicata da molti quotidiani — e non smentita — secondo la quale un grande quantitativo di preziosi medicinali, imprudentemente immagazzinato in un forte presso Roma, sarebbe stato reso in-

servibile dalla recente alluvione del Tevere, con enorme danno, non solo dello Stato, ma di tutti coloro che mediante detti medicinali si sarebbero potuto avvantaggiare per la loro salute. E nel caso che la notizia sia vera, quali provvedimenti siano stati presi in ordine al fatto ».

RISPOSTA. — « Le notizie pubblicate inizialmente al riguardo non sono esatte.

« I materiali ceduti dagli Alleati all'A.R.A.R. e immagazzinati a Roma si trovano alloggiati presso un centro di raccolta sito alla Magliana in alcuni padiglioni (non in un forte) di proprietà del Ministero della guerra, particolarmente adatti, essendo stati adibiti in passato a deposito di materiali del Genio militare, senza aver mai dato luogo ad inconvenienti di sorta.

« I materiali in questione, che sono di genere vario e comprendono strumentario ed apparecchiature sanitarie, medicinali ed articoli di medicazione, sono stati sistemati nei predetti magazzini in attesa che, concordate col Ministero del tesoro e con l'A.R.A.R. le modalità di finanziamento e di distribuzione e proceduto all'inventario e alla classificazione di essi, si potesse addivènire alla assegnazione secondo un piano prestabilito che tenga conto delle necessità sanitarie ed eviti, per quanto possibile, la dispersione di preziosi materiali attraverso la borsa nera.

« L'alluvione, del tutto eccezionale ed imprevedibile, ha causato l'inondazione dei magazzini, probabilmente a seguito del cedimento di terreno in un'altura sovrastante la zona, danneggiando non solo i materiali sanitari ma anche altra merce immagazzinata nei padiglioni adiacenti, appartenenti anch'essi al complesso dei magazzini del Ministero della guerra.

« L'ammontare dei danni non è ancora possibile precisarlo, ma i provvedimenti tempestivamente adottati, grazie anche alla accortezza e alla abnegazione del personale addetto (rimozione del fango, ripulitura dei locali, trasferimento dei materiali più facilmente danneggiabili dall'umido in un centro di bonifica della Sanità, sito in via dei Frenetani presso la caserma Romagnosi dell'Aeronautica, ove a mezzo di apposite stufe si procede al prosciugamento di essi) e la particolare efficienza degli imballaggi fanno sì che le conseguenze, per quanto gravi, siano di minore entità di quelle che in un primo momento si potevano supporre ».

L'Alto Commissario
BERGAMI.

PIEMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in via eccezionale e date le condizioni presenti, di concedere agli ufficiali che lasciano il servizio attivo e desiderano riprendere gli studi superiori interrotti al momento della loro incorporazione nell'esercito, che possano riprenderli e continuarli, considerando tuttora validi gli esami speciali da loro superati prima dell'interruzione degli studi, e ciò sospendendo e modificando le disposizioni del regio decreto 28 agosto 1931, n. 1227, a loro riguardo ».

RISPOSTA. — « La disposizione di cui all'articolo 29 del regio decreto 28 agosto 1931, n. 1227, trasfusa nell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, che prevede appunto la decadenza della qualità di studente per inattività scolastica, è informata alla considerazione che per ragioni di carattere scientifico e didattico non è possibile continuare fruttuosamente, a considerevole distanza di tempo (il legislatore ha previsto al riguardo il periodo minimo di otto anni) gli studi superiori già interrotti.

« Infatti, a prescindere dal diverso indirizzo scientifico, è ovvio che la vecchia carriera scolastica interrotta — ormai lontana nel tempo e nel contenuto, per così dire, sbiadito — mal potrebbe essere saldata con una nuova ripresa degli studi.

« Tenuto conto dello spirito e della lettera della cennata disposizione di legge, il Ministero della pubblica istruzione, nell'intento di salvaguardare il superiore interesse degli studi, ha tenuto fermo nella sua applicazione, facendo solo eccezione per casi di indiscutibile forza maggiore, relativi a studenti che si sono trovati nella impossibilità giuridica o di fatto di sostenere esami, e precisamente: 1°) studenti alle armi nell'ultimo conflitto; 2°) studenti ebrei che interruppero gli studi perché colpiti dalle leggi razziali; 3°) studenti che interruppero gli studi in dipendenza della condizioni di perseguitati politici del regime fascista.

« Tale causa di forza maggiore non si è verificata per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in coerenza col criterio cennato, non vi è possibilità di derogare in loro favore alla disposizione della quale trattasi.

« E' però ovvio che se essi si sono trovati nella impossibilità di sostenere esami per effetto della loro partecipazione all'attuale guerra, potranno godere dell'invocato bene-

ficio, appunto in dipendenza di tale circostanza, quali rientranti nella prima delle tre categorie più sopra menzionate.

Il Ministro
GONELLA.

PIEMONTE. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga necessaria una pronta liquidazione degli arretrati amministrativi dall'8 settembre 1943 al 1° maggio 1945, ai soldati che rispondendo all'appello e alle promesse del Governo, rifiutarono di servire ancora nell'esercito nazi-fascista, e in particolare ai carabinieri già sottoposti alle commissioni di discriminazione, liquidazione già avvenuta o in corso per gli ufficiali, anche in considerazione che molti di essi presero parte o collaborarono al movimento partigiano e al Corpo dei volontari della liberazione ».

RISPOSTA. — « Sono in corso di diramazione le disposizioni per la corresponsione degli assegni arretrati, con criteri correlativi a quelli stabiliti per gli ufficiali ed i sottufficiali, ai carabinieri sottrattisi alla cattura dei tedeschi e successivamente discriminati.

« Per i soldati è già prevista la corresponsione di una somma fissa, in misura che può ritenersi pari a 5 mensilità della paga, sempre che essi siano stati reimpiegati nel periodo successivo alla liberazione del territorio.

« Non è stato possibile estendere detto trattamento a tutti i militari, prescindendo dal reimpiego, in quanto l'onore che lo Stato avrebbe assunto sarebbe stato rilevantissimo. Il Ministero del tesoro fece, a suo tempo, presente che non avrebbe potuto aderire ad una proposta del genere.

« D'altra parte, ai fini di un equo giudizio circa la diversità del sistema adottato nei riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali rispetto a quello usato nei confronti dei militari di truppa, non si può non tenere presente che questi ultimi avevano maggiori facilità e possibilità di occultarsi correndo minori rischi, nonché di procurarsi i mezzi di sostentamento.

« A ciò si aggiunga che, nel procedere al pagamento di assegni arretrati agli ufficiali ed ai sottufficiali delle categorie in congedo, si è tenuto conto, in sede di conguaglio, di quanto essi avevano eventualmente percepito per attività privata svolta durante il periodo di occupazione. Questo accertamento riuscirebbe invece pressoché impossibile nei confronti dei soldati, dati il loro numero im-

nente e la varietà del lavoro al quale la maggior parte di essi si dedicò durante lo stesso periodo di sbandamento.

Il Ministro
FACCHINETTI.

PIEMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, di fronte al continuo aumento dell'emigrazione clandestina, intenda provvedere in misura adeguata alla creazione di corsi celeri di addestramento professionale per trasformare operai, manovali e braccianti in operai più specializzati, specie per la emigrazione edile e se conseguentemente non sia urgente ripristinare lo stanziamento di 50 milioni per l'anno 1946-47 iscritto solo per memoria al capitolo 65 ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di proteggere il fenomeno dell'emigrazione clandestina, questo Ministero ha già da tempo ritenuto particolarmente efficace, tra i vari rimedi attualmente allo studio, quello della creazione di corsi celeri di addestramento professionale per operai.

« A tal fine ed anche allo scopo di continuare ed estendere i corsi di formazione e rieducazione professionale per le varie categorie di lavoratori, che — a causa degli eventi bellici e della smobilitazione e riconversione industriale — sono attualmente disoccupati, questa Amministrazione ha sollecitato il Ministero del tesoro perché, data l'importanza del problema, riconfermi ed anzi ampli i finanziamenti necessari per le spese occorrenti all'attuazione di un vasto ed organico programma di corsi professionali.

« Si ha fiducia che il Ministero del tesoro, al quale è stata trasmessa un'ampia documentazione al riguardo, accolga tale richiesta. Ad ogni modo questo Ministero ha allo studio diversi altri provvedimenti, tutti miranti alla realizzazione di adeguate disponibilità di mezzi intesi a dare al problema della formazione professionale un'integrale soluzione ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

PISTOIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali siano le ragioni per le quali, contrariamente alla richiesta inoltrata in data 29 gennaio 1946, dal comune di Vigevano, affinché venissero statizzati l'Istituto tecnico commerciale pareggiato « Luigi Casale » e la Scuola media pareggiata annessa, si sia creduto di accogliere la richie-

sta, per quanto riguarda l'Istituto, mentre per la Scuola media, si è disposto da parte di codesto Ministero, in senso negativo, gravando in tale modo di un onere non indifferente il Comune le cui finanze consigliano le più rigorose economie ».

RISPOSTA. — « La domanda avanzata dal comune di Vigevano per la statizzazione della locale Scuola media pareggiata non ha potuto avere corso, perché mancante della prescritta deliberazione del Comune per l'assunzione degli obblighi di legge inerenti al mantenimento della nuova scuola; deliberazione che avrebbe dovuto essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e ratificata dal Ministero dell'interno.

« Ma, a parte ciò, difficilmente avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto, per il 1946-47, il Ministero del tesoro, date le attuali condizioni del bilancio, ha potuto mettere a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per nuove istituzioni e statizzazioni di scuole, fondi limitatissimi, che hanno consentito di soddisfare solo le necessità di assoluta impellenza; come, ad esempio, la creazione di una scuola media ad Ulzio, comune situato nella zona di confine con la Francia.

« Si è provveduto a far presente, per il tramite del competente Provveditore, all'Amministrazione comunale di Vigevano che potrà ripresentare la richiesta relativamente all'anno scolastico 1947-48 ed in proposito si sono forniti gli opportuni chiarimenti circa la procedura da seguire. Se la nuova richiesta perverrà in tempo debito, verrà esaminata con ogni attenzione per quei provvedimenti che sarà possibile adottare in rapporto alle disponibilità finanziarie, nel quadro generale delle altre richieste del genere ».

Il Ministro
GONELLA.

QUINTIERI ADOLFO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il loro pensiero in ordine all'opportunità d'emanare le disposizioni legislative riservate con l'articolo 39 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669. Infatti è necessario regolare i rapporti tra locatore e locatario dei locali adibiti ad albergo, per cui, non essendo intervenuta alcuna disposizione, si continuano a corrispondere le pignoni dell'anteguerra con evidente, ingiustificata sperequazione con i fitti degli altri locali ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento che detta norme sulle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 1946, è stato sottoposto all'esame della prima commissione permanente per l'esame dei disegni di legge e da questa restituito al Governo per l'ulteriore corso.

« Il provvedimento, che è attualmente in corso di firma, verrà quanto prima pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri*
CAPPA.

RAVAGNAN. — *Al Ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno seguire l'esempio del suo collega della Marina, mantenendo in servizio fino al 31 dicembre 1946 gli operai anziani dipendenti dall'Amministrazione della guerra, che hanno raggiunto il 65° anno di età ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione della guerra, in seguito alla riduzione dell'Esercito, è venuta a trovarsi con circa 4500 operai in eccedenza ai nuovi organici stabiliti.

« Indipendentemente da tale situazione, che impone dolorosi provvedimenti per eliminare dette eccedenze, sta di fatto che il licenziamento del personale operaio raggiunto dai limiti di età è sempre avvenuto normalmente, ed ove si derogasse da detta norma si creerebbe un'ingiustizia rispetto agli operai già licenziati ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

RESCIGNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quale definizione intenda dare alla incerta condizione giuridica dei pochissimi magistrati di nomina Alleata, tuttora preposti ad uffici giudiziari e tenuti ancora in una situazione incerta e precaria, e ciò ad onta e delle disposizioni del Governo Badoglio, che le nomine fatte dagli Alleati ebbero a confermare, e del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, che, all'articolo 2, dei predetti magistrati prevede la eventuale immissione in ruolo.

« Per conoscere inoltre perché esso Ministro non ha creduto finora di inquadrarli nei gradi iniziali della carriera o di comprenderli almeno fra coloro che, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, possono aspirare ad inca-

ricchi di funzioni di pretore, di giudice o di sostituto.

« La estensione di tale possibilità ad una categoria esigua di funzionari, che per un triennio, hanno svolto una attività giudiziaria con lo stesso zelo, probità e senso di responsabilità dei magistrati di carriera, e una esigenza assoluta di giustizia, per obbedire alla quale si chiede che il Ministro interrogato voglia riaprire i termini per la presentazione da parte degli interessati delle domande di predetti incarichi e prorogare quello del 31 dicembre 1946, fissato alla propria facoltà di concessione degli incarichi stessi con il citato decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 ».

RISPOSTA. — « La posizione giuridica di coloro ai quali siano state conferite dalle Autorità alleate nomine ad uffici pubblici compresi quelli giudiziari è stata definitivamente regolata dall'articolo del decreto legge 31 agosto 1945, n. 571, il quale ha pertanto assorbite le precedenti disposizioni in materia.

« A norma del predetto decreto, a dette nomine si è attribuito carattere di incarico temporaneo, e coloro che le hanno conseguite restano in carica solo fino a quando siano sostituiti dalla competente Autorità italiana. L'articolo 2 fa bensì salva una loro eventuale immissione in ruolo; per altro, come appare dal testo della legge, si tratta di eventualità che potrebbe concretarsi solo con appositi provvedimenti legislativi, che dovrebbero se mai riguardare tutte le Amministrazioni dello Stato e dovrebbero quindi avere carattere generale.

« La vigente legislazione pertanto non consente un inquadramento nei ruoli di coloro che dalle Autorità alleate siano stati incaricati di funzioni giudiziarie.

« D'altra parte, il conferimento di funzioni giudiziarie ai termini del decreto legge 30 aprile 1946, n. 352, è stato predisposto con criteri di carattere generale per determinate categorie di laureati in legge, e non avrebbe potuto quindi — senza cadere in sperequazioni non rispondenti ad equità — prendere in considerazione posizioni del tutto particolari e in sé anormali.

« Nulla vieta però che tra le persone, contemplate nel decreto vi possano essere compresi anche coloro che furono incaricati di funzioni giudiziarie da parte degli Alleati, qualora naturalmente siano in possesso dei requisiti richiesti e ne abbiano fatto domanda.

« Occorre ancora aggiungere che l'accennato decreto, essendo stato emanato per urgenti bisogni del servizio giudiziario in attesa dell'espletamento dei concorsi per uditore (dei quali uno è in via di definizione, e l'altro riservato ai reduci è già bandito) ha carattere del tutto eccezionale. Onde non sembra il caso, dato anche il rilevante numero degli aspiranti, di riaprire i termini al fine di rendere possibile la presentazione di nuove domande ».

Il Ministro
GULLO.

RESCHIGNO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano atto di giustizia verso una plaga importante del negletto Mezzogiorno ripristinare a Capaccio (Salerno) l'Ufficio del registro, aggregandovi, come per legge, anche quello delle Imposte dirette. Il detto Ufficio fu soppresso nel 1937 con provvedimento fascista, per ignoranza della topografia d'Italia, e l'invocato suo ripristino è una necessità, più che una utilità, per ben undici comuni e rispettive frazioni, a Capaccio congiunti da ottimi autoservizi postali giornalieri e che attualmente debbono far capo ad uffici di centri lontanissimi e con difficoltà accessibili, quali Agropoli e Castellabate ».

RISPOSTA. — « La soppressione dell'Ufficio del registro di Capaccio dal 1° settembre 1937 fu motivata, giusta quanto risulta dagli atti, dalla necessità di attuare delle economie nel bilancio dello Stato sopprimendo gli uffici di scarsa importanza e riunendoli in organismi più completi e meglio attrezzati.

« Ora le Autorità comunali di Capaccio hanno fatto pervenire numerose istanze per ottenere, non solo il ripristino dell'Ufficio del registro, ma anche l'istituzione di un nuovo Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Al riguardo è da rilevare che la richiesta in parola comporta una vasta revisione delle circoscrizioni finanziarie della provincia di Salerno, nonché l'interferenza di interessi contrastanti, dato che alcuni comuni che dovrebbero far parte del nuovo distretto hanno più convenienza a far capo agli Uffici di Roccafaspide, Eboli, Postiglione ed Agropoli per facilità di accesso agli Uffici stessi.

« In tale situazione di cose, l'Amministrazione finanziaria è stata indotta a soprassedere, per ora, come per altre richieste del genere, da ogni decisione in merito, intendendo risolvere il problema in un quadro d'insieme mediante la revisione generale delle circoscri-

zioni finanziarie, resasi necessaria per adeguare le circoscrizioni medesime al nuovo stato di cose venutosi a creare in dipendenza della guerra e per proporzionare l'organizzazione ai bisogni del Paese.

« La richiesta del comune di Capaccio sarà con altre analoghe istanze da un'apposita Commissione di recente istituita, la quale non mancherà di tener conto dei voti manifestati dalle popolazioni interessate ad ottenere la maggiore possibile facilità di accesso agli Uffici pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato alle finanze
PELLA.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere se è vero che la provincia di Foggia è stata autorizzata al recesso dal Consorzio relativo all'Ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore, recesso contrario alle norme statutarie del Consorzio stesso e deprecabile per ragioni morali, economiche e politiche; ed in caso affermativo se non ritenga giusto ed opportuno sospendere la esecuzione del provvedimento di autorizzazione e riesaminare, d'accordo coi rappresentanti di tutte le provincie interessate (Foggia, Cosenza, Campobasso e Salerno), la questione, specie ai fini della sistemazione del personale che, per effetto del detto recesso, è minacciato di licenziamento, colla conseguenza messa sul lastrico di un centinaio di famiglie, che sono perciò in fermento ».

RISPOSTA. — « Il recesso della provincia di Foggia dal Consorzio interprovinciale per il ricovero dei dementi poveri nel Manicomio di Nocera Inferiore, fu deliberato da quella Deputazione provinciale in data 20 settembre 1945.

« La Giunta provinciale amministrativa di Foggia espresse parere favorevole in merito in seduta 21 marzo 1946, ed il Prefetto confermò tale parere con lettera 23 detto mese.

« Poiché la facoltà di recesso è prevista, dallo statuto consorziale in vigore, per ciascuno degli enti consorziati, anche per motivi di convenienza amministrativa, quali sono stati vagliati, secondo la propria discrezionalità in merito, e illustrati dall'Amministrazione provinciale di Foggia, e controllati e confermati dai competenti suoi organi di tutela e di vigilanza, questo Ministero non avrebbe avuto motivi da opporre alla legittimità del provvedimento.

« Trattavasi, nella fattispecie, di un recesso già avvenuto di fatto sin dal 1943, quan-

do la provincia di Foggia cominciò ad avviare i propri dementi all'Ospedale di Bisceglie anziché a quello di Nocera, per ragioni di maggiore vicinanza e comodità di mezzi di trasporto e di economia, suggerite dalle contingenze belliche e riscontrate tuttora sussistenti.

« E mentre le famiglie dei ricoverati si sono espresse favorevolmente per mantenere questa nuova situazione, la stessa considerazione relativa alla disoccupazione conseguente al licenziamento di quella parte del personale del Manicomio di Nocera che si renderebbe superfluo, ove il recesso diventasse definitivo, è stata riprodotta d'altra parte a favore del personale in servizio presso il Manicomio di Bisceglie, che dovrebbe essere ridotto nel caso contrario.

« Comunque, essendo risultato che la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Foggia relativa al recesso di cui trattasi, non era stata notificata alle altre Amministrazioni interessate, è stato sospeso il decreto ministeriale di autorizzazione, in attesa dell'espletamento di tale formalità ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano essere ormai tempo di chiarire, e, se occorre, disporre con apposito ma sollecito decreto, che nei centri riconosciuti sinistrati (nella specie Salerno), ai fini della indennità giornaliera e della indennità di prima sistemazione da corrispondersi agli insegnanti elementari, sono da comprendersi, non solo il capoluogo, ma anche le frazioni dei centri stessi. Escludendo, invero, dette frazioni, si danneggiano proprio gli insegnanti che, per l'esercizio della loro nobile funzione, vivono una vita disagiata, con evidente ingiustizia verso di essi in confronto di altre categorie di dipendenti dello Stato e degli enti locali, godenti delle cennate indennità. Ciò senza dire che nel caso particolare di cui si tratta talune frazioni sono più sinistrate del capoluogo ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero per quanto riguarda la propria competenza comunica che la questione prospettata già forma oggetto di attento studio da parte di questo Ministero e sarà risolta nel modo che si riterrà più giusto in occasione del provvedimento legislativo in corso, col quale verrà sanzionata

la proroga al 30 giugno 1948 dell'indennità giornaliera concessa al personale dei centri sinistrati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RICCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere — premesso che all'Ufficio requisizione di Napoli è stato più volte risposto che si è in attesa di disposizione del Ministero — se effettivamente devono essere date ulteriori disposizioni in materia di risarcimento danni a immobili requisiti dagli Alleati in derivazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 e se tali disposizioni saranno emanate subito ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero fa presente che, in seguito ad accordi con gli Alleati e col Ministero della guerra, le istruttorie per la liquidazione degli indennizzi dipendenti da danni arrecati dagli Alleati agli immobili requisiti per conto degli Alleati stessi, sono state devolute agli uffici di requisizione creati dalla Direzione generale del Genio militare, i quali però devono provvedere alla compilazione delle stime in base alle disposizioni che devono essere impartite dal Ministero del tesoro. Ora, data l'importanza della materia e la gravità dell'onere finanziario che vi è connesso, sono in corso di esame presso il Comitato costituito ai termini del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, alcune questioni concernenti la procedura che dovrà essere adottata sia per quanto riguarda la determinazione dei danni sia per quanto riguarda le modalità per il pagamento di essi.

« Si spera di poter emanare le norme di cui trattasi al più tardi entro il prossimo febbraio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

ROSELLI. — *Al Ministro della guerra.* — « Sui numerosissimi ufficiali e sottufficiali cui spetta da anni la promozione al grado superiore per i quali da tempo furono istruite ed inoltrate le prescritte pratiche di avanzamento. Questo enorme ritardo provoca un disagio morale, che si riflette negativamente sul rendimento in servizio. Anche dal lato finanziario, il ritardo, per moltissimi casi, non imputabile agli interessati, è di notevole danno in quanto tutte le indennità occasionali, percepite nel grado inferiore a quello spet-

tante, non sono suscettibili di conguaglio in sede di liquidazione di assegni arretrati. Si dà infine il caso di ufficiali e sottufficiali che rivestono, ad esempio, il grado di tenente o di sergente maggiore, mentre spetterebbe loro rispettivamente, quello di maggiore o di maresciallo capo.

« Pur avendo essi, all'atto della promozione a capitano o maresciallo ordinario, il riconoscimento della giusta anzianità, non possono subito essere promossi al grado superiore, che già loro spetta, perché debbono trascorrere nel nuovo grado un periodo minimo di permanenza. E sulla voce che circola fra i numerosi interessati, che le « raccomandazioni » servirebbero ad estrarre e concludere le pratiche ».

RISPOSTA. — « I ritardi lamentati dall'onorevole interrogante sono imputabili a cause di diversa natura:

In molti casi, le procedure di avanzamento trasmesse prima dell'8 settembre 1943 non sono pervenute al Ministero, o sono andate disperse in conseguenza del trasferimento al Nord, effettuato dal Ministero delle forze armate della pseudo repubblica sociale italiana, di numeroso carteggio;

Per i reduci o da prigionia o da internamento, la procedura di avanzamento non può essere iniziata prima della loro riassunzione in servizio, ed in taluni casi, prima che essi abbiano prestato un determinato periodo di servizio previsto dalle disposizioni vigenti;

I reduci che hanno maturato il diritto a due promozioni, non possono ottenere la seconda se non dopo avuta la prima, ed effettuato, con il nuovo grado, un determinato periodo di servizio previsto dalle disposizioni vigenti;

Indipendentemente dalle cause ora esposte, l'istruttoria delle pratiche di avanzamento, già di per sé lunga, richiede ora un tempo ancora maggiore, in relazione alla necessità di provvedere agli accertamenti disciplinari relativi al comportamento tenuto dagli interessati all'atto e dopo la proclamazione dell'armistizio, e per i reduci da prigionia, alle circostanze che hanno portato alla loro cattura;

Gli accertamenti in merito alla legittimità del diritto invocato e sul possesso delle condizioni per farlo valere (periodo di comando di reparto, ecc.) esigono talvolta la ricostruzione della documentazione matricolare e caratteristica degli interessati, che è andata distrutta o dispersa in seguito ai noti avvenimenti;

Infine, anche il perfezionamento dei provvedimenti — firma del Capo dello Stato, registrazione alla Corte dei conti, pubblicazione — richiede un tempo non indifferente, benché l'interessato venga, di norma, messo a conoscenza dell'avvenuta promozione a mezzo dispaccio, confermato poi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

« In conclusione: il ritardo con il quale vengono talora conferite le promozioni da tempo maturate, non è imputabile e disinteressere dell'Amministrazione, né, tanto meno, a giuochi di preferenze derivanti da commendatizie.

« Sensibile alla legittima attesa e alla comprensibile impazienza degli interessati, il Ministero ha peraltro ripetutamente raccomandato, e nuovamente raccomanderà, agli organi competenti la maggiore possibile sollecitudine nell'espletamento delle pratiche che li concernono ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza di un progetto presentato al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di tre impianti idroelettrici nel bacino imbrifero dell'altissimo fiume Oglio nell'Alta Val Camonica, dal sindaco di Brescia.

« L'interrogante chiede, in conseguenza, se non si ritenga urgente, agli effetti della disoccupazione, della carenza di energia elettrica, e per il benessere della Vallè alpina, esaminare attentamente la questione e risolverla in senso costruttivo ».

RISPOSTA. — « Le tre istanze presentate dal comune di Brescia in data 14 novembre 1945, per derivazione dell'altissimo Oglio, risultano incompatibili con quelle 2 giugno 1927 e 16 febbraio 1939 della società Edison, per la prima delle quali l'ufficio del Genio civile di Brescia ha proposto la decadenza per inadempienza.

« Per poter esaminare le anzidette domande del Comune di Brescia ai fini della loro ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale nei confronti della società Edison, a norma dell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed eventualmente pronunciare la decadenza della citata domanda 2 giugno 1927, è stato interessato l'Ufficio suddetto perché riferisca sui risultati dell'istruttoria compiuta nei riguardi della domanda 16 febbraio 1939, trasmettendo a questo Ministero i relativi atti.

« Pervenuti gli atti, sarà promosso il parere del Consiglio superiore e la pratica potrà essere definita in breve tempo ».

Il Ministro
ROMITA.

ROSSI MARIA MADDALENA, NOCE TERESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché renda noto quali sono i criteri ai quali si attiene per valutare la posizione dei Presidi di Istituti e dei Provveditori agli studi nominati ai loro posti dopo la liberazione dai Comitati di liberazione nazionale, che ne avevano la facoltà per espressa delega del Governo; e perché esponga i motivi che metodicamente lo convincono ad allontanare dai loro posti detti Presidi e Provveditori, nonostante l'ottima prova da essi data nell'esplicazione delle loro mansioni, sostituendoli quasi sempre con elementi notoriamente compromessi col passato regime e spesso anche già sottoposti a procedura di epurazione (vedi casi Provveditore agli studi di Verona, Istituto magistrale di Parma, Istituto Berchet di Milano, ecc.) ».

RISPOSTA. — « Si risponde partitamente ai due punti dell'interrogante, riguardanti i Provveditori agli studi reggenti ed i Presidi reggenti.

« I. — *Provveditori agli studi reggenti:* Al fine di normalizzare la vita dell'Amministrazione scolastica provinciale, sono stati finora allontanati o lo saranno in occasione di un prossimo movimento di Provveditori, soltanto quei reggenti, nominati dai Comitati di liberazione nazionale o dal Governo militare alleato, i quali non si trovano nelle condizioni previste dalla legge per poter partecipare al concorso per titoli di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362.

« Tali reggenti sono stati o saranno sostituiti con Provveditori titolari che, in seguito al rigoroso vaglio della loro posizione politica e giuridico-amministrativa da parte dei competenti organi (Commissione di epurazione, Commissione per la revisione della carriera e Consiglio di amministrazione) sono stati ritenuti pienamente degni di continuare ad esercitare le loro funzioni.

« II. — *Presidi reggenti:* Come è noto, durante il periodo bellico, la mutata situazione politica, derivante dalla liberazione del territorio nazionale, determinò l'allontanamento di taluni presidi dai dipendenti istituti e la loro sostituzione con personale riconosciuto idoneo dalle competenti autorità dell'epoca.

« Tale fu la situazione che generalmente ereditò questo Ministero all'atto della restituzione dei poteri da parte dell'Amministrazione militare alleata.

« Per condurre la situazione stessa nel quadro della legislazione italiana, fu creato l'Istituto della reggenza (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945; n. 816) che, mentre accordava al Preside reggente uno speciale trattamento economico, non pregiudicava le sorti del titolare allontanato dal posto nelle circostanze sopraindicate, e la cui posizione sarebbe stata definita, come prescritto, dopo l'esito del giudizio di epurazione.

« Ogni volta che tale giudizio si sia concluso con la discriminazione dell'incolpato, si è dovuto naturalmente provvedere alle conseguenti reintegrazioni previste dalla legge. Tuttavia, per prudente criterio di amministrazione, si è restituito il capo di istituto alla sede dalla quale era stato allontanato, solo quanto, in base alle informazioni delle autorità locali, non fossero risultati a suo carico motivi o sospetti di turbamento della situazione scolastica.

« Nessuna « metodica » azione, quindi, di allontanamento dei Provveditori e Presidi nominati dai Comitati di liberazione nazionale o dagli Alleati, ma l'applicazione pura e semplice, con le necessarie garanzie, delle leggi vigenti indipendentemente dalla valutazione della posizione dei reggenti medesimi.

« Dell'opera di questi il Ministero si riserva, del resto, di tenere debito conto in occasione dei prossimi concorsi.

« Per quanto riguarda in modo particolare i Presidi, per bandire tali concorsi si attende l'emanazione di apposito provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 maggio 1946, subordinatamente al parere del Consiglio di Stato, presso il quale si trova attualmente in esame ».

Il Ministro
GONELLA.

ROVEDA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non ritengono opportuno sollecitare la ripresa del lavoro degli alti forni di Portoferraio, in considerazione della forte disoccupazione che esiste nell'isola d'Elba. Oltre alla necessità di evitare disordini, conseguenza dell'exasperazione, della lunga disoccupazione e della constatazione che con poca spesa detti forni potrebbero essere in grado di funzionare, deve tenersi presente la necessità di non disperdere una mano d'opera così spe-

cializzata e rara in un periodo in cui il Paese ha tanto bisogno delle sue capacità lavorative per risollevarsi. L'interrogante fa inoltre noto che il forte aggravio che lo Stato è costretto ad accollarsi per sussidi inadeguati, si riduce ad essere puramente negativo, in quanto non serve a mantenere sereni gli animi dei lavoratori, che per la mancanza del lavoro, sono pressoché alla fame con le loro famiglie ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di ripresa del lavoro degli alti forni di Portoferraio ha formato e forma ancora oggetto di esame da parte di questo Ministero. Allo studio del complesso problema, economico, finanziario e sociale, hanno collaborato e collaborano le amministrazioni e gli enti locali interessati, nell'intento di avere una esatta visione di tutti i termini della grave questione, sia in relazione all'attività siderurgica nazionale, sia in relazione alla disoccupazione esistente nell'isola d'Elba.

« Già nella estate scorsa, a seguito del rapporto presentato da una Commissione mista nominata da questo Ministero, furono determinate le necessità immediate delle popolazioni elbane e fu promosso l'intervento del Governo, concretatosi nella erogazione di 100 milioni di lire agli Enti di assistenza, nella elaborazione di un programma di lavori pubblici per 300 milioni, e nello stanziamento di un contributo di 100 milioni per la soluzione del problema dell'approvvigionamento dell'energia elettrica.

« Recentemente il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto per la costruzione di un elettrodotto nel canale di Piombino e si attendono ora le offerte dei costruttori.

« La situazione dello Stabilimento alti forni è stata approfondita in una riunione recentemente tenutasi presso la Finsider, con la partecipazione della Confederazione generale del lavoro e dei rappresentanti dei vari partiti, ed in tale sede si è dovuto riconoscere che, da un punto di vista strettamente economico, la ricostruzione dell'alto forno di Portoferraio non troverebbe giustificazione. Il problema riveste peraltro un aspetto sociale di cui sarebbe arduo diminuire la gravità e l'importanza; ed è sotto tale aspetto che il problema stesso sarà ripreso in considerazione per una soluzione sollecita ed adeguata ».

Il Ministro
dell'industria e del commercio
MORANDI.

RUGGERI LUIGI. — *Al Ministro della marina militare.* — « Per sapere quali sono stati i criteri che hanno indotto a prendere due diverse decisioni in occasione di due esperimenti d'asta per il ricupero delle navi *Savoia* ed *Ottaviano Augusto*, affondate nel porto di Ancona, gare che si sono svolte nello stesso giorno e vinte rispettivamente dalla Cooperativa palombari « Dorica » e dalla ditta S.I.C.A.M. (emanazione del gruppo finanziario Scalerà), risultando che, a seguito di un forte aumento avvenuto nei giorni immediatamente dopo la gara sul mercato dei materiali ferrosi, gli organi ministeriali giustamente non ritennero conveniente per il Tesoro accettare l'offerta della Cooperativa palombari « Dorica », mentre la stessa considerazione, pur trattandosi di lavoro di dimensioni e caratteristiche simili, non venne fatta nell'aggiudicare il lavoro per il ricupero della nave *Ottaviano Augusto*, per il quale il Ministero perfezionò la gara e stipulò il contratto, dando modo a questa Ditta di realizzare uno scandaloso utile ».

RISPOSTA. — « Le gare per la demolizione del residuo del relitto dell'incrociatore *Ottaviano Augusto* e della ex nave reale *Savoia*, ambedue affondate ad Ancona, sono state aperte contemporaneamente il 15 ottobre 1946 con i seguenti risultati:

incrociatore *Ottaviano Augusto*, migliore offerente ditta S.I.C.A.M. con richiesta di contributo da parte della Marina militare di lire 4.900.000 più il relitto;

ex nave reale *Savoia*, migliore offerente Cooperativa « La Dorica » con richiesta di contributo da parte della Marina militare di lire 5.900.000 più il relitto.

« Effettivamente, la Marina militare giudicò a quell'epoca, soddisfacente la migliore offerta per l'*Ottaviano Augusto* per altro ottenendo dalla S.I.C.A.M. in sede di contratto la riduzione dell'importo a lire 4.600.000, e non giudicò invece soddisfacente la migliore offerta per il *Savoia*. Le ragioni sono le seguenti:

a) l'*Ottaviano Augusto*, trattandosi di unità da guerra, era in gran parte costruito di lamiera e strutture zincate non utilizzabili al forno che attraverso speciale e preventivo trattamento, nonché di leghe leggere non riutilizzabili del tutto, per il deperimento che induce in esse la lunga immersione in acqua di mare. Allestita nei passato periodo bellico, essa aveva poi scarso contenuto di materiali ricchi (rame, bronzo, ottone, ecc.). Il *Savoia* era invece una nave apprestata nel 1925 tutta

in ferro omogeneo, riutilizzabile immediatamente al forno, e senza economia di materiali ricchi, specie nell'apparato motore;

b) il residuo del relitto dell'*Ottaviano Augusto* (l'unità in precedenza era stata in parte già demolita dalla Marina militare con prelievo di circa metà dell'apparato motore e di tutta la centrale elettrica) raggiungeva un peso sui dintorni di 2500 tonnellate. Il relitto del *Savoia* era invece affondato in posizione diritta, il che consentiva al demolitore, una volta asportate le sovrastrutture fuori acqua, di completare il lavoro a nave rigalleggiata, risparmiando come spesa unitaria circa due terzi rispetto al caso dell'*Ottaviano Augusto*.

« Tenute presenti le specifiche differenze, di qualità, di materiali, di peso, e di giacitura dei due relitti, appare quindi completamente giustificata la natura nettamente passiva della demolizione dell'*Ottaviano Augusto* e quella invece attiva o quasi del *Savoia*. Quest'ultimo infatti ha finito per rendere all'Erario lire 740.000 (lire 550.000 per il *Savoia* oltre alla rinuncia a lire 190.000 che la Marina avrebbe dovuto corrispondere per altra gara di demolizione pure vinta dalla stessa Ditta risultata vincitrice del *Savoia*) ».

Il Ministro
MICHELI.

RUSSO PEREZ, PATRISSI, SELVAGGI.
— *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

« Per conoscere quali motivi abbiano ispirato e giustifichino il recente provvedimento di riapertura, sia pure per breve tempo e in limitati settori, dei giudizi di epurazione; e in quali rapporti logici morali e giuridici si trovi tale provvedimento con le ripetute assicurazioni di voler limitare nel tempo tale genere di giudizi, con la più volte prorogata data — limite di applicazione dei medesimi — con la volontà di pacificazione del Paese proclamata più volte e recentemente consacrata da un decreto di amnistia, con l'inderogabile principio del non *bis in idem*, per cui un cittadino già sottoposto a giudizio, non può essere sottoposto a nuovo giudizio per lo stesso oggetto ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si risponde comunicando che, mentre non è esatto che siano stati adottati provvedimenti di riapertura dei giudizi di epurazione, né altri giudizi di epurazione sono pendenti all'infuori di quelli ancora non definiti, instaurati entro i termini di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è invece

vero, com'è noto, che il Consiglio dei Ministri ha riesaminato la particolare situazione determinatasi nei riflessi dei dipendenti degli enti locali, già allontanati dai rispettivi posti perché sottoposti a procedimenti di epurazione dal quale sono usciti prosciolti. Lo stesso Consiglio dei Ministri, in seduta del 20 dicembre ultimo scorso ha deliberato di trasmettere all'Assemblea Costituente uno schema di provvedimento predisposto al riguardo da un apposito Comitato interministeriale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

SALVATORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuno provvedere alla immediata promulgazione, a mezzo di decreto legislativo, delle norme di modificazione del vigente Codice di procedura civile, già preparate dall'apposita Commissione, in attesa di una ulteriore e completa revisione di detto Codice ».

RISPOSTA. — « Il progetto di modificazione del Codice di procedura civile, preparato dal Ministro Guardasigilli, fu approvato dal Consiglio dei Ministri che ne dispose la presentazione all'Assemblea Costituente. A tal fine il progetto è stato trasmesso al Presidente dell'Assemblea ».

*Il Ministro
GULLO.*

SALVATORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali motivi con il legittimo ed atteso ripristino del tribunale di Mistretta si è creduto di potere sottrarre alla giurisdizione di detto tribunale una parte di territorio della provincia di Messina, attribuendola al tribunale di altra provincia ».

RISPOSTA. — « Non è stato possibile, almeno per ora, assegnare completamente al ricostituito tribunale di Mistretta la sua antica circoscrizione territoriale, non essendosi potuto, contemporaneamente, provvedere al ripristino delle preture di Cesarò e di San Fratello, le cui pratiche sono in corso e saranno espletate al più presto ».

*Il Ministro
GULLO.*

SARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, nel quadro generale dei doveri della Repubblica verso la Scuola e verso il Mezzogiorno d'Ita-

lia (ancora tanto bisognoso di affermazioni e sviluppi degli insegnamenti tecnici e artistici, particolarmente quelli che contribuiscono alla elevazione dell'artigianato), non creda opportuno dare nuovo impulso all'Istituto d'arte « Mattia Preti » di Reggio Calabria, che alimenta l'unica Scuola d'arte dell'estrema penisola, mettendolo in condizione di affrontare con sicurezza l'avvenire; concedendo cioè per le attività che esso alimenta:

a) il riconoscimento legale con la parificazione del Liceo artistico;

b) la costituzione delle Botteghe d'Arte in « Istituto regionale calabrese per le arti applicate » sul tipo di quelli della Val Gardena, delle Puglie, della Sardegna;

c) la sistemazione della scuola d'avviamento a tipo artigiano come « Scuola governativa ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante chiede che venga dato nuovo impulso all'Istituto d'arte « Mattia Preti » di Reggio Calabria, col provvedere:

a) al riconoscimento legale ed alla parificazione del Liceo artistico;

b) alla costituzione delle « Botteghe d'arte » in Istituto regionale calabrese per le arti applicate;

c) alla sistemazione della scuola d'avviamento a tipo artigiano come « Scuola governativa ».

« Si da precisa assicurazione che se le competenti Autorità avvanzeranno all'uopo formali richieste con la prescritta procedura, il Ministero della pubblica istruzione le esaminerà con le migliori disposizioni per le determinazioni che sarà possibile adottare in base alla legislazione vigente, tenuto conto dei vari riflessi, anche di ordine finanziario, che la questione comporta.

« Per quanto si riferisce, in modo particolare al punto di cui alla lettera c) (sistemazione della Scuola d'avviamento a tipo artigiano come Scuola governativa) è però da tener presente che in Reggio Calabria esiste già una scuola di avviamento industriale governativa aggregata ad una Scuola tecnica dello stesso tipo, a sua volta annessa ad un Istituto tecnico industriale, pure governativo ».

*Il Ministro
GONELLA.*

SILIPO. — *Al Ministro della guerra.* — « Per conoscere quali motivi ostino alla sollecita discriminazione da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta per i reduci,

degli ufficiali e militari di truppa, che, prigionieri degli inglesi chiesero fin dagli 1941-1942 di far parte, in qualità di cooperatori, delle Forme armate alleate ».

RISPOSTA. — « La posizione dei militari prigionieri di guerra i quali anteriormente all'8 settembre 1943 hanno cooperato con gli Alleati è stata definita nel senso che essi debbono essere immuni da conseguenze penali e disciplinari, e possono ottenere, sia il nulla osta incondizionato per l'avanzamento, sia l'integrale pagamento degli assegni di prigionia.

« Le disposizioni conseguenti al suddetto criterio sono state emanate da questo Ministero sin dal mese di agosto 1946 ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

SILIPO, MUSOLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.* — « Per avere delucidazioni sul contegno tenuto dagli organi di polizia nei fatti successi a Crotone negli ultimi giorni di settembre ».

RISPOSTA. — « La mattina del 30 settembre ultimo scorso nello stabilimento della Società Pertusola di Crotone avveniva una improvvisa adunata di lavoratori. Dopo breve discussione, i convenuti decidevano la nomina di un comitato esecutivo provvisorio, astensione parziale dal lavoro ed una dimostrazione presso la Sede municipale.

« Mentre gli scioperanti si dirigevano al centro della città, si univano altre squadre di operai, disoccupati, vagabondi, diversi elementi pregiudicati e donne dei quartieri popolari. Molti erano armati di randelli.

« Le forze di polizia ritennero, naturalmente, doveroso intervenire, ed iniziarono il loro compito svolgendo opera di persuasione per calmare i più eccitati.

« Una commissione saliva negli uffici del comune. Alcuni dei componenti, inveendo verso il vicesindaco, lo coartavano a fare alcune dichiarazioni impegnative, e mentre la folla sottostante si agitava; altri si affacciavano al balcone del municipio ed invitavano i dimostranti a recarsi in casa dei possidenti locali per tradurli al comune.

« Ma, mentre ciò avveniva, e la scarsa forza pubblica, in attesa dei rinforzi subito chiesti, cercava di contenere i più riottosi, che tentavano di invadere il municipio, operando qualche fermo, non fu possibile impedire che da parte della massa si mettesse in esecuzione il progetto di recarsi dai possidenti, e

che da parte dei più scalmanati si commettessero diverse violazioni di domicilio e numerosi casi di violenze alle persone ed alle cose.

« Circa 30 possidenti furono accompagnati, secondo il piano prestabilito, al municipio e costretti ad impegnarsi, sotto la minaccia di rappresaglie, a sottoscrivere adeguate somme in favore di una cooperativa per costruzioni di case per senza tetto e a mettere a disposizione del comune, per la vendita al minuto, i generi detenuti di rispettivi magazzini. Mano a mano che le adesioni si ottenevano, si redigeva un verbale, che veniva letto alla folla.

« Le forze di polizia presenti, prevedendo prossimo l'arrivo dei rinforzi, si preoccupavano di presidiare le uscite del Palazzo comunale e di salvaguardare l'incolumità delle persone in esso ristrette, proponendosi di procedere all'arresto dei responsabili degli arbitri e delle violenze.

« I rinforzi attesi giunsero nelle prime ore del pomeriggio ed iniziarono la loro attività cercando di disperdere la folla, sempre eccitata.

« Di fronte alla gravità dei fatti, fu emessa un'ordinanza prefettizia che, a partire dal successivo 1° ottobre, ordinava il coprifuoco, il blocco delle strade d'accesso e la continua vigilanza di tutti i magazzini della Città.

« Proseguendo, quindi, gli accertamenti delle singole responsabilità, nella notte dal 2 al 3 ottobre si procedette all'arresto di 29 persone, ridotte poi a 24. All'Autorità giurisdizionale furono denunciate 40 persone per i reati di istigazione a delinquere, violazione di domicilio, sequestro di persone ed estorsione.

« L'Autorità giudiziaria ha concesso la libertà provvisoria a 16 degli arrestati, mentre ha spiccato ordine di cattura contro altre 21 persone responsabili dei reati consumati nel corso degli incidenti ».

Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
CORSI.

TAVIANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non credano umano ed equo estendere le provvidenze di cui alla lettera circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4079/69 del 13 aprile 1946 a favore anche di quegli insegnanti elementari che, per cause derivanti dallo stato di guerra, sfollati, e, come tali comandati nelle località di affluenza e considerati trasferiti giusta la lettera circolare del Ministero stesso 3 dicembre 1945, n. 3076/38, sono stati o saranno obbligati a rientrare in sede per ragioni di servizio; e se non riten-

gano che le provvidenze in oggetto siano limitate al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute o da sostenere dai maestri stessi per il trasporto delle masserizie dalla località di affluenza alla sede di provenienza ».

RISPOSTA. — « In merito alla sopratrascritta interrogazione questo Ministero informa che le disposizioni di cui alla lettera circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4079/69 del 13 aprile 1946, riguardano gli ordinari movimenti annuali degli insegnanti elementari e non possono essere quindi applicabili — né si rende possibile disporre l'estensione — agli insegnanti che per le contingenze sfollarono dalle proprie sedi e furono utilizzati o comandati in altra sede, e che poi sono stati (o saranno) obbligati a rientrare per ragioni di servizio nella sede di cui sono titolari.

« La condizione degli insegnanti sfollati non si differenzia da quella di tutto il personale statale che si trovò nelle medesime circostanze e per il quale non sono state adottate provvidenze particolari.

« La concessione agli insegnanti elementari di ruolo profughi dalla Venezia Giulia, dalla provincia di Zara, dalle Colonie, dalle Isole Italiane dell'Egeo — che per le note contingenze politiche non possano rientrare nelle loro sedi di origine — di essere considerati trasferiti per servizio nel territorio nazionale e con diritto al rimborso delle spese di trasferimento qualora questo sia dipendente da ordine dell'Amministrazione scolastica ha un carattere speciale non suscettibile di riferimenti.

« Il rimborso delle spese di trasferimento, qualora questo sia dipendente da ordine dell'Amministrazione scolastica, ha un carattere speciale non suscettibile di riferimenti.

« Il rimborso delle spese di trasferimento fu concesso al personale che si trasferì in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale prestava servizio; e ciò a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 2 dicembre 1942, n. 1498, concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche, ma la condizione ivi prevista non sussiste per i maestri sfollati di cui alla interrogazione in oggetto, come non sussiste la causa di forza maggiore che impedisce il loro ritorno in sede come nel caso dei maestri della Venezia Giulia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

TAVIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per conoscere se — dato che le pensioni delle donne non arrivano quasi mai a beneficiare per intero dell'aumento del 150 per cento sulle prime 12.000 lire in quanto non raggiungono tale somma — non ritengano necessario concedere in questo caso un assegno temporaneo e scalare sino a conseguire la somma globale di lire 25.000 ».

RISPOSTA. — « La questione che forma oggetto dell'interrogazione, in quanto si riferisce alle pensioni a carico dello Stato alle quali è stato apportato l'aumento predetto dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, non rientra nella competenza di questo Ministero, che di conseguenza — sebbene interrogato — non può dare alcuna risposta in proposito.

« La risposta, pertanto, sarà data dall'Amministrazione del tesoro nella cui sfera d'azione rientra la questione in esame ».

Il Ministro

D'ARAGONA.

RISPOSTA. — « Questo Ministero, per quanto di propria competenza, non ritiene di poter aderire alla proposta contenuta nella interrogazione.

« A prescindere da considerazioni di ordine finanziario, va osservato che la vigente legislazione italiana non comprende disposizioni che sanciscano una diversità di trattamento, ai fini della quiescenza, fra i titolari di pensione, a seconda che essi siano uomini o donne.

« Com'è noto, l'ammontare delle pensioni o delle indennità liquidate è normalmente in funzione di due soli elementi: la durata del servizio e l'entità dello stipendio percepito nell'ultimo triennio.

« Ciò stante, qualora trattasi di donne titolari di pensioni dirette, la loro situazione non si differenzia affatto, a parità di condizioni, da quella di tutti gli altri personali dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.

« Se poi trattasi di donne titolari di pensioni di reversibilità, occorre tener presente che gli aumenti concessi dal Governo nell'anno 1945 a favore dei pensionati (decreti legislativi luogotenenziali 30 gennaio 1945, n. 41, 13 marzo 1945, n. 116 e 21 novembre 1945, n. 722), hanno in media quadruplicate le pensioni in godimento nel 1943.

« E poiché l'importo medio annuo delle pensioni di reversibilità nel suddetto anno poteva calcolarsi all'incirca in 4000 lire per ogni

singolo beneficiario, può affermarsi che posteriormente al 1° ottobre 1945, a seguito dell'applicazione del citato decreto n. 722, tale importo medio si è elevato a circa 16.000 lire annue.

« Pertanto, le pensioni di che trattasi, appunto per il loro ammontare, beneficiano integralmente della massima percentuale di aumento (150 per cento sulle prime lire 12.000) di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 25 ottobre 1946, n. 263, e su di esse solo in minima parte viene applicata l'altra percentuale del 70 per cento che, viceversa, influisce notevolmente sulla massa delle pensioni dirette.

« Sotto tale profilo la situazione dei titolari di pensioni di reversibilità di modesto importo appare indubbiamente più favorevole di quella di tutti gli altri titolari di pensioni:

« È da tener presente, infine, che i titolari di pensioni di reversibilità, a prescindere dall'importo della pensione in godimento e dall'età (criterio discriminatore quest'ultimo che, viceversa, sussiste per i titolari di pensioni dirette) fruiscono di un assegno di caroviveri eguale per tutti e che — come è noto — ai sensi del decreto legislativo, luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429, è stato elevato a lire 20.400 annue ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

TEGA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere in base a quale disposizione ed emanata da chi e quando, gli agenti di pubblica sicurezza pretendono di essere incaricati ed autorizzati a presenziare alle private riunioni ed assemblee della Camera di lavoro, sindacati ed anche partiti politici, ed a fare opera di pressione e di spionaggio presso gli impiegati degli organismi suddetti ».

RISPOSTA. — « Nessun incarico è stato mai dato ad elementi della polizia di presenziare a private riunioni ed assemblee di Camere del lavoro, di sindacati o di partiti politici e tanto meno di esercitare pressioni o attività informativa presso gli impiegati di dette organizzazioni.

« A questo Ministero non risultano d'altra parte casi del genere verificatisi per iniziativa di organi dipendenti; e soltanto il Prefetto di Bologna ha riferito essergli risultato che qualcuno degli agenti addetti al servizio di vigilanza che, da tempo, viene prestato — su richiesta dei dirigenti l'organizzazione — presso l'edificio ove ha sede la Ca-

mera del lavoro, entrato in dimestichezza con il personale addetto, ha approfittato di ciò per entrare, qualche volta, per curiosità personale, nell'aula delle adunanze.

« Detti agenti sono stati perciò diffidati ad esercitare la vigilanza solo all'esterno dell'edificio, onde evitare equivoci sul loro comportamento ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
CORSI.

TEGA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se sia a loro conoscenza che il Consorzio canapa ha provveduto all'acquisto per la provincia di Bologna di seme canapa assolutamente non idoneo alla medesima zona ed allo scopo di fare la concorrenza al Consorzio della cooperativa, che ha il seme effettivamente idoneo alla zona, tenta vendere il predetto seme a lire 100 di meno di quanto gli costa arrecando al Consorzio un danno di qualche milione ».

RISPOSTA. — « Rientra nei compiti istituzionali del Consorzio nazionale canapa, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, l'approvvigionamento del seme di canapa, per le necessità della canapicoltura.

« L'ammasso del seme, la cui funzione rientra nella normale prassi del Consorzio, ha presentato quest'anno notevoli difficoltà a causa della scarsa produzione, della forte richiesta e della intensa attività speculativa dei commercianti.

« Conseguentemente si è verificato un ingiustificato rialzo del prezzo del tutto inadeguato al costo di produzione.

« Talune cooperative agricole del bolognese, in contrasto con le vigenti disposizioni di ammasso, nel probabile intento di assicurare il rifornimento, degli agricoltori nella eventualità di un deficiente approvvigionamento, hanno acquistato, a prezzo non controllato, alcune partite di seme carmagnolese e nostrano, rivendendolo poi al prezzo di lire 27-28.000 il quintale, provocando così sul mercato un notevole panico con conseguente rialzo dei prezzi, e l'arresto dei conferimenti.

« Il Consorzio nazionale canapa, che ha ammassato circa 4000 quintali di seme, per frenare la corsa al rialzo, nell'interesse dei canapicoltori, ha messo a disposizione dei produttori il prodotto ammassato al prezzo di lire 20.000 il quintale, ottenendo così la caduta del prezzo sul mercato libero da lire

30.000 a lire 22-23.000, con notevole beneficio del buon esito dell'ammasso.

« Non è il caso, quindi, di parlare di concorrenza, bensì di azione calmieratrice, che rientra nei compiti istituzionali del Consorzio nazionale canapa, a difesa degli interessi dei canapicoltori.

« Per quanto concerne l'idoneità o meno del seme che sarà messo a disposizione dei produttori, il Consorzio nazionale canapa ha fatto presente che tale idoneità, dal punto di vista tecnico e genetico, non può essere giudicata preventivamente, in quanto essa è in relazione alla provenienza, genuinità, purezza, germinabilità e al grado di energia germinativa; caratteristiche queste che si estrinsecano nel tempo e che possono essere determinate solamente nel periodo che precede la semina.

« Tuttavia il Consorzio nazionale canapa ha assicurato che la quasi totalità delle partite di seme acquistate hanno già dato, alle prime prove di laboratorio, ottimi risultati e che, comunque, prima di essere poste a disposizione dei canapicoltori, saranno oculatamente selezionate ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

TEGA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se e quando intendano provvedere alla regolarizzazione dell'amministrazione del Consorzio canapa, dopo che in una riunione di lavoratori, di coltivatori diretti e di agrari, convocata dal Vice Commissario del Consorzio stesso per il 31 ottobre 1946, in Bologna, tutti quanti i rappresentanti delle varie categorie delle quattro provincie canapicole, si sono manifestati nettamente contrari all'attuale indirizzo del Consorzio canapa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già dato il suo assenso di massima, in data 12 novembre 1946, allo schema di provvedimento predisposto dal Ministero dell'agricoltura e foreste, concernente la soppressione del Consorzio nazionale canapa e l'istituzione del Consorzio nazionale produttori canapa ».

Il Ministro dell'industria e commercio
MORANDI.

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento che prevede la soppressione del Consorzio nazionale canapa e l'istituzione di un Consorzio nazionale produttori canapa è stato definitivamente elaborato a seguito di riunione

tenuta con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

« Detto schema sarà prossimamente sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Perché renda noto se egli non ritiene necessario e doveroso dare istruzioni all'Alto Commissario per l'alimentazione perché autorizzi la inclusione anche di generi razionati nei pacchi che vengono inviati dai familiari ai reduci, partigiani e deportati ricoverati, per iniziativa del « Dono Svizzero », nei Tubercolosi di Arosa (Svizzera) ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del commercio con l'estero chiese in data 6 giugno 1946, a quest'Alto Commissariato il parere in merito alla domanda inoltrata dall'E.N.D.S.I. per l'invio in Svizzera di pacchi dono contenenti generi alimentari, del peso lordo di due chilogrammi, destinati a connazionali ricoverati nel Sanatorio svizzero di Arosa e spediti dai loro congiunti.

« Tali pacchi, secondo i preventivi accordi presi dall'E.N.D.S.I. con la dogana di Chiasso, non avrebbero dovuto contenere alimenti a base di carne (salsicce, salame, ecc.) né riso o farina; ma generi pronti all'uso immediato.

« L'Alto Commissariato in data 10 giugno, in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente richiedente, espresse al Ministero del commercio estero parere favorevole all'accoglimento della domanda inoltrata.

« In proposito, tenuto presente che la composizione dei pacchi, così come è stata concordata dall'E.N.D.S.I. lascia la possibilità ai congiunti di includervi numerosi prodotti di pronto uso che il commercio distribuisce liberamente e che sono particolarmente adatti al consumo di degenti in un sanatorio (biscotti, dolciumi, frutta secca, ecc.) quest'Alto Commissariato ritiene di non poter esprimere parere favorevole all'inclusione anche di generi razionati nei pacchi suindicati ».

L'Alto Commissario, ad interim,
per l'alimentazione

ALDISIÒ.

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritiene necessario e doveroso:

1°) disporre che i famigliari dei deportati reduci e partigiani, gravemente colpiti

da tubercolosi e ricoverati, per iniziativa del « Dono Svizzero » nei Sanatori di Arosa (Svizzera) possano ottenere mensilmente al cambio ufficiale poche decine di franchi svizzeri da inviare agli ammalati per le loro piccole spese complementari, cui comprensibilmente non può sopperire l'Ente di assistenza che li ospita;

2°) confermare di essere favorevole a concedere al Ministero dell'assistenza post-bellica uno stanziamento straordinario in franchi svizzeri destinati a finanziare l'invio di modesti doni che diano a quei nostri concittadini infelicissimi la sensazione concreta dell'affettuosa solidarietà del popolo italiano ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si esprime senz'altro parere favorevole per quanto concerne la concessione di franchi svizzeri da cedere a pagamento, al cambio ufficiale, alle famiglie dei degenti nei Sanatori di Arosa (Svizzera), limitando però la concessione a non più di 10 franchi svizzeri al mese per ogni degente.

« Per quanto concerne il secondo punto della interrogazione si esprime parere contrario all'accoglimento della proposta, attesa l'impellente necessità di risparmiare quanto più possibile valuta pregiata ed anche perché la manifestazione di solidarietà consistente nell'invio di modesti doni si rende egualmente possibile e meno costosa coll'approntare in Italia i doni e spedirli agli interessati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — Perché espongano i motivi che li determinarono ad ordinare al Prefetto di Perugia la revoca di un decreto col quale veniva stabilito l'obbligo della consegna del bestiame bovino da parte di tutti coloro che non avevano ancora per intero conferite le quote vincolate con i decreti emanati dal 1940 al 1946, nonostante sia ben noto essere, i renitenti, prevalentemente ex gerarchi fascisti, quali il già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giunta, il già console della milizia, Battaglia, il già segretario del fascio, marchese Pucci, ecc.; e benché detto decreto obbligatoriamente revocato, si proponesse di assicurare un modesto rifornimento alimentare alle popolazioni della provincia, colpendo

all'origine il mercato nero contro il quale, a parole, il Ministero dell'interno e l'Alto Commissario tanto combattono ».

RISPOSTA. — « L'intervento di questo Ministero per la revoca del decreto 4 ottobre 1946 del Prefetto di Perugia relativo all'obbligo della consegna del bestiame bovino non conferito negli anni dal 1940 al 1946, è stato determinato da analoga richiesta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione il quale aveva posto in rilievo i motivi di illegittimità che inficiavano la validità di detto decreto, e per la illustrazione dei quali si fa riferimento alla risposta in merito di competenza dello stesso Alto Commissariato.

« Il Prefetto di Perugia ha adottato perciò nuovo decreto in data 7 gennaio corrente, col quale ha potuto egualmente statuire sulla materia dei recuperi di cui trattasi, riformando però la forma del precedente decreto nella parte viziata di nullità, cioè riportando le operazioni di ricupero entro i limiti afferenti al periodo 8 settembre 1945-26 giugno 1946, per quanto riguarda gli obblighi da perseguire ed al termine del 31 gennaio 1947 per quanto riguarda l'esecuzione, consentiti dalle vigenti disposizioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

RISPOSTA. — « Con provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 26 giugno 1946, furono aboliti i vincoli di conferimento sul bestiame bovino.

« In seguito ai quesiti di alcune Sepral, fu data facoltà ai Prefetti Presidenti di far conferire entro il 30 settembre 1946 le quote maturate dall'8 settembre 1945 al 26 giugno 1946, e non consegnate.

« Detto termine del 30 settembre fu prorogato per le provincie che ne fecero richiesta, al 30 novembre 1946.

« Contrariamente alle disposizioni impartite, la Sepral di Perugia adottò un provvedimento di emergenza diretto a ricuperare le quote di bestiame non conferite risalendo dall'inizio dell'applicazione della disciplina ossia al 1940, sollevando proteste da parte degli agricoltori, i quali sia direttamente che a mezzo della Confida, fecero presente a questo Alto Commissariato la inopportunità del provvedimento stesso.

« Successivamente venne interessato il Ministero dell'interno, il quale intervenne presso il Prefetto di Perugia per confermare la ne-

cessità di abolire i vincoli sul bestiame da macello.

« In seguito a ciò il Prefetto di Perugia con decreto n. 75 del 7 gennaio 1947 stabilì che dovevano essere recuperate, entro il 31 gennaio 1947 le quote maturate dall'8 settembre 1945 al 26 giugno 1946 e non conferite ».

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI.

TERRACINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando egli intenda dare finalmente definitiva sistemazione agli Istituti di insegnamento artistico e musicale con la fissazione dei nuovi organici e con la revisione delle nomine senza concorso, annullate per effetto del decreto 15 febbraio 1945, n. 139, tenendo presente la legittima aspirazione di tutti coloro che, dalla abusiva estensione della facoltà di nomina senza concorso e dalla loro non appartenenza al partito fascista, furono impediti di cimentarsi in regolari concorsi. Perché assicuri che in nessun modo si intende di eludere, attraverso a pseudo-interpretazioni o a dutili adattamenti, il preciso disposto e l'inequivocabile intendimento di detto decreto. Ed infine perché confermi nella loro giustificata attesa di una definitiva sistemazione coloro che, per effetto del suddetto decreto si sono trovati in una posizione di incertezza amministrativa, nociva ad essi ed al buon funzionamento dell'insegnamento ».

RISPOSTA. — « È imminente la pubblicazione di uno schema di provvedimento che, modificando il decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 133, prevede la revisione delle singole posizioni degli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica e musicale la cui nomina sia stata annullata per effetto del decreto stesso.

« Quanto ai nuovi organici dei predetti istituti, ogni definitiva decisione viene rimandata a dopo l'applicazione del cennato provvedimento.

« È, infine, intendimento di questo Ministero che i posti che risulteranno vacanti dopo la cennata revisione e dopo la sistemazione dei menzionati organici, siano messi a pubblico concorso. Questo, infatti, può dare, nell'interesse della scuola e dell'arte, l'affidamento di poter scegliere, mediante un vaglio rigoroso, gli elementi più idonei e preparati ».

Il Ministro
GONELLA.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Perché dica se è vero che, in occasione del recente viaggio negli Abruzzi del Capo provvisorio dello Stato — attorno al quale, con schietto e commovente impulso di confidente simpatia, si sono strette quelle popolazioni, in spettacolo di ordinata concordia — egli abbia ordinato che si vietasse a tutti i partiti ed a tutte le associazioni di recare in pubblico le proprie bandiere; e, se vero — come indubitabilmente risulta al richiedente per diretta informazione — perché si giustifichi dall'aver così gravemente offeso in uno i diritti di associazione e di espressione organizzata del pensiero politico, ponendo in moto contro la libertà dei cittadini quel potere di polizia di cui tanto parsimoniosamente si avvale contro i nemici della stessa libertà ».

RISPOSTA. — « In occasione della preannunziata visita del Capo dello Stato, il Prefetto di Chieti indisse una riunione dei Segretari provinciali dei partiti per comunicare il programma della visita stessa e per avere la loro collaborazione nelle manifestazioni da tributare al Presidente della Repubblica.

« In tale riunione, i dirigenti di vari partiti esternarono il desiderio che le proprie rappresentanze intervenissero alle manifestazioni con i propri vessili. Il Prefetto ebbe invece a prospettare l'opportunità che in piazza si dovessero portare ed esporre soltanto le bandiere nazionali e quelle delle Associazioni combattentistiche, e ciò affinché la manifestazione assumesse carattere di popolo in concordia di spiriti.

« A tale convincimento il Prefetto era stato indotto soprattutto da preoccupazioni di ordine pubblico in relazione, particolarmente, a discordi propositi manifestati da rappresentanti di qualche partito e che al Prefetto risultavano.

« Lo stesso Prefetto concluse però la riunione insistendo sul proprio punto di vista e comunicando agli intervenuti che avrebbe chiesto istruzioni al riguardo al Ministero dell'interno.

« Egli riferì, infatti, in merito a questo Ministero, che non ebbe motivo di dare disposizioni in contrario ».

Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
CORSI.

TERRANOVA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno provvedere, nelle borgate e nelle frazioni di comuni non ancora

elevate a comuni autonomi, all'istituzione di un ufficio anagrafico, conforme alle prescrizioni del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2133, assieme ai separati Uffici di stato civile, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1921, n. 1238. L'istituzione di codesti uffici anagrafici ispirati ad un criterio più largamente decentrativo, corrisponde ai voti insistentemente espressi dalle popolazioni delle borgate e frazioni, le quali così vedono realizzata la speranza di poter fruire dei servizi inerenti all'anagrafe, senza quello sperpero di tempo, quello sciupio di denaro, e quella fatica materiale cui oggi soggiace l'uso di tali servizi ».

RISPOSTA. — « A differenza di quanto dispone l'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, circa l'istituzione di uffici separati di stato civile nelle borgate o frazioni non elevate a comuni autonomi, il regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2133, recante norme per la formazione e la tenuta del registro di popolazione, non prevede la istituzione di sezioni speciali o staccate di detto registro.

« Pertanto, allo stato attuale della legislazione, non è possibile aderire alla proposta di provvedere alla istituzione di un ufficio anagrafico in dette borgate o frazioni.

« Risulta peraltro che l'Istituto centrale di statistica ha già elaborato il nuovo regolamento per la tenuta del registro di popolazione, il quale prevede una disposizione che darà facoltà ai comuni d'istituire anagrafi sezionali, dove esistono uffici di stato civile distaccati.

« Per la istituzione di questi ultimi, la competenza è, come è noto, del Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede caso per caso, valutando l'opportunità del provvedimento in relazione alla lontananza delle borgate o frazioni dal capoluogo, della mancanza di facili comunicazioni, dal movimento demografico e dal concorso di altre gravi circostanze, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e tenuto conto dei voti espressi dalle popolazioni interessate ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*

CORSI.

RISPOSTA. — « Per l'istituzione di separati uffici di stato civile questo Ministero decide caso per caso e valuta l'opportunità del provvedimento desumendola dalla lontananza della borgata o frazione di comune dal capoluogo, nonché dalla mancanza di facili comu-

nicazioni, dal movimento demografico e dal concorso di altre gravi circostanze.

« Tali condizioni sono richieste dall'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile; e, qualora se ne accerti la sussistenza, i voti espressi dalle popolazioni delle borgate e frazioni di comuni, vengono senz'altro appagati.

« Non si ritiene giustificata una innovazione delle norme succitate nel senso di istituire in ogni frazione di comune un ufficio distaccato di stato civile, prescindendo dalla valutazione da farsi necessariamente caso per caso circa la convenienza e l'opportunità del provvedimento ».

Il Ministro di grazia e giustizia.

GULLO.

TERRANOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga opportuno di prendere in esame la situazione della scuola sussidiata e dei suoi insegnanti, dei quali la circolare del Ministero della pubblica istruzione diramata col n. 6489/84 il 15 giugno 1946, relativa alla formazione delle graduatorie per gli incarichi provvisori dei maestri elementari, non fa alcuna menzione. Poiché è noto che le scuole sussidiate recano un valido contributo all'insegnamento elementare, e che gli insegnanti sussidiati svolgono la loro opera con grande sacrificio in centri rurali spesso remoti e privi di ogni conforto, non si comprende perché tale categoria di lavoratori tenaci e silenziosi sia tuttora retribuita con emolumenti che appaiono veramente irrisori se raffrontati alle dure condizioni in cui il loro lavoro si svolge, e sia privata del riconoscimento del servizio prestato, ai fini dei concorsi e della concessione di incarichi provvisori nelle scuole elementari di Stato.

« Si attendono, pertanto, dal Ministro provvedimenti intesi a portare su di un piano di maggiore dignità gli interessi dei maestri sussidiati, consentono che ad essi siano estesi i benefici di cui godono gli altri insegnanti elementari, fra i quali, appunto, il riconoscimento del servizio prestato, per ogni utile fine di carriera, e l'adeguamento del modestissimo emolumento percepito alle attuali esigenze ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento economico degli insegnanti delle scuole sussidiate e della valutazione del servizio da essi prestato è stata già posta allo studio dal Ministero della pubblica istruzione, per quei provvedimenti che sarà possibile adottare

onde venire incontro alle condizioni della predetta benemerita categoria,

« Si dà precisa assicurazione all'onorevole interrogante che in tale sede verranno tenute presenti le sue proposte ed osservazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

TERRANOVA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se — dopo la mozione del Comitato direttivo della Confederazione generale italiana del lavoro, che mette in rilievo come i più larghi strati del popolo siano convinti dell'importanza della ricerca scientifica — non sia stato vagliato l'urgente bisogno di stanziare un congruo fondo, da destinarsi ai laboratori universitari, e di rivolgere ai ricercatori l'incoraggiamento solidale del Governo, per dimostrare loro che la Nazione li segue ed è compresa della ideale portata e della pratica necessità del loro lavoro ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero assicura che per quanto di propria competenza e in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio, i problemi e le finalità di cui all'interrogazione sono state per il passato, e maggiormente lo saranno per l'avvenire, sempre considerate con l'importanza che meritano nei riguardi della vita culturale ed economica del Paese.

« Riguardo ai mezzi finanziari, si fa anzitutto presente che nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio è stanziata al capitolo 114, la somma di lire 2.350.000 per le spese di incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti o privati, al migliore assetto degli Istituti scientifici e degli Istituti di istruzione superiore agraria e veterinaria.

« Oltre a tale stanziamento, la cui destinazione agli scopi particolari di cui sopra è stabilita dall'articolo 117 del Regio decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102 e dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, questo Ministero ha aderito nella presente gestione anche alla concessione a favore delle Università, degli Osservatori astronomici, degli Istituti scientifici speciali e delle scuole di ostetricia, di un contributo straordinario dello Stato di lire 300.000.000 autorizzato con Regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 536, e già stanziato in bilancio, nonché all'assegnazione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 500.280.000 ed

alla quintuplicazione dei contributi ordinari attualmente a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti medesimi.

« Questi ultimi contributi, come sopra aumentati, possono essere destinati anche ad una migliore attrezzatura dei laboratori universitari e quindi ad un maggiore incoraggiamento delle ricerche scientifiche, che possono altresì ricevere un valido aiuto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, a favore del quale è stanziato nel bilancio di questo Ministero un contributo di lire 150.000.000 e la cui opera è coordinata anche con quella degli Istituti scientifici universitari ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

TESSITORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere i motivi per i quali i direttori didattici, muniti di titolo, incaricati da qualche anno, specialmente reduci e partigiani, non vengono sistemati in ruolo con concorsi speciali per titoli e colloquio; mentre per i direttori delle scuole rurali viene applicato il disposto dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1943, n. 520 che contempla la sistemazione, previo colloquio-esame, anche per gli incaricati da 5 anni, privi di diploma. Il numero di tali funzionari è limitatissimo e sembra sia doveroso sistemarli, dopo la dimostrazione di lodevole servizio prestato ».

RISPOSTA. — « Non esiste alcuna disposizione di legge che autorizzi il bando di concorsi speciali a posti di direttore didattico governativo per coloro che abbiano avuto l'incarico negli ultimi anni: né sembra opportuno promuovere ora tale disposizione, data l'imminenza del bando dell'ordinario concorso direttivo aperto a tutti i maestri aventi i necessari titoli e requisiti, ai quali appunto sarà riservato il 50 per cento dei posti vacanti.

« Quanto al concorso già previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1943, n. 520, questo Ministero, proprio per non creare in favore di determinate categorie un trattamento di privilegio, è venuto nella determinazione di prendere l'iniziativa per l'abrogazione dell'articolo stesso e all'uopo ha predisposto uno schema di provvedimento, che è in corso di esame presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro ».

Il Ministro
GONELLA.

TOGLIATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se risulti che corrispondano a verità le dichiarazioni del nuovo Ambasciatore in Italia degli Stati Uniti, signor James C. Dunn, secondo le quali si porrebbe di dare il suo appoggio, in Italia, a un partito politico determinato e a una particolare tendenza di questo partito e del movimento sindacale italiano. Qualora queste dichiarazioni siano state veramente fatte, desidera sapere se non ritenga necessario, a tutela della indipendenza e della dignità del popolo italiano e dello Stato italiano, far conoscere al Governo degli Stati Uniti che è assolutamente inammissibile che un ambasciatore dichiararsi in modo così spudorato di volersi immisciare negli affari interni del nostro Paese, il quale, se è vero che ha bisogno di aiuti internazionali ed è profondamente riconoscente ai popoli che hanno distrutto militarmente la tirannide fascista, non è però una colonia degli Stati Uniti né di alcun'altra grande potenza e non ha intenzione di diventarla mai ».

RISPOSTA. — « In risposta alla sua interrogazione del 29 dicembre concernente le dichiarazioni attribuite dal giornale *Rome Daily American* del giorno sabato 28 dicembre ultimo scorso all'Ambasciatore in Italia degli Stati Uniti signor James C. Dunn, ho il piacere di confermarle che lo *State Department* ha categoricamente smentito che l'Ambasciatore signor Dunn abbia pronunciato il 14 dicembre a New York le parole da lei incriminate come lesive della dignità e della indipendenza del nostro popolo.

« Risulta che le parole: « Noi metteremo all'avanguardia delle nostre attività, per l'anno venturo, la necessità urgente di fornire tutta la possibile assistenza morale e materiale ai gruppi del Partito Socialista Italiano e del movimento sindacale italiano militanti contro il totalitarismo ed in favore della democrazia », che hanno motivato la sua interrogazione, sono state pronunciate dal signor Luigi Antonini, presidente del Consiglio Italo-Americano del lavoro ed attribuite erroneamente all'Ambasciatore signor James C. Dunn ».

Il Ministro
NENNI.

TONELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia vera la notizia secondo la quale il Prefetto di Padova si sarebbe permesso di chiamare il distributore del giornale

satirico *Don Basilio* e di diffidarlo a metterlo in distribuzione senza la preventiva autorizzazione della Prefettura di Padova. E per conoscere, in caso affermativo, in base a quali leggi il Prefetto si sia permesso di prendere una iniziativa che annulla praticamente la libertà di stampa ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che il Prefetto di Padova abbia diffidato il distributore del settimanale satirico *Don Basilio* a metterlo in distribuzione senza la preventiva autorizzazione della Prefettura. È vero soltanto che, essendo stato riferito, da parte di una commissione del clero locale, che il primo numero era stato sequestrato a Roma, e che in ogni caso si sarebbe fatto localmente di tutto per impedire la diffusione del numero successivo, il Prefetto volle da un lato sincerarsi dell'attendibilità della notizia datagli, telegrafando all'uopo al Prefetto di Roma, e d'altro lato ritenne necessario predisporre opportune misure di vigilanza in rapporto alla minaccia fatta dalla suddetta commissione. In relazione a ciò invitò il distributore a tenere informata la Prefettura dell'arrivo a Padova del secondo numero del settimanale.

« Avendo successivamente ottenuto dalla Prefettura di Roma risposta negativa sulla notizia del sequestro (è infatti vero soltanto che il Direttore del settimanale *Don Basilio* è stato denunciato al Procuratore della Repubblica per vilipendio della Religione), la vendita del secondo numero fu effettuata senza alcun ritardo e senza provocare incidenti ».

Il Sottosegretario di Stato
per l'interno
CORSI.

TONETTI, GHIDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno emanare provvedimenti che autorizzino la concessione d'un acconto a favore delle laboriose categorie dei contadini piccoli coltivatori e degli artigiani danneggiati nei loro attrezzi di lavoro dalle azioni belliche e dalle rappresaglie dei nazi-fascisti, per dar modo di contribuire alla ricostruzione del Paese, giusta l'indennizzo espresso dalle rispettive organizzazioni di categoria ».

RISPOSTA. — « È stato compilato, a cura del Sottosegretario, un decreto ministeriale col quale si concedono acconti alle piccole imprese partigiane, nonché ai braccianti agricoli, ai coltivatori diretti ed ai piccoli proprietari di fondi rustici, per rendere loro possi-

bile il riacquisto degli strumenti di lavoro distrutti da azioni belliche. Tale decreto è stato da tempo sottoposto al Ministero del tesoro per l'approvazione e la firma ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

CAVALLARI.

TRULLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ripristinare il testo del decreto-legge 22 novembre 1943, n. 79, non mai abrogato, ma solo decaduto per omessa convalida determinata da circostanze ed avvenimenti universalmente noti per i quali ebbe a verificarsi un caso di forza maggiore paralizzatrice dei poteri legiferanti dello Stato. Tale decreto contiene disposizioni relative ai concorsi ed agli scrutini, affinché i magistrati che partecipino ai medesimi per la promozione al grado superiore, qualora concorrano gravi impedimenti per effetto di avvenimenti bellici, possano ottenere di essere dispensati dalla osservanza del « periodo obbligatorio » dei lavori richiesti per la partecipazione al concorso od allo scrutinio anzidetto. L'invocato provvedimento è perfettamente analogo al trattamento riservato ai magistrati residenti in colonia od all'estero, i quali sono infatti ammessi — di ufficio — alle prove anzidette con dispensa della presentazione di qualsiasi lavoro giudiziario, salvo beninteso, il giudizio di merito riservato alla Commissione giudicatrice dei requisiti di capacità dei magistrati di cui sopra. Codesto trattamento si ravvisa tanto più opportuno, giusto e necessario estendere ai magistrati compresi nel novero dei reduci fiumani e giuliani, gravemente sinistrati e colpiti nella salute, negli averi e nella carriera, ed impossibilitati per effetto di eventi bellici a produrre i titoli richiesti con riferimento al brevissimo periodo di cui sopra, e spesso anche al periodo che abbraccia la parte migliore, più lunga ed importante della loro carriera, e perfino l'intera attività giudiziaria da essi svolta nel grado precedentemente raggiunto. In tali casi essi verrebbero a trovarsi — sol perché sinistrati di guerra, completamente sforniti di titoli, o sprovvisti di quelli relativi ad un periodo di tempo più o meno remoto, o addirittura ai primordi della loro carriera — in una condizione di enorme inferiorità morale rispetto a tutti gli altri concorrenti pur essendo valorosi magistrati. Imporre la esibizione di titoli capestro di tal fatta, sarebbe una vera ingiustizia onde si chiede se non sia opportuno disporre che i magistrati, che nel concorso in atto abbiano

dovuto subire o siano esposti a subire incolpevolmente un così duro trattamento di sfavore, incompatibile con elementari criteri di equità, di eguaglianza e di giustizia, siano autorizzati al ritiro di siffatti titoli o dispensati dalla esibizione dei medesimi ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo del Governo illegittimo 22 novembre 1943, n. 791, che estendeva a tutti i magistrati, i quali per cause dipendenti dallo stato di guerra, venissero a trovarsi in situazione analoga a quella dei magistrati appartenenti a reparti dislocati fuori dello Stato o residenti all'estero, in Libia, nell'Egeo o in Africa Orientale, le provvidenze dell'ammissione di ufficio ai concorsi per i gradi 4° e 5° e della dispensa dalla presentazione dei titoli, concesse dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1942, n. 1342, non può essere convalidato, perché il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sulla inefficacia degli atti del Governo illegittimo, non consente la convalida dei provvedimenti legislativi emessi da tale Governo.

« Occorrerebbe pertanto emanare un nuovo provvedimento legislativo, avente il medesimo contenuto del decreto legislativo 22 novembre 1943 suddetto.

« Non sembra, peraltro, che ne ricorra la necessità neanche nel caso prospettato dei magistrati reduci dalla Venezia Giulia o di Fiume.

« Invero, per quanto riguarda la ammissione di ufficio, essa è necessaria solo quando il magistrato si trovi nella impossibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso, il che non pare si verifichi nella fattispecie segnalata.

« Per quanto poi concerne la dispensa dal periodo obbligatorio, si fa rilevare che il Ministero ha accordato il cambiamento del periodo, previsto dall'articolo 158, terzo comma, dell'ordinamento, anche nel caso di un magistrato che durante tale periodo prestava servizio in un ufficio giudiziario di Fiume, e non ha potuto perciò esibire i lavori. Pertanto, una volta fermata tale ampia interpretazione delle attuali norme in proposito, si rende superflua la loro modificazione nel senso richiesto.

« Infine, la dispensa dal produrre qualunque titolo non appare necessaria, in quanto non risulta che vi siano magistrati, partecipanti ai concorsi suindicati, i quali si trovino in condizione di non poter presentare alcun lavoro giudiziario.

« D'altra parte, l'essere giudicati senza la produzione di alcun titolo, anziché migliorare

la posizione dei magistrati in questione, la renderebbe deteriore; mentre la eventuale semplicità dei lavori esibiti, che fossero stati redatti nei primi anni della carriera, sarà, come da presumere, opportunamente valutata dalle Commissioni, le quali, attraverso gli atti del concorso, sono a conoscenza della posizione personale di ciascun concorrente ».

Il Ministro
GULLO.

TURCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sul deplorabile ritardo dei lavori, già riconosciuti di urgenza per l'igiene e la sanità delle popolazioni dei comuni di Cirò, Crucoli, Melissa, Carfizzi, San Nicola dell'Alto, Pallagorio, Casabona, Belvedere Spinello e Verzino (Catanzaro) consorziati per l'acquedotto del Lese, e sull'abbandono e deterioramento del gruppo dei lavori già eseguiti ».

RISPOSTA. — « Con decreto 26 novembre 1946, n. 2494, in corso di registrazione alla Corte dei conti, questo Ministero ha approvato un primo stralcio di lavori del secondo lotto finanziandoli con i fondi disponibili impegnati nel 1942 e non erogati perché i lavori non poterono eseguirsi per effetto dei noti avvenimenti bellici e politici.

« Successivi stralci saranno finanziati con i fondi sulla disoccupazione ed a tal uopo il Consorzio dovrà rivolgersi al Provveditore regionale alle opere pubbliche di Catanzaro ».

Il Ministro
ROMITA.

TURCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intende, a sollievo delle enormi difficoltà delle comunicazioni, che intralciano ogni ripresa agraria, commerciale ed industriale nelle fertili e popolate zone di Locri, Palmi e Gioia Tauro, disporre i mezzi necessari alla troppo ritardata congiunzione dei due tronchi ferroviari di Gioiosa-Mammola e Cinquefrondi-Gioia Tauro ».

RISPOSTA. — « Il congiungimento delle due ferrovie Gioia Tauro-Cinquefrondi e Gioiosa-Mammola, mediante la costruzione del tronco intermedio Mammola-Cinquefrondi, non venne previsto dalla convenzione del 1926 relativa alla concessione della rete ferroviaria calabro-lucana, della quale le due cennate ferrovie fanno parte.

« Per l'esecuzione del detto tronco intermedio Mammola-Cinquefrondi, occorrerebbe

quindi emanare, dietro preventiva adesione del Tesoro, apposito provvedimento legislativo. Si provvede quindi ad interpellare in proposito il Ministero del tesoro, ma, data l'ingente spesa che richiederebbe l'esecuzione dell'opera, si ha ragione di ritenere che ben difficilmente potranno aversi a disposizione i fondi necessari dovendo essere questi concentrati, in primo luogo, nello sforzo finanziario per la ricostruzione delle ferrovie danneggiate dalla guerra.

« Mi riservo comunque di far seguito dopo conosciuti gli intendimenti del Ministero del tesoro ».

Il Ministro dei trasporti
FERRARI.

TURCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per reclamare provvedimenti di urgenza perché affluiscano nei luoghi di grande produzione di agrumi della riviera ionica (Locri, Carbonia, Roccella, Soverato, ecc.) carri ferroviari a sufficienza, per evitare che la merce, così preziosa per gli scambi internazionali, deperisca sul posto, con grave danno pubblico e privato ».

RISPOSTA. — « Per assicurare i trasporti di agrumi in partenza dalle stazioni della Calabria è stata istituita una tradotta giornaliera di 40 carri vuoti da Milano a Reggio Calabria.

« Tale tradotta, invero, non è sempre giunta regolarmente a destino, sia a causa delle attuali difficili condizioni di circolazione, sia perché una volta fu trattenuta dalle autorità alleate per carico loro merci e due volte dalla Sezione di Bologna per carico di grano e pasta destinata a Napoli.

« Però dal primo a tutto il 17 corrente furono inviati alla Sezione di Reggio Calabria anche i seguenti sussidi:

giorno 1, 45 carri chiusi da Roma; giorno 4, 40 carri chiusi da Roma; giorno 4, 40 carri chiusi da Milano; giorno 8, 40 carri chiusi da Milano; giorno 10, 90 carri chiusi da Roma; giorno 13, 40 carri chiusi da Roma; giorno 15, 40 carri chiusi da Milano; giorno 17, 40 carri chiusi da Bari; giorno 17, 40 carri chiusi da Milano; oltre ad un certo quantitativo di carri alte sponde, che, occorrendo, possono essere anche utilizzati per gli agrumi nell'interno del Compartimento.

« Le ferrovie seguono costantemente la situazione e adottano tutti i provvedimenti possibili, tenuto conto dell'attuale difficilissimo

momento che attraversano, sia nei riguardi della circolazione, sia rispetto alla forte mancanza di carri ».

Il Ministro
FERRARI.

VARVARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della guerra.* — « Per conoscere: »

1°) se non ritengano opportuno provvedere alla modifica dell'articolo 9 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1924, n. 131, contenente « aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato », laddove vengono sancite norme che creano un'ingiusta situazione d'inferiorità ai funzionari ed impiegati statali aventi diritto alla qualifica di combattente per servizio militare prestato dopo l'assunzione all'impiego civile. Infatti, stando alla disposizione del citato articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti viene computato in aumento al servizio civile, ai fini dell'anzianità minima richiesta per la partecipazione ai concorsi ed alle graduatorie di merito per il conferimento dei posti di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati, soltanto per coloro che tale servizio abbiano prestato anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, mentre non viene computato per coloro che tale servizio abbiano prestato successivamente all'assunzione nell'impiego. Per conseguenza un uguale servizio reso nei reparti combattenti produce effetti favorevoli per il cittadino non ancora impiegato, mentre non li produce per colui che era già impiegato al momento della prestazione;

2°) se nell'attesa della logica e necessaria modifica sopraddetta, non credano di emanare le opportune disposizioni affinché ai concorsi e scrutini per promozione di gradi di primo segretario, primo ragioniere ed equiparati nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, già banditi ed in via di svolgimento, vengano ammessi con riserva anche quei funzionari che vi avrebbero diritto in base all'emittenda modifica ».

RISPOSTA. — « Il computo del servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti, ai fini dell'anzianità richiesta per le promozioni in argomento, è fondato, secondo il vigente ordinamento, sulla « equiparazione » del servizio medesimo al servizio civile reso negli orga-

nici delle amministrazioni statali. Laddove, se si ammettesse invece il computo del servizio prestato nei reparti combattenti, in aggiunta a quello di ruolo, anche se posteriore alla nomina nel ruolo stesso, si avrebbe non più una equiparazione dei servizi in questione, sibbene una duplice valutazione dello stesso periodo di servizio, deformandosi così lo spirito delle disposizioni suaccennate ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
CAPPA.

VINCIGUERRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga giusta ed indifferibile la parificazione a tutti gli effetti dei cantonieri delle strade statali ai cantonieri delle Ferrovie dello Stato, specialmente per quanto riguarda i casi di malattie. Infatti, nei casi di assenza per malattia, agli agenti delle Ferrovie dello Stato, in base all'articolo 157 del regolamento sul personale, è corrisposta per intero la paga fino al limite di 180 giorni. Ai cantonieri stradali, invece, pel disposto dell'articolo 50 del testo unico sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, in caso di assenza per malattia viene usato un ben diverso e peggiore trattamento: per i primi tre giorni sono senza paga: per i successivi 90 giorni percepiscono metà paga, e per i rimanenti periodi di malattia sono senza paga ».

RISPOSTA. — « In ordine a tale interrogazione è da notare preliminarmente che non è possibile operare un raffronto decisivo tra i salariati in oggetto ed i cantonieri delle Ferrovie dello Stato, in quanto si tratta di personali disciplinati da ordinamenti particolari e, quindi, sostanzialmente dissimili.

« Invero, mentre lo stato giuridico ed il trattamento economico dei cantonieri delle strade statali si ispirano alle norme vigenti per tutti, in genere, i salariati statali, per i cantonieri ferroviari, invece, spiegano efficacia criteri che si informano alle peculiari esigenze dell'Amministrazione ferroviaria e che, pertanto — come già accennato — si discostano, anche per la questione di cui trattasi, da quelli da tempo seguiti per la generalità dei salariati statali.

« E da porre in rilievo che, in altra sede, i cantonieri delle strade statali hanno invocato l'abolizione del sussidio di malattia e la concessione dell'interferita retribuzione per il primo mese di infermità accertata, di mezza retribuzione fino ad 8 mesi e della aspettativa fino a 2 anni di infermità.

« La questione in esame è di portata generale ed esclude, quindi, la possibilità di derogare alle norme vigenti in materia a favore della sola categoria dei cantonieri di cui trattasi. E inoltre, una questione assai complessa che, tra l'altro, comporta riflessi finanziari molto vasti, se si consideri che la concessione anzidetta — ove venisse accolta — andrebbe, ovviamente, estesa a tutti i salariati statali che, come è noto, ammontano a diverse decine di migliaia di unità.

« È da ricordare che le vigenti disposizioni in materia (articoli 49 e 50 del testo unico dei salariati statali, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni) assicurano alle categorie salariali dipendenti dall'Amministrazione statale il godimento — in caso di infermità — di un sussidio di malattia corrisposto dall'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) pari alla metà della paga (ed, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, alla metà dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari per le persone a carico — per un periodo non eccedente, nell'esercizio finanziario, 90 giornate lavorative, se trattasi di operai permanenti e 30 giornate se trattasi di operai temporanei.

« Eccezionalmente, quando si tratti di salariati aventi almeno 15 anni di servizio, detto sussidio di malattia può venir corrisposto per un ulteriore periodo di tempo che, insieme col precedente, non oltrepassi 200 e 60 giornate lavorative rispettivamente per gli operai permanenti e temporanei.

« Per le suesposte considerazioni questo Ministero ravvisa che l'iniziativa in parola non sia assecondabile ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

VISCHIONI. — *Al Ministro della guerra.*
— « Per conoscere se, in attesa che nuove leggi regolino in maniera più democratica e giusta la chiamata alle armi dei cittadini di leva, non sia possibile ripristinare le disposizioni di legge esistenti prima del fascismo, che stabilivano tre categorie di cittadini: la 1^a per quelli che dovevano compiere l'intera durata del servizio militare; la 2^a per i figli unici per i quali il servizio era limitato alla durata di sei mesi; la 3^a per i capi famiglia che erano esonerati dal servizio militare. Al fine di riparare ingiustizie commesse ed anomalie volute da facili raccomandazioni e da situazione create al momento della chiamata alle armi,

l'interrogante chiede che venga esaminata di urgenza la situazione di tutti i cittadini che per ragioni di leva si trovano attualmente sotto le armi; e che, per coloro che risultassero capi famiglia, o unico sostegno di famiglia, si provveda all'immediato invio in licenza straordinaria in attesa di congedo ».

RISPOSTA. — « 1°) Le nuove norme di legge in materia di reclutamento auspiccate dall'onorevole interrogante fanno parte dei progetti fondamentali in corso di studio per la riorganizzazione dell'Esercito nazionale.

2°) In attesa delle nuove disposizioni, il Ministero non ha ravvisata la opportunità di ripristinare, con un provvedimento di legge inevitabilmente transitorio, le norme in vigore prima del periodo fascista, ma ha preferito avvalersi delle faoltà concesse dall'attuale legge sul reclutamento, onde conciliare le esigenze dell'Esercito con i temperamenti suggeriti dal presente momento di transizione.

« All'atto della chiamata del 2° e 3° quadrimestre 1924, della classe 1925 e della leva sulla classe 1926, è stato perciò disposto, che ai giovani in determinate condizioni di famiglia, o che avessero acquisito particolari benemeritenze di guerra, fosse riconosciuto il titolo per il rinvio del servizio militare ad epoca da determinarsi.

« Tale beneficio è stato concesso con criteri più ampi di quelli sanciti dalla legislazione pre-fascista per l'assegnazione alla 2^a e alla 3^a categoria: si può quindi ritenere che gli interessi dei giovani in particolari condizioni siano stati largamente tutelati.

3°) In considerazione delle disposizioni di cui sopra, non è stato chiamato alle armi alcun cittadino capo od unico sostegno di famiglia, tranne che l'interessato abbia omesso di fare presente o di documentare tempestivamente la propria situazione.

4°) Assicuro, infine, che il Ministero della guerra ha sempre esaminato, con criteri di stretta obiettività, ma anche di massima comprensione, tutte le domande documentate concernenti casi meritevoli di eccezionale considerazione, anche se non contemplati dalle disposizioni in vigore ».

*Il Ministro
FACCHINETTI.*

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga giusto promuovere, d'accordo con i competenti Ministeri l'emanazione di opportune disposizioni tendenti a concedere sgravi fiscali e facilitazioni nella assegnazione di

materiali a favore dei piccoli industriali artigiani, che attualmente, equiparati negli oneri alle grandi aziende e meno favoriti nelle assegnazioni, sentono in maniera gravissima la difficoltà di una ripresa produttiva peraltro utilissima e necessaria agli interessi del Paese ».

RISPOSTA. — « Le deficienze segnalate in merito alla distribuzione delle materie prime alle piccole industrie e agli artigiani hanno costituito, da tempo, oggetto di esame da parte di questo Ministero che, sin dal 30 gennaio 1946, ha interessato gli Uffici provinciali dell'industria e commercio, perché, d'accordo con le locali Associazioni, esaminino i fabbisogni delle aziende e provvedano al loro soddisfacimento nei limiti dei contingenti ad essi assegnati.

« Molti inconvenienti sono stati eliminati ma altri ancora permangono in dipendenza, soprattutto dalla incompleta organizzazione dei locali organi sindacali delle categorie.

« E da prevedere però che col perfezionamento delle Unioni provinciali interessate e con la probabile istituzione di una speciale Sezione presso le Camere di commercio, saranno realizzati i presupposti necessari perché i problemi delle piccole aziende possano trovare *in loco*, possibilità di esame e di realizzazione, mentre presso il Ministero, la Direzione generale dell'Artigianato e delle Piccole industrie promuoverà i provvedimenti che si renderanno necessari per una efficace ripresa dell'attività artigianale e delle piccole industrie.

« Per quanto riguarda le invocate provvidenze di ordine fiscale, queste rientrano prevalentemente nella competenza del Ministero delle finanze il quale recentemente, peraltro, ebbe a provvedere con i noti provvedimenti sulla classifica dei redditi professionali degli artigiani ».

Il Ministro

MORANDI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intende adottare per la riparazione e ricostruzione di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra, o appartenenti a famiglie operaje. Esistono numerosi operai, che a costo di duri sacrifici riuscirono a costruirsi modestissime casette per abitazione delle loro famiglie, e ai quali è attualmente impossibile con gli aiuti promesse e non sempre praticamente concessi in maniera uguale

a tutti i proprietari, di provvedere alla riparazione e ricostruzione della propria casa. Si ravvisa perciò la necessità che lo Stato, considerando le abitazioni di operai adibite a esclusivo uso familiare alla stessa stregua delle case popolari, intervenga in maniera ben diversa e praticamente tale da permettere a questa modesta categoria di lavoratori la riparazione o ricostruzione delle loro abitazioni ».

RISPOSTA. — « Nel nuovo provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è previsto per le categorie di proprietari meno abbienti la concessione del contributo diretto in capitale in ragione del 70 per cento della spesa non eccedente le lire 500.000 necessaria per il ripristino di ciascun appartamento danneggiato da eventi bellici.

« Aggiungendo a tale contributo il 10 per cento della spesa stessa, quale premio di acceleramento dei lavori, qualora essi vengano compiuti entro il 31 dicembre 1947, si ha in complesso un concorso dello Stato nella misura dell'80 per cento dell'importo dei lavori.

« Si è reso in tal guisa possibile, anche ai proprietari sforniti di altre risorse di affrontare la riparazione degli stabili danneggiati non dovendo ritenersi molto difficile il procurarsi il residuo 20 per cento della spesa.

« D'altra parte è da tener presente che il proprietario può sempre ricorrere, ai sensi dell'articolo 12, n. 2 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, alla concessione del mutuo da parte degli Istituti di credito fondiario ed edilizio all'uopo autorizzati.

« Per quanto riguarda la ricostruzione dei fabbricati distrutti, col nuovo provvedimento si sono arrecati alle vigenti disposizioni i miglioramenti che le attuali condizioni del bilancio consentono. In sostanza in virtù del nuovo testo unico i proprietari potranno contare su un contributo statale del 33, 33 per cento del valore del fabbricato distrutto più un premio di acceleramento commisurato all'ottavo del valore stesso. In totale quindi il contributo viene calcolato in una aliquota del 45,83 per cento.

« Tale concorso è corrisposto o direttamente al proprietario in trenta annualità costanti comprensive di capitale e dell'interesse del 5 per cento ovvero all'Istituto con il quale è stato contratto il mutuo per il finanziamento della parte di spesa non coperta dal contributo dello Stato ».

Il Ministro

ROMITA.

ZANARDI, DOZZA, GRAZIA, COLOMBI ARTURO, LONGHENA, TEGA. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se, considerato:

1°) che i fabbricati scolastici vengono ricostruiti con gli stessi errori ed inconvenienti pedagogici preesistenti;

2°) che la « G.I. », istituita con decreto Presidenziale, ha tutte le caratteristiche della G.I.L. fascista, compresa la burocrazia dalla quale vengono assorbiti tanti denari che andrebbero alla beneficenza infantile;

3°) che i Patronati scolastici tendono ad essere tolti amministrativamente ai comuni i quali ne sono quasi ovunque unici finanziatori; e visto che si possono determinare nei vari comuni particolari condizioni (malattie, raccolti, mancanza di combustibile, ecc.) per cui disposizioni inerenti ad esempio alle vacanze ed agli orari, possono essere di utilità in un comune e praticamente inattuabili in un altro, presa in esame la richiesta presentata dai sindaci della provincia di Bologna in data 19 agosto 1946, non si intenda di provvedere:

1°) a far costruire i fabbricati scolastici distrutti dalla guerra e far acquistare il materiale didattico occorrente attenendosi alle norme suggerite dalla pedagogia e dalle leggi scolastiche;

2°) a sopprimere il Commissariato « G.I. » affidando quanto apparteneva alla ex G.I.L., ai Patronati scolastici i quali dovranno essere di fatto comunali con rappresentanza comunale di maggioranza in seno ai Consigli amministrativi degli stessi;

3°) a concedere ai comuni — nell'attesa del finanziamento dei progetti già presentati ed approvati dal provvedimento per le opere pubbliche relativi alla costruzione degli edifici ed all'arredamento scolastico — di contrarre i debiti occorrenti con gli Enti finanziatori locali.

« Il Governo si assuma il breve pagamento degli interessi, prendendo rapide le pratiche necessarie ».

RISPOSTA. — « 1°) Il Ministero della pubblica istruzione conviene nell'opportunità che alla ricostruzione dei fabbricati scolastici distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra si proceda con criteri più razionali; ma osserva che la materia fa capo, per quanto riguarda la costruzione e la riparazione degli edifici da un lato, e la somministrazione dei fondi dall'altro, rispettivamente ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

« Il Ministero della pubblica istruzione pone ogni impegno nel sollecitare l'intervento dei predetti Dicasteri nella complessa ed importante materia dell'edilizia scolastica che è di interesse vitale per tutti i vari settori della scuola e, per proprio conto, ha impartito disposizioni ai dipendenti organi tecnici, affinché, nell'esame dei progetti di costruzione e di riparazione degli edifici scolastici, si preoccupino in modo particolarissimo dell'aspetto igienico e degli impianti sanitari; inoltre, è disposto ad una collaborazione intensa e fattiva con i predetti due Dicasteri per un riesame generale della materia.

2°) Gli eventuali provvedimenti per la soppressione del Commissariato della gioventù italiana, non sono di competenza di questo Ministero, in quanto tale Commissariato, che dovrebbe appunto considerarsi un ufficio stralcio per la liquidazione del soppresso Ente, è sotto il controllo della Presidenza del Consiglio. Peraltro, questo Ministero della pubblica istruzione non ha ommesso di richiamare a più riprese sulla questione l'attenzione della Presidenza medesima, facendosi eco dei voti formulati dagli esponenti della scuola e dell'assistenza scolastica.

« È stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in corso di pubblicazione, uno schema di decreto legislativo che riordina tutta la materia relativa ai Patronati scolastici su nuove basi, in modo da consentire a queste benemerite istituzioni di svolgere la loro opera di affiancamento della scuola nel campo assistenziale in forma più confacente alle nuove ed accresciute esigenze.

« In particolare lo schema prevede espressamente la partecipazione al Consiglio di amministrazione di ciascun Patronato, anzitutto di un rappresentante dell'Amministrazione comunale locale, con il che sembra sufficientemente tutelata l'ingerenza dei Comuni nell'Amministrazione dei patronati, i quali, come è noto, sono Enti morali con personalità giuridica propria, all'attività dei quali sono anche interessati altri Enti e categorie i cui rappresentanti è giusto che pure figurino in seno ai Consigli di amministrazione stessi.

« Inoltre, con altro provvedimento legislativo già entrato in vigore, per incrementare l'attività dei Patronati è stato stanziato in favore di questi un contributo straordinario di 100 milioni di lire.

« La questione della ripartizione dei beni della gioventù italiana è ardua e complessa, date le numerose attività che facevano capo

al soppresso Ente. Ed un aspetto pregiudiziale di essa è appunto la configurazione di tali attività e la decisione se alcune di esse, sia pure con diversa gestione e con mutato indirizzo, debbano continuare a sussistere (in particolare si accenna ai collegi, alle palestre ginnastiche, ai locali per attività sportiva non scolastica, alle colonie, ecc.). Per il momento, e fino a che tutti gli aspetti della questione stessa non siano risolti, si ravvisa l'opportunità che l'attribuzione patrimoniale dei beni debba rimanere in sospenso. Si fa però presente, per quanto riguarda i beni degli antichi Patronati scolastici, i quali beni, con l'avvento del fascismo, erano passati in gestione alla gioventù italiana del littorio, che, in base ad una disposizione recata dal cennato schema di provvedimento in corso di pubblicazione, essi dovranno tornare ai Patronati.

3°) Questa parte dell'interrogazione riguarda materia che rientra più propriamente nella competenza del Ministero dell'interno ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

ZAPPELLI. — *Al Ministro dell'interno.* —
« Per sapere se ai dipendenti statali e parastatali di Verbania la misura dell'indennità carovita deve essere corrisposta come al per-

sonale con sede in comuni di grande importanza turistica, tenendo presente che appunto, fin dal giugno 1946, il Prefetto di Novara trasmise al Ministero parere favorevole al riconoscimento di Verbania come grande centro turistico ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 251, concernenti l'equiparazione dell'indennità di carovita a quella corrisposta in centri maggiori (purché con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti) per i comuni che abbiano grande importanza turistica o siano classificati fra le principali stazioni climatiche o di cura, sono state superate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, (articolo 2), con il quale si è provveduto ad eliminare le disparità di trattamento determinate dal Regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488, fissando l'indennità di caroviveri a quote complementari al personale in misura uniforme per tutti i comuni eccettuati quelli con popolazione superiore a 600.000 abitanti, per i quali è prevista una maggiore aliquota ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'interno*
CORSI.